

## Sindacale

- S1-25 - Piattaforma SIISL: dal 18 dicembre 2024 accessibile anche ai datori di lavoro - Dal 18 dicembre scorso i datori di lavoro potranno pubblicare nel sistema le proprie ricerche di personale e consultare i curricula dei lavoratori
- S2-25 - Nuova riforma del mercato del lavoro: le principali novità d'interesse per il settore nel dossier Ance - L'Ance ha messo a punto un dossier illustrativo per orientare gli operatori fra le tante novità previste dalla legge. La riforma interviene, in particolare, sui temi della salute e sicurezza sul lavoro e introduce nuove disposizioni per la semplificazione delle procedure sui ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
- S3-25 - Privacy: no ai dati sulla salute – Newsletter 23.12.24 - Chiarito dal Garante della Privacy che le certificazioni che attestano la presenza in Ospedale, per giustificare un'assenza dal lavoro non devono riportare le indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione sanitaria, o informazioni che possano far risalire allo stato di salute
- S4-25 - Legge n. 203/2024 – Collegato lavoro: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 203/2024 recante disposizioni in materia di lavoro
- S5-25 - DL milleproroghe – disposizioni in materia di lavoro - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto "Decreto Milleproroghe"
- S6-25 - DM n. 3217/2024 – Settori e professioni caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo-donna - Pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2024, che individua, per l'anno 2025, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna
- S7-25 - Fondo Nuove Competenze 3 – Materiali informativi - In vista del 10 febbraio 2025, data di apertura delle domande di contributo a valere sul Fondo Nuove Competenze 3, sul portale PN Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 sono disponibili materiali informativi per le imprese e gli altri soggetti coinvolti nelle relative procedure

## Fiscalità

- F1-25 - DI Milleproroghe: tra le novità nuovo regime di esenzione dall'Iva e proroga bonus alberghi - Rinvio al 1° gennaio 2026 del nuovo regime di esenzione Iva per gli enti associativi e proroga al 2025 del bonus alberghi. Queste alcune delle novità previste nella bozza del decreto fiscale disponibile alla data dell'11 dicembre
- F2-25 - Legge 207/2024 cd. Bilancio 2025 – Le misure fiscali d'interesse - La legge di Bilancio 2025 è in vigore dal 1° gennaio scorso. Il commento dell'ANCE alle misure fiscali d'interesse per il settore delle costruzioni

## Urbanistica Edilizia Ambiente

- U1-25 - Osservatorio delle leggi regionali – n. 5-2024 - Governo del territorio: nuove disposizioni e modifiche in Campania, Lazio e Lombardia. Approvato il Prezzario Toscana 2025. Definite le aree idonee per le rinnovabili in Sardegna. Sono alcuni provvedimenti segnalati nel Bollettino ANCE n. 5-2024
- U2-25 - Al via la consultazione sulla revisione del Codice dell'Ambiente in materia di bonifiche - Sarà aperta fino al prossimo 31 gennaio la consultazione avviata dalla Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica relativa alle proposte di modifica alla disciplina delle bonifiche contenuta del D.lgs. 152/2006
- U3-25 - Permessi di costruire, Scia e convenzioni: estesa di altri sei mesi la proroga straordinaria - Il Decreto-legge 202/2024 ha portato a trentasei mesi la proroga straordinaria dei termini dei permessi di costruire, delle Scia e delle convenzioni urbanistiche prevista dal Decreto-legge 21/2022
- U4-25 - Le principali misure del decreto proroga 2025 su polizza catastofale e locazioni - Dal rinvio al 31 marzo 2025 dell'obbligo assicurativo per danni catastofali ad altre misure che riguardano le locazioni: analisi delle novità normative contenute nel Milleproroghe 2025
- U5-25 - Alloggi universitari PNRR: tutte le semplificazioni per facilitare i cambi d'uso - Aggiornata alle novità del DL 160/2024 la nota tecnica Ance sulle misure per agevolare la realizzazione di residenze universitarie finanziate con fondi PNRR
- U6-25 - Le novità della Legge di Bilancio 2025 per le politiche abitative - A un anno dalla legge di Bilancio

2024, il tema della casa torna al centro dell'agenda politica nazionale. La legge di Bilancio per il 2025 prevede, infatti, l'adozione entro il 30 giugno 2025 di un nuovo "Piano Casa Italia" finalizzato alla riorganizzazione delle misure per l'edilizia residenziale pubblica e sociale

## Lavori Pubblici

- LL.PP.1-25 - Soa: prorogato al 30 giugno 2025 l'attuale sistema di rilascio dei certificati del Casellario giudiziale - Il Ministero della Giustizia rinvia al 1° luglio 2025 il passaggio al rilascio digitale e centralizzato dei certificati del Casellario Giudiziale e dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative, tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Fino al 30 giugno 2025 sarà quindi ancora possibile richiedere i certificati agli uffici locali dello stesso Casellario
- LL.PP.2-25 - Diritto di prelazione nella finanza di progetto, la questione torna alla Corte di Giustizia Ue - Con ordinanza del 25 novembre 2024 il Consiglio di Stato si pronuncia sul diritto di prelazione e la questione torna ancora una volta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
- LL.PP.3-25 - Correttivo al Codice dei contratti pubblici: le principali novità per gli appalti di lavori - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 209/2024, recante "disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"
- LL.PP.4-25 - PNRR: pubblicato il Decreto per accelerare i pagamenti - Pubblicato il decreto MEF che regola l'erogazione delle risorse PNRR. I trasferimenti, fino al 90% del costo dell'intervento, avvengono entro 30 giorni dalla richiesta del soggetto attuatore, mentre i controlli principali si concentrano prima del saldo finale. Una procedura più snella che punta a ridurre i tempi di pagamento e accelerare l'attuazione dei progetti
- LL.PP.5-25 - Pubblicati i Decreti di rettifica delle variazioni percentuali dei prezzi registrate nel 2018 e nel primo semestre 2021 - Via libera alle rettifiche delle variazioni percentuali di prezzo registrate nel 2018 rispetto ai prezzi medi del 2017, nonché delle variazioni straordinarie registrate nel primo semestre del 2021 rispetto ai prezzi medi del 2020 e a quelli antecedenti fino al 2003
- LL.PP.6-25 - DI Aiuti, con la legge di Bilancio 2025, verrà confermata la proroga della disciplina sull'incremento dei prezzi - In procinto di approvazione la legge di Bilancio 2025, con la quale la disciplina dell'articolo 26 del DI Aiuti, in scadenza al 31 dicembre 2024, viene estesa ai lavori eseguiti nel 2025

## Sicurezza e normativa tecnica

- N1-25 - Pubblicate dai Vigili del Fuoco alcune indicazioni operative per l'applicazione del Decreto controlli - È stata pubblicata dal Ministero dell'Interno la circolare del 3 dicembre, che fornisce indicazioni operative per l'applicazione del cd. Decreto controlli
- N2-25 - Recepimento direttiva agenti cancerogeni/mutageni: nota illustrativa di Confindustria - Confindustria ha diramato una nota illustrativa delle modifiche apportate al D.lgs. n.81/08 in seguito al recepimento della direttiva relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni durante il lavoro

## Varie

- V1-25 - EUROFOUND, pubblicato lo studio di rappresentatività sul settore delle costruzioni. FIEC la più rappresentativa a livello europeo - Lo studio, al quale l'ANCE ha contribuito attivamente, ha premiato la costanza del dialogo sociale tra FIEC e EFBWW e la copertura di FIEC in termini di associazioni nazionali affiliate

## **S1-25 - Piattaforma SIISL: dal 18 dicembre 2024 accessibile anche ai datori di lavoro**

### **Dal 18 dicembre scorso i datori di lavoro potranno pubblicare nel sistema le proprie ricerche di personale e consultare i curricula dei lavoratori**

Si informa che, con un comunicato stampa congiunto diramato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dall'INPS, dal 18 dicembre scorso, i cittadini italiani e stranieri possono accedere alla piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) per consultare le offerte di lavoro o di formazione a disposizione nel sistema. Inoltre, sarà possibile caricare il proprio curriculum vitae sulla piattaforma in modo che il sistema proponga gli annunci più rispondenti alle competenze indicate.

Inoltre, alla piattaforma SIISL potranno accedere anche i datori di lavoro, che direttamente o attraverso i soggetti da loro delegati, potranno pubblicare nel sistema le proprie ricerche di personale e navigare tra i curricula caricati per i quali l'utente ha autorizzato la visualizzazione e l'esportazione.

Il comunicato specifica che l'azienda è tenuta a pubblicare offerte di lavoro contenenti informazioni precise e corrette, corrispondenti a disponibilità di posti di lavoro effettivi e attuali, da coprire con rapporti di lavoro subordinato o contratti di collaborazione. La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese resta in capo all'azienda,

Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche le FAQ sul SIISL, appositamente predisposte sul sito del Ministero, e il testo del comunicato stampa riprodotto di seguito.



## COMUNICATO STAMPA

### **Il 18 dicembre la piattaforma SIISL apre a cittadini e imprese**

*Il Ministro Calderone: "Utilizziamo le opportunità della transizione digitale per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro"*

Roma, 16 dicembre 2024 - Il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) evolve e si trasforma in un innovativo marketplace del lavoro, segnando un passo importante verso una maggiore inclusione sociale e lavorativa. Questa piattaforma avanzata offre nuove opportunità a cittadini e imprese, rafforzando l'impegno per un mercato del lavoro più dinamico e accessibile.

Dal 18 dicembre, chiunque potrà caricare il proprio curriculum e navigare tra le offerte di formazione e lavoro disponibili sulla piattaforma ideata e progettata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestita dall'INPS. Al tempo stesso, le imprese potranno inserire le proprie ricerche di personale. In questo modo si amplia ulteriormente il raggio d'azione dello strumento inizialmente introdotto per attivare percorsi personalizzati a favore dei beneficiari delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, come il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e l'Assegno di Inclusione (ADI).

Dal 24 Novembre, il sistema ha accolto anche i nuovi percettori di NASPI e DISCOLL supportandoli nella ricerca di nuove opportunità occupazionali e formative.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha dichiarato: "Con l'apertura del SIISL al servizio dell'intera comunità nazionale, stiamo dando un segnale forte e chiaro sul nostro impegno per la creazione di un mercato del lavoro più inclusivo e dinamico. La piattaforma utilizza le opportunità della tecnologia per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e incentivare la formazione di qualità, in modo mirato."

Il Presidente dell'INPS, Gabriele Fava, ha aggiunto: "Solo rafforzando le politiche attive attraverso azioni per garantire la formazione e l'occupabilità dei lavoratori sarà possibile affrontare le sfide poste dalle rapide evoluzioni che caratterizzano il mercato del lavoro. Questo progetto va nella direzione del welfare generativo su cui stiamo lavorando, basato sulla personalizzazione dei servizi in funzione dei reali bisogni degli utenti"

Con queste nuove funzionalità, il SIISL permetterà l'interoperabilità tra banche dati - nel pieno rispetto della normativa sulla privacy - con un bacino potenziale di 25 milioni di utenti, facilitando l'accesso a corsi di formazione e opportunità di lavoro. Inoltre, attraverso l'impiego dell'intelligenza artificiale, offrirà un sistema di *matching* avanzato tra domanda e offerta di lavoro, rendendo l'intero processo più rapido, preciso e trasparente.

L'evoluzione del SIISL risponde alle sfide del mercato del lavoro contemporaneo, riducendo il divario tra le competenze richieste e quelle disponibili, e favorendo una maggiore occupabilità. Questo strumento si conferma come un pilastro della strategia di modernizzazione dei servizi per il lavoro, portando le politiche attive del lavoro a casa dei cittadini.

## **S2-25 - Nuova riforma del mercato del lavoro: le principali novità d'interesse per il settore nel dossier Ance**

**L'Ance ha messo a punto un dossier illustrativo per orientare gli operatori fra le tante novità previste dalla legge. La riforma interviene, in particolare, sui temi della salute e sicurezza sul lavoro e introduce nuove disposizioni per la semplificazione delle procedure sui ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali**

Via libera alla nuova riforma del mercato del lavoro: il Senato ha infatti approvato, in via definitiva, il disegno di legge 1264 che, con i suoi 33 articoli, introduce norme di semplificazione e regolazione, con particolare riferimento ai temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti, dell'adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali.

Ma quali sono le disposizioni di maggiore interesse per il settore dell'edilizia? L'Ance ha messo a punto un dossier illustrativo per orientare gli operatori fra le tante novità previste dalla legge.

In particolare, la riforma interviene sui temi della salute e sicurezza sul lavoro e introduce nuove disposizioni per la semplificazione delle procedure sui ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Sono previste importanti novità sulla somministrazione di lavoro e sulla durata del periodo di prova nel contratto a termine ed è stata semplificata la norma sulla compatibilità dello svolgimento di altra attività lavorativa nel caso di cassa integrazione.

La riforma fissa, poi, un termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile e interviene anche sulle politiche relative all'apprendistato. Il governo ha deciso anche di incrementare le risorse destinate, per il 2024, alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative.

Sotto i riflettori anche le norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro: in particolare, viene previsto che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, protratta oltre il termine fissato dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro o, in mancanza di una previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro debba darne comunicazione alla sede territoriale dell'INL, che può verificare la veridicità della comunicazione stessa. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina sull'obbligo della procedura telematica per le dimissioni. Tali disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza. Nell'articolo successivo della riforma sono state poi inserite nuove disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro.

Il provvedimento consentirà poi alle imprese, a partire dal primo gennaio 2025, di dilazionare fino a un massimo di 60 mesi i debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti a INPS e INAIL, nei casi che saranno definiti con un apposito decreto. Nella riforma anche nuove disposizioni sulla notificazione delle controversie in materia contributiva.

Le domande per il riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE e per il pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto (riservato ai cosiddetti lavoratori precoci) dovranno essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30

novembre di ciascun anno. Novità anche per la disciplina della rendita vitalizia.

*Direzione Relazioni Industriali*

### **DDL recante disposizioni in materia di lavoro – Nota do approfondimento**

Si informa che il Senato, nella seduta di mercoledì 11 dicembre 2024, ha approvato il disegno di legge n. 1264, recante disposizioni in materia di lavoro, d’iniziativa governativa e collegato alla legge di bilancio.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse.

#### **Articolo 1 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**

L’articolo 1 apporta modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL), riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro. Si illustrano di seguito le principali novità.

La composizione della Commissione per gli interPELLI di cui all’articolo 12 del decreto è stata rivista, prevedendo l’inserimento di esperti con profili professionali giuridici.

È stata introdotta l’obbligatorietà, per il Ministero del Lavoro, di redigere annualmente una relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro da presentare alle Camere.

All’art. 38 è stata introdotta una verifica periodica sul mantenimento dei requisiti di educazione continua in medicina (ECM) per i medici competenti, come previsto dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Tale requisito è necessario per rimanere iscritti nell’elenco dei medici competenti presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

All’art. 41, in materia di sorveglianza sanitaria, il comma 2 è stato modificato spostando la previsione della visita medica preassuntiva dalla lettera e-bis) alla lettera a).

Nella lettera e-ter) è stato stabilito che la visita medica, in caso di rientro al lavoro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni consecutivi, deve essere effettuata solo se ritenuta necessaria dal medico competente. Il medico deve comunque esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica.

È stato sostituito il comma 2-bis: nella nuova formulazione viene previsto che il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tenga conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e) (consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva. La nuova formulazione, inoltre, ha abrogato il ‘doppio binario’ che consentiva di fare effettuare le visite preventive in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, oltre che al medico competente anche ai Dipartimenti di Prevenzione delle aziende sanitarie locali.

Inoltre, è stato modificato il comma 9 dell'art. 41 sulla possibilità di presentare ricorso avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva. La vecchia formulazione recava un riferimento generico "all'organo di vigilanza": il decreto fa ora riferimento "all'azienda sanitaria locale" quale organo competente a ricevere e trattare il predetto ricorso.

Si rileva, infine, che è stato modificato (dal "31 dicembre 2009", indicato nell'attuale formulazione, al "31 dicembre 2024") il termine, previsto dal comma 4-bis del medesimo art. 41, per la rivisitazione – con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali – delle condizioni e modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza.

L'articolo 65, incluso nel Titolo II del TUSL relativo ai luoghi di lavoro (non applicabile ai cantieri temporanei o mobili secondo quanto previsto all'art. 62), è stato aggiornato. I nuovi commi consentono l'utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei a condizione che le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. Il datore di lavoro deve notificare l'utilizzo di tali locali all'ufficio territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando la documentazione richiesta da una circolare dell'INL che attesti il rispetto delle suddette condizioni.

Sono stati, infine, abrogati i commi 3, 4, 5 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 sull'obbligo di tesserino di riconoscimento del personale occupato nei cantieri edili, poiché il medesimo obbligo è contenuto nel TUSL (art. 18, comma 1, lett. u), art. 20, comma 3, art. 26, comma 8).

## **Articolo 2 - Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**

L'articolo 2 sostituisce gli articoli 1, 2 e 4 del *Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2001.

In particolare, viene previsto che il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'INAIL, in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell'Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 38/2000, riguardanti:

- a)** la classificazione delle lavorazioni;
- b)** l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
- c)** la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
- d)** l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'articolo 49 della legge n. 88/1989.

Inoltre, viene previsto che il datore di lavoro può ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 38/2000.

Entrambi i tipi di ricorsi sopra riportati sono decisi dai responsabili delle strutture competenti e devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti.

Viene poi sostituito il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 38/2000, prevedendo che, contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2 (ossia quelli riguardanti datori di lavoro la cui classificazione è disposta direttamente dall'INAIL), il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'INAIL, in relazione alla loro competenza per territorio (invece che al Consiglio di Amministrazione dell'INAIL come era precedentemente previsto).

La struttura competente decide in via definitiva.

La presentazione del ricorso comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 45 del Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro.

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della legge in esame ai sensi del regolamento di cui al DPR n. 314/2001 e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 38/2000, sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.

#### **Articolo 6 - Sospensione della prestazione di cassa integrazione**

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo n. 148/2015.

In particolare, viene ora previsto, in via generale, che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Si ricorda che, nella previgente formulazione dell'articolo 8 (introdotta dalla legge n. 234/2021 e successivamente modificata dal DL n. 4/2022, cfr. comunicazione Ance del 7 febbraio 2022), il suddetto principio si applicava al lavoratore che, durante il periodo di integrazione salariale, svolgeva attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi ovvero attività di lavoro autonomo. Qualora, invece, il lavoratore svolgeva attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, era prevista la sospensione del trattamento di integrazione salariale per la durata del rapporto di lavoro.

Come già previsto, il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento della suddetta attività lavorativa.

La nuova formulazione dell'articolo 8 conferma che le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181/2000 sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui sopra, mentre non menziona più le comunicazioni rese dalle agenzie di somministrazione, che pertanto a tal fine non sono più valide.

Rispetto a tale disciplina, si segnala che, su richiesta dell'Ance, il Senato ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno G/1264/4/10 che impegna il Governo a valutare l'opportunità di introdurre, in capo all'Inps, l'obbligo di informare immediatamente il datore di lavoro, che ha attivato l'intervento di integrazione salariale, della comunicazione di svolgimento di altra attività lavorativa da parte del proprio dipendente ricevuta dall'Istituto.

#### **Articolo 10 - Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro**

Il comma 1 dell'articolo 10 apporta le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 81/2015:

- la lettera a) abroga (anticipatamente rispetto al termine del 30 giugno 2025) la previsione transitoria che, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, consente all'utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
- Inoltre, la medesima lettera, intervenendo sempre sull'articolo 31, amplia il novero delle fattispecie esenti dai limiti quantitativi previsti dal comma 2, includendovi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori ai sensi dell'art. 23 comma 2 dello stesso d. lgs. n. 81/2015 (ossia le ipotesi di esenzione dai limiti quantitativi previste dalla disciplina sul contratto a termine), nonché la somministrazione a tempo determinato di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- la lettera b), integrando l'articolo 34, comma 2, stabilisce che le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, ossia la disciplina delle c.d. causali del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, non operano in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015.

#### **Articolo 13 - Durata del periodo di prova**

L'articolo 13 interviene sull'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n.104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza, cfr. [comunicazione Ance del 2 agosto 2022](#)).

Si ricorda che la suddetta disposizione ha introdotto il principio per cui, nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego.

Il medesimo comma 2 viene ora integrato, prevedendo che, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

Resta invariato l'ultimo periodo del comma 2, secondo cui, in caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

#### **Articolo 14 - Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile**

L'articolo 14, nel modificare l'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge n. 81/2017, fissa il termine entro cui il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità.

Nel dettaglio, tale comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

#### **Articolo 15 - Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato**

A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n. 205/2017 – che destina annualmente 15 milioni di euro del Fondo sociale per occupazione e formazione al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 81/2015 – sono destinate alle attività di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio dell'apprendistato ai sensi del capo V del decreto legislativo n. 81/2015.

Viene, dunque, esteso l'ambito di utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n. 205/2017 dal solo ambito del contratto di apprendistato professionalizzante a tutte le tipologie di apprendistato.

#### **Articolo 16 - Incremento delle risorse destinate alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative**

L'articolo 16 incrementa di 5 milioni di euro, per l'anno 2024, le risorse destinate all'attuazione della legge n. 40/1987, che prevede l'erogazione di contributi per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

#### **Articolo 17 - Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti**

L'articolo 17 introduce delle deroghe al divieto di applicazione del regime forfetario previsto per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro.

In particolare, il comma 1 esclude l'applicazione della causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (ai sensi della quale il regime forfetario fiscale previsto per i lavoratori autonomi non trova applicazione nei confronti delle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro), nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all'articolo 409, comma 1, numero 3), c.p.c., in favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario

compreso tra il 40 e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

Il numero dei dipendenti di cui sopra è calcolato alla data del 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d'opera professionale.

Inoltre, i lavoratori autonomi sono tenuti a eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.

Il successivo comma 2, fatti salvi gli ulteriori requisiti riportati sopra, in mancanza di iscrizione in albi o registri professionali, esclude altresì l'applicazione della causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti da specifiche intese realizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138/2011.

Infine, viene stabilito che le disposizioni di cui al citato comma 1 si applicano esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276/2003 e che non si configuri, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all'oggetto e alle modalità della prestazione, nonché all'orario e alle giornate di lavoro.

#### **Articolo 18 - Unico contratto di apprendistato duale**

L'articolo 18, nel sostituire il comma 9 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015, dispone che, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, è possibile la trasformazione del contratto di apprendistato, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:

a) apprendistato professionalizzante, come già previsto prima dell'entrata in vigore della legge in commento, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5, decreto legislativo n. 81/2015;

b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, decreto legislativo n. 81/2015, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi. Tale possibilità di trasformazione è stata introdotta dalla legge in commento.

#### **Articolo 19 - Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro**

Viene inserito il comma 7-bis nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015 (che disciplina la procedura telematica obbligatoria per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro).

In particolare, viene previsto che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà

comunicazione alla sede territoriale dell'INL, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.

Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal predetto articolo 26. Tali ultime disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Rispetto all'introduzione di tale disciplina, si evidenzia che, su richiesta dell'Ance, il Senato ha accolto l'ordine del giorno G/1264/8/10 che impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative finalizzate a precisare che per contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro deve intendersi quello sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché a ridurre il termine relativo all'assenza ingiustificata del lavoratore oltre il quale si determina la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.

#### **Articolo 20 - Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro**

L'articolo 20 dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 76/2020, in materia di procedure semplificate di competenza dell'INL, i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.

Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei procedimenti di cui sopra.

Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto interministeriale, i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro continuano a svolgersi secondo le modalità vigenti.

Dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Articolo 23 - Dilazione del pagamento dei debiti contributivi**

Viene inserito il nuovo comma 11 bis all'articolo 2 del decreto-legge n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989.

Tale comma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'INPS e l'INAIL possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentiti l'INPS e l'INAIL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi.

Inoltre, viene disposta la cessazione dell'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dell'articolo 116, comma 17, della legge n. 388/2000, nei confronti dell'INPS e dell'INAIL. Ciò al fine di raccordare la suddetta novella normativa con la normativa vigente.

#### **Articolo 25 - Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva**

L'articolo 25 interviene sugli articoli 24 e 29 del decreto legislativo n. 46/1999 (recante disciplina della riscossione mediante ruolo), prevedendo che i ricorsi in materia contributiva contro l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, nonché contro l'esecuzione e gli atti esecutivi, siano notificati all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.

#### **Articolo 29 - Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto**

L'articolo 29 dispone l'uniformazione dei termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'Ape sociale, di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016, e delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto (riservato ai cd. lavoratori precoci), di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della medesima legge.

In particolare, tali domande sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.

Le domande acquisite trovano accoglimento esclusivamente se, all'esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio previste, rispettivamente, dall'articolo 11 del regolamento di cui al DPCM 23 maggio 2017, n. 88, e dall'articolo 11 del regolamento di cui al DPCM 23 maggio 2017, n. 87, residuano le necessarie risorse finanziarie.

#### **Articolo 30 – Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge n. 1338/1962 e all'art. 31 della legge n. 610/1952**

L'art. 13 della legge n. 1338/1962 reca la disciplina della costituzione della c.d. rendita vitalizia, applicabile nel caso in cui il datore di lavoro abbia omissso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione.

Con l'aggiunta di un ulteriore comma al suddetto art. 13, viene introdotta la possibilità per il lavoratore di chiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, una volta decorso il termine di prescrizione per l'esercizio dell'analoga facoltà da parte rispettivamente del datore di lavoro (comma 1) e del lavoratore stesso in sostituzione del datore di lavoro (comma 5), fermo restando l'onere della prova relativa alla effettiva esistenza e alla durata del rapporto di lavoro, nonché alla misura della retribuzione.

#### **Articolo 32 - Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche**

L'articolo 32 introduce i commi 784-quinquies, 784-sexies e 784-septies nell'articolo 1 della legge n. 145/2018.

In particolare, viene istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche.

Viene altresì istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi.

Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati.

Viene rinviata ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione della composizione, delle modalità di funzionamento e della durata in carica dei componenti dell'Osservatorio.

### **S3-25 - Privacy: no ai dati sulla salute – Newsletter 23.12.24**

**Chiarito dal Garante della Privacy che le certificazioni che attestano la presenza in Ospedale, per giustificare un'assenza dal lavoro non devono riportare le indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione sanitaria, o informazioni che possano far risalire allo stato di salute**

Si informa che è stato pubblicato, nella newsletter del 23 dicembre u.s. , il provvedimento n. 581/2024 con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che le certificazioni che attestano la presenza in Ospedale, per giustificare un'assenza dal lavoro o l'impossibilità di partecipare ad un concorso, non devono riportare le indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione sanitaria, il timbro con la specializzazione del medico o informazioni che possano far risalire allo stato di salute.

Nel caso di specie, infatti, l'Autorità garante ha sanzionato un'Azienda Sanitaria Territoriale in quanto "ha effettuato un trattamento di dati sulla salute della reclamante non conforme alle disposizioni di cui agli artt. 5, par. 1, lett. c) e f), 25 e 32 del Regolamento, in violazione dei principi di minimizzazione, di integrità e riservatezza, di protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) nonché degli obblighi in materia di sicurezza del trattamento, indicando, nei moduli di certificazione, richiesti dalla paziente per giustificare l'assenza dal lavoro, il reparto presso il quale l'interessata ha effettuato la prestazione sanitaria e il timbro con la specializzazione del sanitario".

## **S4-25 - Legge n. 203/2024 – Collegato lavoro: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**

### **Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 203/2024 recante disposizioni in materia di lavoro**

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303/2024, è stata pubblicata la legge n. 203/2024, recante “ Disposizioni in materia di lavoro ”.

Inoltre, si riproduce di seguito, per opportuna conoscenza, la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024, con cui l'INL illustra agli ispettori varie disposizioni della citata legge di interesse per l'attività degli stessi.

Si segnala, in particolare, che, con riferimento all'articolo 19 della suddetta legge, che disciplina la materia delle c.d. dimissioni di fatto o per fatti concludenti, l'INL si riserva di fornire indicazioni dettagliate con riguardo alle attività poste in capo agli Ispettorati territoriali del lavoro, che possono verificare la veridicità della comunicazione effettuata dal datore di lavoro concernente l'assenza ingiustificata del lavoratore.



*Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro*

*Alle Direzioni interregionali del lavoro*

*Agli Ispettorati d'area metropolitana e  
agli Ispettorati territoriali del lavoro*

*e, p.c.*

*Alla Direzione centrale coordinamento giuridico*

*All' INPS  
Direzione centrale entrate*

*All' INAIL  
Direzione centrale rapporto assicurativo*

*Al Comando Carabinieri per la tutela del  
lavoro*

*Alla Provincia autonoma di Bolzano*

*Alla Provincia autonoma di Trento*

*All' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo*

**OGGETTO:** *L. n. 203/2024 recante "Disposizioni in materia di lavoro" – prime indicazioni.*

Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la L. n. 203/2024 recante "Disposizioni in materia di lavoro", in relazione alla quale si ritiene opportuno evidenziarne i contenuti che più interessano l'attività di questo Ispettorato.

### **Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

L'art. 1 apporta alcune modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 fra le quali si segnalano le seguenti:

- introduce l'art. 14-bis, prevedendo che "entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo *le disposizioni dei rispettivi Regolamenti*";

- modifica l'art. 41, in materia di sorveglianza sanitaria, che individua fra l'altro (al comma 9) la competenza dell'azienda sanitaria locale come amministrazione procedente per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente (in luogo dell'"organo di vigilanza" indicato nella precedente formulazione);

- modifica l'art. 65 in materia di destinazione al lavoro di "Locali sotterranei o semisotterranei", consentendo l'uso di tali locali chiusi quando le lavorazioni "non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima" (comma 2). A tal fine, il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro l'uso dei locali, allegando adeguata documentazione – da individuare con apposita circolare dell'Ispettorato – che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione. Qualora l'ufficio territoriale dell'Ispettorato richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali sarà invece consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'Ufficio medesimo (comma 3). Ai fini dell'applicabilità della disciplina in questione occorrerà dunque attendere l'emanazione della circolare di questo Ispettorato concernente l'individuazione della documentazione utile a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008;

- modifica l'art. 304, comma 1 lett. b), prevedendo l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 36-bis del D.L. n. 223/2006 (conv. dalla L. n. 248/2006), che introducevano l'obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato, nell'ambito dei cantieri edili, di apposita tessera di riconoscimento e quello, da parte dei lavoratori, di esporla trattandosi di obblighi sostanzialmente già previsti all'art. 26, comma 8 e all'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008. Si ricorda che la violazione dei predetti obblighi è punita, rispettivamente, con la sanzione amministrativa in capo al datore di lavoro e al dirigente indicata dall'art. 55, comma 5 lett. i) e, per l'ipotesi di cui all'art. 20, comma 3, cit., con la sanzione amministrativa in capo al lavoratore indicata all'art. 59, comma 1 lett. b).

### **Art. 6 (Sospensione della prestazione di cassa integrazione)**

L'art. 6 modifica l'art. 8 del D.Lgs. n. 148/2015 che disciplina la "Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa" nell'ambito di trattamenti di integrazione salariale. In particolare, il nuovo art. 8 stabilisce che:

- "il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate";

- "il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attività" in questione;

- "le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 4 -bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione" previste dalla medesima disposizione.

**Art. 10 (Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro)**

L'art. 10 apporta "modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro".

Sono stati anzitutto abrogati il quinto e sesto periodo del comma 1 dell'art. 31, secondo i quali "nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 giugno 2025".

Si prevede inoltre l'esclusione dai limiti quantitativi di somministrazione a tempo determinato di lavoratori ai sensi dell'art. 23, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 81/2015 (che già esclude i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, da start-up innovative, per lo svolgimento di attività stagionali, per specifici spettacoli, per sostituzione lavoratori assenti, con lavoratori di età superiore a 50 anni ecc.) e di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

È poi modificato l'art. 34, comma 2, specificando che le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 – concernenti la durata massima del contratto di lavoro a termine – "non operano in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 31, comma 2, del presente decreto".

**Art. 11 (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali)**

L'art. 11 fornisce l'interpretazione autentica della definizione di attività stagionali escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 in forza del quale, qualora un lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Secondo tale interpretazione – peraltro in linea con il parere di questo Ispettorato, già contenuto nella nota prot. n. 413 del 10 marzo 2021 – "rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015".

**Art. 13 (Durata del periodo di prova)**

L'art. 13 integra l'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2022 secondo il quale "nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova". Al riguardo la L. n. 203/2024 stabilisce che, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva:

- "la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro";

- *“in ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi”*.

#### **Art. 14 (Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile)**

L'art. 14, modificando l'art. 23, comma 1, primo periodo, della L. n. 81/2017, fissa il termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile, prima non individuato espressamente dalla legge. Nello specifico, la disposizione prevede che il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile *“entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile”*. Giova ricordare che, al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si era espresso in modo analogo a quanto previsto dalla disposizione con specifica FAQ pubblicata sul sito istituzionale.

#### **Art. 17 (Applicazione del regime forfettario nel caso di contratti misti)**

L'art. 17 stabilisce che la causa ostativa contenuta nell'art. 1, comma 57 lett. d-bis), della L. n. 190/2014 – secondo cui *“non possono avvalersi del regime forfettario (...) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni”* – *“non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, in favore di datori di lavoro che occupano più di duecentocinquanta dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40 per cento e il 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Il numero dei dipendenti di cui al primo periodo è calcolato alla data del 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d'opera professionale. I lavoratori autonomi sono tenuti a eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale”*.

Inoltre, in mancanza di iscrizione in albi o registri professionali, la causa ostativa di cui alla lett. d-bis) citata non si applica altresì nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti dai c.d. contratti di prossimità di cui all'art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011).

Le previsioni del comma 1 dell'art. 17 della L. n. 203/2024 trovano applicazione *“esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che non si configuri, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all'oggetto e alle modalità della prestazione nonché all'orario e alle giornate di lavoro”*.

#### **Art. 18 (Unico contratto di apprendistato duale)**

L'art. 18 riformula il comma 9 dell'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 prevedendo che, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005 nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:

- *“apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all’articolo 42, comma 5”;*

- *“apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi”.*

#### **Art. 19 (Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro)**

L’art. 19 integra l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 recante la *“Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale”*. In particolare, la disposizione introduce un nuovo comma 7-bis secondo il quale *“in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”*.

Il nuovo comma 7-bis disciplina sostanzialmente le ipotesi di *“dimissioni di fatto”* o *“per fatti concludenti”*, rispetto alle quali non trova applicazione la disciplina delle c.d. dimissioni on-line.

Al riguardo si fa riserva di fornire indicazioni dettagliate con particolare riferimento alle attività poste in capo agli Ispettorati territoriali del lavoro, i quali possono verificare la veridicità della comunicazione effettuata dai datori di lavoro concernente l’assenza ingiustificata del lavoratore.

#### **Art. 20 (Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro)**

L’art. 20 prevede che, fermo restando quanto previsto dall’art. 12-bis del D.L. n. 76/2020 (conv. da L. n. 120/2020) – che già prevede la possibilità di ricorrere a strumenti di comunicazione da remoto in relazione a talune procedure di competenza di questo Ispettorato, ivi comprese le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001 – *“i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi”*. A tal fine si prevede l’emanazione di un decreto interministeriale per stabilire le *“regole tecniche per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”*.

Fino alla adozione del predetto decreto, nulla cambia per quanto concerne le attività di competenza di questo Ispettorato, continuando a trovare altresì applicazione il D.D. n. 56 del 22 settembre 2020 e la circ. n. 4/2020.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Aniello Pisanti

## S5-25 - DL milleproroghe – disposizioni in materia di lavoro

### Publicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto "Decreto Milleproroghe"

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, il DL n. 202/2024 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, c.d. "Decreto Milleproroghe", in vigore dal 28.12.2024.

Tra le novità introdotte dal decreto, si segnala, per quanto di interesse, quella riportata all' art. 14 comma 3 in materia di contratto a tempo determinato.

In particolare, è stata prorogata al 31 dicembre 2025 [1] la previsione che consente il ricorso alla causale basata sulle « esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva », in assenza di causali individuate dalla contrattazione collettiva [2] .

Trattasi, come noto, della causale da indicare all'avvio di un rapporto di lavoro a termine, sia in caso di stipula del primo contratto a tempo determinato o della somministrazione a termine superiore a 12 mesi sia al superamento dei 12 mesi con contratti a tempo determinato e in somministrazione a termine.

Sul punto, si ricorda che, per il settore edile, il contratto collettivo nazionale ha individuato, in occasione del rinnovo del 3 marzo 2022, specifiche causali ( avvio di un nuovo cantiere, avvio di una specifica fare lavorativa, non programmata, nel corso di un lavoro edile, proroga dei termini di un appalto, assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni, assunzione di cassaintegrati, assunzione di disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi, assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile ).

[1] In luogo della data del 31.12.2024

[2] 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;
- b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024 , per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

[...]

## **S6-25 - DM n. 3217/2024 – Settori e professioni caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo-donna**

**Publicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2024, che individua, per l'anno 2025, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna**

Si informa che sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione "Normativa", è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2024, che individua, per l'anno 2025, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua del 2023, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, per l'applicazione degli incentivi all'assunzione di cui all'articolo 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012.

I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente negli Allegati 1 (tabella A) e 2 (tabella B) del decreto stesso.

Il tasso totale medio di disparità di genere per gli occupati dipendenti è pari al 9,6%.

Tra i settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media (v. tabella A) è annoverato anche il settore delle Costruzioni con un tasso pari all'81,9%.

Tra le professioni con una maggiore percentuale di disparità (v. tabella B) si rilevano:

· artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni; ingegneri, architetti e professioni assimilate.



*Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

**VISTA** la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante *“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”* e, in particolare, l’articolo 4, comma 11, secondo il quale *“le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18, lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”*;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 16 aprile 2013, che demanda l’individuazione dei suddetti settori e professioni a successivi decreti, emanati annualmente;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l’articolo 57, secondo il quale *“Il Regolamento (CE) n. 800/2008 è abrogato”*;

**VISTO** inoltre l’articolo 2 del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, il punto 4, lettera f), che intende per *“lavoratore svantaggiato”* anche chi si trovi nella condizione di *“essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato”*;

**RILEVATA** l’esigenza di individuare la categoria di lavoratori svantaggiati, ai sensi del citato articolo 2, punto 4, lettera f) del Regolamento (UE) n. 651/2014, anche ai fini previsti dal citato articolo 4, comma 11, legge n. 92 del 2012;



*Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 novembre 2023, con il quale sono stati individuati i settori e le professioni per l'anno 2024;

**VISTE** le risultanze comunicate dall'Istat, con Pec del 23 settembre 2024, acquisita in pari data dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con prot. n. 14414

**DECRETA**

**Articolo unico**

1. In attuazione dell'articolo 2, punto 4, lettera f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, con il presente decreto sono individuati, per il 2025, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat in relazione alla media annua del 2023. I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. I settori e le professioni individuati rispettivamente nelle tabelle A e B, rilevano limitatamente al settore privato, ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'anno 2025.

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Dipartimento per le politiche del lavoro,  
previdenziali, assicurative e per la salute e la  
sicurezza nei luoghi di lavoro

*Vincenzo Caridi*

Ministero dell'economia e delle finanze

Dipartimento delle Ragioneria Generale dello  
Stato



*Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

**ALLEGATO 1**

**TABELLA A**

**Occupati dipendenti per attività economica e sesso - Anno 2023** (valori assoluti in migliaia, percentuali e tasso di disparità)

Sezioni Ateco 2007	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine	Tasso di disparità
<b>Agricoltura</b>						
Agricoltura	341	120	462	73,9	26,1	47,9
<b>Industria</b>						
Ind. estrattiva	26	3	28	91,1	8,9	82,2
Costruzioni	935	93	1.028	91,0	9,0	81,9
Acqua e gestione rifiuti	204	40	245	83,6	16,4	67,1
Ind. energetica	99	38	137	72,4	27,6	44,7
Ind. manifatturiera	2.809	1.083	3.892	72,2	27,8	44,3
<b>Servizi</b>						
Trasporto e magazzinaggio	836	233	1.069	78,2	21,8	56,4
Informazione e comunicazione	442	195	637	69,3	30,7	38,6
Servizi generali della PA	762	414	1.177	64,8	35,2	29,6
<b>Totale</b>	<b>10.163</b>	<b>8.378</b>	<b>18.542</b>	<b>54,8</b>	<b>45,2</b>	<b>9,6</b>

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

<b>tasso disparità totale</b>	<b>9,6</b>
<b>25% del tasso</b>	<b>2,4</b>
<b>valore soglia</b>	<b>12,0</b>

Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l'anno 2023 in misura pari al 9,6%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari al 12,0%. I settori che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati.



*Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

**ALLEGATO 2**

**TABELLA B**

**Occupati dipendenti per professione e sesso - Anno 2023** (valori assoluti in migliaia, percentuali e tasso di disparità)

<b>PROFESSIONE (CP2021)</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>	<b>% Maschi</b>	<b>% Femmine</b>	<b>Tasso di disparità</b>
62 - Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche	866	18	884	97,9	2,1	95,9
61 - Artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici	667	16	684	97,6	2,4	95,3
74 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento	636	17	653	97,4	2,6	94,7
92 - Sergenti, sovrintendenti e marescialli delle forze armate	68	3	71	96,3	3,7	92,6
91 - Ufficiali delle forze armate	33	2	34	95,2	4,8	90,4
93 - Truppa delle forze armate	109	7	116	93,9	6,1	87,9
56 - Professioni qualificate nei servizi di sicurezza	242	41	283	85,5	14,5	71,0
31 - Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione	893	178	1.070	83,4	16,6	66,8
64 - Agricoltori e operai specializzati dell'agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia	120	25	145	82,5	17,5	65,1
71 - Conduttori di impianti industriali	325	70	395	82,3	17,7	64,5
84 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni	159	38	197	80,8	19,2	61,5
27 - Specialisti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)	162	39	201	80,7	19,3	61,5
22 - Ingegneri, architetti e professioni assimilate	204	52	256	79,8	20,2	59,6



*Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*il Ministero dell'Economia e delle Finanze*

12 - Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende	110	28	138	79,7	20,3	59,4
83 - Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca	264	85	349	75,7	24,3	51,4
63 - Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati	101	39	141	72,1	27,9	44,2
73 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare	53	23	76	69,2	30,8	38,3
72 - Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio	420	196	617	68,2	31,8	36,3
13 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende	22	11	32	67,2	32,8	34,4
21 - Specialisti in scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali	30	18	48	62,4	37,6	24,8
65 - Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo	283	179	462	61,3	38,7	22,6
81 - Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi	791	560	1.352	58,6	41,4	17,1
<b>Totale</b>	<b>10.163</b>	<b>8.378</b>	<b>18.542</b>	<b>54,8</b>	<b>45,2</b>	<b>9,6</b>

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

**tasso disparità totale**            **9,6**  
**25% del tasso**                    **2,4**  
**valore soglia**                      **12,0**

Il tasso di disparità medio rilevato per l'anno 2023 è pari al 9,6%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% del valore medio è pari al 12,0%. I settori che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportate.

## **S7-25 - Fondo Nuove Competenze 3 – Materiali informativi**

**In vista del 10 febbraio 2025, data di apertura delle domande di contributo a valere sul Fondo Nuove Competenze 3, sul portale PN Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 sono disponibili materiali informativi per le imprese e gli altri soggetti coinvolti nelle relative procedure**

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per segnalare che, sul sito del Ministero del lavoro, è stato reso noto che, in vista del 10 febbraio 2025, data di apertura delle domande di contributo a valere sul Fondo Nuove Competenze 3, sul portale PN Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 sono disponibili materiali informativi per le imprese e gli altri soggetti coinvolti nelle relative procedure. Tutti i contenuti sono pubblicati nella sezione "Materiali utili", in costante aggiornamento.

Nella pagina dedicata a disposizione degli interessati sono reperibili la "Guida al Fondo nuove competenze 3. Competenze per le innovazioni", una sintesi esplicativa dell' Avviso, video e slides per facilitare l'inoltro delle istanze e supportare la progettazione formativa per competenze.

Al fine di presentare nel dettaglio la terza edizione del Fondo Nuove Competenze e l'utilizzo della piattaforma per l'inoltro delle istanze è stato, inoltre, predisposto un calendario di incontri informativi attraverso webinar sincroni.

## **F1-25 - Di Milleproroghe: tra le novità nuovo regime di esenzione dall'Iva e proroga bonus alberghi**

**Rinvio al 1° gennaio 2026 del nuovo regime di esenzione Iva per gli enti associativi e proroga al 2025 del bonus alberghi. Queste alcune delle novità previste nella bozza del decreto fiscale disponibile alla data dell'11 dicembre**

Slitta al 1° gennaio 2026 l'entrata in vigore del nuovo regime di esenzione dall'Iva per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, per finalità istituzionali, dalle Associazioni sindacali e di categoria. È inoltre prorogato di un anno, al 31 dicembre 2025, il cosiddetto Bonus alberghi, che consiste in un credito d'imposta pari all'80% e in un contributo finanziario per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e antisismica degli alberghi ( art. 1 del D.L. 152/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 233/2021 ).

Queste sono alcune delle novità previste nella bozza del decreto fiscale disponibile alla data dell'11 dicembre. Il provvedimento verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro la fine dell'anno. Ecco, nel dettaglio, le principali novità.

### **Regime di esenzione IVA per gli Enti associativi – Rinvio al 2026**

Nella bozza del D.L. Milleproroghe ad oggi disponibile, viene rinviato, dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026, il passaggio dall'attuale regime di esclusione a quello di esenzione dall'IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da Associazioni politiche, sindacali e di categoria nei confronti dei soci, associati o partecipanti, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari ( art. 5, co. 15-quater, del D.L. 146/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 215/2021 ).

Il mutamento di regime, da esclusione a esenzione, interessa anche le Associazioni aderenti al sistema ANCE che effettuano prestazioni rientranti nell'attività istituzionale dietro pagamento di corrispettivi specifici. Questo comporta differenti adempimenti ai fini IVA:

- Le operazioni esenti concorrono a formare il volume d'affari dell'Ente.
- Richiedono l'apertura della partita IVA.
- Prevedono obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni.

Il rinvio al 1° gennaio 2026 offre alle Associazioni aderenti più tempo per valutare l'opportunità di costituire una specifica società di servizi, nella quale far confluire le attività svolte verso gli associati dietro corrispettivi specifici. Questo permetterebbe di evitare l'apertura della partita IVA e i relativi adempimenti.

### **Proroga del Bonus alberghi al 31 dicembre 2025**

La bozza del D.L. Milleproroghe prevede anche la proroga al 31 dicembre 2025 del credito d'imposta pari all'80% e del contributo, fino a un massimo di 100.000 euro, per le spese relative a interventi di:

- Recupero edilizio in chiave energetica e antisismica.
- Abbattimento delle barriere architettoniche.

Il credito d'imposta è attualmente applicabile per le spese sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 ( art. 1 del D.L. 152/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 233/2021 ).

Beneficiari degli incentivi :

- Imprese alberghiere.
- Strutture che svolgono attività agrituristica.
- Strutture ricettive all'aria aperta.
- Imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici.

Il credito d'imposta e il contributo possono essere usufruiti anche indipendentemente l'uno dall'altro. Il beneficio fiscale è utilizzabile in compensazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, tramite la presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

## **F2-25 - Legge 207/2024 cd. Bilancio 2025 – Le misure fiscali d’interesse** **La legge di Bilancio 2025 è in vigore dal 1° gennaio scorso. Il commento dell’ANCE** **alle misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni**

E’ in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2024, n.207 “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 ” – cd. legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025.

L’ANCE ha redatto un Dossier riepilogativo delle misure fiscali di maggiore interesse per il settore delle costruzioni e immobiliare.

Si tratta, in particolare, delle seguenti misure:

- Proroga e rimodulazione dei bonus in edilizia;
- Introduzione di un tetto massimo alle detrazioni fiscali;
- Misure per i privati e i lavoratori :
  - Messa a regime della rivalutazione delle aree dei privati,
  - Tracciabilità delle spese dei dipendenti in trasferta,
  - Benefici “prima casa” e vendita dell’abitazione preposseduta,
  - Detassazione premi produttività,
  - Detassazione welfare aziendale,
  - nuovo fringe benefit per i lavoratori;
  - Misure per le imprese :
    - Assegnazione/Cessione agevolata beni ai soci,
    - Maxi-deduzione per le nuove assunzioni,
    - Piano casa Italia,
    - Ires premiale per investimenti in beni tecnologicamente avanzati,
    - Modifiche al credito d’imposta transizione 4.0,
    - Modifiche al credito d’imposta transizione 5.0,
    - Credito d’imposta ZES,
    - Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica.

**Legge 30 dicembre 2024 n.207**  
**Bilancio 2025**

*Misure fiscali d'interesse per il  
settore delle costruzioni e  
dell'immobiliare*

**Gennaio 2025**

## SOMMARIO

<b>1.</b>	<b>PROROGA E RIMODULAZIONE DEI BONUS IN EDILIZIA (ART.1, CO. 54-56).....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>INTRODUZIONE DI UN TETTO MASSIMO ALLE DETRAZIONI FISCALI (ART.1, CO.10) ..</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>MISURE PER I PRIVATI E I LAVORATORI .....</b>	<b>7</b>
	<i>MESSA A REGIME DELLA RIVALUTAZIONE DELLE AREE DEI PRIVATI (ART.1, CO.30) .....</i>	<i>7</i>
	<i>TRACCIABILITÀ RIMBORSI SPESE DEI DIPENDENTI IN TRASFERTA (ART.1, CO.81-83) .....</i>	<i>7</i>
	<i>BENEFICI “PRIMA CASA” E VENDITA DELL’ABITAZIONE PREPOSSEDUTA - AMPLIAMENTO TERMINE (ART.1, CO.116).....</i>	<i>8</i>
	<i>DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ (ART.1, CO.385).....</i>	<i>8</i>
	<i>DETASSAZIONE WELFARE AZIENDALE (ART.1, CO.390-391).....</i>	<i>8</i>
	<i>NUOVO FRINGE BENEFIT PER I LAVORATORI (ART.1, CO.386-388) .....</i>	<i>8</i>
<b>4.</b>	<b>MISURE PER LE IMPRESE .....</b>	<b>8</b>
	<i>ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI (ART.1, CO.31-36).....</i>	<i>8</i>
	<i>“MAXI-DEDUZIONE” PER LE NUOVE ASSUNZIONI (ART.1, CO.399-400).....</i>	<i>9</i>
	<i>PIANO CASA ITALIA (ART.1, CO.402-403) .....</i>	<i>9</i>
	<i>IRES PREMIALE PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI (ART.1, CO.436-444) .....</i>	<i>10</i>
	<i>MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0 (ART.1, CO.445-448) .....</i>	<i>10</i>
	<i>MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 (ART.1, CO.427-429) .....</i>	<i>11</i>
	<i>CREDITO D’IMPOSTA ZES (ART.1, CO.485-491).....</i>	<i>12</i>
	<i>MISURE DI POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI DI FINANZA PUBBLICA (ART.1, CO.857-858).....</i>	<i>12</i>

## 1. PROROGA E RIMODULAZIONE DEI BONUS IN EDILIZIA (ART.1, CO. 54-56)

Con la legge di Bilancio 2025 i *bonus* in edilizia vengono prorogati sino al 2027, ma, al tempo stesso, vengono rimodulati “al ribasso” rispetto alle attuali percentuali di detrazione spettante.

Inoltre, sia per l'*Ecobonus* che per il *Bonus ristrutturazioni*, vengono **esclusi** dalle detrazioni gli **interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**.

Con effetto dalle spese sostenute dal 2025, i *bonus* spetteranno nella seguente misura:

- **Bonus ristrutturazioni:** il bonus spetterà:
  - **nel 2025** al 50% per l'abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali e al 36% per le altre abitazioni e al, sino ad un massimo di spese pari a 96.000 euro,
  - **nel 2026-2027** al 36% per l'abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali, e al 30% per le altre abitazioni sino ad un massimo di spese pari a 96.000 euro,
  - **dal 2028 al 2033** al 30% a prescindere se si tratti, o meno, di abitazione principale, sino ad un massimo di spese pari a 48.000 euro,
  - **dal 2034** al 36% nel limite di spese massimo pari a 48.000 euro (detrazione a regime prevista dall'art.16-bis del TUIR – DPR 917/1986);
- **Bonus mobili:** ferma restando la condizione legata al fatto di realizzare, sulla medesima abitazione, lavori di recupero agevolati con il *Bonus ristrutturazioni*, il *bonus mobili* viene prorogato di un ulteriore anno, quindi **sino al 2025** nella misura pari al 50% sino ad un massimo di spesa pari a 5.000 euro;
- **Ecobonus e Sismabonus (compreso Sismabonus acquisti):** fermi restando il limite di detrazione spettante per l'Ecobonus (es. 60.000 per infissi e cappotto o 30.000 per la sostituzione della caldaia) e il tetto di spese agevolate per il Sismabonus e per il Sismabonus acquisti (96.000 euro), le % di entrambi i *bonus* vengono così rideterminate:
  - **nel 2025** al 50% per l'abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali e al 36% per tutti gli altri immobili,
  - **nel 2026-2027** al 36% per l'abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali e al 30% per tutti gli altri immobili;
- **Superbonus:** la misura del 65% prevista per il 2025 viene riservata solo a coloro che, alla data del 15 ottobre 2024, abbiano:
  - presentato la CILAS e, in caso di lavori condominiali, adottato anche la delibera di approvazione dei lavori agevolati,
  - presentata istanza del titolo abilitativo, in caso di demolizione e ricostruzione.

In più, sempre per il *Superbonus*, viene prevista la possibilità di optare per la ripartizione in 10 anni (anziché in 5) della detrazione spettante relativamente alle spese sostenute nel 2023 (quindi, con aliquota previgente del 110% o del 90%), presentando un'istanza irrevocabile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2024 (da presentare nel 2025).

Nulla cambia, invece, per il *bonus barriere architettoniche* che, in base all'art.119-ter del DL 34/2020 – legge 77/2020 spetta nella misura del 75% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2025.

A scopo di sintesi, si fornisce il seguente **prospetto riepilogativo** di scadenze e misure dei vari *bonus in edilizia*, come rimodulati dalla legge di Bilancio 2025.

DDL BILANCIO 2025 – PROROGA E RIMODULAZIONE DEI BONUS IN EDILIZIA				
	ANNO	ALIQUOTA		LIMITE AGEVOLAZIONI
BONUS RISTRUTTURAZIONI	2025	50% abitazione principale	36% seconde case	96.000 euro ( <i>tetto max di spese</i> )
	2026-2027	36% abitazione principale	30% seconde case	
	2028-2033	30% tutte le abitazioni		48.000 euro ( <i>tetto max di spese</i> )
	dal 2034	36% tutte le abitazioni		
BONUS MOBILI	2025	50% abitazione agevolata con il bonus ristrutturazioni		5.000 euro ( <i>tetto max di spese</i> )
ECOBONUS	2025	50% abitazione principale	36% altri immobili	100.000 euro 60.000 euro 30.000 euro ( <i>tetto max di detrazione</i> )
	2026-2027	36% abitazione principale	30% altri immobili	
SISMABONUS SISMABONUS ACQUISTI	2025	50% abitazione principale	36% altri immobili	96.000 euro ( <i>tetto max di spese</i> )
	2026-2027	36% abitazione principale	30% altri immobili	

Per completezza, si riepilogano, di seguito, le **fattispecie** per le quali sarà ancora possibile accedere alle **opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura** relativamente alle **spese sostenute nel 2025**.

**2025: CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA**

**SPESE 2025  
CHI  
USUFRUISCE  
DI CESSIONE E  
SCONTO?**

**Solo chi accede al Superbonus e determinate condizioni:**

- # **Al 65%:** Condomini, mini condomini: delibera dei lavori e CILAS entro il **17.02.2023** e sostenimento di parte delle spese comprovate da fatture per lavori già realizzati, entro il **30.03.2024**;
- # **Al 65%:** Onlus «non sanitarie», APS, ODV: costituzione dell'ente entro il **17.02.2023**, e CILAS, o istanza per il titolo in caso di **demolizione e ricostruzione**, e delibera condominiale in caso di **interventi condominiali**, entro il **30.03.2024**;
- # **Al 110%:** Onlus «sanitarie»: costituzione dell'ente entro il **17.02.2023**, e CILAS, o istanza per il titolo in caso di **demolizione e ricostruzione**, e delibera condominiale in caso di **interventi condominiali**, entro il **30.03.2024**;
- # **Al 110%:** Zone terremotate (entro e fuori cratere): CILAS, o istanza per il titolo in caso di **demolizione e ricostruzione**, delibera condominiale in caso di **interventi condominiali**, o istanza per concessione contributi presentate entro il **30.03.2024**

*Per le Zone del cratere: istanze presentate dal 30.03.2024 se verrà rifinanziato il fondo di 400 mln di euro stanziato per il 2024*

**ANCE** ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

## 2. INTRODUZIONE DI UN TETTO MASSIMO ALLE DETRAZIONI FISCALI (ART.1, CO.10)

La legge di Bilancio 2025 introduce a regime, nel Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR – DPR 917/1986), l’art.16-ter che disciplina il “Riordino delle detrazioni” con effetto dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2025.

In particolare, viene fissato un **tetto massimo complessivo di oneri detraibili**, compresi quelli agevolati con i *bonus in edilizia* e gli interessi passivi relativi ai mutui contratti per l’acquisto, o costruzione, della prima casa, per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro (nel quale non va computata l’abitazione principale), variabile in funzione del numero dei figli a carico.

In particolare, l’ammontare annuale degli oneri detraibili viene calcolato **moltiplicando** un **“importo base”** pari a:

- 14.000 euro se il contribuente ha reddito complessivo > 75.000 euro
- 8.000 euro se il contribuente ha reddito complessivo > 100.000 euro

per un **coefficiente** pari a:

- 0,5 se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico,
- 0,7 se nel nucleo familiare è presente 1 figlio a carico,
- 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli a carico,
- 1 se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figlio a carico, o almeno 1 con disabilità.

Per le **detrazioni che vengono ripartite in più anni**, quali i *bonus in edilizia*, **rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno di utilizzo** (es. in caso di spese per ristrutturazione sostenute nel 2025 pari a 10.000 euro, la quota di spese che concorre alla determinazione del limite massimo di oneri detraibili nell’annualità 2025, è pari a 1.000 euro, in quanto il *bonus ristrutturazioni* è da ripartire in 10 anni).

Da tali limitazioni sono **escluse**:

- le **spese mediche** (che continueranno, quindi, ad essere detratte nella misura del 19% per gli importi eccedenti i 129,11 euro, a prescindere dal reddito e dal numero dei figli a carico del contribuente);
- **le detrazioni per investimenti in Start up o PMI innovative** (nella misura del 50%)<sup>1</sup>.

Circa la decorrenza, viene specificato che le **nuove disposizioni non interessano le rate delle spese detraibili con i bonus in edilizia** (*bonus ristrutturazioni, bonus mobili, Ecobonus, Sismabonus, Superbonus, Bonus barriere architettoniche*) **sostenute sino al 31 dicembre 2024, gli interessi passivi relativi a mutui per l'acquisto/costruzione della prima casa contratti fino al 31 dicembre 2024 nonché i premi di assicurazione sulla vita e sulla casa** derivanti da **contratti stipulati sempre entro il 31 dicembre 2024**.

In merito, si evidenzia che, per i soggetti con reddito superiore a 120.000 euro, le descritte limitazioni alle spese detraibili, stabilite dalla legge di Bilancio, si aggiungono al tetto alla detrazione IRPEF del 19% operante sulle diverse categorie di spesa, stabilito dall'art.15, co.3-*bis*, del medesimo TUIR.

Si tratta, in questo secondo caso, di un limite all'importo della detrazione, ossia al risparmio d'imposta risultante dall'applicazione del 19% sulle spese detraibili, da calcolare con modalità specifiche (la detrazione viene riconosciuta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del contribuente, e 120.000 euro).

Pertanto, per coloro che dovessero rientrare in entrambe le tipologie di limitazioni (in quanto posseggono un reddito superiore a 120.000 euro), occorrerà effettuare tre passaggi:

1. stabilire la spesa massima detraibile al 19% (moltiplicando l'“importo base” di 8.000 euro per i coefficienti stabiliti a seconda della presenza o meno di figli a carico);
2. calcolare l'importo della detrazione al 19% sulle diverse tipologie di spese sostenute, nei limiti del tetto stabilito dalla legge 207/2024;
3. applicare sull'ammontare della detrazione così calcolata la percentuale risultante dal calcolo di cui all'art.15, co.3-*bis*, del TUIR, per determinare l'importo effettivamente detraibile.

A scopo esemplificativo, si riporta a fianco una **simulazione semplificata di calcolo dei nuovi limiti** degli importi detraibili.

---

<sup>1</sup> Di cui agli artt. 29 e 29-*bis* del D.L. 179/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 221/2012 (per le Start up innovative), ed agli artt. 4, co.9 e co. 9-*ter* del D.L. 3/2015, convertito con modificazioni nella legge 33/2015.



### 3. MISURE PER I PRIVATI E I LAVORATORI

#### ***Messa a regime della rivalutazione delle aree dei privati (art.1, co.30)***

Viene prevista la **stabilizzazione** della misura, più volte prorogata, che consente la **rivalutazione delle partecipazioni e delle aree edificabili o agricole detenute da soggetti non esercenti attività commerciale**, mediante il pagamento di **un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 18%** dell'intero valore rideterminato delle stesse.

In particolare, per ciò che concerne le aree, viene stabilito che la rivalutazione:

- è oggetto di **opzione**, da manifestare **entro il 30 novembre di ciascun anno**, relativamente ai terreni posseduti al 1° gennaio del medesimo anno,
- si perfeziona con la **redazione di una perizia giurata di stima** del valore delle aree da effettuare **entro il 30 novembre dell'anno di opzione** e con il **pagamento, entro la medesima data, di un'imposta sostitutiva** delle imposte sul reddito **pari al 18%** dell'intero valore risultante dalla perizia (con possibilità di rateizzazione sino a 3 quote annuali costanti, con applicazione di interessi al 3% annuo, da versarsi contestualmente alla seconda e terza rata).

Il valore rivalutato dei terreni costituisce il "costo iniziale" da confrontare con il prezzo di cessione, ai fini della determinazione delle plusvalenze tassate ai fini Irpef.

#### ***Tracciabilità rimborsi spese dei dipendenti in trasferta (art.1, co.81-83)***

La legge di Bilancio 2025 prevede un **obbligo di tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato con autoservizi pubblici non di linea** (taxi e noleggio con conducente) **rimborsate ai lavoratori dipendenti in trasferta**, per le quali viene previsto che le stesse non concorrono a formare il reddito dei dipendenti medesimi, e risultano costi deducibili per il datore di lavoro, solo se pagate con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili (es. carta di credito, carta di debito).

La disposizione opera a decorrere dal periodo d'imposta 2025.

### ***Benefici "prima casa" e vendita dell'abitazione preposseduta - Ampliamento termine (art.1, co.116)***

La legge di Bilancio 2025 **estende da uno a due anni il termine entro il quale il proprietario** di un immobile acquistato con l'agevolazione "**prima casa**", che compra un secondo immobile con la stessa agevolazione, **deve vendere l'immobile preposseduto**, per conservare il beneficio fiscale<sup>2</sup>.

### ***Detassazione premi di produttività (art.1, co.385)***

Viene prevista la **proroga per l'ulteriore triennio 2025-2027** dell'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'Irpef al **5%** (anziché di quella a regime del 10%) **sui premi di produttività**, su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, corrisposti ai lavoratori dipendenti con reddito sino a 80.000 euro.

### ***Detassazione welfare aziendale (art.1, co.390-391)***

Il provvedimento proroga per i periodi d'imposta **2025, 2026 e 2027** la **detassazione**, per i lavoratori dipendenti, del **valore dei beni o servizi prestati dai datori di lavoro, nonché delle somme da questi erogate o rimborsate** per il **pagamento delle bollette** delle utenze domestiche (acqua, energia e gas), **dell'affitto dell'abitazione principale** o degli **interessi sul mutuo per la prima casa**, sino ad un **ammontare massimo pari a 1.000 euro annui, elevato a 2.000 euro annui per i dipendenti con figli a carico**.

### ***Nuovo fringe benefit per i lavoratori (art.1, co.386-388)***

Viene inoltre introdotto, in conformità alle richieste di Confindustria, un **nuovo fringe benefit a favore dei dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 che trasferiscano la residenza oltre 100 km** dal precedente luogo di residenza e che, nell'anno precedente all'assunzione, **abbiano conseguito redditi non superiori a 35.000 euro**.

A favore di questi, **per i primi 2 anni dalla data di assunzione**, vengono **escluse** dalla determinazione del **reddito del lavoratore dipendente tassato ai fini Irpef**, le **somme erogate o rimborsate** dal datore per il **pagamento dei canoni di locazione** o delle **spese di manutenzione dell'abitazione di nuova residenza**, sono ad un **ammontare massimo pari a 5.000 euro annui**.

## **4. MISURE PER LE IMPRESE**

### ***Assegnazione/Cessione agevolata dei beni ai soci (art.1, co.31-36)***

La legge di Bilancio **riapre al 30 settembre 2025 i termini per l'assegnazione o la cessione agevolata ai soci dei beni immobili** diversi da quelli strumentali per destinazione e dei beni mobili registrati, anch'essi non strumentali, con il pagamento di un'**imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e**

---

<sup>2</sup> Cfr. il nuovo art.1, co 4-bis, della nota II-bis della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.

**dell'IRAP** pari all'**8%** o 10,5% per le società "di comodo" (l'imposta si applica sulla differenza tra il valore dei beni, che per gli immobili può essere anche quello catastale<sup>3</sup> e il loro costo).

Invece, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.

La disposizione riguarda le **società di persone** (Snc, Sas ad esclusione delle società semplici) e le **società di capitali** (Srl, Spa, Sapa).

Per rendere efficace l'assegnazione, **l'imposta sostitutiva** (dell'8% o del 10,5% per le società "di comodo") delle imposte sui redditi e dell'IRAP **deve essere versata**:

- in misura pari al **60% entro il 30 settembre 2025**;
- per la parte restante entro il **30 novembre 2025**.

Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso restano ferme le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Le **medesime regole si applicano** alle **società** che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e **che, entro il 30 settembre 2025, si trasformano in società semplici**.

Inoltre, per le **assegnazioni** e le **cessioni ai soci**, le **aliquote** dell'imposta proporzionale di **registro** eventualmente applicabili sono **ridotte alla metà** e le imposte **ipotecarie e catastali** si applicano in **misura fissa**.

### ***"Maxi-deduzione" per le nuove assunzioni (art.1, co.399-400)***

Viene **prorogata** per i periodi d'imposta **2025, 2026 e 2027** la cd "maxi-deduzione Irpef/Ires" a favore delle imprese che assumono nuovi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (introdotta dal Dlgs 216/2023). In particolare, si tratta di una **deduzione pari al 120% del costo del personale neoassunto (130% in caso di lavoratori "fragili")**, a **condizione** che, **in ciascuno dei tre anni**, si verifichi un **aumento occupazionale rispetto all'anno precedente**.

### ***Piano casa Italia (art.1, co.402-403)***

Al fine di contrastare il disagio abitativo, anche mediante la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e il consumo di suolo, viene prevista l'emanazione, **entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio**, di un **apposito DPCM per approvare** un piano nazionale di edilizia residenziale pubblica e sociale, **cd. "Piano casa Italia"**, avente ad oggetto il **rilancio delle politiche abitative, come risposta coerente ai fabbisogni abitativi emergenti**.

A tal fine viene **autorizzata una spesa complessiva pari a 560 mln di euro**: 150 mln per il 2028, 180 mln per il 2029 e 230 mln per il 2030, il **cui riparto verrà effettuato con specifico decreto del MIT, di concerto con il MEF**. Le assegnazioni procederanno sulla base degli indirizzi programmatici del Piano e saranno accompagnate da procedure di monitoraggio e revoca.

In particolare, il Piano rappresenta uno strumento programmatico di definizione di strategie di medio-lungo periodo per dare risposta, in sinergia anche con gli Enti locali, alle nuove esigenze abitative, dare impulso alle iniziative di settore e individuare nuovi modelli di **governance**.

---

<sup>3</sup> Si tratta della rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti previsti ai fini dell'imposta di registro (cfr. l'art. l'art.52, co.4, primo periodo del DPR 131/1986).

### ***IRES premiale per investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati (art.1, co.436-444)***

Viene prevista l'**applicazione**, sul **reddito imponibile 2025**, di un'**aliquota ridotta IRES ridotta di 4 punti (20%)** per le imprese che reinvestono gli utili in beni strumentali innovativi, al ricorrere di una serie di condizioni.

In particolare, per applicare l'aliquota IRES del 20% sui redditi 2025, dovranno essere soddisfatti **congiuntamente i seguenti requisiti**:

- **accantonamento a riserva di almeno l'80% degli utili** risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2024,
- effettuazione, **dal 1° gennaio 2025** e sino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2025 (**31 ottobre 2026** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare)<sup>4</sup>, di **investimenti in beni strumentali nuovi da Transizione 4.0 e 5.0**, per un importo **non inferiore al 30% dell'utile 2024 accantonato alla riserva** di cui sopra e, comunque, **non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio 2023**.  
In ogni caso gli investimenti non devono essere inferiori a 20.000 euro;
- **mantenimento**, nel periodo di imposta **2025**, delle **unità lavorative** presenti in **media** nel **triennio 2022-2024**;
- effettuazione, nel periodo d'imposta **2025**, di **nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato**<sup>5</sup> pari **almeno all'1% del numero dei lavoratori mediamente occupato nel 2024** (in ogni caso ci deve essere almeno una assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato nel 2025);
- **mancato ricorso**, nel **2024** o nel **2025**, alla **Cassa integrazione guadagni ad eccezione** di quelle dovute a situazioni aziendali **dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali**<sup>6</sup>.

Viene prevista la **decadenza** in caso di distribuzione degli utili accantonati a riserva entro il secondo esercizio successivo al 2024 (2026) e nel caso in cui i beni oggetto di investimento, entro i 5 anni successivi, vengano ceduti a terzi o destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero anche se appartenenti alla stessa impresa agevolata.

Le **modalità attuative** della misura, comprese quelle di recupero dell'agevolazione in caso di decadenza, vengono **demandate ad un decreto MEF**.

### ***Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0 (art.1, co.445-448)***

Vengono apportate alcune modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0 (legge 232/2016 e s.m.i.), prevedendo che:

- per i **beni immateriali** di cui all'**Allegato B** della legge 232/2016, il credito d'imposta spetta **solo** per gli investimenti realizzati **fino al 31 dicembre 2024** (e non più sino al 31 dicembre 2025),
- per i **beni materiali** strumentali **elencati nell'Allegato A** della legge 232/2016, il credito d'imposta relativo a investimenti **effettuati nel 2025**, o fino al 30 giugno 2026 in caso di pagamento di acconti pari almeno al 20% entro il 31 dicembre 2025, è concesso nel rispetto

<sup>4</sup> Cfr. art.11 del D.Lgs. 1/2024 e l'art.2 del D.P.R. 322/1998 (nel Testo che entrerà in vigore a decorrere dal 15 aprile 2025).

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 216/2023.

<sup>6</sup> Cfr. l'art.11, co.1, lett.a, del D.Lgs. 148/2015.

di un **tetto massimo di stanziamento pari a 2,2 mld di euro**.

A tal fine, **l'impresa deve trasmettere una comunicazione al MIMIT** sulle spese sostenute e sul credito di imposta maturato utilizzando il modello del decreto 24 aprile 2024 che verrà opportunamente aggiornato con un apposito decreto MIMIT.

Il **credito sarà concesso in base all'ordine cronologico** di ricevimento delle comunicazioni e, al **raggiungimento del suddetto limite di stanziamento previsto**, il **MIMIT ne darà comunicazione sul proprio sito anche al fine di sospendere l'invio delle richieste** per la fruizione dell'agevolazione.

In ogni caso, **tali limitazioni non si applicano** agli investimenti per i quali, **alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio (1° gennaio 2025)**, il relativo **ordine sia stato accettato** dal venditore e risulti il **pagamento di acconti** in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione dei beni.

### **Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0 (art.1, co.427-429)**

La legge di Bilancio **aumenta** le aliquote del **credito d'imposta** per gli **investimenti di valore compreso tra 2.5 mln e 10 mln di euro**.

Viene, poi, introdotta una procedura diretta per il riconoscimento dei benefici in caso di sostituzione di beni obsoleti e viene ammessa la possibilità di cumulo con il credito di imposta ZES unica del Mezzogiorno e con altri incentivi nazionali ed europei nei limiti del costo dell'investimento stesso.

In particolare, le **aliquote del credito di imposta** vengono modificate nel seguente modo:

<b>RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI - ALIQUOTE</b>						
<b>DIMENSIONI INVESTIMENTO</b>	<b>Unità produttiva: 3 -6% Processo: 5-10 %</b>		<b>Unità produttiva: 6-10% Processo: 10-15 %</b>		<b>Unità produttiva: &gt;10% Processo: &gt;15%</b>	
	<b>% Previgenti</b>	<b>% Attuali</b>	<b>% Previgenti</b>	<b>% Attuali</b>	<b>% Previgenti</b>	<b>% Attuali</b>
<b>Fino a 2,5 mln</b>	35%	<b>35%</b>	40%	<b>40%</b>	45%	<b>45%</b>
<b>Da 2,5 a 10 mln</b>	15%		20%		25%	
<b>Da 10 a 50 mln</b>	5%	5%	10%	10%	15%	15%

Vengono, inoltre, **maggiorate le percentuali del credito rispettivamente, al 130%, 140% e 150% del loro costo, per i moduli fotovoltaici a maggior efficienza** prodotti negli Stati membri dell'Unione Europea<sup>7</sup>.

Per quanto riguarda gli **investimenti di sostituzione di beni obsoleti** viene previsto che l'acquisto di beni materiali effettuato per sostituire beni già posseduti e interamente ammortizzati caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabili in base alle norme di settore, **contribuiscono, comunque e senza necessità di ulteriori calcoli, al risparmio energetico della struttura o dei processi produttivi nella misura rispettivamente pari al 3% e al 5%**.

<sup>7</sup> Di cui all'art.12, co.1, lett. a, b, e c del D.L. 181/2023, convertito, con modificazioni, nella legge 11/2024.

Le **novità** hanno effetto retroattivo e si applicano a tutti gli **investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024** ferma restando la **necessità di inviare una apposita comunicazione al GSE che ammetterà la possibilità di applicazione** sulla base della disponibilità delle risorse programmate.

In ogni caso, resta **ferma la scadenza del credito d'imposta che interessa gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025**, aspetto che non è interessato dalle modifiche operate dalla legge di Bilancio 2025.

### ***Credito d'imposta ZES (art.1, co.485-491)***

Viene prevista la **proroga sino al 15 novembre 2025 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nelle zone economiche speciali (cd ZES)**, che per il 2025 viene rifinanziato nella misura pari a 2,2 mld di euro.

Con specifico provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate è approvato il modello che dovrà essere inviato dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 per comunicare gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2024 e quelli che si prevedono di effettuare entro il 15 novembre 2025.

Ulteriore comunicazione (cd *comunicazione integrativa*) andrà trasmessa sempre all'Agazia delle Entrate, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati, entro il termine ultimo del 15 novembre 2025, a pena di decadenza dal credito d'imposta.

Per assicurare il rispetto del limite di spesa pari a 2,2 mld di euro, l'ammontare del credito d'imposta fruibile da ciascun richiedente sarà commisurato alla percentuale che verrà resa nota dall'Agazia delle Entrate con apposito provvedimento, da emanare entro 10 giorni dal termine ultimo per l'invio della comunicazione integrativa.

### ***Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica (art.1, co.857-858)***

La legge di Bilancio 2025 prevede che gli **organi di controllo**, anche in forma monocratica, delle **società, enti e Fondazioni** che **ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato**, debbano provvedere a **verificare ed accertare che l'utilizzo sia avvenuto nel rispetto delle finalità** per cui lo stesso è stato concesso.

A tal fine, annualmente, i medesimi organi di controllo devono **inviare al MEF una relazione contenete gli esiti delle verifiche effettuate**.

Con specifico **DPCM**, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio, verrà stabilita l'**entità del contributo** che determinerà l'obbligo dei nuovi controlli.

Viene così fortemente ridimensionata la portata della disposizione inizialmente contenuta nel testo originario del DdL di Bilancio, che prevedeva, a carico delle società, enti, organismi e fondazioni che avessero ricevuto contributi statali di entità significativa, l'obbligo di integrazione della composizione del collegio di revisione o sindacale, con un rappresentante del MEF.

Pertanto, a seguito della discussione parlamentare del provvedimento, le società che ricevono contributi pubblici (da definire con prossimo DPCM) non dovranno integrare i collegi sindacali con un rappresentante del MEF, ma dovranno unicamente rendicontare l'utilizzo dei fondi ricevuti.

Viene, **di contro, confermata la disposizione iniziale** del DdL in base alla quale, dal 1° gennaio 2025, vengono estese anche alle società, enti, organismi e fondazioni di cui sopra le misure di

contenimento della spesa<sup>8</sup>. Pertanto, dal 2025, **tali soggetti non potranno effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un ammontare superiore al valore medio sostenuto** per le medesime finalità negli **esercizi 2021, 2022 e 2023**, come risultanti dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.

Si tratta di una norma che necessita di precisazioni essenziali a delimitarne l'ambito applicativo, visto che la sua operatività nei confronti delle società di diritto privatistico, oltre a limitare fortemente l'autonomia decisionale di spesa degli operatori economici, sarebbe in netta contraddizione rispetto alla finalità per cui i contributi pubblici vengono generalmente erogati, ossia stimolare investimenti incrementali.

---

<sup>8</sup> Di cui all'art.1, co. 591, 592, 593, 597, 598 e 599 della legge 160/2019.

## **U1-25 - Osservatorio delle leggi regionali – n. 5-2024**

**Governmento del territorio: nuove disposizioni e modifiche in Campania, Lazio e Lombardia. Approvato il Prezzario Toscana 2025. Definite le aree idonee per le rinnovabili in Sardegna. Sono alcuni provvedimenti segnalati nel Bollettino ANCE n. 5-2024**

Il Bollettino regionale raccoglie una selezione di provvedimenti normativi, come leggi regionali, delibere e circolari, rilevanti per il settore delle costruzioni. L'obiettivo è fornire un'informazione aggiornata e concisa sulla normativa regionale. Ogni provvedimento è accompagnato da una breve sintesi dei contenuti principali o, in caso di particolare rilevanza, dal testo integrale della norma.

# IL BOLLETTINO REGIONALE



 EDIZIONE N. 5/2024

DIREZIONE EDILIZIA E TERRITORIO

## Sommario

CAMPANIA .....	3
LAZIO .....	4
LOMBARDIA .....	5
MARCHE .....	6
MOLISE .....	7
SARDEGNA .....	8
TOSCANA .....	9
VALLE D’AOSTA .....	11
VENETO .....	12

## CAMPANIA

### URBANISTICA

[L. R. 10/12/2024, n. 23](#)

NORME URBANISTICHE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BRADISISMICO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

[B.U.R. 16/12/2024, n. 85](#)

La normativa stabilisce che, in attesa dell'approvazione del piano paesaggistico regionale concordato tra la Regione Campania e il Ministero per i Beni Culturali, si applicano misure di salvaguardia per l'area dei Campi Flegrei, al fine di evitare l'aumento del carico urbanistico residenziale in una zona a rischio vulcanico, sismico e bradisismico. In particolare:

Gli interventi di nuova costruzione sono vietati, tranne quelli destinati alla messa in sicurezza, all'adeguamento funzionale e igienico-sanitario degli edifici esistenti, o alla ristrutturazione edilizia (anche con demolizione e ricostruzione in altro sito), purché coerenti con le previsioni urbanistiche vigenti e la pianificazione di emergenza.

## LAZIO

### **VARIE**

[L. R. 10/12/2024, n. 20](#)

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON IL GOVERNO. MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E DISPOSIZIONI VARIE.

[B.U.R. 12/12/2024, n. 100](#)

Si segnalano alcune disposizioni in materia di Governo del Territorio Edilizia residenziale e tutela ambientale, efficienza energetica.

### **VAS**

[D. G.R. 28/11/2024, n. 1024](#)

INDIVIDUAZIONE DELLA DIREZIONE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRANSIZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ, PARCHI QUALE STRUTTURA AMMINISTRATIVA PREPOSTA A SVOLGERE LA FUNZIONE DI AUTORITÀ PROCEDENTE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI VAS, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 152/2006, NECESSARIA PER LA CONCLUSIONE DELL'ITER DI APPROVAZIONE DEI PIANI DELLE AREE PROTETTE CHE SONO STATI ADOTTATI DAGLI ENTI DI GESTIONE SENZA ESSERE SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA DI VAS MEDESIMA, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1 CO. 147 DELLA L.R. 13 AGOSTO 2011, N. 12.

[B.U.R. Lazio P. I-II 03/12/2024, n. 97](#)

Si stabilisce che la Direzione Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità, Parchi sarà la struttura amministrativa incaricata di svolgere il ruolo di Autorità Procedente per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come previsto dall'art. 13 del d.lgs. 152/2006. Tale funzione comprende la predisposizione di documenti e atti necessari per concludere l'iter di approvazione dei Piani delle aree protette, finora adottati dagli Enti di gestione senza essere sottoposti a VAS, in conformità all'art. 1, comma 147, della l.r. 12/2011.

## LOMBARDIA

### ADEGUAMENTO DL SALVA CASA

[L. R. 6/12/2024, n. 20](#)

SECONDA LEGGE DI REVISIONE NORMATIVA ORDINAMENTALE 2024.

[B.U. R. Lombardia Suppl. 10/12/2024](#)

**La legge contiene una serie di norme in tema di governo del territorio e tutela ambientale (cave, discariche, gestione rifiuti). tra cui si segnalano:**

- modifiche alla L.R. 24/2006 per adeguarsi alla Direttiva europea sull'efficienza energetica degli edifici;
- **modifiche alla L.R. 12/2005** e alla L.R. 7/2017 finalizzate all'adeguamento alla normativa nazionale (D.L. 69/2024) per semplificare gli interventi edilizi;
- modifiche alla L.R. 6/2010 in tema di commercio;
- modifiche alla L.R. n. 27/20215 sulle locazioni turistiche.

## MARCHE

### VIA

[D. Dirig.R. 25/11/2024, n. 216](#)

LEGGE 241/1990; D.LGS.152/2006; L.R. 11/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)". DGR N. 36 DEL 22/01/2024 "APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DISCIPLINATI DALLA L.R. N. 11/2019". APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA UNICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA). ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DDVAA N. 202 DEL 26/10/2022.

[B.U. R. 05/12/2024, n. 116](#)

Il decreto aggiorna la modulistica unica per la presentazione delle istanze di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025. Si specifica che le istanze di avvio dei procedimenti disciplinati dalla deliberazione, se non presentate utilizzando i moduli approvati o prive degli allegati e degli elaborati richiesti nei moduli stessi, saranno considerate irricevibili.

## MOLISE

### LIMITI DI COSTO

[D.Dirig. Reg. 25/11/2024, n. 6546](#)

LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 17 "NORME DI RIORDINO IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" - AGGIORNAMENTO ISTAT LIMITI MASSIMI DI COSTO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AGEVOLATA.

[B.U. R. Molise Ed. Str. 10/12/2024, n. 63](#)

Il provvedimento aggiorna i limiti di costo per la realizzazione degli interventi di edilizia agevolata, stabiliti dalla Determinazione Dirigenziale n. 7225 del 30/11/2022, adeguandoli alle variazioni percentuali rilevate dall'ISTAT.

I nuovi limiti di costo si applicheranno agli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata a partire dal 10 dicembre 2024.

### LIMITI DI COSTO

[D.Dirig. Reg. 22/11/2024, n. 6517](#)

LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 17 "NORME DI RIORDINO IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" - AGGIORNAMENTO ISTAT LIMITI MASSIMI DI COSTO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA.

[B.U.R. Ed. Str. 10/12/2024, n. 63](#)

Il provvedimento adegua i limiti di costo per la realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, stabiliti dalla Determinazione Dirigenziale n. 7226 del 30/11/2022, in base alle variazioni percentuali rilevate dall'ISTAT.

I nuovi limiti di costo entreranno in vigore per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a partire dal 10 dicembre 2024.

## SARDEGNA

### **AREE IDONEE FONTI RINNOVABILI**

[L. R 05/12/2024, n. 20](#)

MISURE URGENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE E SUPERFICI IDONEE E NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE E PROMOZIONE DI IMPIANTI A FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE (FER) E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI.

[B.U. R. Sardegna P. I-II 05/12/2024, n. 65](#)

La legge regola l'individuazione di aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, stabilendo criteri stringenti per limitare l'impatto ambientale e paesaggistico.

Tra gli obiettivi principali: razionalizzare la transizione energetica salvaguardando il paesaggio e promuovere una pianificazione sostenibile delle energie rinnovabili,.

## TOSCANA

### **DIGITALIZZAZIONE**

[L.R. 9/12/2024, n.57](#)

DISCIPLINA DELL'INNOVAZIONE DIGITALE NEL TERRITORIO REGIONALE E TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA DIGITALE. MODIFICHE ALLA L.R. 54/2009.

[B.U.R.. 18/12/2024, n.70](#)

La legge disciplina l'innovazione digitale e la tutela dei diritti di cittadinanza digitale, unificando in un unico testo le precedenti leggi (n. 1/2004 e n. 54/2009). L'obiettivo è adeguare la normativa regionale agli sviluppi europei (Agenda Digitale Europea) e alle esigenze della transizione digitale, promuovendo un'amministrazione pubblica più accessibile, trasparente ed efficiente.

### **POVERTA' ENERGETICA**

[L. R. 04/12/2024, n. 55](#)

MISURE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ENERGETICA.

[B.U. R. 9/12/2024, n. 68](#)

La legge è finalizzata a contrastare la povertà energetica e promuovere la diffusione di impianti di energia rinnovabile.

È previsto un bonus di solidarietà energetica per i nuclei familiari in difficoltà economica. Si prevede poi che i beneficiari di fondi pubblici per l'installazione di impianti rinnovabili dovranno cedere alla Regione una parte delle risorse generate dall'energia non autoconsumata, destinandole al fondo per il bonus.

### **BONIFICA SITI INQUINATI**

[L.R. 2/12/2024, n. 54](#)

PROROGA DELL'UFFICIO COMUNE PER L'ESERCIZIO IN VIA TRANSITORIA DELLE FUNZIONI DELLE PROVINCE E DELLA CITTÀ METROPOLITANA IN MATERIA DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MODIFICHE ALLA L.R. 25/1998.

[B.U. R. 6/12/2024, n. 67](#)

La legge prevede, in particolare, la proroga delle funzioni in materia di bonifica: in capo al comune fino al 31 dicembre 2026. Apporta poi delle modifiche agli articoli 13 e 13-bis della L.R. 25/1998.

**PREZZARIO 2025**

[D.G.R. 25/11/2024, n. 1406](#)

APPROVAZIONE DEL PREZZARIO DEI LAVORI DELLA TOSCANA - ANNO 2025.

[B.U. R. 4/12/2024, n. 49](#)

La Delibera approva il Prezzario 2025 dei lavori della Toscana, che entra in vigore dal primo gennaio 2025. Il nuovo Prezzario, navigabile online, ha validità dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 2025. I prezzi sono utilizzabili fino al 30 giugno 2026 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

## VALLE D'AOSTA

### VARIE

[L. R. 22/11/2024, n. 28](#)

SECONDA LEGGE DI MANUTENZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE PER L'ANNO 2024.

[B.U. R. 03/12/2024, n. 59](#)

Si segnala l'art. Art. 11 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 8)

## VENETO

[D.G.R. 28/11/2024 n. 0605513](#)

INDICAZIONI TECNICHE ED OPERATIVE A SEGUITO DEL D.L. N. 69/2024 RELATIVAMENTE ALLA MATERIA SISMICA.

La delibera fornisce alcuni chiarimenti a seguito dell'entrata in vigore del D.L. cd. "Salva Casa" limitatamente alla materia sismica

## **U2-25 - Al via la consultazione sulla revisione del Codice dell'Ambiente in materia di bonifiche**

**Sarà aperta fino al prossimo 31 gennaio la consultazione avviata dalla Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica relativa alle proposte di modifica alla disciplina delle bonifiche contenuta del D.lgs. 152/2006**

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha avviato una consultazione pubblica per la modifica degli allegati relativi alla bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis, D.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente), consultabile al seguente [link](#).

Tra i documenti proposti:

- Sostituzione dei criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati ( Allegato II );
- Inserimento di criteri specifici per la caratterizzazione delle aree marine all'interno dei siti di interesse nazionale ( Allegato II Bis );
- Modifica dei criteri generali oggi previsti per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza e individuazione delle migliori tecniche d'intervento a costi sopportabili ( Allegato III );
- Variazione in ordine ai limiti di concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti ( Allegato V ),
- Modifica dei limiti di contaminazione ( CSC ) per il parametro " amianto " in funzione dei quali diventa obbligatorio procedere alla bonifica.

Sarà possibile partecipare alla consultazione fino al 31 gennaio 2025 trasmettendo le osservazioni, da articolare per paragrafi, tramite e-mail da inviare agli indirizzi previsti nel bando ( [ussri-7@mase.gov.it](mailto:ussri-7@mase.gov.it) e [ecb@pec.mase.gov.it](mailto:ecb@pec.mase.gov.it) ) inserendo il seguente oggetto: " Osservazioni modifica allegati bonifica".

## **U3-25 - Permessi di costruire, Scia e convenzioni: estesa di altri sei mesi la proroga straordinaria**

### **Il Decreto-legge 202/2024 ha portato a trentasei mesi la proroga straordinaria dei termini dei permessi di costruire, delle Scia e delle convenzioni urbanistiche prevista dal Decreto-legge 21/2022**

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 27 dicembre 2024) del Decreto-legge 202/2024 cd. "Milleproroghe" è operativa l'estensione da trenta a trentasei mesi (3 anni) della proroga straordinaria prevista dall' art. 10-septies del Decreto-legge 21/2022 cd. "Ucraina" per:

- i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2024 (in precedenza fino al 30 giugno 2024) ;
- il termine di fine lavori delle Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) presentate fino al 31 dicembre 2024 (in precedenza fino al 30 giugno 2024);
- il termine di validità e quelli di inizio e fine lavori contenuti nelle convenzioni urbanistiche e nei relativi piani attuativi formati fino al 31 dicembre 2024 ( in precedenza fino al 30 giugno 2024 ).

L'estensione della proroga è contenuta nell' art. 7, comma 2 del DL 202/2024 ed è in vigore dal 28 dicembre 2024 .

Per l'analisi e l'approfondimento dei contenuti si rinvia alla nota tecnica predisposta dall'Ance come aggiornata alla luce della nuova norma.

Sono stati altresì aggiornati i seguenti documenti:

- UN fac-simile di comunicazione al Comune di voler usufruire per la prima volta della proroga straordinaria dei termini per permessi di costruire o Scia ai sensi dell'art. 10-septies del DL 21/2022 e successive modifiche e integrazioni;

- UN fac-simile di comunicazione integrativa al Comune di voler usufruire della estensione a trentasei mesi della proroga come prevista dal nuovo art. 7, comma 2 del DL 202/2024, da utilizzare qualora sia stata già trasmessa in precedenza una comunicazione sempre ai sensi dell'art. 10-septies.

**Art. 7, comma 2  
Decreto-legge 202/2024  
cd. "Milleproroghe"**

*Proroga straordinaria termini  
permessi di costruire, Scia,  
convenzioni urbanistiche*

**7 gennaio 2025**

Il Decreto-legge 202/2024 cd. "Milleproroghe" ha esteso **da trenta a trentasei mesi (tre anni) la proroga straordinaria dei termini dei permessi di costruire, delle Scia e delle convenzioni urbanistiche già prevista dall'art. 10-septies del Decreto-legge 21/2022**. Tale estensione – contenuta nell'art. 7, comma 2 e **in vigore dal 28 dicembre 2024** – riguarda: **1) i permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2024; 2) le Scia presentate fino al 31 dicembre 2024; 3) le convenzioni formatesi fino al 31 dicembre 2024** (in precedenza, tali termini erano tutti fissati al 30 giugno 2024).

Si ricorda che la proroga dell'art. 10-septies del Decreto-legge 21/2022, inizialmente fissata in **un anno**, era stata estesa a **due anni** dall'art. 10, comma 11-decies del Decreto-legge 198/2022 convertito dalla Legge 14/2023 e successivamente a **trenta mesi** dall'art. 4-quater del Decreto-legge 181/2022 come inserito dalla Legge di conversione 11/2024.

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito **il testo dell'art. 10-septies come risultante in seguito alle modifiche apportate da ultimo dall'art. 7, comma 2 del Decreto-legge 202/2024**.

***"Art. 10-septies. Misure a sostegno dell'edilizia privata***

*1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di **trentasei mesi**:*

*a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati **fino al 31 dicembre 2024**, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;*

*b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati **fino al 31 dicembre 2024**, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 20201.*

## Proroga straordinaria permessi di costruire e Scia

In virtù della nuova norma approvata sono dunque **prorogati di trentasei mesi i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formati mediante silenzio assenso** (ai sensi dell'art. 20 del Dpr 380/2001) **fino al 31 dicembre 2024** e, pertanto, quelli rilasciati sia prima dell'entrata in vigore della nuova norma (e quindi prima del 28 dicembre 2024), sia dopo l'entrata in vigore della nuova norma (e quindi dal 28 dicembre al 31 dicembre 2024).

Si ricorda che la proroga **non è automatica** ma per poterne usufruire occorre:

- **una comunicazione al Comune** nella quale l'interessato espliciti la volontà di volersene avvalere. La comunicazione deve evidentemente contenere l'indicazione degli estremi del titolo edilizio e del termine che si vuole prorogare (inizio e/o ultimazione lavori);
- la ricorrenza di alcune **condizioni** e cioè che **i termini di inizio e/o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune** e **il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio** ai sensi del D.lgs. 42/2004 (es. piani paesaggistici, decreti di vincolo).

La proroga trova applicazione alle **medesime condizioni** anche alle **Scia presentate fino al 31 dicembre 2024** (il cui termine di efficacia triennale viene così portato a sei anni) e alle **autorizzazioni paesaggistiche** rilasciate fino alla stessa data (la cui efficacia viene estesa a otto anni o a nove anni, considerato che in base all'art. 146 D.lgs. 42/2004 il termine di efficacia è pari a cinque anni ovvero, se i lavori sono iniziati nel quinquennio, a sei anni).

Con riferimento ai permessi di costruire e alle Scia per i quali è stata già presentata al Comune competente una comunicazione ai sensi dell'art. 10-septies DL 21/2022, si ritiene che tali titoli beneficino automaticamente della estensione della proroga a trentasei mesi. Tuttavia, si suggerisce, in via precauzionale, di presentare al Comune una **comunicazione integrativa** nella quale si manifesti la volontà di usufruire dell'ulteriore estensione della proroga concessa ora dall'art. 7, comma 2 del DL 202/2024. Ciò in quanto, pur essendo il riferimento normativo sempre lo stesso (art. 10-septies del DL 21/2022), nella precedente comunicazione al Comune si è chiesto espressamente di usufruire di un anno o di due anni o di trenta mesi di proroga.

Si evidenzia che l'art. 10-septies del DL 21/2022 continua a prevedere anche con le modifiche apportate dal DL 202/2024 che la proroga trova applicazione anche a **permessi di costruire e Scia che hanno già beneficiato di precedenti proroghe ai sensi:**

- **dell'art. 15, comma 2 Dpr 380/2001** e cioè di una proroga ordinaria nei casi e nei modi indicati dal Testo Unico Edilizia;
- **dell'art. 10, comma 4 del Decreto-legge 76/2020** (proroga legata alla pandemia e pari ad un anno per l'inizio lavori e tre anni per la fine lavori);
- **dell'art. 103, comma 2, Decreto-legge 18/2020** (proroga di 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza (31/3/2022) per atti della p.a. in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022).

È quindi possibile estendere più volte l'efficacia di titoli abilitativi e Scia usufruendo di norme di proroga ordinaria o straordinaria, a condizione che il termine che si intende prorogare non sia decorso al momento in cui si procede con la volontà di beneficiare dell'ulteriore proroga.

## Proroga straordinaria convenzioni urbanistiche e piani attuativi

La norma del DL 21/2022 prevede ora una proroga di **trentasei mesi**:

- **del termine di validità delle convenzioni** di lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale (generalmente pari a 10 anni) **formatisi fino al 31 dicembre 2024**. Si ricorda che, in base alla giurisprudenza relativa alle precedenti proroghe straordinarie, al fine di poter usufruire della proroga, **è necessario che la convenzione sia efficace alla data di entrata in vigore della norma** (TAR Lombardia, sez. Brescia, sez. I, 12/01/2022, n. 24; TAR Lombardia, sez. Brescia, sez. I, 02/02/2021, n. 112; TAR Emilia-Romagna, sez. Parma, 25/10/2018, n. 257);
- **dei termini di inizio e fine lavori** previsti nell'ambito di tali convenzioni o accordi similari. Secondo gli orientamenti della giurisprudenza pronunciatisi sulle precedenti norme, **la proroga riguarda tutti i termini previsti nell'ambito della convenzione urbanistica**, senza la necessità di distinguere all'interno di pattuizioni spesso molto complesse e articolate nell'individuazione degli obblighi delle parti, fra termini scaduti e non ancora scaduti al momento di entrata in vigore della norma (TAR Emilia-Romagna, sez. Parma, 25/10/2018, n. 257; TAR Lazio, Roma, sez. II, 04/12/2017, n. 11973; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 02/02/2017, n. 145);
- dei termini dei relativi **piani attuativi** e di qualunque altro atto ad essi propedeutico (es. termine efficacia dichiarazione pubblica utilità opere (artt. 12 e 13, commi 5 e 7 Dpr 327/2001), termine decreto esproprio, ecc.).

Il riferimento alle convenzioni o agli accordi **formatisi** fino al 31 dicembre 2024, si ritiene che sia relativo a tutti gli atti negoziali **stipulati** entro questa data (terminologia peraltro contenuta nel DL 69/2013). Infatti, nelle fattispecie di tipo negoziale la "formazione" si ha con la stipula, vale a dire con la sottoscrizione dell'atto che suggella l'accordo fra le parti.

Si evidenzia che la giurisprudenza ha applicato la norma di proroga delle convenzioni urbanistiche anche ai permessi di costruire convenzionati (TAR Lazio, Roma, sez. II, 04/12/2017, n. 11973).

La proroga è **automatica**, non essendo prevista dalla norma la comunicazione al Comune, ma a differenza delle precedenti proroghe che hanno interessato le convenzioni urbanistiche (previste dall'art. 30, comma 3-bis DL 69/2013 e dell'art. 10, comma 4-bis DL 76/2020), è richiesto che *"non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del codice di cui al D.lgs. 42/2004"*.

Si evidenzia che la norma si applica anche ai termini delle **convenzioni urbanistiche** (ovvero agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e ai relativi piani attuativi **che hanno già usufruito della proroga straordinaria triennale prevista dall'art. 30, comma 3-bis del DL 69/2013 e di quella, sempre triennale, dell'art. 10, comma 4-bis del DL 76/2020**.

È quindi possibile estendere più volte l'efficacia delle convenzioni urbanistiche o dei relativi termini in base alle diverse norme di proroga straordinaria intervenute nel tempo, a condizione che la convenzione sia ancora efficace al momento dell'entrata in vigore dell'ulteriore proroga.

### **Rapporti con le Regioni a statuto speciale**

Le norme di proroga straordinaria, come quella in commento, trovano applicazione diretta anche nelle Regioni a statuto speciale in quanto costituiscono *"norme di grande riforma economico-sociale"*. Si tratta di disposizioni che rispondono ad esigenze dell'intero territorio nazionale e rappresentano dunque un limite generale alla competenza di queste Regioni.

Ciò è stato confermato, ad esempio, dalla Circolare della Regione Sicilia 11 luglio 2022, n. 5 emanata proprio in seguito all'entrata in vigore dell'art. 10-septies del DL 21/2022 per chiarirne la portata sul territorio regionale.

### **Rapporti con norme regionali di proroga**

Con riferimento invece alle norme di proroga straordinaria dei titoli abilitativi edilizi e delle convenzioni previste autonomamente da alcune Regioni, si ricorda che è intervenuta la **Corte costituzionale** con la **sentenza n. 245 del 21 dicembre 2021**, dichiarando illegittima la norma della Lombardia (art. 28, comma 1, lettera a) LR 18/2020) perché difforme e più ampia rispetto a quelle nazionali dei Decreti-legge 18/2020 e 76/2020.

Secondo la Consulta:

- la **disciplina della durata dei titoli abilitativi** è ricompresa **fra i principi fondamentali della materia concorrente del "governo del territorio" di competenza dello Stato**, a cui le Regioni devono conformarsi;
- le norme regionali che, nel disporre la proroga dei titoli abilitativi per far fronte all'emergenza sanitaria, differiscono da quelle stabilite a livello nazionale, entrano in collisione con un principio fondamentale del "governo del territorio" e pertanto si pongono **in contrasto con l'art. 117, comma 3 della Costituzione**.

### **Rapporti con i contratti di appalto e compravendita**

La proroga contenuta nell'articolo 10-septies può comportare una **ridefinizione anche dei termini contrattuali già definiti** e ciò sia per quanto riguarda i **contratti di appalto**, sia le **compravendite**. La possibilità di avvalersi della proroga (direttamente o indirettamente) può quindi rappresentare per le imprese che sono parti del contratto, un rimedio finalizzato a una rinegoziazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori.

Il riconoscimento da parte del legislatore della opportunità di una nuova proroga straordinaria dei titoli edilizi costituisce, infatti, un **elemento di supporto ai fini delle istanze che le imprese potranno presentare ai committenti/acquirenti** per chiedere una ridefinizione dei termini di avvio/conclusione dei lavori, **senza che ciò determini addebiti di responsabilità e applicazione di penali** (*fatta eccezione delle ipotesi in cui il rispetto di un termine di conclusione non sia essenziale ai fini, ad esempio, dell'accesso a benefici fiscali*). Sarebbe, infatti, contrario ad ogni canone di buona fede e correttezza da parte del committente/acquirente non prendere in considerazione o rifiutare senza validi motivi una richiesta di proroga.

**FACSIMILE**

Luogo, data

Spett.  
Comune di .....  
Sportello Unico .... /Ufficio ....  
Indirizzo

**Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 10-septies, comma 1, lettera a) Decreto-legge 21/2022 e successive modifiche - Proroga straordinaria di trentasei mesi del termine di inizio e/o ultimazione lavori - Permesso di costruire/Scia**

Il sottoscritto ...., nato a .... (Prov. .... ), il .../.../..., residente in .... (Prov. ...), Via/Piazza ... n. ..., Cap ..., PI/CF ..., in qualità di legale rappresentante pro tempore della Società .... , con sede in .... (Prov. ...), Via/Piazza .... n. ....

PREMESSO CHE

- l'art. 10-septies, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 21/2022 (convertito dalla Legge 51/2022) come modificato dal Decreto Legge 198/2022 (convertito dalla Legge 14/2023), dal Decreto Legge 181/2023 (convertito dalla Legge 11/2024) e da ultimo dal Decreto Legge 202/2024 prevede che *"In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trentasei mesi: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate."*;
- il medesimo articolo 10-septies comma 1, lettera a) prevede altresì che *"Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"*;

## COMUNICA

- che intende avvalersi della proroga di trentasei mesi del termine di inizio e/o ultimazione dei lavori relativo al permesso di costruire n. .... rilasciato il .... ovvero formatosi per silenzio assenso il .../del termine di ultimazione dei lavori relativo alla Scia n. ... presentata il ... ;
- (*in caso di proroga del termine di ultimazione lavori*) che i lavori sono iniziati in data ....;
- (*eventuale*) che il termine di inizio e/o ultimazione dei lavori è già stato prorogato ai sensi dell'art. ...;
- che il termine di inizio e/o ultimazione dei lavori non è già decorso al momento della presente comunicazione;
- che il permesso di costruire n. ... /la Scia n. ... non risulta in contrasto, al momento della presente comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati, né con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Distinti saluti.

Firma

**FACSIMILE**

Luogo, data

Spett.  
Comune di .....  
Sportello Unico .... /Ufficio ....  
Indirizzo

**Oggetto: Comunicazione integrativa ai sensi dell'art. 10-septies, comma 1, lettera a) Decreto-legge 21/2022, come modificato dall'art. 7, comma 2 del DL 202/2024 - Proroga straordinaria trentasei mesi del termine di inizio e/o ultimazione lavori - Permesso di costruire/Scia**

Il sottoscritto ...., nato a .... (Prov. .... ), il .../.../..., residente in .... (Prov. ...), Via/Piazza ... n. ..., Cap ..., PI/CF ..., in qualità di legale rappresentante pro tempore della Società ...., con sede in .... (Prov. ...), Via/Piazza .... n. ....

PREMESSO CHE

- l'art. 10-septies, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 21/2022 (convertito dalla Legge 51/2022), come modificato dal Decreto Legge 198/2022 (convertito dalla Legge 14/2023), dal DL 181/2023 (convertito dalla Legge 11/2024) e da ultimo dal DL 202/2024, prevede che *"In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trentasei mesi: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate."*;
- il medesimo articolo 10-septies comma 1, lettera a) prevede altresì che *"Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"*;
- in data ... lo scrivente ha presentato comunicazione ai sensi dell'art. 10-septies, comma 1, lettera a) del DL 21/2022, protocollo n. ... con cui ha comunicato di volersi avvalere della proroga di un anno/due anni/trenta mesi del termine di inizio e/o ultimazione dei lavori relativo al permesso di costruire n. .... rilasciato il .... ovvero formatosi per silenzio assenso il .../del termine di ultimazione dei lavori relativo alla Scia n. ... presentata il ...;

## COMUNICA

- che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Decreto-legge 202/2024, intende avvalersi dell'estensione fino a trentasei mesi del termine di inizio e/o ultimazione dei lavori relativo al permesso di costruire n. .... rilasciato il .... ovvero formatosi per silenzio assenso il .../del termine di ultimazione dei lavori relativo alla Scia n. ... presentata il ... ;
- (*in caso di proroga del termine di ultimazione lavori*) che i lavori sono iniziati in data ....;
- (*eventuale*) che il termine di inizio/ ultimazione dei lavori è già stato prorogato ai sensi dell'art. ...;
- che il termine di inizio e/o ultimazione dei lavori, come prorogato con comunicazione del ... protocollo n. ... è tuttora efficace;
- che il permesso di costruire n. ... /la Scia n. ..., come prorogato con comunicazione del ... protocollo n. ... non risulta in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, né con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Distinti saluti.

Firma

## **U4-25 - Le principali misure del decreto proroga 2025 su polizza catastrofale e locazioni**

### **Dal rinvio al 31 marzo 2025 dell'obbligo assicurativo per danni catastrofali ad altre misure che riguardano le locazioni: analisi delle novità normative contenute nel Milleproroghe 2025**

Il Decreto Proroga Termini 2025 (D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 pubblicato sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2024) introduce una serie di disposizioni che toccano diversi ambiti normativi alcune di esse con effetti in materia edilizia, locazioni e polizze assicurative. Di seguito, un'analisi delle norme di interesse contenute nel decreto, evidenziandone gli aspetti più significativi e le ricadute operative. In Allegato una tabella con le singole disposizioni normative come modificate dal decreto-legge in esame.

#### **ESTENSIONE TEMPORALE DELLA DEROGA ALLA RIDUZIONE AUTOMATICA DEI CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA (ART. 3 COMMA 4 D.L. 202/2024)**

L'articolo 16-sexies del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (legge di conversione pubblicata sulla GU n. 301 del 20 dicembre 2021) ha positivamente previsto alcune condizioni al ricorrere delle quali, le pubbliche amministrazioni che occupano a fini istituzionali immobili di proprietà di privati, possono non applicare la riduzione forzosa del 15% del canone di locazione di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 95/2012 ma solo a precise condizioni e limiti temporali.

Tale previsione di maggior favore è circoscritta ai contratti di locazione stipulati (non è chiaro se vi rientra un semplice rinnovo) dalla data della sua entrata in vigore (21 dicembre 2021) ed, inizialmente, fino al 31 dicembre 2023 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2024 dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215).

Grazie all'articolo 3 comma 4 del decreto-legge n. 202/2024 il riferimento temporale è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2025.

Tuttavia, oltre al requisito temporale, per poter beneficiare della proroga, gli immobili locati devono soddisfare una delle seguenti condizioni :

- a) classe di efficienza energetica non inferiore a B ovvero non inferiore a D se si tratta di immobili sottoposti ai vincoli previsti dal codice di cui al D. Lgs, 42/2004;
- b) rispetto del parametro non superiore a 15 metri quadrati per addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;
- c) nuovo canone di locazione inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto.

#### **IN SINTESI**

Ai contratti di locazione passiva, stipulati fra il 21 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2025 non si applica la riduzione forzosa del canone se ricorre anche una delle seguenti condizioni: classe di efficienza energetica almeno B (o D per gli immobili vincolati); rispetto del parametro spazio per addetto; nuovo canone più basso del precedente.

#### **PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATA (ART. 7 COMMA 1 D.L.**

202/2024)

La norma riguarda i contratti di locazione a uso abitativo in regime di edilizia agevolata, con particolare riferimento al programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato previsto dall' articolo 18 del Decreto-Legge n. 152/1991 .

L'art. 7 comma 1 proroga l'efficacia di una misura normativa particolarmente critica (art. 1-bis. del D.L. 29/09/2023, n. 132 contenente " Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali "). In sostanza:

- tutti i contratti di locazione in corso al 29/11/2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 132/2023) e con scadenza entro il 31 dicembre 2025 sono automaticamente prorogati fino a tale data, mantenendo i medesimi termini e condizioni attualmente in vigore. E' altresì prorogata, laddove prevista, anche la facoltà di riscatto con diritto di prelazione da parte dell'inquilino esercitabile entro la medesima scadenza;
- anche per i contratti scaduti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'assegnatario mantiene il diritto di prelazione fino al 31 dicembre 2025, ma solo se vengono soddisfatte alcune condizioni:
  - l'immobile è occupato dall'assegnatario (o dai familiari, in caso di decesso);
  - il proprietario non ha già stipulato un contratto preliminare o definitivo di compravendita, usufrutto, uso o abitazione;
  - l'assegnatario ha regolarmente adempiuto al pagamento dell'indennità di occupazione;
- i contratti scaduti, se rispettano le condizioni del punto sopra, sono automaticamente rinnovati fino al 31 dicembre 2025, salvo nel caso in cui esista un provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

## IN SINTESI

Con la finalità di tutela della stabilità abitativa degli assegnatari di immobili in regime di edilizia agevolata realizzati nell'ambito del Programma di cui all'articolo 18 del Decreto-Legge n. 152/1991 è prevista sia la proroga dei contratti (anche se scaduti), sia il diritto di prelazione in caso di vendita. Intervenendo nel regime locatizio di natura privata la norma appare al tempo stesso lesiva delle facoltà del proprietario di disporre degli alloggi liberamente seppur in conformità ai vincoli derivanti dalla originaria convenzione sottoscritta con il Comune.

## PROROGA OBBLIGO ASSICURATIVO PER DANNI CATASTROFALI (ART. 13 D.L. 202/2024)

La norma ha posticipato al 31 marzo 2025 il termine entro cui le imprese, sia con sede legale in Italia sia con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione nel nostro Paese, devono stipulare contratti assicurativi obbligatori per la copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali .

La proroga offre, quindi, un margine temporale più ampio per imprese e assicuratori al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni, anche nell'eventuale emanazione dell'annunciato decreto attuativo che fornirà alcune indicazioni operative.

## IN SINTESI

Posticipato al 31 marzo 2025 il termine per le imprese di stipulare assicurazioni obbligatorie

contro calamità naturali ed eventi catastrofici , garantendo più tempo per l'adeguamento.

**DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024 , n. 202**

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (24G00227)

Vigente al : 7-1-2025

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga, alla revisione o all'abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

**Emana**

il seguente decreto-legge:

**Art. 1**

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

**1.** All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui

al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.».

**2.** All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

**3.** All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

**4.** All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che autorizza l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

**5.** All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

**6.** Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**7.** All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di contrasto alla crisi idrica, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

**8.** Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 150.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**9.** All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alla responsabilità erariale, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025».

**10.** Al fine di consentire il completamento delle attività di collaudo, rendicontazione e chiusura della contabilità, il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, Convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2024, n. 30, prosegue le proprie attività fino al 30 giugno 2025, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al Commissario non spetta alcun compenso per le attività di cui al presente comma.

## **Art. 2**

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

**1.** Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera hh), concernente il percorso di carriera necessario per l'ammissione

allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;

b) all'articolo 46, commi 5 e 6, relativi al meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, le parole: «per gli anni dal 2018 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2018 al 2025».

**2.** I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, possono essere rinnovati, previa richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

**3.** Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, al momento della richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno può essere convertito per lavoro, per l'attività effettivamente svolta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

**4.** Al fine di assicurare le facoltà assunzionali relative a diverse qualifiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è prorogata fino al 31 dicembre 2025 la validità delle seguenti graduatorie:

a) graduatoria del concorso pubblico a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 207 del 17 aprile 2023, modificata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 381 del 19 maggio 2023;

b) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale di biologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 632 del 3 agosto 2023;

c) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale chimica, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 609 del 28 luglio 2023;

d) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale psicologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 725 del 29 settembre 2023.

**5.** Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2025»;

b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023, 2024 e fino al 30 aprile 2025». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

**6.** All'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, relativo alle dotazioni sperimentali di reparto della polizia locale, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

### **Art. 3**

## Proroga di termini in materia economica e finanziaria

- 1.** Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19 con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi 738, e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è effettuata entro il 30 novembre 2025.
- 2.** Le disposizioni di cui all'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo alla sospensione della responsabilità per l'inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, sono prorogate al 30 novembre 2025 con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1.
- 3.** All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, riguardante il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di alcuni immobili statali in gestione all'Agenzia del demanio, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
- 4.** All'articolo 16-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni statali, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
  - b) al comma 2, riguardante la disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT, sono apportate le seguenti modifiche:
    - 1) al primo periodo le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025»;
    - 2) all'ultimo periodo, dopo le parole «della società stessa» sono aggiunte le seguenti «, nonché l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica».
- 5.** Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**6.** Il divieto di fatturazione elettronica di cui all'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è prorogato fino al 31 marzo 2025.

**7.** All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alla digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

**8.** Nelle more della riforma organica della disciplina normativa dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi, il procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguente al venir meno del volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, è sospeso per ventiquattro mesi se il confidi interessato comunica alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione, che consenta al suo termine il rispetto del predetto volume di attività finanziaria.

**9.** In considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, riguardanti gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativi agli anni precedenti il 2022, è prorogata al 31 marzo 2025 e avviene nel rispetto dei principi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto esigibili con riferimento alla situazione aziendale nota al momento dell'adozione o approvazione degli stessi. Ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, nell'esercizio delle predette attività di adozione e approvazione dei bilanci, ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile rilevano le sole condotte poste in essere con dolo.

**10.** All'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli

enti del terzo settore, in attuazione dell'articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.».

**11.** All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, le parole: «320 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «420 milioni di euro».

**12.** Ai maggiori oneri derivanti dal comma 11, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

**13.** Il finanziamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, nell'importo rideterminato, previa richiesta motivata del commissario straordinario, ai sensi del comma 11 del presente articolo, è soggetto ai medesimi oneri, termini e condizioni disciplinati in sede di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28.

**14.** All'articolo 5 del decreto-legge n. 131, del 29 settembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «nei due esercizi successivi»;

b) al comma 2, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».

#### **Art. 4**

##### Disposizioni concernenti termini in materia di salute

**1.** All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, concernente la

permanenza in carica degli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), al terzo periodo, le parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024» sono soppresse.

**2.** All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025» e le parole: «dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del servizio sanitario nazionale.».

**3.** All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:» sono sostituite dalle parole «dalla disciplina vigente in materia:»;

b) alla lett. a) le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

**4.** All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, le parole: «31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025 nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale.».

**5.** All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo ai requisiti di partecipazione del personale medico ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, le parole: «alla data di pubblicazione del presente decreto» sono soppresse e le parole: «il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2024».

**6.** All'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci, sulla base dei dati delle fatture elettroniche, le parole «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025».

**7.** All'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, concernente la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 5-bis, recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

c) al comma 7-bis, relativo all'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alla riforma sull'accreditamento istituzionale, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

d) al comma 8-septies, relativo alla limitazione di responsabilità penale ai casi di dolo e colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

**8.** All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

**9.** All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «Fino al 31 dicembre 2024, in relazione» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione»;
- b) dopo le parole «iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono» sono inserite le seguenti: «mantenere gli incarichi già assegnati ovvero»;
- c) dopo le parole «partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi quelli provvisori e di sostituzione».

**10.** All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»;
- b) al comma 2, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»;
- c) al comma 3, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025».

**11.** Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale nonché di ridurre le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2025, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella 1 allegata al presente decreto, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto sanità. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n. 213 del 2023 in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 31.400.000 euro per l'anno 2025 e in 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 31.400.000 euro per l'anno 2025 e 3.000.000 di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**12.** All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025, nel rispetto della disciplina

vigente in materia di spesa di personale».

## **Art. 5**

### Proroga di termini in materia di istruzione e merito

- 1.** All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
- 2.** All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2025».
- 3.** All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2025» e le parole: «per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».
- 4.** Al fine di garantire il raggiungimento delle milestone e dei target del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 2.1 «Didattica digitale integrata» e Investimento 3.2 «Scuola 4.0», all'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alle equipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, le parole: «2023/2024 e 2024/2025», sono sostituite dalle seguenti: «2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.684.395 per l'anno 2025 e di euro 2.526.592 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025 e 2026,

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

## **Art. 6**

### Proroga di termini in materia di cultura

**1.** All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo alla possibilità per le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate in un momento successivo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

**2.** All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni» e le parole: «presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura».

**3.** All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all'incremento del personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole «al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 2025».

**4.** Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, rispettivamente pari a euro 500.000 e a euro 1.000.000, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva

e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

## **Art. 7**

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

**1.** All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di politiche abitative, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

**2.** All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo ai termini dei lavori in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

c) alla lettera b), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

**3.** All'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, al terzo periodo le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025».

**4.** All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal Codice della strada, le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» ed è aggiunto, in fine,

il seguente periodo: «Il decreto previsto dall'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è adottato entro il 1° dicembre 2025 per l'aggiornamento delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2026, aggiornate all'andamento inflattivo relativo al biennio 2024-2025.».

### **Art. 8**

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

**1.** All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero, le parole «e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,34 milioni di euro per l'anno 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2,34 milioni per l'anno 2025, si provvede con la corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

### **Art. 9**

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa

**1.** Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni, in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria:

a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) all'articolo 2230:

1) al comma 1, dopo la lettera m-quinquies), è aggiunta la seguente: «m-sexies) 2025: ufficiali: 32; marescialli: 75; totale 107.»;

2) al comma 1-bis le parole: «m-quinquies)» sono sostituite dalle seguenti: «m-sexies)».

**2.** L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2025.

**3.** Allo scopo di garantire la necessaria continuità delle funzioni delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari di cui agli articoli 1475 e 1476 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino all'accertamento della rappresentatività per il triennio 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, alle stesse Associazioni sono riconosciuti i distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, secondo i criteri di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 96.

**4.** Ai medesimi fini di cui al comma 3, nelle more del nuovo accertamento della rappresentatività, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, è prorogata la rappresentatività vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**5.** Agli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 5.350.000 per l'anno 2026, euro 4.820.127 per l'anno 2027, euro 3.102.380 per l'anno 2028, si provvede quanto a euro 1.337.500 per l'anno 2026, euro 1.205.032 per l'anno 2027 e a euro 775.595 per l'anno 2028 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a euro 4.012.500 per l'anno 2026, euro 3.615.095 per l'anno 2027 e a euro 2.326.785 per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

## **Art. 10**

### Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia

- 1.** Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024.
- 2.** Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 4.103.270 euro per l'anno 2027 e di 808.624 euro per l'anno 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
- 3.** All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
- 4.** All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
  - b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
  - c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
- 5.** Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2026.
- 6.** Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
- 7.** All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, relativo alle infrastrutture per le intercettazioni, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

**8.** All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

## **Art. 11**

Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

**1.** All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».

**2.** All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ripermutazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono soppresse.

## **Art. 12**

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

**1.** All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni,

dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime del 5 per mille riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le parole: «quarto anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno successivo» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

### **Art. 13**

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy

**1.** All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2025».

### **Art. 14**

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo

**1.** All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'utilizzo del credito di imposta per le imprese turistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025»;
- b) al comma 2, alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025»;
- c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole «degli investimenti di riqualificazione energetica» sono aggiunte le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**2.** All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

**3.** All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

## **Art. 15**

### Proroga di termini in materia di sport

**1.** All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, relativo all'applicazione della disposizione che prevede la costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

**2.** All'articolo 31 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. In ragione della necessità di garantire il completamento delle progettualità relative all'utilizzo del compendio sito in Roma, denominato "Città dello Sport", le disposizioni di cui al comma 2 sono applicabili fino al 31 dicembre 2027. Per tali finalità, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione anche per lotti funzionali e ricorrendo ad iniziative di partenariato pubblico privato, la cui valutazione è effettuata d'intesa con la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale, in ragione dei principi di sussidiarietà verticale ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dei contenuti delle decisioni Eurostat. Per le medesime finalità di riqualificazione e riconversione del compendio, l'Agenzia, d'intesa con i predetti enti territoriali può utilizzare la concessione del diritto di superficie sullo stesso o parte di esso per una durata non superiore a novanta anni ovvero ricorrere alla concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis del

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la medesima durata, in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa.».

## **Art. 16**

Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

- 1.** Fatto salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e ferme restando le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, l'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 2.** Ai fini dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del contingente di personale già previsto dall'articolo 1, comma 800, della citata legge n. 197 del 2022 e al medesimo Dipartimento sono assegnate le risorse stanziare dai commi 798 e 800 del medesimo articolo 1.

## **Art. 17**

Proroga di termini in materia di editoria

- 1.** Le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziato, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

### **Art. 18**

Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza

- 1.** All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2025».
- 2.** All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2025».

### **Art. 19**

Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura

- 1.** All'articolo 8-ter, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «della batteriosi,» le parole: «per un periodo di sette anni» sono soppresse;
- b) il comma 2-bis è abrogato.

## **Art. 20**

Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina

**1.** Tenuto conto della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2024/1836 del 26 giugno 2024, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, limitatamente ai commi 1 e 3, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, recante «misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso», continuano a produrre effetti fino al 31 dicembre 2025. È autorizzata, altresì, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2024.

**2.** Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, con una o più ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2025 in deroga agli articoli 26 e 27, comma 5, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sentite le Regioni e le Province Autonome e di concerto con il Ministero dell'interno, si provvede a regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie, fino al termine di cui al comma 1, delle ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003,

n. 85, e degli articoli 31, commi 1 e 2, e 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Con le medesime ordinanze di cui al primo periodo si provvede, altresì:

a) al trasferimento delle stesse misure di assistenza e accoglienza straordinarie e temporanee in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti, anche prevedendo la corresponsione di un contributo una tantum, a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore delle persone e i nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica nonché l'anticipazione, nei limiti del 50 per cento dell'onere massimo stimato, in favore degli enti firmatari delle convenzioni per l'assistenza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, nazionali e regionali, in essere alla data del presente decreto, disponibili, per quanto necessario, alla proroga delle stesse convenzioni per un periodo non superiore a sei mesi;

b) alla cessazione del riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio 2025 e alla fissazione di termini temporali perentori per la presentazione della relativa richiesta per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati prima del 1° febbraio 2025;

c) a regolare, in via transitoria ed eccezionale, le modalità di prosecuzione delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022, a cura delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sotto il coordinamento del competente Ministero dell'Interno;

d) a regolare l'assegnazione alle Amministrazioni ordinariamente competenti, cui sono trasferite le misure di assistenza e di accoglienza di cui agli articoli 31, comma 1, e 31-bis del richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, delle corrispondenti risorse finanziarie, allo stato disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. Le risorse eventualmente eccedenti l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono destinate, per l'anno 2025, all'incremento del Fondo nazionale per

le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

**3.** Le ordinanze di cui al comma 2 possono essere adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e alle disposizioni dello schema di capitolato di gara di appalto approvato con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Si applicano, altresì, ove compatibili, le disposizioni derogatorie previste dagli articoli 8 e 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.

**4.** Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nel corso del 2025, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa a favore degli stati di previsione interessati, delle risorse disponibili a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come indicate dalle ordinanze di cui al comma 2.

## **Art. 21**

### Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza

**1.** All'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, relativi al collegamento tra le banche dati delle amministrazioni pubbliche, sono abrogati.

**2.** Conseguentemente all'abrogazione disposta al comma 1:

a) all'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, dopo le parole: «soggetti pubblici italiani» sono inserite

le seguenti: «, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero»;

b) all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, dopo le parole: «soggetti pubblici o privati italiane» sono inserite le seguenti: «, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti».

**3.** All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 31-ter e 31-quater, relativi all'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, sono abrogati.

**4.** L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, è abrogato.

**5.** I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente scarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## **Art. 22**

Entrata in vigore

**1.** Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

## TABELLA DELLE MISURE NORMATIVE COME MODIFICATE DAL D.L. 202/2024

<p><b>Art. 16-sexies comma 1 – D.L. 21/10/2021, n. 146</b>  <b>Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.</b></p>	<p>1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , nonché le Autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre <b>2025</b>, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , in presenza di una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>b) rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all' articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 metri quadrati per addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;</p> <p>c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le amministrazioni statali.</p>
<p><b>Art. 1-bis – D.L.29/09/2023, n. 132</b>  <b>Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.</b></p>	<p>1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2025 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.</p> <p>2. Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre <b>2025</b> il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.</p> <p>3. Per i contratti di cui al comma 1 scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 può essere esercitata alle seguenti condizioni:</p>

	<p>a) l'immobile è occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;</p> <p>b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo di usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;</p> <p>c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.</p> <p>4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre <b>2025</b>, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.</p> <p>5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1.</p>
<p><b>Art. 1 - Comma 101.</b>  <b>- Legge 30/12/2023,</b>  <b>n. 213</b>  <b>Legge di Bilancio</b>  <b>2024</b></p>	<p>101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il <b>31 marzo 2025</b>, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.</p>

## **U5-25 - Alloggi universitari PNRR: tutte le semplificazioni per facilitare i cambi d'uso**

### **Aggiornata alle novità del DL 160/2024 la nota tecnica Ance sulle misure per agevolare la realizzazione di residenze universitarie finanziate con fondi PNRR**

Per favorire la dotazione di alloggi per studenti universitari nell'ambito dell'attuazione del PNRR ( Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 ), il Decreto-legge 19/2024 ha introdotto nella Legge 338/2000 l'art. 1-quater contenente una serie di misure per agevolare la trasformazione di immobili in nuove residenze universitarie, fra cui la possibilità di cambiarne l'uso in deroga alle prescrizioni e limitazioni eventualmente previste dagli strumenti urbanistici comunali .

Di recente il Decreto-legge 160/2024 , come convertito dalla Legge 199/2024 ( pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2024) ha ampliato tale deroga specificando il superamento anche delle prescrizioni e limitazioni previste da specifiche normative regionali e statali , fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari.

Il Decreto-legge 160/2024 ha esteso inoltre alcune delle semplificazioni dell'art. 1-quater agli immobili dello Stato e a quelli confiscati alla criminalità organizzata destatati ad essere trasformati in residenze universitarie ai sensi dell'art. 15 del DL 13/2023.

Le misure contenute nell' art. 1-quater della Legge 338/2000 possono essere così riassunte:

- è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di immobili quali residenze universitarie anche in deroga a eventuali prescrizioni e limitazioni dello strumento urbanistico e ora anche di specifiche normative statali e regionali ( comma 1);
- gli interventi edilizi connessi al mutamento della destinazione d'uso (ossia manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) sono realizzabili mediante SCIA . Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, se implicano modifiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo le previsioni del Dpr 380/2001 ( comma 2);
- gli interventi di ristrutturazione edilizia possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35% della volumetria originaria , legittima o legittimata ( comma 7);
- gli alloggi e le residenze per studenti finanziati dal PNRR non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree a standard ai sensi del DM 1444/1968 e delle disposizioni regionali, né all'obbligo della dotazione minima dei parcheggi ai sensi della Legge 1150/1942 ( comma 4);
- sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso ( comma 5);

La semplificazione dei cambi d'uso riguarda anche aree in precedenza impermeabilizzate (es. aree destinate a parcheggi, depositi, ecc..) ai fini della loro trasformazione a residenze universitarie. In questi casi, il comma 2-bis riconosce l'interesse pubblico degli interventi finalizzati alla riconversione di queste aree e per essi consente il rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 14 del Dpr 380/2001.

Per l'analisi e l'approfondimento dei contenuti si rinvia alla nota tecnica predisposta dall'Ance come aggiornata alla luce della nuova norma.



**Semplificazioni per i cambi di  
destinazione d'uso degli  
immobili da destinare a  
residenze universitarie**

**Art. 1-quater Legge 338/2000  
(come inserito dal  
Decreto-legge 19/2024 e  
integrato dal Decreto-legge  
160/2024)**

**9 gennaio 2025**

## Premessa

Nell'ambito dei finanziamenti previsti dal PNRR per gli studentati (Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1), l'**art. 1-quater della Legge 338/2000** - come inserito dal Decreto-legge 19/2024 (convertito dalla Legge 56/2024) – prevede una **serie di misure per agevolare la trasformazione** di immobili in nuove residenze universitarie, fra cui la possibilità di cambiarne l'uso in deroga agli strumenti urbanistici comunali.

Si tratta di una norma che, riprendendo alcune proposte dell'Ance, intende garantire **entro il 2026, anno di completamento del PNRR, l'obiettivo di aumentare il numero dei posti letto per studenti universitari da 40.000 a oltre 100.000.**

Il PNRR, come rivisto nel dicembre 2023, ha stanziato per questo obiettivo in totale **1,198 miliardi/€** e a tal fine ha previsto che venga incentivato il coinvolgimento di soggetti privati, grazie alla **copertura degli oneri relativi ai primi tre anni di gestione delle strutture**, da parte del Ministero dell'Università.

Possono, pertanto, usufruire delle misure di semplificazione urbanistica e edilizia **gli interventi da realizzarsi sugli immobili oggetto delle domande di finanziamento al MUR nell'ambito del Bando pubblicato con il DM n. 481 del 26 febbraio 2024** ([vedi News Ance del 10/04/2024](#)) e in particolare gli immobili individuati come idonei a seguito della manifestazione d'interesse indetta dallo stesso Ministero dell'Università nel maggio 2023.

Di recente l'art. 1-quater è stato **integrato dal Decreto-legge 160/2024** (come convertito dalla Legge 199/2024) che ha ampliato la deroga nei cambi d'uso anche alle prescrizioni e limitazioni previste da specifiche normative regionali e statali.

Peraltro, il DL 160/2024 ha esteso alcune delle semplificazioni dell'art. 1-quater anche agli **immobili dello Stato** e a **quelli confiscati alla criminalità organizzata** destinati ad essere trasformati, con il supporto dell'Agenzia del Demanio, in residenze universitarie ai sensi dell'art. 15 del DL 13/2023.

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito **il testo dell'art. 1-quater della Legge 338/2000 come risultante dalla modifica apportata dal Decreto-legge 160/2024** (*evidenziata in corsivo e sottolineato*), entrata in vigore il 28 dicembre scorso.

### **Art. 1-quater. Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie**

1. Al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli strumenti urbanistici dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari.

2. Gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice di cui al decreto legislativo

n. 42 del 2004 e dall'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo periodo, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2-bis. Ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni.

4. Gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e dalle disposizioni di legge regionale, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

5. Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.

6. Qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 1, il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili nonché delle imposte ipotecarie e catastali.

7. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni di formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) del citato all'articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

8. Al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunicano al Ministro dell'università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.

## **Le agevolazioni per il mutamento di destinazione d'uso di immobili da destinare a residenze universitarie**

Nell'ambito dell'attuazione del PNRR, l'art. 1-quater della Legge 338/2000 prevede una **serie di misure per favorire la realizzazione di nuovi studentati attraverso il cambio di destinazione d'uso di immobili**, come richiesto dall'UE nell'ottica dell'azzeramento netto del consumo di suolo nel 2050 che comporta prioritariamente il recupero e la ristrutturazione, anche con demolizione e ricostruzione, del patrimonio edilizio esistente.

Di seguito le agevolazioni previste dalla norma.

- ✚ **È sempre ammesso il mutamento della destinazione d'uso di immobili, funzionale al loro impiego quali residenze universitarie, anche in deroga ad eventuali prescrizioni e limitazioni previste dallo strumento urbanistico o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari** (art. 1-quater, comma 1).

La norma facilita il cambio d'uso degli immobili a studentati, dichiarando per legge **questa destinazione sempre ammissibile in qualsiasi ambito del territorio comunale e qualunque sia la destinazione d'uso di partenza dell'immobile**, superando anche l'eventuale presenza di prescrizioni o limiti fissati dallo strumento urbanistico comunale (es. limiti percentuali rispetto alla superficie/volume totale ammesso in un determinato ambito territoriale).

Il Decreto-legge 160/2024 ha ulteriormente ampliato la **possibilità di deroga**, prevedendo che la stessa riguardi anche le **prescrizioni e limitazioni previste da specifiche normative regionali e statali, con l'unica condizione del rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari**. Tale norma sembrerebbe fare riferimento a tutte quelle **discipline** dettate sia dal legislatore statale che da quello regionale che abbiano un **impatto limitante** ai fini della possibilità di usufruire della normativa agevolativa sui cambi d'uso.

Quanto al rispetto della normativa in materia di **requisiti igienico-sanitari**, tale previsione si ritiene che continui a **mantenere salve tutte le previsioni legislative di deroga a tali requisiti**, come espressamente previste dalla legislazione vigente per **alcune tipologie di immobili** (es. art. 10, comma 2 DL 76/2020 in base al quale i requisiti relativi all'altezza minima e igienico-sanitari dei locali di abitazione del DM sanità 5 luglio 1975 non si considerano riferiti agli immobili realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al DM 1444/1968) o per **perseguire altri interessi** come, ad esempio, quello alla riqualificazione energetica degli edifici (es. artt. 3 e 4 del DM 26 giugno 2015).

L'art. 1-quater rappresenta, pertanto, una **norma fortemente innovativa** che consente di by-passare, almeno per gli interventi connessi al PNRR, una **situazione molto frammentata a livello locale**: in assenza di indicazioni da parte dell'art. 23-ter del Dpr 380/2001, ciascun Comune classifica in modo differente le residenze universitarie con conseguente difficoltà nel mutamento dell'uso degli immobili verso questa destinazione. Nella maggior parte degli strumenti urbanistici, gli studentati risultano inclusi nella categoria "residenziale", mentre in altri casi rientrano in quella "ricettiva" o in quella "direzionale" ovvero ancora nella categoria "servizi".

Peraltro, risulta anche che alcune Regioni (es. Liguria, Friuli-Venezia Giulia, ecc.), nell'ambito della propria normativa urbanistico-edilizia, intervengono direttamente a classificare gli alloggi universitari in una specifica categoria funzionale ([vedi Dossier Ance "Leggi regionali sui cambi di destinazione d'uso" del 30/07/2024, allegato alla News del 31/07/2024 sul DL Salva casa](#)).

- ✚ **Gli interventi edilizi connessi al mutamento della destinazione d'uso sono realizzabili mediante SCIA ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 (art. 1-quater, comma 2, primo periodo).**

Ciò significa che sono soggetti a SCIA gli interventi edilizi nell'ambito dei quali l'art. 3 del Dpr 380/2001 consente il cambio della destinazione d'uso dell'immobile e cioè quelli di **manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (compresa la demolizione e ricostruzione)**. Queste tipologie di opere edilizie, quando finalizzate alla realizzazione di nuovi alloggi universitari che beneficiano dei finanziamenti PNRR, potranno quindi beneficiare della presente semplificazione.

Il riferimento all'art. 19 della legge 241/1990, seppure corretto sotto un profilo sistematico, non tiene conto che nel settore edilizio la Scia è prevista e regolata, con alcune specificità, dall'art. 22 e 23 del Dpr 380/2001 e, pertanto, si ritiene che il rinvio debba essere inteso a questi articoli. In particolare, considerando l'intento di semplificazione, si ritiene che tutti questi interventi possano essere eseguiti previa presentazione di una SCIA con inizio lavori immediato, invece che previa SCIA differita, alternativa a permesso di costruire.

- ✚ **Gli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr 380/2001 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35% della volumetria originaria, legittima o legittimata (art. 1-quater, comma 7).**

Anche questa previsione presenta un **carattere fortemente innovativo** e una grande rilevanza non solo perché assicura una più ampia possibilità di realizzare nuovi alloggi universitari garantendo maggiormente l'equilibrio economico-finanziario di queste operazioni, ma anche a livello sistematico in quanto sembra consentire di dare concretezza e una lettura più ampia alla norma contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. d), 4° periodo del Dpr 380/2001 (come introdotta dal DL 76/2020), in base alla quale *"l'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana"*.

Il Dpr 380/2001, quindi, già prevede la possibilità di incrementi volumetrici nell'ambito della ristrutturazione edilizia *"anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana"* e l'art. 1-quater, in linea con questa previsione, esplicita tale possibilità anche con riferimento alla riconversione di immobili ad alloggi universitari così da estendere il contenuto della norma del Testo Unico Edilizia.

La realizzazione di nuove residenze universitarie, peraltro, considerato l'alto valore sociale di queste strutture nel contesto cittadino nonché le ricadute a livello di servizi e dotazioni collettive ad esse connesse, ben potrebbe integrare un intervento di rigenerazione urbana come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. d), 4° periodo Dpr 380/2001.

- ✚ **Gli alloggi e le residenze per studenti finanziati dal PNRR non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree a standard ai sensi del DM 1444/1968 e delle disposizioni regionali, né all'obbligo della dotazione minima dei parcheggi ai sensi della Legge 1150/1942 (art. 1-quater, comma 4).**

In considerazione del preminente interesse pubblico che gli alloggi e le residenze universitarie rivestono, come riconosciuto anche nel successivo comma 2-bis, la norma consente di **derogare all'obbligo di reperimento e cessione al comune di ulteriori aree per servizi di interesse generale**. In questo modo viene riconosciuta anche la difficoltà, se non l'impossibilità, per gli interventi che si inseriscono in ambiti urbani "consolidati", di rispettare gli obblighi "quantitativi" che nascono dal DM 1444/1968 circa la necessità di reperire aree circostanti e libere da destinare a standard, obblighi che in molti casi precludono la fattibilità dell'intervento.

Ugualmente, al fine di rispondere alle concrete esigenze connesse alla vita universitaria caratterizzata dalla scarsa necessità di sistemi di mobilità legati all'utilizzo di autovetture con preferenza per la mobilità

sostenibile, è consentito **derogare all'obbligo di riservare nelle costruzioni appositi spazi per parcheggi** (che devono essere in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi), come stabilito dall'art. 41 sexies della legge 1150/1942.

Si evidenzia infine che con una **Nota del 19 novembre 2024**, pubblicata sul sito del Ministero dell'Università (<https://www.mur.gov.it/it/housing-universitario/faq-e-chiarimenti>), il **Commissario straordinario per l'housing universitario** ha fornito **specifici chiarimenti per le pratiche edilizie in attuazione dell'art. 1-quater della Legge 338/2000** e si rinvia pertanto alla [News Ance del 3/12/2024](#).

### **Gli immobili ubicati in aree soggette a vincolo paesaggistico**

Con riferimento agli **immobili ubicati in aree soggette a vincolo paesaggistico**, la norma prevede che gli interventi connessi al cambio d'uso di immobili a studentati *"qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"* (art. 1-quater, comma 2, secondo periodo).

In via preliminare si ricorda che **le aree sottoposte a tutela paesaggistica** ai sensi della parte terza del D.lgs. 42/2004 sono:

- quelle ricomprese negli ambiti territoriali vincolati per legge dall'art. 142 (cd. ex aree Galasso);
- quelle ubicate nei territori vincolati con decreto ministeriale o regionale ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) e lett. d) (bellezze panoramiche);
- le ulteriori aree come individuate ai sensi dell'art.136 e vincolate dai piani paesaggistici regionali (art. 134, comma 1, lett. c).

Ciò premesso, la norma chiarisce che **gli interventi connessi ai cambi di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico comunale e alle normative statali e regionali a carattere limitativo, sono realizzabili anche su immobili ubicati in queste aree vincolate e anche se implicanti modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, secondo quanto previsto dal Dpr 380/2001.**

Il richiamo alle previsioni del Dpr 380/2001 è finalizzato a garantire quindi un **miglior coordinamento con la normativa edilizia vigente del Testo Unico Edilizia**, rinviando alla necessità di acquisire i titoli richiesti in via ordinaria per ciascuna tipologia di intervento qualora ubicato in aree vincolate.

Ad esempio, sotto il profilo edilizio:

- un intervento di manutenzione straordinaria con modifica dei prospetti, come l'apertura di una finestra, su un immobile vincolato è consentito previa Scia anziché Cila (art. 3, comma 1, lett. b);
- una ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione o ripristino di edifici corollati/demoliti, con modifiche di sagoma, prospetti, sedime o incrementi di volumetria è espressamente soggetta a permesso di costruire anziché Scia, se riguarda edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del D.lgs. 42/2004 (art. 10, comma 1, lettera c).

In questo modo viene garantita anche la coerenza interna dell'art. 1-quater che al comma 7, ultimo periodo stabilisce che *"Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) del citato all'articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001"*.

Al riguardo si ricorda che **l'art. 3, comma 1, lett. d) ultimo periodo**, in tema di **ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione o ripristino di edifici crollati/ demoliti**, prevede che tali interventi, se riguardano immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.

L'art. 1-quater, comma 2, secondo periodo prosegue poi stabilendo che **“ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dall'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa”** (comma 2, secondo periodo).

Anche in questo caso il richiamo all'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e al Dpr 31/2017 (Regolamento sull'autorizzazione paesaggistica semplificata e sui casi esclusi dal rilascio della stessa) è finalizzato a **garantire un miglior coordinamento con la normativa vigente in materia di tutela del paesaggio**, essendo così chiaro che **l'assenso dell'autorità preposta alla tutela**, agli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso di un immobile a studentato **è necessario nei soli casi già previsti dalla legge**.

Quanto al riferimento al Dpr 31/2017, si ricorda che esso, oltre ad individuare i casi di interventi per i quali è possibile ottenere il rilascio della autorizzazione paesaggistica in via semplificata, elenca anche numerose fattispecie di opere esentate da tale atto di assenso in considerazione della loro lieve entità e relativo impatto paesaggistico (allegato A).

Resta pertanto **ferma l'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica per gli interventi indicati nell'Allegato A del Dpr 31/2017** fra i quali si ricorda vi sono le **“opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso”** (Allegato A, punto A.1); così come sono escluse, a talune condizioni, **“le opere di modifica dei prospetti degli immobili vincolati”** (Allegato A, punto A.2).

L'art. 1-quater, comma 2, secondo periodo, contiene poi una **previsione di rilievo** poiché - nei casi in cui è richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (ordinaria o semplificata) da parte della Regione (o del comune da essa delegato) previo parere vincolante della Soprintendenza - **consente in luogo della stessa la presentazione di una Segnalazione alla sola Soprintendenza**.

Si ripropone il modello di semplificazione procedurale in materia di beni vincolati già adottato nel Decreto-legge 13/2023 all'art. 46, sempre con riferimento ad opere finanziate dal PNRR e in particolare a quelle di manutenzione ordinaria di immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico, soggetti a vincolo culturale ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004, che sono consentite previa segnalazione alla Soprintendenza competente per territorio.

Il relativo procedimento, come delineato dalla norma similmente a quanto previsto in via generale per la Scia dall'art. 19 della Legge 241/1990, prevede che la Soprintendenza, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo periodo, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente (art. 1-quater, comma 2, terzo periodo). Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, la Soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (art. 1-quater, comma 2, quarto periodo).

Infine si precisa che, nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 1-quater, comma 2, quinto periodo).

### **Le agevolazioni per il cambio d'uso e la trasformazione di aree impermeabilizzate**

Il **comma 2-bis** dell'art. 1-quater è volto ad **estendere la semplificazione dei cambi d'uso anche alle aree in precedenza impermeabilizzate** (es. aree destinate a parcheggi, depositi, ecc..) ai fini della loro trasformazione a residenze universitarie.

In particolare, il comma 2-bis **riconosce di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate e per essi consente il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del Dpr 380/2001.**

Per garantire il rispetto dei principi alla base del PNRR, la norma consente dunque l'applicazione delle semplificazioni solo a quelle aree che, in quanto già impermeabilizzate, possano essere trasformate senza comportare consumo di suolo.

Gli interventi potranno essere autorizzati ai sensi dell'art. 14 del Dpr 380/2001 e pertanto in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati ivi previsti, nonché in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968.

Sono espressamente escluse dall'applicazione della norma le aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del D.lgs. 42/2004 come elencate sopra.

### **Rapporti con norme regionali**

Il comma 5 dell'art. 1-quater fa **salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso**. Si tratta di una previsione finalizzata a salvaguardare l'applicazione di quelle discipline regionali vigenti in tema di cambi d'uso che potrebbero risultare maggiormente favorevoli ai fini della realizzazione delle residenze universitarie.

Vi sono a livello regionale, infatti, una pluralità di normative differenti, alcune delle quali potrebbero risultare maggiormente incentivanti rispetto all'art. 1-quater e il legislatore ritiene opportuno che continuino ad essere applicate.

### **Le agevolazioni fiscali**

Il comma 6 dell'art. 1-quater stabilisce che *“qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso, il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del*

*finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili, nonché delle imposte ipotecarie e catastali”.*

Pertanto, **l'eventuale maggiore rendita attribuita al fabbricato non avrà effetti ai fini dei tributi sugli immobili la cui base imponibile viene calcolata in funzione del valore catastale.** Oltre alle imposte ipotecarie e catastali espressamente indicate dalla norma, si ritiene rientrino nell'ambito operativo della disposizione anche l'IMU e l'imposta di registro.

### ***Il vincolo di destinazione funzionale***

Sugli edifici interessati dal mutamento di destinazione d'uso permane un **vincolo di destinazione funzionale a residenze universitarie per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni** (art. 1-quater, comma 3).

Tale previsione deriva dall'art. 1-bis, comma 7 della Legge 338/2000 (come inserito dall'art. 25 del DL 144/2022) che impone, a fronte del finanziamento, che venga assicurato sull'immobile un vincolo di destinazione a residenza universitaria pari ad almeno 9 anni successivi ai primi 3 anni di gestione come finanziata - per un totale quindi di 12 anni - con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto.

### ***L'autorizzazione all'esercizio delle residenze universitarie***

Il DL 160/2024 (art. 6, comma 1-ter) ha **soppresso l'art. 1-ter della Legge 338/2000** che demandava alle Regioni il **rilascio della autorizzazione all'esercizio delle residenze universitarie** beneficiarie delle risorse del PNRR e l'approvazione di una disciplina specifica su questo tema. Tale soppressione è stata richiesta dalla Conferenza delle Regioni che ha evidenziato l'inattuazione della norma, a causa della mancanza di competenze specifiche in materia di esercizio delle attività economiche (Documento del 7/11/2024).

Le Regioni evidenziano che l'avvio di un'attività economica (es. un esercizio ricettivo) richiede la presentazione di una dichiarazione amministrativa (una SCIA), al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di localizzazione della struttura, consistente in un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti.

## **U6-25 - Le novità della Legge di Bilancio 2025 per le politiche abitative**

**A un anno dalla legge di Bilancio 2024, il tema della casa torna al centro dell'agenda politica nazionale. La legge di Bilancio per il 2025 prevede, infatti, l'adozione entro il 30 giugno 2025 di un nuovo "Piano Casa Italia" finalizzato alla riorganizzazione delle misure per l'edilizia residenziale pubblica e sociale**

### **IL "NUOVO" PIANO CASA ITALIA**

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 402 e 403, Legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024) introduce una nuova iniziativa mirata a contrastare il disagio abitativo. Tale misura si propone di rispondere alla diversificata domanda di alloggi, valorizzando il patrimonio immobiliare esistente e perseguendo al tempo stesso l'obiettivo di tutelare il consumo di suolo.

Al centro della misura si pone l'approvazione (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata) entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un Piano nazionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale cd. "Piano Casa Italia".

A un anno dalla legge di Bilancio dello scorso 2024 (vedasi notizia U5-24 di ANCE FVG Informa n°1/2024) il tema della casa è tornato nuovamente al centro dell'agenda politica nazionale. La nuova previsione normativa rappresenta un passo importante nel riconoscere l'urgenza di un piano abitativo coordinato e strutturato, in grado di superare le soluzioni frammentarie del passato. È ormai chiara la necessità di una strategia a lungo termine, che offra una risposta coerente rispetto alle sfide contemporanee, come il cambiamento demografico, l'aumento della domanda di case a prezzi accessibili e la sostenibilità urbana.

Il Piano casa Italia è uno strumento programmatico che coinvolge il Presidente del Consiglio, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Conferenza Unificata.

Le finalità sono:

- Rispondere ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti.
- Riorganizzare e integrare i programmi esistenti di edilizia residenziale e sociale.
- Promuovere modelli innovativi di gestione e finanziamento.
- Razionalizzare l'offerta abitativa disponibile, ottimizzandone l'utilizzo.

Per l'attuazione del Piano, è previsto uno stanziamento di 560 milioni di euro:

- 150 milioni di euro per il 2028.
- 180 milioni di euro per il 2029.
- 230 milioni di euro per il 2030.

Le risorse saranno ripartite tramite un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in accordo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il decreto dovrà:

- tenere conto dei fabbisogni locali e dei cronoprogrammi di spesa;
- stabilire meccanismi di monitoraggio e revoca per garantire l'efficacia e la trasparenza nell'utilizzo dei fondi.

Se attuato nei termini previsti e con la giusta governance l'iniziativa potrà avere un impatto positivo sul settore abitativo. Molto dipenderà dalla capacità di superare le sfide organizzative e di assicurare un'efficace gestione delle risorse, garantendo che gli obiettivi programmati si traducano in risultati tangibili per le persone e le comunità.

In sintesi

Il "Piano casa Italia" è una iniziativa finalizzata al rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai nuovi bisogni della società. Con un finanziamento di 560 milioni di euro (2028-2030), il Piano, da adottarsi entro il 30 giugno 2025 dovrebbe prevedere strategie innovative per riorganizzare l'offerta abitativa, integrare i programmi di edilizia sociale e promuovere modelli di governance efficaci.

#### L'AMPLIAMENTO DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI RELATIVE AL PIANO CASA 2024

La legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 401) interviene, poi, ad ampliare (con una modifica all'articolo 1, commi 282 e 283, della legge di Bilancio per il 2024) il contenuto di una precedente iniziativa in tema di politiche per la casa. Tale iniziativa, tuttavia, attende ancora una completa definizione mediante l'adozione di Linee guida nazionali, il cui termine di approvazione è scaduto lo scorso aprile 2024.

Si ricorda, infatti, che la Legge di Bilancio 2024 ha stabilito le basi per l'avvio di un programma volto anch'esso a ridurre il disagio abitativo, attraverso una serie di interventi mirati da finanziare non solo con risorse pubbliche ma anche incentivando la partecipazione del settore privato. A tal fine, è stato istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, che sarà operativo a partire dal 2027.

La modifica introdotta estende il contenuto delle Linee guida sperimentali, originariamente rivolte all'edilizia residenziale pubblica, anche al settore dell'edilizia sociale. Inoltre, prevede che le attività realizzabili attraverso operazioni di partenariato pubblico-privato possano includere interventi nell'ambito dell'edilizia sociale.

Sarebbe naturalmente auspicabile un coordinamento tra le disposizioni normative contenute nella nuova Legge di Bilancio e il completamento delle Linee guida, al fine di delineare con chiarezza l'integrazione delle misure proposte.

In sintesi

Estese le Linee guida Piano casa 2024 (ancora da adottare) a edilizia sociale oltre che pubblica. Inclusi interventi di partenariato pubblico-privato per edilizia sociale.

#### IL RIFINANZIAMENTO DEL FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE

L'articolo 1 ai commi 117,118,119 prevede il rifinanziamento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del D.L. 102/2013, con un importo di 10 milioni di euro per il 2025 e 20 milioni di euro per il 2026.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, i ministeri competenti dovranno procedere con l'aggiornamento del DM del 30 marzo 2016 sui criteri e modalità di utilizzo del Fondo anche prevedendo che le risorse non utilizzate siano soggette a definanziamento.

I beneficiari del Fondo possono essere gli inquilini che si trovano in stato di bisogno a causa della perdita totale o consistente riduzione del reddito familiare che impedisce o rende difficile il pagamento dell'affitto. Devono, inoltre, ricorrere una serie di requisiti già previsti dal decreto del 2016, tra cui:

- Reddito I.S.E. massimo di 35.000 euro o I.S.E.E. massimo di 26.000 euro.
- Sfratto per morosità con citazione per convalida.
- Contratto di locazione regolarmente registrato.
- Residenza nell'immobile da almeno un anno.
- Cittadinanza italiana, UE, o titolo di soggiorno regolare per cittadini extra-UE.

In sintesi

Viene rifinanziato il Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli: 10 mln € per il 2025, 20 mln € per il 2026.

**Art. 1 - comma 117**

117. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

**Art. 1 - comma 118**

118. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a un aggiornamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016, al fine di stabilire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 117 che prevedano, pena il definanziamento, l'erogazione delle stesse entro il 31 luglio di ciascuna delle annualità del Fondo di cui al medesimo comma 117 a soggetti per i quali, fermi restando i requisiti già previsti nel citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2016, al momento della presentazione dell'istanza permanga uno stato di bisogno connesso alla perdita o alla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare tali da non permettere o da rendere particolarmente difficoltoso il pagamento del canone di locazione. Con il decreto da adottare ai sensi del primo periodo è altresì stabilito il numero massimo di annualità consecutive per le quali l'inquilino moroso incolpevole può accedere al Fondo di cui al comma 117, anche prevedendo, in alternativa, la possibilità di corresponsione del contributo direttamente al proprietario.

**Art. 1 - comma 119**

119. Agli oneri derivanti dai commi 117 e 118, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

**Art 1 - comma 401**

401. All'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al [comma 282](#):

1) all'alinea, dopo le parole: «per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica» sono inserite le seguenti: «e di edilizia sociale»;

2) alla lettera c), dopo le parole: «realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica» sono inserite le seguenti: «e di edilizia sociale»;

b) al [comma 283](#), lettera a), dopo le parole: «monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale» sono inserite le seguenti: «e di edilizia sociale».

#### **Art 1 - comma 402**

402. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato un piano nazionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, denominato «Piano casa Italia», quale strumento programmatico avente ad oggetto il rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia. Il Piano casa Italia è finalizzato a definire le strategie di medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione dell'offerta abitativa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di governance e di finanziamento dei progetti, razionalizzare l'utilizzo dell'offerta abitativa disponibile.

#### **Art 1 - comma 403**

403. Per il finanziamento delle iniziative del Piano casa Italia, di cui al comma 402, è autorizzata la spesa di 560 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030. Al riparto delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi programmatici del Piano casa Italia di cui al comma 402, anche tenuto conto dei fabbisogni e dei cronoprogrammi di spesa. Il medesimo decreto provvede altresì a stabilire le procedure di monitoraggio e di revoca delle risorse.

## **LL.PP.1-25 - Soa: prorogato al 30 giugno 2025 l'attuale sistema di rilascio dei certificati del Casellario giudiziale**

**Il Ministero della Giustizia rinvia al 1° luglio 2025 il passaggio al rilascio digitale e centralizzato dei certificati del Casellario Giudiziale e dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative, tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Fino al 30 giugno 2025 sarà quindi ancora possibile richiedere i certificati agli uffici locali dello stesso Casellario**

Slitta al 1° luglio 2025 l'obbligo di utilizzare negli appalti pubblici i certificati del Casellario Giudiziale e dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative reperiti tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), a cui è collegato il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Fino al 30 giugno 2025 sarà quindi ancora possibile richiedere i certificati agli uffici locali dello stesso Casellario.

La proroga è stata disposta con la Circolare del 13 dicembre 2024 (Prot.

m\_dg.DAG.16/12/2024.0285122.U) del Ministero della Giustizia e, secondo quanto spiegato dall'ANAC in una nota del 12 dicembre (Prot. m\_dg.DAG.12/12/2024.0256865.E), è stata decisa per completare gli interventi tecnici essenziali destinati a garantire la piena operatività del sistema digitale, minimizzando gli impatti sugli uffici locali e sull'utenza.

Lo slittamento dei termini consente di assicurare continuità e stabilità durante la transizione al nuovo sistema digitale, salvaguardando la continuità degli appalti pubblici. Dal punto di vista operativo, della proroga beneficeranno le indagini di mercato finalizzate ad affidamenti diretti, l'iscrizione di operatori economici a sistemi dinamici di acquisizione e a elenchi di fornitori e, soprattutto, il rilascio delle attestazioni SOA, ambiti in cui il FVOE non è ancora operativo.

A partire dal 1° luglio 2025, i certificati saranno rilasciati esclusivamente tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati collegata al FVOE dell'ANAC, diventando l'ordinaria modalità per il controllo dei requisiti negli affidamenti dei contratti pubblici. Durante il periodo transitorio, gli uffici locali dovranno informare l'utenza sulle nuove modalità operative, garantendo una transizione graduale e senza disagi.

Inoltre, per il supporto tecnico sui processi applicativi, gli uffici locali potranno contattare il servizio di help desk del Casellario Centrale. La circolare e ulteriori dettagli sono disponibili sui siti ufficiali del Ministero della Giustizia ( [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) ) e del Casellario Centrale ( [portal.casellario.giustizia.it](http://portal.casellario.giustizia.it) ).

## **LL.PP.2-25 - Diritto di prelazione nella finanza di progetto, la questione torna alla Corte di Giustizia Ue**

### **Con ordinanza del 25 novembre 2024 il Consiglio di Stato si pronuncia sul diritto di prelazione e la questione torna ancora una volta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea**

Un ulteriore passo per risolvere le criticità emerse sulla disciplina del diritto di prelazione nell'ambito della Finanza di Progetto. Con l'ordinanza del 25 novembre 2024 (n. 9449), il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'UE di pronunciarsi (ai sensi dell'art. 267 TFUE) su una precisa questione pregiudiziale:

“Se i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE, nonché la direttiva n. 2014/23/UE, interpretati alla luce dei principi di proporzionalità, buona amministrazione ed efficienza, e l'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, per il caso in cui la Corte lo ritenga applicabile, ostino alla disciplina nazionale della prelazione, contenuta nell'art. 183, comma 15 del d.lgs. n. 50/2016”.

Come noto, il diritto di prelazione nell'ambito della finanza di progetto – la cui disciplina, sostanzialmente invariata, è oggi contenuta nell'art. 193, comma 8 del d.lgs. 36/2023 – ha sollevato numerose problematiche dal suo ingresso nel nostro ordinamento e, per questo, è stato oggetto, nel corso degli anni, di numerosi tentativi di correzione. Da ultimo, il Correttivo al nuovo Codice appalti ha, tra gli altri, l'obiettivo di rimodulare l'operatività della prevista clausola di prelazione per evitare che possa essere utilizzata in funzione anticoncorrenziale. Si noti che le modifiche sono state introdotte anche in considerazione dei rilievi sollevati dalla Commissione europea con una procedura di infrazione (INFR 2018-2273) per “non conformità del diritto italiano alle Direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU e 2014/25/EU, e agli articoli 49 e 56, TFUE”.

Ma quali sono i dubbi sollevati dal Collegio? Secondo il Consiglio di Stato, la disciplina nazionale della prelazione, contenuta nell'art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016, pur avendo l'intento di premiare, e quindi promuovere, l'iniziativa privata che si assume l'onere di formulare una proposta senza poter conoscere in anticipo i rischi e l'esito della stessa, nondimeno:

- garantisce l'aggiudicazione al promotore, anche se l'offerta migliore è stata presentata da un altro candidato;
- per tale motivo, non premia necessariamente il soggetto che ha presentato l'offerta preferibile per l'amministrazione, altrimenti non si renderebbe necessario esercitare la prelazione;
- non delimita l'ambito di applicazione dell'istituto, richiedendo che l'oggetto del contratto in gara abbia caratteristiche volte a circoscrivere l'utilizzo dell'istituto, che non siano limitate alla tipologia di finanziamento e alla rispondenza all'interesse pubblico;
- non presuppone il carattere innovativo della proposta, in termini di caratteristica intrinseca dell'oggetto della proposta o di novità dello stesso rispetto alla precedente attività svolta dall'amministrazione;
- non richiede una trasparenza iniziale in ordine alla posizione privilegiata del

promotore, posto che la prelazione è resa nota con l'avvio della gara successiva alla presentazione della proposta, mentre la posizione privilegiata trova causa in una condotta precedente a detta comunicazione;

- difetta di garanzie e moduli procedurali in caso vi siano più promotori che presentano una proposta.

In mancanza di un'espressa disciplina europea della clausola di prelazione o di un espresso divieto della stessa, il Collegio ha ravvisato i presupposti dell'obbligo di rinvio alla Corte di Giustizia anche perché, pur essendo chiamata in causa in diverse occasioni, non si è mai specificamente pronunciata sul merito della questione (si veda, tra le altre, la recente questione pregiudiziale, pressoché analoga a quella de quo, rimessa dalla V Sezione del CdS, con ordinanza 5615/2023, dichiarata irricevibile dalla Corte per carenza dei requisiti necessari; cfr. CGUE, sez. VIII, 12 dicembre 2023, causa C-407/23).

L'auspicio è che l'approvazione del Correttivo e una pronuncia (tanto attesa) della CGUE sul tema possano finalmente risolvere il dibattito, ancora acceso, sulla compatibilità dell'istituto della prelazione con i principi del diritto europeo e in particolare con quelli di libera concorrenza e di parità di trattamento tra i concorrenti.

Di seguito il testo dell'ordinanza.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1799 del 2024, proposto da

Urban Vision s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG 088400353A, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio De Felice, Venerando Monello, Giancarlo Tanzarella e Carlo Maria Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Stefania Pagano e Sara Pagliosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;

A&C Network s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bertacco, Jacopo Emilio Paolo Recla e Andrea Reggio D'Acì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Andrea Reggio D'Acì in Roma, via degli Scipioni 268/A;

*nei confronti*

A & C Network s.r.l. Unipersonale, Vox Communication s.r.l., non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 196/2024, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di A&C Network s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2024 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Monello, Tanzanella, Pagliosa e Recla;

1. La controversia riguarda la procedura svolta dal Comune di Milano (di seguito: "Comune"), conclusa con la stipulazione del contratto per la progettazione, fornitura, posa in opera, gestione e manutenzione di 70 servizi igienici pubblici automatizzati (CIG 8840035A8).

2. Urban Vision s.p.a. (di seguito: "Urban Vision") ha impugnato la determina 28.4.2023 n. 3513, di aggiudicazione al raggruppamento fra la mandataria A&C Network s.r.l. e la mandante Vox Communication s.r.l. (di seguito: "raggruppamento") a seguito dell'esercizio della prelazione riconosciuta allo stesso per essere stato promotore dell'iniziativa. Oltre a detta determina ha impugnato:

- l'art. 6 lett. e) dell'avviso pubblico di avvenuta ricezione di una proposta;
- la delibera 29.5.2020 n. 658;
- gli atti di esercizio della prelazione (nota 4.4.2023 n. 0197641 e nota 17.4.2023).

Con il medesimo ricorso Urban Vision ha chiesto la dichiarazione di inefficacia del contratto e la conseguente tutela in forma specifica.

3. Il Tar Lombardia – Milano, con sentenza 29.1.2024 n. 196, ha respinto il ricorso.
4. Urban Vision ha appellato la sentenza con ricorso n. 1799 del 2024.
5. All'udienza del 26 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

*I) Il procedimento amministrativo*

6. Nel procedimento il Comune:

- con delibera 29.5.2020 n. 658, ha stabilito le linee di indirizzo per la realizzazione di *“progetti e iniziative volte alla rigenerazione di spazi pubblici urbani mediante l'individuazione di sponsor tecnici”*, delineando, in particolare, la procedura: pubblicazione di un avviso, anche a seguito della presentazione di una proposta da parte di un promotore, valutazione del Comune della *“coerenza con le finalità strategiche dell'Amministrazione”*, del valore delle proposte, nonché della congruità, e successiva gara sulla base dell'avviso, che rende note le *“caratteristiche e prestazioni della proposta ricevuta”* e che prevede *“la possibilità del proponente di adeguare la propria proposta alla miglior offerta”*;
- nel marzo 2021, ha ricevuto dal raggruppamento una proposta, che ha istruito;
- ha dato avvio alla gara (determinazione 20.7.2021 n. 5782);
- in data 20.7.2021, ha pubblicato sul sito web l'*“Avviso pubblico”* per sollecitare la *“presentazione di proposte migliorative”* rispetto a quella ricevuta, che ivi è descritta in dettaglio: nell'avviso è previsto il *“Diritto di adeguamento proposta”* (art. 6 lett. e) da parte del proponente non aggiudicatario, che ha facoltà di esercitare, entro quindici giorni, *“l'adeguamento della sua proposta a quella individuata quale migliore e divenire lui aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario”* (la clausola di prelazione);
- in esito alla procedura, ha aggiudicato la gara a Urban Vision (determinazione 30.3.2023 n. 2576);

- con determinazione 28.4.2023 n. 3513, ha aggiudicato al raggruppamento che si è avvalso della prelazione.

## *II) Il contratto stipulato*

7. All'esito della gara il raggruppamento ha sottoscritto il contratto avente le caratteristiche della proposta formulata da Urban Vision.

8. In base al contratto, per quanto interessa in questa sede:

- il raggruppamento finanzia, fornisce e realizza 110 servizi igienici pubblici automatizzati (la cui proprietà è trasferita al Comune in seguito al collaudo), nonché li gestisce e manutiene per 24 anni (per un valore di euro € 29.100.000,00, al quale si aggiungono ulteriori € 5.000.000,00);

- il Comune garantisce, per 18 anni, lo sfruttamento pubblicitario di 97 impianti pubblicitari, previa trasformazione degli stessi in digitali, con modalità garantite nel piano di comunicazione oggetto di un obbligo contrattuale (artt. 10 e 11).

9. Dall'istruttoria (ordinanza n. 1026 del 2024), si è appreso inoltre che *“il ritorno di immagine mediante la possibilità di promozione commerciale”* è stato calcolato dal Comune in una forbice fra € 10.352.827 e € 15.517.412 e che il piano di comunicazione comprende *“la promozione diretta dello sponsor”* e *“la pubblicità in conto terzi che lo stesso, in qualità di collettore, veicolerà negli spazi messi a disposizione”*.

## *III) La questione giuridica e la relativa rilevanza*

10. La questione giuridica, oggetto di rimessione alla Corte di giustizia, si impernia sulla clausola di prelazione che ha consentito al raggruppamento di ottenere l'affidamento del contratto.

11. La questione è rilevante in quanto l'appellante Urban Vision contesta la legittimità della clausola di prelazione al fine di ottenere l'aggiudicazione, avendo presentato la migliore offerta.

La supposta illegittimità non può che derivare dal non puntuale recepimento del diritto europeo, atteso che la prelazione prevista dal Comune ed esercitata

dal raggruppamento rispetta la disciplina italiana nei termini di seguito esposti.

*IV) La qualificazione del contratto alla luce del diritto italiano*

12. Il Collegio ritiene che il contratto stipulato dal Comune non sia qualificabile in termini di sponsorizzazione, come invece ritenuto dal Comune stesso.

Nel contratto di sponsorizzazione lo *sponsor* si impegna a destinare proprie risorse per finanziare la prestazione alla quale è interessata l'amministrazione e riceve in cambio un'utilità immateriale, il ritorno di immagine (aleatorio) "*come conseguenza della comunicazione al pubblico dell'esecuzione della prestazione*" (Cons. St., sez. V, 3 ottobre 2017 n. 4614).

Nel contratto in esame invece la controprestazione consiste "*nel ritorno economico costituito dall'utilizzo/ sfruttamento dei n. 97 impianti pubblicitari*" e "*Lo Sponsor si assume l'alea dello sfruttamento pubblicitario*" (art. 7 contratto).

Posto poi che le modalità di promozione diretta del privato, che, in base alla relazione istruttoria, si affiancano alla "*pubblicità in conto terzi che lo stesso, in qualità di collettore, veicolerà negli spazi messi a disposizione*", non sono individuate in contratto, essendo definite in un piano che è redatto in adempimento di un obbligo contrattuale, detto elemento non può essere ritenuto qualificante.

L'interesse del privato si appunta pertanto, in una misura che il contratto non assicura che non sia del tutto prevalente, sullo sfruttamento degli impianti pubblicitari, con assunzione del relativo rischio di domanda.

13. Piuttosto il contratto stipulato dal Comune e il relativo procedimento rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 183 d.lgs. 50/2016, intitolato "*finanza di progetto*".

13.1. L'art. 183 disciplina un modulo procedimentale (così anche la relazione al d.lgs. n. 36/2023). Detto modulo si applica a contratti nei quali, come si evince anche dal titolo (così anche la relazione al d.lgs. n. 36/2023 e la delibera Anac 23 settembre 2015 n. 10), il privato finanzia, in modo totale o parziale, l'opera, senza garanzia del recupero dell'investimento, che dipende

dall'introito derivante dallo sfruttamento dell'opera o dalla fornitura del servizio.

13.2. Con il contratto in esame non solo il privato si assume l'onere di realizzare i bagni automatizzati pubblici e di trasformare gli impianti pubblicitari con proprie risorse, ma neppure riceve una controprestazione in denaro, potendo piuttosto sfruttare i 97 impianti pubblicitari. Il privato quindi finanzia l'intervento, nei termini di cui all'art. 183.

In ragione di ciò egli assume il rischio operativo delle opere e delle gestioni anzidette, oltre che il rischio della domanda rispetto agli impianti pubblicitari.

Detto elemento consente di qualificare il contratto.

La concessione è infatti caratterizzata, oltre che da un corrispettivo costituito unicamente dal diritto di gestire le opere o i servizi o da tale diritto accompagnato da un prezzo, dall'assunzione, da parte del concessionario, del rischio operativo (lett. uu) e vv) dell'art. 3), inteso quale rischio di gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, come nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati (lett. zz).

La definizione di paternariato pubblico privato comprende quella di concessione: i contratti di paternariato sono infatti contratti a titolo oneroso con i quali è conferito all'operatore economico il compito di realizzare e gestire un'opera in cambio del suo sfruttamento economico, o di fornire un servizio, *“con assunzione di rischio”* (art. 3 lett. eee), in termini di rischio di costruzione, oltre che di rischio di disponibilità o di rischio di domanda (art. 180 comma 3), con una definizione più lata, specie in relazione all'oggetto del contratto e al relativo rischio, rispetto a quella di concessione.

L'onere, assunto dal raggruppamento, di finanziare l'opera senza garanzia del recupero dell'investimento, dipendente dall'introito derivante dallo sfruttamento degli impianti pubblicitari, costituisce un tipico esempio di assunzione del rischio che connota la concessione e il paternariato.

13.2. Il contratto in esame è quindi qualificabile, anche ai fini del diritto Ue (su cui *infra*), come concessione, oltre che come paternariato pubblico privato.

13.3. Quanto sopra non osta all'applicazione dell'art. 183 nonostante si rinvenivano anche riferimenti contrastanti, quali:

- l'inclusione dell'art. 183 nella Parte IV, dedicata al paternariato pubblico privato, mentre i contratti di concessione sono disciplinati nella Parte III;
- il comma 8 dell'art. 180 comma 8 che, nell'elencare i contratti di partenariato pubblico privato, affianca alla "*finanza di progetto*" la "*concessione di costruzione e gestione*".

Ciò in quanto, oltre alla richiamata definizione della concessione di cui all'art. 3:

- detti riferimenti sono contraddittori rispetto alla qualificazione della concessione come paternariato;
- la nozione di finanziamento di cui all'art. 183 non è idonea a differenziarlo dalla concessione, anche perché dovrebbe altrimenti ritenersi che vi sia un'antinomia fra paternariato e concessione, smentita dallo stesso art. 180 comma 8;
- il d.lgs. n. 50/2016 deve essere interpretato alla luce delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, di cui costituisce attuazione, e, in base a dette direttive (che non contengono riferimenti al contratto di paternariato pubblico privato), il contratto in esame, considerato l'oggetto e i rischi assunti, nell'alternativa fra contratto di appalto e contratto di concessione, non può che rientrare nella seconda nozione.

*V) La disciplina di diritto interno relativa al procedimento svolto dal Comune*

15. La procedura seguita dal Comune rispetta il modulo disciplinato dall'art. 183 del d. lgs. 50/2016, che contiene la previsione della prelazione e che suddivide il procedimento in tre fasi:

- la prima fase prende avvio in seguito alla presentazione da parte di uno o più operatori economici di una proposta, di cui viene valutata la rispondenza

all'interesse pubblico *“entro il termine perentorio di tre mesi”*;

- superata positivamente la valutazione, anche a seguito del positivo riscontro alle modifiche richieste dall'amministrazione, la seconda fase è caratterizzata dall'inserimento della proposta di pubblico interesse nella programmazione;
- la terza fase prevede l'indizione di una gara sul progetto approvato.

16. In base al comma 15 dell'art. 183 nel bando che dà avvio all'ultima fase *“è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario”*, impegnandosi ad assicurare le medesime condizioni della migliore offerta, con pagamento delle spese di preparazione dell'offerta all'originario aggiudicatario. Se il promotore non esercita la prelazione ha diritto alla refusione delle spese affrontate per formulare la proposta.

17. Il procedimento svolto dal Comune integra i presupposti delineati dall'art. 183 del d. lgs. 50/2016 e, in particolare, dal relativo comma 15.

Urban Vision ha presentato una proposta.

La proposta è stata valutata positivamente sia rispetto al fine pubblico (*“il fine pubblico che si intende perseguire è una nuova dotazione di Servizi – Igienici Automatizzati nonché la loro gestione e manutenzione”*), sia, in esito ad apposita istruttoria, in merito alla *“congruità tecnico- economica finanziaria”* (così dalla determina n. 5782 del 2021).

E' stato quindi pubblicato un avviso pubblico, con il quale la proposta è stata messa a gara e nel quale è specificato che il promotore può esercitare la prelazione.

In esito alla gara il promotore ha esercitato la prelazione e ha ottenuto l'aggiudicazione adeguando l'offerta a quella dell'appellante, risultato migliore offerente.

18. Il procedimento svolto dal Comune ha assicurato una trasparenza anche maggiore in quanto ha pubblicato un avviso preliminare nel quale ha reso noto l'interesse a ricevere proposte per la realizzazione di iniziative per la rigenerazione di spazi pubblici, specificando che il vantaggio competitivo del promotore.

Né si è posto un tema di comparazione fra le proposte presentate da più promotori in quanto il raggruppamento è stata l'unico a presentare una proposta.

*VI) Il tema giuridico*

19. Passando ad illustrare il quesito, il Collegio dubita che l'art. 183 comma 15 d.lgs. 50/2016 costituisca puntuale recepimento del diritto europeo.

La clausola di prelazione infatti, pur assicurando lo svolgimento di una gara, è idonea a sovvertirne l'esito se il promotore la esercita: il proponente che non risulti aggiudicatario secondo le regole di gara, se adegua la sua proposta a quella individuata come migliore, diviene egli stesso aggiudicatario.

La prelazione produce quindi effetti sulla parità di trattamento che informa le gare pubbliche, mettendone in discussione l'essenza.

*VII) Il diritto dell'Unione europea: la direttiva n. 2014/23/UE*

20. Viene in evidenza la direttiva n. 2014/23/UE (di seguito: "direttiva"), in quanto riguarda le concessioni, così come il contratto in esame, il cui valore stimato supera il valore soglia indicato nell'art. 8 della direttiva medesima.

Per gli stessi motivi, già sopra illustrati, in ragione dei quali il contratto stipulato dal Comune rientra nella nozione di concessione contenuta nel d.lgs. 50/2016, esso è altresì compreso nella nozione di concessione di cui all'art. 5 della direttiva, in quanto il primo mutua la definizione dalla seconda, di cui costituisce attuazione. Né la circostanza che oggetto del contratto sia (anche) lo sfruttamento dei 97 impianti pubblicitari determina la non applicazione della direttiva, considerato l'oggetto principale del contratto, cioè la realizzazione dei bagni pubblici, rispetto al quale lo sfruttamento di 97 impianti pubblicitari è strumentale e non consente di qualificarlo in termini di locazione di beni pubblici (art. 10, par. 8 lett. a), né quale concessione unilaterale priva di obblighi reciprocamente vincolanti (considerando 14), né quale accordo nel quale l'amministrazione si limita a fissare "*unicamente le condizioni generali d'uso senza acquisire lavori o servizi specifici*" (considerando 15), né

quale contratto che “è remunerato in base a tariffe regolamentate” (considerando 17).

#### VIII) *Le ragioni del dubbio*

21. Nella direttiva non viene richiamata, né disciplinata la clausola di prelazione.

10.3. Il Collegio si interroga sulle conseguenze desumibili da detta omissione.

Innanzitutto si chiede se sia consentito dedurre da ciò che la direttiva osti alla previsione della clausola di prelazione nella legge di gara.

22. Nondimeno nell'ordinamento unionale si rinvencono elementi che potrebbero non escludere in termini assoluti l'ammissibilità dell'istituto e che giustificano l'insorgere di un dubbio in tal senso.

23. In particolare, depone in tal senso la direttiva laddove stabilisce:

- la “flessibilità nel definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario” (considerando 68, oltre che 1 e 8);

- il punto di equilibrio fra flessibilità e parità di trattamento, individuato nella trasparenza e nel rispetto delle informazioni diffuse (così il considerando 68);

- le informazioni “minime”, che riguardano la “natura e l'ambito di applicazione della concessione” ma anche la “limitazione del numero di candidati” (considerando 68);

- le “norme di carattere generale” necessarie per garantire parità di trattamento, che “possono fare riferimento a fattori di carattere non puramente economico ma tali da influenzare il valore di un'offerta dal punto di vista dell'amministrazione”, così da “permettere di individuare un vantaggio economico globale per l'amministrazione” (considerando 73);

- la positiva considerazione dell'inclusione nei criteri di aggiudicazione di fattori ambientali, sociali o relativi all'innovazione (considerando 73);

- la rilevanza della comunicazione non discriminatoria delle “informazioni che possano avvantaggiare determinati candidati o offerenti rispetto ad altri” (combinato disposto degli artt. 3 e 30) ai fini del rispetto dei principi di parità.

Una particolare evidenza assume la previsione contenuta nell'art. 41 par. 3: se l'amministrazione riceve un'offerta che propone una *“soluzione innovativa”*, questa *“può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione innovativa”*. In tal caso, essa è tenuta a emettere un nuovo invito, posto che *“la modifica dell'ordine non deve dar luogo a discriminazioni”*.

In tal caso il punto di equilibrio fra apporto del privato e *par condicio* sta nel porre l'innovazione a gara.

24. I profili di flessibilità, la rilevanza attribuita alla diffusione delle informazioni sul procedimento ai fini del rispetto delle garanzie minime di parità di trattamento, anche di quelle che possono avvantaggiare determinati candidati, e la rilevanza (sulla gara) attribuita alla soluzione innovativa rendono non sicura la deduzione dell'incompatibilità della clausola di prelazione con la direttiva.

25. Lo stesso principio di proporzionalità quale principio generale postula che le norme stabilite dagli Stati membri o dalle amministrazioni *“non vadano oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi previsti dalla medesima direttiva”* (Cgue, 26.9.2024, C-403/23).

L'obiettivo principale delle norme dell'Unione in materia di gare pubbliche comprende *“l'apertura ad una concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri”* (Cgue, 7.9.2021, C927/19), parte integrante del mercato interno ai sensi dell'art. 3 par. 3 TUE (protocollo n. 27 Tfu).

In tale prospettiva le restrizioni alla libertà economica sono ammissibili se funzionali alla realizzazione della concorrenza (per il mercato).

Al riguardo si rileva che la prelazione è espressione di libertà imprenditoriale, che assurge a libertà fondamentale in base all'art. 15 Carta di Nizza, e del mercato. Nel mercato, cui è preordinata la direttiva, è comunque assicurata, almeno per un certo periodo, una rendita di posizione allorquando è portatrice di una soluzione innovativa.

Inoltre, posto che il vaglio di proporzionalità postula una comparazione con gli interessi contrapposti (Cgue, 27.1.1987, C-45/1985), rileva anche che la

valorizzazione delle iniziative del privato è funzionale alla buona amministrazione (art. 41 Carta di Nizza) e al principio di efficienza e sana gestione finanziaria (art. 310 par. 5 Tfu), nel senso che indirizza l'attività amministrativa verso settori e attività che i privati ritengono meritevoli di tutela, assicurando alla stessa un risparmio di tempo e risorse.

26. Vengono altresì in evidenza la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi di cui rispettivamente agli artt. 49 e 56 del Tfu. E ciò non solo per il caso in cui non sia ritenuta applicabile la direttiva ma anche per gli incisivi effetti della prelazione sulla parità di trattamento e sull'essenza delle gare pubbliche, che chiamano in causa i principi in nome dei quali la direttiva la impone e per la mancanza di una specifica disposizione di riferimento all'interno della direttiva, che può rendere rilevante il vaglio dell'istituto anche alla luce dei principi sovraordinati.

Una normativa nazionale, malgrado i suoi effetti restrittivi sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione di servizi, può risultare giustificata se risponde a esigenze imperative di interesse generale, qualora tale interesse non sia già tutelato da altre norme, se è idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e se non va oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (Cgue, 22.11.2018, C-625/17 e 15.9.2011, C-347/09).

La prelazione, promuovendo le proposte del privato nei confronti dell'attività pubblica, costituisce attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.), è espressione di una modalità di cooperazione che può rendere più efficace, in termini di tempo e risorse, la realizzazione degli interessi pubblici in e promuovere un rinnovamento dell'amministrazione attraverso l'acquisizione di nuove conoscenze, proprie delle realtà private (in coerenza con i principi di imparzialità e buon andamento dell'art. 97 Cost.), oltre a costituire uno stimolo per l'impresa.

Nondimeno essa potrebbe non risultare idonea a conseguire lo scopo o comunque potrebbe non essere proporzionata. Si possono infatti ipotizzare sistemi che, pur premiando l'iniziativa, nondimeno producano effetti meno

incisivi per la gara (senza quindi assicurare necessariamente allo stesso il risultato). A titolo esemplificativo si prefigura la possibilità di valorizzare l'iniziativa del promotore con l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo o utilizzando moduli procedurali flessibili: il dialogo competitivo e la procedura competitiva con negoziazione sono utili proprio nei casi in cui le amministrazioni non sono in grado di predeterminare le modalità per soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche, finanziarie o giuridiche.

27. Da ultimo si rileva che, benché, come detto, lo sfruttamento dei 97 impianti pubblicitari non costituisca la prestazione caratterizzante il contratto in esame, si richiamano comunque (anche) i principi desumibili dall'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, applicabile alle concessioni di beni pubblici finalizzate all'esercizio di un'attività economica se in numero limitato (Cgue, 14.7.2016, C-458/14 e C-67/15).

L'art. 12 non contiene un divieto assoluto all'introduzione della prelazione, relativa ai servizi nel mercato interno, ma impedisce, in caso di scarsità della risorsa, di adottare sistemi di affidamento basati su metodi non concorrenziali, consentendo comunque agli Stati membri di tener conto di "*motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario*", con le conseguenze già sopra illustrate.

28. A fronte di quanto sopra si rileva che la disciplina italiana della prelazione contenuta nell'art. 183 comma 15 del d. lgs. 50/2016, seppur premia, e quindi promuove, l'iniziativa del privato che si assume l'onere di formulare una proposta senza potere conoscere in anticipo i rischi e l'esito della stessa, nondimeno:

- garantisce l'aggiudicazione al promotore, anche se l'offerta migliore è stata presentata da altro candidato;
- per tale motivo non premia necessariamente il soggetto che ha presentato l'offerta preferibile per l'amministrazione, che, altrimenti, non si renderebbe necessario esercitare la prelazione;

- non delimita l'ambito di applicazione dell'istituto, richiedendo che l'oggetto del contratto in gara abbia caratteristiche volte a circoscrivere l'utilizzo dell'istituto, che non siano limitate alla tipologia di finanziamento e alla rispondenza all'interesse pubblico;
- non presuppone il carattere innovativo della proposta, in termini di caratteristica intrinseca dell'oggetto della proposta o di novità dello stesso rispetto alla precedente attività svolta dall'amministrazione;
- non richiede una trasparenza iniziale in ordine alla posizione privilegiata del promotore (anche se, nel caso di specie, è stata assicurata dal Comune), posto che la prelazione è resa nota con l'avvio della gara successiva alla presentazione della proposta, mentre la posizione privilegiata trova causa in una condotta precedente a detta comunicazione;
- difetta di garanzie e moduli procedurali in caso vi siano più promotori che presentano una proposta (circostanza che non ricorre nel caso di specie ma che è indicativa della disciplina dell'istituto).

29. In ragione di quanto sopra il Collegio ritiene di avere motivo per dubitare che i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi e la direttiva, interpretati alla luce dei principi di proporzionalità, buona amministrazione ed efficienza, nonché l'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, se ritenuta applicabile, ostino alla disciplina della clausola di prelazione contenuta nell'art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016.

30. Pertanto il Collegio, in mancanza di un'espressa disciplina della clausola di prelazione o di un espresso divieto della stessa, ravvisa i presupposti dell'obbligo di rinvio, anche in ragione del fatto che la Corte di giustizia non si è specificamente pronunciata sul punto. Nel 2008, infatti, la Corte pur avendo positivamente scrutinato una questione relativa alla prelazione in relazione al principio di parità di trattamento, ha affermato che i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi “*non prescrivono un obbligo generale di parità di trattamento ma contengono [...] un divieto di discriminazione in base alla cittadinanza*”, aggiungendo la considerazione determinante circa il fatto che “*la*

*Commissione non fornisce alcuna indicazione relativa all'eventuale esistenza di una tale discriminazione"* (Cgue, 21.2.2008, in C-412/04).

31. Al fine del rinvio, considerato che *"le disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi e di libera circolazione dei capitali non sono applicabili a una fattispecie in cui elementi si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro"*, si rileva di trovarsi in una delle situazioni contemplate ai punti da 50 a 53 della sentenza del 15 novembre 2016 (Cgue, 15.11.2016, C-268/15) in quanto, malgrado gli elementi nel procedimento principale siano circoscritti all'interno di un solo Stato membro, non può escludersi che cittadini stabiliti in altri Stati membri siano stati o siano interessati ad avvalersi delle libertà fondamentali per esercitare attività sul territorio dello Stato membro che ha emanato la normativa nazionale in discussione. Sicché essa può produrre effetti che non siano limitati a tale Stato membro.

#### *IX) Il quesito*

32. In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il Collegio chiede alla Corte di giustizia dell'Ue di pronunciarsi, ai sensi dell'art. 267 Tfue, sulla seguente questione pregiudiziale: *"se i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 Tfue, nonché la direttiva n. 2014/23/UE, interpretati alla luce dei principi di proporzionalità, buona amministrazione ed efficienza, e l'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, per il caso in cui la Corte lo ritenga applicabile, osti alla disciplina nazionale della prelazione, contenuta nell'art. 183 comma 15 d.lgs. n. 50/2016"*.

33. Il Collegio dispone che alla Cgue sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, oltre a copia conforme all'originale della presente ordinanza, copia dell'intero fascicolo di causa, privo della copia dell'offerta tecnica in formato integrale depositata con modalità cartacea.

34. Il Collegio sospende il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, rimette alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione pregiudiziale indicata nel § 21 della motivazione e, riservata ogni altra decisione, anche sulle spese, sospende il giudizio.

Dispone che il presente provvedimento, unitamente a copia degli atti di giudizio indicati in motivazione, sia trasmesso, a cura della Segreteria della Sezione, alla Cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore

Elena Quadri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Marina Perrelli, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Sara Raffaella Molinaro**

**IL PRESIDENTE**  
**Rosanna De Nictolis**

IL SEGRETARIO

## **LL.PP.3-25 - Correttivo al Codice dei contratti pubblici: le principali novità per gli appalti di lavori**

**Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 209/2024, recante “disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”**

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre 2024, supplemento ordinario n. 45, è stato pubblicato il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante « Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 31 dicembre u.s.

Si riproduce di seguito una prima analisi (con quadro di sintesi delle principali modifiche «interattivo») delle principali novità di interesse per il settore dei lavori pubblici.

Seguiranno ulteriori approfondimenti a carattere tematico.

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 31 dicembre 2024

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 45/L

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2024, n. 209.

**Disposizioni integrative e correttive al codice  
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo  
31 marzo 2023, n. 36.**





# S O M M A R I O

---

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2024, n. 209.

<i>Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. (24G00231).</i> . . . . .	Pag. 1
AVVERTENZA . . . . .	» 172





# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2024, n. 209.

Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**VISTI** gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

**VISTA** la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, il quale prevede che «Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo»;

**VISTA** la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

**VISTA** la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

**VISTA** la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

**RITENUTA** la necessità di avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78;

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2024;

**ACQUISITO** il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 3 dicembre 2024;

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale del 27 novembre 2024;

**ACQUISITI** i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;

**SULLA PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del lavoro e delle politiche sociali e della cultura;

**E M A N A**  
il seguente decreto legislativo



**ART. 1****(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater».

**ART. 2****(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.»;

c) al comma 3, le parole «Gli operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici»;

d) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità all'allegato I.01».

**ART. 3****(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «senza applicare le disposizioni del codice» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità previste per gli affidamenti di cui al Libro II, Parte I».

**ART. 4****(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.».

#### ART. 5

##### (Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli enti concedenti» sono inserite le seguenti: «procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara e»;
- b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- «3-bis. L'allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire.».

#### ART. 6

##### (Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti.» sono inserite le seguenti: «il contratto può essere stipulato anche»;
- b) al comma 3, all'alinea, la parola: «trentacinque» è sostituita dalla seguente: «trentadue» e, alla lettera d), le parole: «, ai sensi dell'articolo 55, comma 2» sono soppresse.

#### ART. 7

##### (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti».

#### ART. 8

##### (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «riguardano anche gli affidamenti diretti a società» sono sostituite dalle seguenti: «riguardano anche, in funzione degli obiettivi di trasparenza di cui all'articolo 28, gli affidamenti a società»;



- b) al comma 7, le parole: «l'ANAC effettua» sono sostituite dalle seguenti: «l'ANAC o le stazioni appaltanti effettuano».

#### ART. 9

##### (Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alle regole e agli obblighi di interoperabilità, previsti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.».

#### ART. 10

##### (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.»;

- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformità delle suddette piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonché della sicurezza delle informazioni.»;

- c) al comma 3, dopo le parole: «rilasciata dall'AGID» sono inserite le seguenti: «alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2».

#### ART. 11

##### (Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico»;

- b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale



dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.».

## ART. 12

### (Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini di cui al presente articolo, per le opere di competenza statale, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche può agire quale amministrazione procedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, quando non è tenuto all'espressione di un parere ai sensi dei commi 4 e 5.»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «La stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «L'amministrazione procedente, la stazione appaltante»;

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «La stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «L'amministrazione procedente, la stazione appaltante»;

d) al comma 6, le parole: «la stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione procedente, la stazione appaltante»;

e) al comma 7, le parole: «la stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione procedente, la stazione appaltante»;

f) al comma 11, dopo le parole: «amministrazioni diverse» sono inserite le seguenti: «dall'amministrazione procedente.».

## ART. 13

### (Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nel documento di economia e finanza» sono sostituite dalle seguenti: «nel documento di programmazione, aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato “Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche (DPIS)”»;



b) al comma 9, dopo le parole: «Comitato di coordinamento» sono inserite le seguenti: «presieduto da un Prefetto,»;

c) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-bis Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le modalità di funzionamento e la composizione del Comitato di cui al comma 9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 21 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2017, n. 81.».

#### ART. 14

##### (Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.9»;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'applicazione dell' articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, per i contratti pubblici di lavori la verifica preventiva dell'interesse archeologico, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8.»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.»;

d) al comma 6:

1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 43»;

2) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

«g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.»;

e) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo;»;

f) dopo il comma 8 è inserito il seguente:



«8-bis. In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.»;

g) al comma 13:

1) al primo periodo, la parola: «costo» è sostituita dalle seguenti: «costo medio» e dopo le parole: «datori di lavoro comparativamente più rappresentative,» sono inserite le seguenti: «tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese,»;

2) al secondo periodo, la parola: «costo» è sostituita dalle seguenti: «costo medio»;

3) al terzo periodo, le parole: «prezzari predisposti» sono sostituite dalle seguenti: «prezzari aggiornati predisposti annualmente» e le parole: «sono autorizzati a non applicare quelli regionali» sono sostituite dalle seguenti: «sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali»;

h) al comma 15, il secondo periodo è soppresso;

i) dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:

«15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;

b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo.

15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.».

## ART.15

### (Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;

2) al secondo periodo, la parola: «uso» è sostituita dalla seguente: «adozione»;

b) al comma 4:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;»;

3) alla lettera f), la parola: «uso» è sostituita dalla seguente: «adozione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «delle costruzioni».

## ART. 16

### (Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole «dai dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal proprio personale»;

2) al terzo periodo, le parole «dai propri dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal proprio personale»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento.



Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.»;

c) al comma 7, lettera a), le parole «dei dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «del personale»;

d) al comma 8, primo periodo le parole «ai dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «al personale».

#### **ART. 17**

##### **(Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.».

#### **ART. 18**

##### **(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 50, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).».

#### **ART. 19**

##### **(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.».

#### **ART. 20**

##### **(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la lettera n) sono inserite le seguenti:

«n-bis) concernenti gli acquisti:

- 1) di munizioni forzate, ai fini dell'obbligatoria prova delle armi da fuoco, precedente alla commercializzazione di queste ultime, nonché delle correlate cabine di sparo;
- 2) delle attrezzature necessarie alle prove di resistenza, all'impatto di proiettili sparati con armi da fuoco, relative a serramenti e vetri blindati, elmetti, giubbotti, componenti di autoblindo, furgoni e simili;



- 3) di ricambi afferenti alle attrezzature di cui al numero 2);  
n-ter) concernenti i servizi di manutenzione afferenti alle attrezzature di cui alla lettera n-bis), numero 2);».

## ART. 21

### (Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:

- a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11.»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate.»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale».

## ART. 22

### (Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

«Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi.»

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:



«5-bis. Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.».

## ART. 23

### (Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riferite alle prestazioni oggetto del contratto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

- a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
- b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.»;

d) al comma 3:

1) all'alinea, le parole: «elaborati dall'ISTAT» sono soppresse;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater»;

3) alla lettera b), dopo le parole: «gli indici» sono inserite le seguenti: «, anche disaggregati»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla



tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.»;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.».

#### ART. 24

##### (Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola: «quelle» è soppressa e le parole: «dei suddetti operatori economici» sono soppresse;
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.»;

- d) al comma 4, il primo periodo è soppresso;
- e) il comma 5 è abrogato.

#### ART. 25

##### (Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o



- inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.»;
- b) al comma 2, le parole: «le procedure» sono sostituite dalle seguenti: «le gare»;
- c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per ottenere la qualificazione e disciplina» sono inserite le seguenti: «gli incentivi, nonché»;
- d) al comma 4, le parole: «nonché per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per disciplinare il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza»;
- e) al comma 5, all'alinea, le parole: «del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63» sono soppresse;
- f) al comma 6:
- 1) alla lettera a), dopo le parole: «ricorrendo a una» sono inserite le seguenti: «stazione appaltante o»;
  - 2) alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1» sono soppresse;
  - 3) alla lettera c), le parole: «affidamenti per servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «affidamenti di appalti di servizi e forniture»;
  - 4) alla lettera f), le parole: «delle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «delle lettere c) e d)»;
  - 5) alla lettera g), la parola: «affidante» è sostituita dalla seguente: «affidataria»;
- g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
- «6-bis. Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1.»;
- h) al comma 7, l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di committenza.»;
- i) al comma 9, le parole: «altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza» sono sostituite dalle seguenti: «apposita convenzione»;
- l) al comma 15, le parole: «del principio di buon andamento dell'azione amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «del principio del risultato»;
- m) al comma 17, al primo periodo, dopo le parole: «dagli articoli da 146 a 152» sono inserite le seguenti: «, nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice»;
- n) al comma 18, le parole: «La progettazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la progettazione.».

## ART. 26

### (Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 2, all'alinea, le parole: «e l'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «, l'affidamento e l'esecuzione»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori oppure per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture.»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione.»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4.»;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. In relazione al comma 7, lettera b), e alla formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l'esecuzione, la Scuola nazionale dell'amministrazione definisce i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.».

## ART. 27

### (Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.»;

b) il comma 2 è abrogato;



c) al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d)» e le parole: «dal consorzio esecutore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla consorziata esecutrice»;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «tramite i consorziati indicati» sono sostituite dalle seguenti: «tramite le consorziate indicate»;

2) al secondo periodo, le parole: «ai propri consorziati» sono sostituite dalle seguenti: «alle proprie consorziate»;

3) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.»;

4) al quarto periodo, le parole: «del consorzio designato» sono sostituite dalle seguenti: «delle consorziate designate»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.»;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.».

## ART. 28

### (Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 70, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il bando non preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività».

## ART. 29

### (Accordo di collaborazione)

1. Dopo l'articolo 82 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è inserito il seguente:

«Articolo 82- bis. - Accordo di collaborazione

1. Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all'articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano



le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo. L'accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti.

2. Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l'allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all'articolo 2, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi.
3. All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato II-6 bis. L'accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.
4. Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del Servizio contratti pubblici di cui all'articolo 223, comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio contratti pubblici monitora i risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 221.».

#### **ART. 30**

##### **(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 92, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell'avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale.».

#### **ART. 31**

##### **(Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese



eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.».

### ART. 32

#### (Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) le parole: «regolamento di cui al sesto periodo del comma 4», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)»;
  - b) al comma 11, primo periodo, le parole: «maturato nel triennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti» e, al terzo periodo, le parole: «nel precedente triennio» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dieci anni».

### ART. 33

#### (Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) l'alinea è sostituito dal seguente: «1. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi:»;
  - b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    - «a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell'operatore economico: in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto;».

### ART. 34

#### (Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 4, le parole: «o dall'ANAC» sono soppresse;
  - b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
    - «12. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre



entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.».

#### ART. 35

##### (Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.»;

b) al comma 8:

1) al terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente»;

2) al quarto periodo, le parole: «e secondo» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo e terzo».

#### ART. 36

##### (Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale,»;

b) al comma 7:

1) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Negli appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti possono prevedere criteri premiali atti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.»;

2) al quarto periodo, le parole: «Le disposizioni di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo».

c) al comma 11, dopo le parole: «offerta di opere» sono inserite le seguenti: «o prestazioni».

#### ART. 37

##### (Abrogazione dell'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)



1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'articolo 109 è abrogato.

#### **ART. 38**

##### **(Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 110, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla lettera b), le parole: «agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «ai costi».

#### **ART. 39**

##### **(Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le stazioni appaltanti che hanno sottoscritto un contratto pubblico o un accordo quadro relativo ad un bando o un avviso pubblicato ai sensi degli articoli 84 e 85 inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione dei medesimi articoli 84 e 85, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto o dell'accordo quadro.».

#### **ART. 40**

##### **(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori:

a) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;

b) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità.»;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Tra le unità di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l'incarico



con le modalità previste dal codice. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.14.

4-ter. Il collaudatore o la commissione di collaudo, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa in possesso di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione. Gli oneri della segreteria sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalità di cui all'articolo 29-bis. dell'allegato II.14.»;

c) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti» sono inserite le seguenti: «gli enti concedenti»;

d) al comma 6:

1) alla lettera a), le parole: «e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l'attività di servizio» sono soppresse;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;»;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza per i quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;»;

e) al comma 11, secondo periodo, le parole: «Tali spese» sono sostituite dalle seguenti: «Le spese relative alle verifiche tecniche obbligatorie».

## ART. 41

### (Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti: «I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:



«2-bis. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.»;

c) al comma 8, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

d) al comma 12:

il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.»;

e) al comma 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.»;

f) al comma 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.».

## ART. 42

### (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

- 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
- 3) i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
- 4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:



«7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;

c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.»;

c) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.».

#### **ART. 43**

##### **(Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 123, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «nell'allegato II.14» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11 dell'allegato II.14.».

#### **ART. 44**

##### **(Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il primo, secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione di cui al primo periodo è corrisposta all'appaltatore, in deroga a quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici



giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.».

#### ART. 45

##### (Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.»;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare.».

#### ART. 46

##### (Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. All'esecuzione dei contratti nei settori della difesa e della sicurezza non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo.».

#### ART. 47

##### (Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)



1. All'articolo 141 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) dopo la lettera g), è inserita la seguente: «g-bis) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, l'articolo 106;»;

2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) nell'ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli 113, 116, 117, 119, 120, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 122 e 125;»;

3) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) nell'ambito del Libro V, Parte I, Titolo II, gli articoli da 215 a 219.»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 135.»;

c) al comma 4, la lettera a) è soppressa.

#### **ART. 48**

##### **(Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività di cui al comma 1.».

#### **ART. 49**

##### **(Modifiche all'articolo 162 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 162, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «Ai sensi dell'articolo 141, comma 4, lettera a), le stazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le stazioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.».

#### **ART. 50**

##### **(Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 169, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «diritti speciali esclusivi possono» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 98,».

#### **ART. 51**

##### **(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**



1. All'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «appalto di forniture» sono inserite le seguenti: «o di un appalto misto che contenga elementi di un appalto di fornitura»;
- b) al secondo periodo, le parole: «la relativa documentazione» sono sostituite dalle seguenti «una relazione corredata della relativa documentazione»;
- c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La relazione di cui al secondo periodo è allegata al provvedimento di aggiudicazione.».

#### **ART. 52**

##### **(Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dell'articolo 76» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 158».

#### **ART. 53**

##### **(Modifiche all'articolo 174 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 174, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «le figure della concessione,» sono inserite le seguenti: «anche nelle forme della finanza di progetto,».

#### **ART. 54**

##### **(Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, richiedono parere non vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), inviando contestualmente la documentazione anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Nars, previa acquisizione delle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che devono essere espresse entro 25 giorni dalla richiesta, si pronuncia entro i successivi 20 giorni. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, può



- sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.»;
- b) il comma 4 è soppresso;
- c) al comma 7, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) dopo le parole: «Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica» è inserita la seguente: «(DIPE)»;
  - 2) dopo le parole: «sui contratti stipulati» sono inserite le seguenti: «che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia»;
- d) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
- «9-bis. Il DIPE, di concerto con l'ANAC e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, approva contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, con riferimento ai contratti di cui alle Parti II, III, IV e V del presente Libro.».

#### **ART. 55**

##### **(Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti. Non rilevano i rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a causa di forza maggiore.».

#### **ART. 56**

##### **(Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, per le quali non sia già prevista l'espressione del parere del CIPESS, la revisione è subordinata al previo parere non vincolante del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'ente concedente sottoporre la revisione al previo parere del NARS. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata.».

#### **ART. 57**

##### **(Sostituzione dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. L'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sostituito dal seguente:

«Art. 193 - (Procedura di affidamento) - 1. L'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto può avvenire su iniziativa privata, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, ovvero su iniziativa dell'ente concedente, nelle ipotesi di cui al comma 16, per proposte incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1.



2. Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi comma 1, un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. L'ente concedente comunica all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico preliminare all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, i dati e le informazioni richiesti sono trasmessi all'operatore economico e sono resi disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.

3. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti, in qualità di promotore, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, elaborate su iniziativa privata per la realizzazione di interventi anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1. Le proposte presentate ai sensi del primo periodo non sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione di una manifestazione di interesse ai sensi del comma 2 e alla preventiva pubblicazione di un avviso ai sensi del comma 16. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'allegato I.7., una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l'indicazione dei requisiti del promotore. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 e gli altri operatori economici interessati, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessità, nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi ne siano privi. Gli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

4. Previa verifica dell'interesse pubblico alla proposta e della relativa coerenza con la programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, l'ente concedente dà notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale della presentazione della proposta e provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, commisurato alla complessità del progetto, per la presentazione da parte di altri operatori economici, in qualità di proponenti, di proposte relative al medesimo intervento, redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3.

5. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'ente concedente, sulla base dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, individua in forma comparativa, sulla base di criteri che tengano conto della fattibilità delle proposte e della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici e finanziari ai fabbisogni dell'ente concedente, una o più proposte, presentate ai sensi del comma 3 o del comma 4, da sottoporre alla procedura di valutazione di cui al comma 6.

6. L'ente concedente comunica ai soggetti interessati la proposta o le proposte individuate ai sensi del comma 5, ne dà notizia sul proprio sito istituzionale e invita, se necessario, il promotore e i proponenti ad apportare al progetto di fattibilità, al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro approvazione. In tale fase, l'ente concedente ha facoltà di indire una



conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Se il promotore o i proponenti non apportano le modifiche e integrazioni richieste per recepire le indicazioni dell'ente concedente entro il termine dallo stesso indicato, le proposte sono respinte con provvedimento motivato. Entro sessanta giorni, differibili fino a novanta giorni per comprovate esigenze istruttorie, l'ente concedente conclude, con provvedimento motivato, la procedura di valutazione, che, in caso di pluralità di proposte ammesse, si svolge in forma comparativa. Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente ed è comunicato ai soggetti interessati.

7. Il progetto di fattibilità selezionato ai sensi del comma 6 è integrato, se necessario in funzione dell'oggetto dell'intervento, con gli ulteriori elaborati richiesti dall'articolo 6 dell'allegato I.7 anche ai fini della relativa sottoposizione al procedimento di approvazione ai sensi dell'articolo 38. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori o il progetto di cui all'articolo 4-bis dell'Allegato I.7 per i servizi, una volta approvati, sono inseriti tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.

8. All'esito dell'approvazione, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per gli affidamenti di lavori, ovvero il progetto di cui all'articolo 4-bis dell'Allegato I.7, per gli affidamenti di servizi, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario, sono posti a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Gli obblighi di trasparenza sono assolti ai sensi dell'articolo 28, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 35 e delle deroghe relative ai contratti secretati di cui all'articolo 139. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

9. La configurazione giuridica del promotore ovvero del proponente può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore ovvero il proponente può esercitare il diritto di prelazione, nei termini previsti dal comma 12.

10. I concorrenti, compreso il promotore e il proponente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, le varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico economica e le eventuali modifiche allo schema di convenzione posti a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando. Le offerte sono corredate delle garanzie di cui all'articolo 106.

11. L'ente concedente:

- a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
- b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
- c) pone in approvazione il successivo livello progettuale elaborato dall'aggiudicatario.

12. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore ovvero il proponente non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore ovvero il proponente esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore



ovvero del proponente, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.

13. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l'ente concedente può prevedere criteri di aggiudicazione premiali, volti a valorizzare l'apporto di ciascuna offerta agli obiettivi di innovazione, sviluppo e digitalizzazione.

14. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dagli stessi perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di cui ai commi 3, 4 e 16, ferma restando la loro autonomia decisionale.

15. Il soggetto aggiudicatario presta la garanzia di cui all'articolo 117. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una cauzione, rinnovabile annualmente, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

16. L'ente concedente può, mediante avviso pubblico, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, interventi inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, di proposte redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3. Gli operatori economici interessati a rispondere all'avviso possono richiedere all'ente concedente di fornire integrazioni documentali per una migliore formulazione delle proposte. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall'ente concedente sono trasmesse all'operatore economico e sono rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.

17. L'ente concedente valuta le proposte presentate ai sensi del comma 16 e pone a base di gara il progetto di fattibilità selezionato, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico finanziario, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8. La procedura di gara si svolge in conformità ai commi 10, 11, 12 e 13. Il soggetto aggiudicatario presta le garanzie di cui al comma 15.».

#### **ART. 58**

##### **(Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'Autorità di regolazione del settore» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

#### **ART. 59**

##### **(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 201 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 1, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorità di regolazione del settore» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»;

b) al comma 2, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

#### ART. 60

##### (Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

#### ART. 61

##### (Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 209, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso Articolo 121, comma 1, le parole: «nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,», ovunque ricorrano, sono soppresse;

b) al capoverso Articolo 121, comma 6, le parole: «nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,», ovunque ricorrano, sono soppresse.

#### ART. 62

##### (Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione»;

b) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria.»;

c) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.».



**ART. 63****(Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio. Se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.»;
  - b) al comma 2, è premesso il seguente periodo: «L'acquisizione del parere è obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale.»;
  - c) la rubrica è così modificata: «Pareri e determinazioni obbligatorie».

**ART. 64****(Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 217, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando l'acquisizione del parere o della determinazione non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori.»;
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, escludono che la determinazione possa valere come lodo contrattuale, la stessa, anche se facoltativa, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215.»;
  - c) la rubrica è così modificata: «Determinazioni facoltative».

**ART. 65****(Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:



«1-bis. Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.».

#### ART. 66

##### (Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 221, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

#### ART. 67

##### (Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 10, le parole: «rilevanti per l'attribuzione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109, o» sono soppresse.

#### ART. 68

##### (Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 223, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «progetti di fattibilità e definitivi» sono sostituite dalle seguenti: «progetti di fattibilità tecnico ed economica».

#### ART. 69

##### (Modifiche all'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'allegato II.18 in merito alla progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 226-bis, comma 2, lettera gg), ai soli fini di cui all'articolo 19, comma 2 del medesimo allegato II.18, la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale possono comprendere, in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica di lavori pubblici e di specifiche competenze coerenti con l'intervento.»;

b) il comma 14 è abrogato.



**ART. 70****(Inserimento dell'articolo 225-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo l'articolo 225 è inserito il seguente:

«Art. 225-bis. - (Ulteriori disposizioni transitorie)

1. Il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale è adottato dall'AGID, di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7.

3. Le disposizioni dell'articolo 67, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 193, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.

5. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

**ART. 71****(Modifica dell'articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.».



**ART. 72****(Razionalizzazione della disciplina degli allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento)**

1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo l'articolo 226 è inserito il seguente:

«Art. 226-bis. - (Disposizioni di semplificazione normativa) - 1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:

- a) I.3 - Termini delle procedure di appalto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;
- b) II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:

- a) I.01 – Contratti collettivi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro;
- b) I.2 - Attività del RUP, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata;
- d) I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura;
- e) I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- f) I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- g) I.9 – Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- h) I.10 - Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- i) I.11 - Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- l) I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;



- m) I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzi regionali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- n) II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;
- o) II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;
- p) II.2-bis - Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- q) II.3 - Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità delegata per le pari opportunità e per le disabilità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- r) II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- s) II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- t) II.6 - Informazioni in avvisi e bandi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- u) II.6-bis - Accordo di collaborazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- v) II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- z) II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- aa) II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- bb) II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato;
- cc) II.13 - Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei;
- dd) II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;



- ee) II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei;
- ff) II.17 - Servizi sostitutivi di mensa, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- gg) II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- hh) II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;
- ii) II.20 - Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- ll) IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- mm) V.1 - Compensi degli arbitri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio arbitrale di cui al comma 4 dell'articolo 214;
- nn) V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- oo) V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata.

3. L'allegato I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto può essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'allegato II.15- Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche può essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

4. Gli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiti ai sensi del presente articolo sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3, che li sostituiscono integralmente, anche in qualità di allegato al codice. I medesimi provvedimenti indicano nel titolo l'articolo del presente codice che dispone la disciplina sostanziale di riferimento.».

2. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 15, comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) all'articolo 17, comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;
- c) all'articolo 18, comma 10, il terzo periodo è soppresso;
- d) all'articolo 37, il comma 7 è abrogato;
- e) all'articolo 40, il comma 2 è abrogato;
- f) all'articolo 41:
  - 1) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
  - 2) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
  - 3) al comma 13, il quarto periodo è soppresso;
  - 4) al comma 15, il terzo periodo è soppresso;
- g) all'articolo 43, il comma 5 è abrogato;
- h) all'articolo 45, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;



- i) all'articolo 47, comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
- l) all'articolo 50, il comma 3 è abrogato;
- m) all'articolo 54, il comma 3 è abrogato;
- n) all'articolo 61, il comma 5 è abrogato;
- o) all'articolo 62, comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;
- p) all'articolo 70, comma 3, lettera a), numero 4), l'ultimo periodo è soppresso;
- q) all'articolo 71, il comma 5 è abrogato;
- r) all'articolo 84, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- s) all'articolo 89, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
- t) all'articolo 100:
  - 1) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;
  - 2) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
- u) all'articolo 105, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- v) all'articolo 106, comma 8, l'ultimo periodo è soppresso;
- w) all'articolo 114, comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;
- z) all'articolo 116, comma 11, il quarto periodo è soppresso;
- aa) all'articolo 120, comma 14, terzo periodo è soppresso;
- bb) all'articolo 131, comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;
- cc) all'articolo 133, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- dd) all'articolo 135, il comma 3 è abrogato;
- ee) all'articolo 136, comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
- ff) all'articolo 182, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
- gg) all'articolo 213, comma 15, l'ultimo periodo è soppresso;
- ll) all'articolo 215, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- mm) all'articolo 221, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.

## ART. 73

### (Inserimento dell'allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023)

1. All'Allegato I.1 "Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, premettere il seguente:

"Allegato I.01 Contratti collettivi

(Articolo 11, commi 2 e

4)

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Allegato disciplina i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, nonché per la presentazione e



verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Il presente Allegato disciplina altresì i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, dei contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, nonché per la presentazione e verifica della relativa dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

#### Articolo 2 (Identificazione del contratto collettivo applicabile)

1. Ai fini di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione previa valutazione:
  - a) della stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente, ai sensi del comma 2;
  - b) del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, ai sensi del comma 3.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
  - a) identificano l'attività da eseguire mediante indicazione nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nei medesimi bandi, inviti e decisione di contrarre;
  - b) individuano l'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosectori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
3. Nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro coerenti con il requisito di cui al comma 1, lettera a), ai fini di cui al medesimo comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
  - a) fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13;
  - b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell'invito l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione.
5. I criteri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, anche all'individuazione dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del codice.

#### Articolo 3 (Presunzione di equivalenza)



1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.
2. Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Articolo 4 (Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)

1. Quando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 3, l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative.
2. La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:
  - a) retribuzione tabellare annuale;
  - b) indennità di contingenza;
  - c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
  - d) eventuali mensilità aggiuntive
  - e) eventuali ulteriori indennità previste.
3. La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei seguenti parametri:
  - a) disciplina concernente il lavoro supplementare;
  - b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;
  - c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;
  - d) disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;
  - e) durata del periodo di prova;
  - f) durata del periodo di preavviso;
  - g) durata del periodo di comportamento in caso di malattia e infortunio;
  - h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;
  - i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
  - l) monte ore di permessi retribuiti;
  - m) disciplina relativa alla bilateralità;
  - n) obblighi di denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico;



- o) previdenza integrativa;
  - p) sanità integrativa.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali.
  5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente allegato, sono adottate le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele di cui al comma 4 e per la valutazione degli scostamenti che, in ragione anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti ai sensi del medesimo comma 4.
  6. Per i contratti che, in ragione dei settori di riferimento, sono soggetti a specifici vincoli normativi o regolatori incidenti anche sulle tutele economiche o normative dei lavoratori, resta ferma la possibilità di fare riferimento, ai fini della determinazione dell'equivalenza, al rispetto di tali vincoli in relazione alle tutele regolate, ferma restando la verifica delle ulteriori tutele secondo quanto previsto nel presente articolo.
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis.

#### Articolo 5 (Verifica della dichiarazione di equivalenza)

1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta.
2. Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.”.

### ART. 74

#### (Modifiche all'Allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'Allegato I.1 Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (Articolo 13, comma 6) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) «amministrazione procedente», tutte le pubbliche amministrazioni che avviano un procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 7 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e a cui compete l'adozione del provvedimento finale, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi in nome proprio o, previa stipula di apposito accordo, in nome e per conto di altre pubbliche amministrazioni;”;

2) dopo la lettera t), sono aggiunte le seguenti:

“t-bis) «persone con disabilità»: le persone di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;



t-ter) «persone svantaggiate»: le persone di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.»;

b) all'articolo 2, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: “i) «contratto di disponibilità», il contratto con il quale un operatore economico si obbliga, verso un corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a realizzare, riqualificare o rifunionalizzare e a concedere in godimento all'amministrazione aggiudicatrice un'opera, destinata ad uso pubblico o di interesse pubblico. L'operatore economico garantisce il miglior godimento dell'opera, mantenendola in stato da servire all'uso convenuto ed eliminandone a proprie spese i vizi, anche sopravvenuti. Il contratto può prevedere il trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione, verso il pagamento di un corrispettivo ulteriore. Per la conclusione e l'esecuzione del contratto di disponibilità l'amministrazione può fare ricorso a fondi comuni di investimento o società immobiliari e può prevedere il conferimento da parte dell'amministrazione di immobili in tali fondi o in tali società, a titolo di corrispettivo totale o parziale, tenuto conto del relativo valore di mercato, da riqualificare mediante l'utilizzo di risorse finanziarie private e da destinare ad uso pubblico o di interesse pubblico;”

c) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera q), dopo le parole: «che permettono» sono inserite le seguenti: «la produzione,» e dopo le parole: «del ciclo di vita» sono inserite le seguenti: «di un'opera immobiliare o infrastrutturale»;

2) dopo la lettera q), sono inserite le seguenti:

«q-bis) «ambiente di condivisione dei dati», un ecosistema digitale di piattaforme interoperabili di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un intervento, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni a supporto delle decisioni, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da specifici sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale;

q-ter) «coordinatore dei flussi informativi», figura che opera a livello del singolo intervento, di concerto con i vertici dell'organizzazione e su indicazione del gestore dei processi digitali;

q-quater) «gestore dei processi digitali», il responsabile degli aspetti tecnici concernenti la digitalizzazione dei processi posti in essere dalla stazione appaltante, con eventuali funzioni di supervisione o coordinamento generale degli interventi in corso;

q-quinquies) «contenitore informativo», insieme coerente denominato di informazioni recuperabili all'interno di un file, di un sistema o di una struttura gerarchica;

q-sexies) «modello informativo», insieme di contenitori di informazione strutturata, semi strutturata e non strutturata;

q-septies) «livelli di fabbisogno informativo», quadro di riferimento che definisce l'estensione e la rilevanza delle informazioni e dei dati significativi al fine di perseguire gli obiettivi del dato livello di progettazione;”;

3) alla lettera u), le parole: «funzionalmente autonomo» sono soppresse e sono inserite, in fine, le seguenti: «, purché inserito in una programmazione idonea a garantire la realizzazione di opere funzionalmente autonome».



**ART. 75****(Modifiche all'Allegato I. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'Allegato I. 2 Attività del RUP (Articolo 15), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2, comma 1, al primo periodo, le parole: «di ruolo» sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.»;
- b) all'articolo 8:
- 1) al comma 1, dopo la lettera s), è inserita la seguente: «s-bis) il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;»;
- 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14.»;
- c) all'articolo 9, comma 6, le parole «il RUP è designato unicamente da questi ultimi» sono sostituite dalle seguenti: «il RUP e gli eventuali responsabili di fase sono designati unicamente dal modulo associativo o consortile».

**ART. 76****(Modifiche all'Allegato I. 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)**

1. All'Allegato I. 3 Termini delle procedure di appalto e di concessione (Articolo 17, comma 3) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla rubrica, le parole: «(Articolo 17, comma 3)» sono sostituite dalle seguenti «(Articolo 17, commi 3 e 3-bis)»;
- b) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «1. A norma dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del codice, i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto. Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita.»;
- c) al comma 3, dopo le parole: «I termini» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2»;
- d) al comma 4, le parole: «i termini sopraindicati» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2.»;
- e) al comma 5, al primo periodo, le parole: «i termini suddetti» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1, primo periodo, per un massimo di un mese e i termini di cui al comma



1, secondo periodo, e al comma 2» e, al secondo periodo, dopo le parole: «i termini suddetti» sono inserite le seguenti: «rispettivamente per un ulteriore mese e».

#### ART. 77

##### (Modifiche all'Allegato I. 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'Allegato I.5 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (Articolo 37, comma 6) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale dei lavori di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.»;

3) il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25, certificate per la fase di programmazione.»;

b) all'articolo 4, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: A tal fine esse pubblicano sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Bandi e contratti un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento, anche ridimensionato o con diversa destinazione d'uso, delle opere incompiute di cui al comma 1 nonché alla gestione delle stesse.»;

c) all'articolo 5:

1) al comma 5:

1.1. il primo periodo è sostituito dal seguente: «Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;

1.2. il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e con comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;



2) al comma 8, le parole «ne danno comunicazione sul sito istituzionale del committente» sono sostituite dalle seguenti: «questi ne danno comunicazione sul proprio sito istituzionale»;

3) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. I programmi, aggiornati a seguito delle modifiche di cui al comma 9, sono pubblicati con le medesime modalità di cui al comma 5 e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;

d) all'articolo 6:

1) la parola «forniture», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «beni»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In caso di ricorso a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltanti qualificate per la progettazione e affidamento di beni e servizi; nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni, l'adozione del programma triennale di cui al comma 1 spetta all'amministrazione ricorrente o delegante.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.»;

4) il comma 12 è abrogato;

5) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: «13-bis. Il soggetto referente individuato ai sensi del comma 13 riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice, certificate per la fase di programmazione.»;

e) all'articolo 7:

1) la parola «forniture», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «beni»;

2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti.

«3-bis. Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, proposto dal referente responsabile del programma, è approvato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del codice.

3-ter. Successivamente all'approvazione, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ed è trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;

3) il comma 5 è abrogato;

4) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. I programmi, modificati ai sensi del comma 8, sono pubblicati con le medesime modalità di cui al comma 3-ter e sono trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»;

f) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1. al primo periodo, la parola «forniture» è sostituita dalla seguente: «beni», le parole «per ciascun acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun lavoro o acquisto» e, dopo le parole «a un



soggetto aggregatore» sono inserite le seguenti: «o ad altra stazione appaltante, qualificata ai sensi del comma 6 dell'articolo 63, o individuata mediante altra forma di delega»;

1.2. al secondo periodo, le parole «dall'articolo 6, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 6, comma 1,»

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrono ai soggetti di cui al comma 1, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché, qualora disponibile, il codice identificativo di gara (CIG) dell'accordo quadro o convenzione o della procedura delegata.»;

g) all'articolo 9, comma 1, la parola «forniture» è sostituita dalla seguente: «beni».

## ART. 78

### (Modifiche all'Allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'Allegato I.7 Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, può essere supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'articolo 43, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System - GIS). A questo fine, il documento di fattibilità delle alternative progettuali può essere integrato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e delle opere immobiliari o infrastrutturali esistenti.»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole «, analogamente al quadro esigenziale, può essere supportato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti: «può essere supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana»;

2) al comma 4:

2.1. alla lettera a), le parole «bi- e tri-dimensionali di carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti: «e GIS su scala urbana»;

2.2. alla lettera b), le parole «mappa tematica archeologica ove esistente» sono sostituite dalle seguenti «carta del potenziale archeologico e la carta del rischio archeologico, ove esistenti»;

2.2. alla lettera c), le parole «illustrate anche mediante modelli informativi» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppate anche tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS»;



1.2 la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Quando la progettazione è sviluppata tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, i livelli di fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi dei modelli informativi identificati dalla stazione appaltante nel capitolato informativo»;

1.3 alla lettera n), le parole «dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all'interno dei modelli informativi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, quando possibile, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale»;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 5, ultimo periodo, le parole «dalla configurazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disponibilità» e le parole «bi- e tri-dimensionali di carattere urbano» sono sostituite dalle seguenti: «e GIS su scala urbana»;

d) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Articolo 4-bis

Progettazione di servizi e forniture

1. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del codice»;

e) all'articolo 5, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso»;

f) all'articolo 6:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, il PFTE è supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System – GIS).»;

2) al comma 3, dopo la parola: «geologia,» è inserita la seguente «strutture,»;

3) al comma 4, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tramite la procedura di verifica preventiva di cui all'Allegato I.8»;

4) al comma 7:

4.1. alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tramite la procedura di cui all'Allegato I.8»;

4.2. alla lettera g), dopo le parole «relazione specialistica» sono inserite le seguenti: «sulla modellazione informativa»;

4.3. alla lettera o) l'ultimo periodo è soppresso;



4.4. la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p) in caso di appalto integrato ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, il capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;»;

4.5. alla lettera q), l'ultimo periodo è soppresso;

4.6. il comma 8 è abrogato;

4.7. dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) computo metrico estimativo dell'opera;
- c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
- d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.»;

g) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

#### Articolo 6-bis

(Progetto di fattibilità per la finanza di progetto)

1. Per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di fattibilità delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 193, il promotore o il proponente presenta un progetto di fattibilità composto almeno dai seguenti elaborati:
  - a) relazione generale;
  - b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l'opera è inserita, contenente anche una descrizione dell'opera medesima; la relazione è altresì corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell'ubicazione dell'intervento;
  - c) relazione preliminare di sostenibilità dell'opera;
  - d) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);
  - e) computo metrico estimativo preliminare dell'opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d);
  - f) cronoprogramma.
2. Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilità è composto almeno dai seguenti elaborati
  - a) una relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell'investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;
  - b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi.»;

h) all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 1), dopo la parola: «idrauliche,» è inserita la seguente: «strutturali,»;



i) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La relazione illustra le attività svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 al codice svolte ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»;

l) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessità di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell'amministrazione, sono costituiti come indicato ai commi 3 e 4. Nel caso in cui si adottino i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, gli elaborati grafici dovranno essere estratti dai modelli informativi disciplinari e aggregati nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa ai modelli.»;

m) all'articolo 13:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo di cui all'articolo 1, comma 8, dell'allegato I.9 e la conformità ai contenuti del Piano di Gestione Informativa di cui all'articolo 1, comma 10, dell'allegato I.9.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, include:

- a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi, strutturati secondo contenitori informativi;
- b) le specifiche di interoperabilità, fornitura e scambio dei dati;
- c) il sistema di coordinate di riferimento;
- d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo;
- e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;
- f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
- g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'integrazione nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonché delle informazioni relative alla sostenibilità sociale, economica, e ambientale;



- h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.»;
- 3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
- n) dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

«Articolo 13-bis

(Modelli informativi)

1. I modelli informativi, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento, contengono i dati necessari per la valutazione dei costi, dei tempi di realizzazione dell'intervento, associato alla soluzione progettuale scelta.
2. I dati contenuti nei modelli informativi, definiti attraverso i livelli di fabbisogno informativo, coerenti con gli obiettivi del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, possono essere di natura grafica, documentale, alfa- numerica e multimediale e afferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie:
  - a) identità;
  - b) geometria, dimensioni ed aspetto;
  - c) localizzazione;
  - d) materiali;
  - e) prestazioni;
  - f) componenti e sistemi edilizi;
  - g) costi;
  - h) cronologia e fasi;
  - i) gestione e manutenzione;
  - l) normative e conformità;
  - m) sicurezza e salute
3. I dati e le informazioni contenuti nei modelli informativi devono essere coerenti e coordinati con quelli presenti negli elaborati di cui all' articolo 6 comma 7 del presente allegato.
4. L'organizzazione e la struttura dei modelli informativi è funzionale alla specifica tipologia di intervento ed è disciplinata nel Capitolato Informativo allegato al Documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3 del presente allegato.

Articolo 13-ter

(Capitolato informativo del PFTE)

1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, ai fini della gestione informativa digitale dello sviluppo della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori il capitolato informativo di cui all'articolo 1 comma 9, dell'allegato I.9, declina i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione posto a base di gara e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.
2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta



connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali della stazione appaltante. Tale documento fornisce, altresì, la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.»;

o) all'articolo 15, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni di cui al comma 1 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.

1-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.

1-quater. Nei casi di cui al comma 1-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve riportare l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.»;

p) all'articolo 16, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica, applicati agli aspetti relativi alla computazione dei lavori.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo di massima dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.»;

q) all'articolo 18:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale delle attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto all'allegato II.14.»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.»;

r) all'articolo 19:

1) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti.»;

2) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:



«10-bis. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

10-ter. Nei casi di cui al comma 10, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonché descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;

s) all'articolo 22:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 4, dopo la lettera p), sono aggiunte le seguenti:

«p-bis) modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;

p-ter) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice.»;

3) il comma 5 è abrogato;

t) all'articolo 23, il comma 5 è abrogato;

u) all'articolo 24, il comma 4 è abrogato;

v) all'articolo 25, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, gli elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto esecutivo, nei limiti in cui ciò è praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l'assoluta coerenza geometrica ed informativa al contenuto informativo dei modelli stessi.»;

z) all'articolo 26, il comma 10 è abrogato;

aa) all'articolo 27, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti.»;

bb) all'articolo 27, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. I modelli informativi di cui all'articolo 13-bis possono contenere dati ed informazioni relativi all'uso, gestione e manutenzione dell'opera e delle sue parti coerentemente con il livello di progettazione esecutivo.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione dell'opera e delle sue



parti e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;

cc) all'articolo 28, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni relative ai commi da 1 a 3 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.

3-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.

3-quater. Nei casi di cui al comma 4, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.»;

dd) all'articolo 30:

1) al comma 4, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) nei casi di adozione dei metodi e strumenti di gestione digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43, descrizione dell'eventuale associazione tra la scomposizione gerarchica delle attività, i dati e le informazioni contenute nei modelli informativi anche in termini di tempi e costi, in coerenza con gli obiettivi di progetto esecutivo.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale della attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice.»;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Nei casi di cui al comma 5, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel cronoprogramma dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;

ee) all'articolo 31:

1) al comma 1:

1.1. al primo periodo, le parole «a misura» sono soppresse;

1.2. al secondo periodo, le parole: «Nel caso di lavorazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), nel caso di lavorazioni »;

1.3. al terzo periodo, dopo le parole «sono poi raggruppate» sono inserite le seguenti: «, sulla base degli indici sintetici previsti nell'Allegato II.2-bis»;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica per gli aspetti relativi alla computazione dei lavori.»;

3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Nei casi di cui al comma 8, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei



modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi.»;

ff) dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:

«Articolo 32-bis

Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa

1. La relazione specialistica sulla modellazione informativa del progetto esecutivo attesta l'adempimento ai requisiti definiti nel capitolato informativo di cui all'articolo 1, comma 8 dell'Allegato I.9 e la conformità ai contenuti del piano di gestione informativa di cui all'articolo 1, comma 10, del predetto Allegato I.9.

2. La relazione specialistica sulla modellazione informativa, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento, indica:

a) il sistema di denominazione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi strutturati secondo contenitori informativi;

b) le specifiche di interoperabilità, fornitura e scambio dei dati;

c) il sistema di coordinate di riferimento;

d) l'esplicitazione dei livelli di fabbisogno informativo raggiunti in coerenza con gli obiettivi strategici di livello progettuale e gli obiettivi ed usi dei modelli informativi conformi ai requisiti definiti nel capitolato informativo;

e) le procedure di coordinamento e verifica della modellazione informativa, compresa la descrizione analitica dei processi di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative oltre che i report delle risultanze dei controlli effettuati sui modelli informativi;

f) l'organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;

g) l'eventuale riferimento all'organizzazione e all'impiego nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all'uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonché delle informazioni relative alla sostenibilità sociale, economica, e ambientale;

h) l'esplicitazione, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, dell'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici e documentali e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.

Articolo 32-ter

Capitolato informativo

1. Il capitolato informativo allegato al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 9 dell'Allegato I.9, declina, ai fini della gestione informativa digitale dell'esecuzione dei lavori, i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo



coerenti con il livello di progettazione esecutiva e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell'opera e della procedura di affidamento.

2. Il capitolato informativo contiene tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, gestione, trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali della stazione appaltante. Il documento fornisce, altresì, la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati.»;

gg) all'articolo 33:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alle attività di esproprio, asservimento e interferenza con i servizi.»;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Nei casi di cui al comma 6, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano particellare di esproprio dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi e GIS, oltre alla descrizione del processo di generazione dell'elaborato predetto a partire dai modelli informativi e GIS.»;

hh) all'articolo 35, comma 1, lettera b), la parola «coerente» è sostituita dalla seguente: «conforme»;

ii) all'articolo 36, comma 3, la parola «coerente» è sostituita dalla seguente: «conforme»;

ll) all'articolo 37, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nel caso di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il soggetto incaricato dell'attività di verifica accerta la conformità del progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo allegato al DIP. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il soggetto incaricato dell'attività di verifica accerta la conformità del progetto esecutivo agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo di cui all'articolo 13-bis del presente Allegato.»;

mm) all'articolo 38:

1) al comma 1, lettera a), le parole «UNI EN ISO/IEC 1702» sono sostituite dalle seguenti: «UNI CEI EN ISO/IEC 17020»;

2) al comma 2, le parole «un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica» sono sostituite dalle seguenti: «un direttore tecnico»;

nn) all'articolo 40:

1) al comma 2:

1.1. alla lettera f), punto 9, le parole: «il 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento»;

1.2. dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

«i-bis) per i modelli informativi, verificare la leggibilità, tracciabilità e coerenza di dati e informazioni in essi contenute e la coerenza negli elaborati grafici con i documentali ad essi relazionati, svolgendo la verifica delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative, del raggiungimento degli obiettivi e degli usi dei modelli e dei conseguenti livelli di fabbisogno informativo definiti nel capitolato informativo in relazione al livello di progettazione nonché della



esaustività, coerenza e completezza dei contenuti informativi dei modelli in relazione al livello di progettazione e in conformità ai requisiti di cui al Capitolato Informativo;

i-ter) per la relazione specialistica sulla modellazione informativa, verificare che i contenuti presenti siano coerenti ai contenuti previsti nel presente Allegato e alle specifiche di cui al capitolato informativo.»;

2) il comma 3 è abrogato;

oo) all'articolo 41, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

#### ART. 79

##### (Modifiche all'Allegato I.8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 1 dell'Allegato I.8 Verifica preventiva dell'interesse archeologico (Articolo 41, comma 4) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «distinta in due fasi.»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «del codice,» sono inserite le seguenti: «nella prima fase,»;

c) al comma 7, l'alinea è sostituito dal seguente: «L'eventuale seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, è realizzata previa stesura di un progetto per le indagini archeologiche dettagliato, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18 e consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità.»;

d) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'eventuale seconda fase della procedura di cui al comma 7 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dall'avvio delle indagini di cui al medesimo comma 7 con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente.»;

e) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e deve includere l'eventuale progetto di scavo o di assistenza archeologica, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 dell'Allegato II.18.»;

#### ART. 80

##### (Modifiche all'Allegato I.9 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'Allegato I.9 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (Articolo 43) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole «del cespite» sono sostituite dalle seguenti «dell'opera»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le stazioni appaltanti, prima di integrare nei propri processi i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, consentendone l'adozione nei singoli procedimenti,



indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo importo dei lavori, provvedono necessariamente a:

a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, anche per assicurare che il personale preposto alla gestione finanziaria ed alle attività amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalità ed esperienza in riferimento altresì ai profili di responsabilità relativi alla gestione informativa digitale di cui al comma 3 ;

b) definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione informativa digitale dei processi decisionali;

c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicitazione dei ruoli, delle responsabilità, dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione all'esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la gestione del ciclo di vita delle opere immobiliari ed infrastrutturali. Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante o dell'ente concedente.»;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti esplicitano, a partire dai propri obiettivi strategici e dagli obiettivi dello specifico livello di progettazione, i requisiti informativi relativi al dato intervento. L'evoluzione dei requisiti informativi garantisce l'integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti connessi all'intervento.»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un gestore dell'ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali. Le stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all'interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all'articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori, individuati preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato, devono essere in possesso di adeguata competenza, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l'osservazione, l'uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione. In caso di impossibilità di individuare i gestori i coordinatori all'interno del proprio personale, le stazioni appaltanti affidano all'esterno le relative funzioni, con le modalità previste dal presente codice.»;

5) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

6) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I dati sono organizzati in modelli informativi costituiti da contenitori informativi strutturati e non strutturati.»;

7) al comma 6, la parola «utilizzo» è sostituita dalla seguente: «adozione»;

8) il comma 8 è sostituito dal seguente:



«8. In caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti predispongono un capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara, coerente con la definizione degli obiettivi strategici, di livello progettuale o di fase, che contiene almeno:

a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo tenuto conto della natura dell'opera, del livello progettuale e del tipo di appalto. Tali requisiti possono essere resi espliciti, in maniera analitica, secondo modelli di dati, anche al fine di consentire un efficiente accertamento di conformità agli stessi;

b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente ai modelli informativi e alle strutture di dati e informazioni relativi allo stato attuale;

c) la descrizione delle caratteristiche e specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprietà, di accesso e di validità del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d'autore e della proprietà intellettuale;

d) le specifiche per garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi nel tempo.»;

9) al comma 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I documenti contrattuali disciplinano le responsabilità, gli obblighi e i relativi adempimenti dell'appaltatore in merito alla gestione informativa digitale delle costruzioni.»;

10) al comma 10:

10.1. la lettera a) è soppressa;

10.2. la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nei casi di procedure di affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i concorrenti presentano anche l'offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo. L'offerta di gestione informativa è redatta dal candidato al momento dell'offerta e, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilità degli attori coinvolti.»;

10.3. la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il piano di gestione informativa è redatto dall'aggiudicatario sulla base dell'offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso e può essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto. Nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9 del codice, la stazione appaltante può richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto.»;

10.4. alla lettera e), le parole «per rendere i dati compatibili tra loro,» sono sostituite dalla seguente: «digitale.»;



10.5. alla lettera g), le parole «il modello informativo» sono sostituite dalla seguente: «i modelli informativi e le strutture di dati»;

10.6. la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) con riferimento alla precedente lettera g), in caso di comprovata incoerenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza contrattuale è attribuita a questi ultimi»;

10.7 alla lettera i), le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 43» e le parole «al modello informativo» sono sostituite dalle seguenti: «ai modelli informativi»;

11) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non è in possesso delle competenze necessarie, all'interno del suo ufficio è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo o la verifica di conformità, l'affidatario consegna i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra fra le attività dell'organo di collaudo.»;

12) al comma 12:

12.1. l'alinea è sostituito dal seguente: «12. Nella formulazione dei requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere individuati, ove ammissibile, per la loro successiva rigorosa attuazione nel corso dell'esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, alla base dei criteri di valutazione nell'ambito delle procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa connesse all'oggetto dell'appalto. In particolare, possono essere individuati requisiti e proposte»;

12.2. la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per attuare soluzioni di cyber security nell'ambito della gestione dell'ambiente di condivisione dei dati»;

12.3 la lettera c) è soppressa;

12.4. la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) per utilizzare i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale per perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale anche attraverso i principi del green public procurement»;

12.5. la lettera e) è soppressa;

12.6. la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) per ottimizzare i requisiti e le caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi e delle strutture di dati»;

12.7. alla lettera h), le parole: «e di validazione» sono soppresse;

12.8. alla lettera i), le parole «varianti migliorative» sono sostituite dalla seguente: «azioni»;

12.9. la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per ottimizzare il passaggio dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, ricorrendo



a dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa attinente al monitoraggio e al controllo dell'avanzamento temporale ed economico dei lavori e a soluzioni tecnologiche di realtà aumentata e immersiva;»;

12.10. alla lettera q), le parole «del cespite» sono sostituite dalle seguenti: «dell'opera»;

12.11. alla lettera r), le parole «del cespite» sono sostituite dalle seguenti: «dell'opera».

#### ART. 81

##### (Modifiche all'Allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'Allegato I.10, Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (Articolo 45, comma 1) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente punto: «- coordinamento dei flussi informativi.».

#### ART. 82

##### (Modifiche all'Allegato I.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'Allegato I.11 Disposizioni relative all'organizzazione, al funzionamento, alle competenze, alle regole di funzionamento nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Articolo 47, comma 4) ) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) tre magistrati amministrativi con qualifica di Consigliere di Stato o di Consigliere di Tribunale amministrativo regionale, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato. Tra questi sono ricompresi anche il magistrato amministrativo con qualifica di consigliere, il consigliere della Corte dei conti e l'avvocato dello Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;»;
- b) all'articolo 8, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nell'ambito della quale devono essere individuati, tra i dirigenti tecnici di prima fascia, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, tra i dirigenti tecnici, i Presidenti delle quattro Sezioni».

#### ART. 83

##### (Modifiche all'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'Allegato I.13 Determinazione dei parametri per la progettazione (Articolo 41, comma 15), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione



della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale. »;

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Articolo 2-bis. Metodi di calcolo dei punteggi economici

1. Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:

Se  $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i / R_{med})^\alpha * X$$

Se  $R_i > R_{med}$

$$PE_i = X$$

ove:

- $PE_i$  = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
- $R_i$  = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
- $R_{med}$  = media ribassi offerti;
- $\alpha$  = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3;
- $X$  = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.»;

c) alla Tabella A della Nota di lettura, al numero 5), le parole: «è obbligatoria la metodologia BIM» sono sostituite dalle seguenti «si adottano i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni» e le parole: “percentuale BIM” sono sostituite dalle seguenti «percentuale relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale) ».

## ART. 84

### (Modifiche all'Allegato I.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'Allegato I.14 Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali (Articolo 41, comma 13) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei prezziari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione e integrazione diretta con i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.» e, al terzo periodo, le parole: «modellazione informativa (BIM)» sono sostituite dalle seguenti: «gestione informativa digitale delle costruzioni»;

b) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2:



- 1.1) all'alinea, le parole «tavolo di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «tavolo tecnico, presieduto dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.»;
  - 1.2) alla lettera f), le parole: «modellazione informativa (BIM)» sono sostituite dalle seguenti: «gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice»;
  - 1.3) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: «g-bis) definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati.»;
- 2) al comma 3, le parole: «tavolo di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «tavolo tecnico di cui al comma 2».

#### ART. 85

##### (Modifiche all'Allegato II.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'Allegato II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (Articolo 54, comma 2) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al primo paragrafo «METODO A» punto 3), le parole: «sconti superiori» sono sostituite dalle seguenti: «sconti pari o superiori».

#### ART. 86

##### (Inserimento dell'allegato II.2-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023)

1. Dopo l'Allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte" al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è inserito il seguente:

“Allegato II.2-bis Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi

(articolo 60, comma 4-ter)

#### SEZIONE I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

##### Ambito di applicazione

1. Il presente allegato disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
2. Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.
4. In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato.



## Articolo 2.

## Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all'articolo 60, comma 2, del codice.
2. Quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.

## Articolo 3

## Attivazione delle clausole di revisione prezzi

1. Le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
2. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.
3. Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

## SEZIONE II

## REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI LAVORI

## Articolo 4

## Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori



1. Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), del codice si utilizza l'indice sintetico revisionale di cui al presente articolo.
2. Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L'indice sintetico è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
3. Per procedere alla formazione dell'indice sintetico, il progettista:
  - a) scompone e classifica l'importo complessivo del progetto a base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella A.1., tenendo conto delle relative declaratorie, rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo precedenza alle TOL specializzate.
  - b) determina, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a), il peso percentuale di ogni TOL, calcolato come rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto; è fatta salva la possibilità di espungere dal predetto calcolo, solo nel caso della metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, per esigenze di semplificazione, le TOL che presentano un peso percentuale inferiore al 4% dell'importo dei lavori;
  - c) calcola l'indice sintetico del progetto, di seguito  $I_s$ , da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto, secondo la seguente formula:

$$I_s = \sum_{i=1}^{i=n} p_i \times I_{TOLi}$$

(dove  $p_i$  è il peso percentuale della singola TOL presa in considerazione).

4. Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all'interno delle singole TOL, ad eccezione delle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette cinque TOL, il progettista valuta l'elemento di costo relativo ai rifiuti, facendo riferimento alla TOL 20, e individuandone, il relativo peso percentuale.

## Articolo 5

Verifica della variazione del costo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi



1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione di cui all'articolo 3, comma 2, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore.
3. La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del codice.
4. Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B.
5. I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all'alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non può essere modificata nel corso dell'esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B.
6. La stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.
7. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.
8. Resta ferma la possibilità di prevedere nel contratto modalità semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l'importo contrattuale di cui all'articolo 125, comma 3 e l'importo revisionale, determinato ai sensi del presente Allegato.

## Articolo 6

### Accordi quadro

1. Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l'indice sintetico è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell'accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la revisione prezzi è applicata sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5, fermo restando che:
  - a) l'importo complessivo di cui all'articolo 60, comma 1 è quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
  - b) l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;



- c) il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;
- d) l'importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 4.

## Articolo 7

### Varianti in corso d'opera

1. Nel caso di varianti in corso d'opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce l'indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme restando le TOL individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), è rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b);
  - b) in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell'indice sintetico è modificata con l'integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).
2. Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, determinato ai sensi del comma 1, si applica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, agli stati di avanzamento dei lavori successivi all'approvazione della variante. Restano ferme le somme già regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.

## Articolo 8

### Subappalto

1. I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all'articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente Allegato. L'appaltatore è responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all'articolo 119, comma 2-bis.
2. Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all'articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l'articolo 5. Negli altri casi l'appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.

## Articolo 9

### Appalto integrato



1. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44 del codice, l'indice sintetico di cui all'articolo 4 è individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico ed economica posto a base di gara.
2. L'indice sintetico individuato ai sensi del comma 1 è ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico di cui all'articolo 4, comma 2, terzo periodo.

### SEZIONE III

#### REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

##### Articolo 10

###### Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture

1. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT:
  - a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
  - b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti "per il mercato interno";
  - c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici "business to business"(BtoB) per settore economico ATECO;
  - d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.
2. Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali, ovvero, in caso di affidamenti diretti, le determine a contrarre possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali.

##### Articolo 11

###### Individuazione degli indici revisionali rilevanti

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, la stazione appaltante indica, sulla base dell'attività oggetto dell'appalto, individuata anche in maniera prevalente, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV).
2. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nella Tabella D, le stazioni appaltanti tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche dell'appalto, individuano l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3, secondo i seguenti criteri:



- a) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.1., è individuato il corrispondente indice, indicato nella medesima Tabella;
  - b) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.2., è individuato, un unico indice ovvero un sistema di ponderazione degli indici, scelti tra la corrispondente selezione di indici indicata nella medesima Tabella;
  - c) se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.3., è individuato il sistema di ponderazione degli indici, indicati nella medesima Tabella;
  - d) se il CPV individuato dalla stazione appaltante presenta un livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella Tabella D, si considera il CPV con livello di disaggregazione inferiore e la relativa associazione all'indice o agli indici ISTAT.
3. In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di più indici, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c), la stazione appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti.
  4. Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante individua l'indice di revisione di cui all'articolo 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.
  5. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti di motivare, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, l'adozione di indici di revisione dei prezzi diversi da quelli individuati per il codice CPV di riferimento dalla Tabella D in caso di appalti che, in ragione della specifica natura delle prestazioni richieste e delle condizioni di esecuzione delle medesime, non sono adeguatamente rappresentati ovvero nel caso di una variazione degli indici pubblicati da ISTAT.

## Articolo 12

Verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalità e termini di pagamento della revisione prezzi

1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici, individuati, ai sensi dell'articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
2. Le stazioni appaltanti definiscono nei documenti iniziali di gara le modalità operative per la determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi. Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, le stazioni appaltanti comunicano all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui al comma 1, da applicare alle prestazioni da eseguire.

## Articolo 13

Appalti con prestazioni multi-oggetto o multi-servizio



1. In caso di appalti aventi a oggetto, servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti:
  - a) identificano i codici CPV corrispondenti alle diverse prestazioni oggetto dell'appalto;
  - b) individuano, sulla base delle associazioni di cui alla tabella D, gli indici da associare a ciascun codice CPV e, in caso di ricorso a sistemi ponderati di indici, specificano nei documenti di gara iniziali i relativi pesi di ponderazione;
  - c) ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1, calcolano la media ponderata della variazione degli indici associati ai codici CPV, identificati ai sensi della lettera a); ai fini della determinazione delle variazioni dei singoli indici o sistemi ponderati di indici, si applica l'articolo 12, comma 1;
  - d) attivano le clausole di revisione solo quando registrano una variazione complessiva superiore al 5 per cento;
  - e) nell'ipotesi di cui alla lettera d), procedono alla determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sulla base delle regole indicate nei documenti iniziali di gara. In particolare, possono prevedere l'applicazione della revisione prezzi solo per le prestazioni che hanno registrato una variazione superiore al 5 per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si applicano anche in caso di appalti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o forniture che prevedono l'indicizzazione dei prezzi applicati alle singole componenti contrattuali. In tali ipotesi, ai fini della verifica dell'andamento dei prezzi e della determinazione della variazione del prezzo del contratto, la stazione appaltante calcola la variazione complessiva del contratto sulla base delle variazioni degli indici relativi ai prezzi delle singole componenti.
3. Ai fini della determinazione e del pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, si applica l'articolo 12.

#### Articolo 14

##### Subappalto

1. Ai contratti di subappalto o ai sub-contratti relativi agli appalti di servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con gli articoli 11, 12 e 13.

### SEZIONE IV

#### DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI

#### Articolo 15

##### Copertura economica e finanziaria

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di lavori utilizzano, oltre agli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7:



- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 5), dell'Allegato I.7, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
  - b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
  - c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
2. In caso di variazioni in diminuzione del costo dei lavori, dei servizi e delle forniture, le somme disponibili derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi sono iscritte negli accantonamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6), dell'Allegato I.7.
  3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti per gli appalti di servizi e forniture utilizzano le risorse indicate all'articolo 60, comma 5, del codice.
  4. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi dei commi 1 e 3, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.

## Articolo 16

### Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano:
  - a) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice;
  - b) alle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Allegato.
2. Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, lettera a), gli indici di costo pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), e comma 4, del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, possono essere utilizzati solo a fini statistici<sup>1</sup>.

## TABELLA A

(articolo 4, commi 2 e 3)

<sup>1</sup> Sono stati pubblicati ad oggi 3 indici, per le seguenti categorie di opere: fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria.



1. La Tabella A.1. reca l'elenco delle venti tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) in relazione alle quali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 60, con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell'indice sintetico revisionale di cui all'articolo 4.

<i>TABELLA A.1.</i>	
<i>CODICE TOL</i>	<i>DESCRIZIONE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.)</i>
<i>TOL.1</i>	<i>Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali</i>
<i>TOL.2</i>	<i>Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali</i>
<i>TOL.3</i>	<i>Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico</i>
<i>TOL.4</i>	<i>Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde</i>
<i>TOL.5</i>	<i>Pavimentazioni in conglomerato bituminoso</i>
<i>TOL.6</i>	<i>Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio</i>
<i>TOL.7</i>	<i>Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato</i>
<i>TOL.8</i>	<i>Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno</i>
<i>TOL.9</i>	<i>Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale</i>
<i>TOL.10</i>	<i>Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato</i>
<i>TOL.11</i>	<i>Acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione e fognature</i>
<i>TOL.12</i>	<i>Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo</i>
<i>TOL.13</i>	<i>Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica</i>
<i>TOL.14</i>	<i>Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione</i>
<i>TOL.15</i>	<i>Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori</i>
<i>TOL.16</i>	<i>Impianti di potabilizzazione e depurazione</i>
<i>TOL.17</i>	<i>Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni</i>
<i>TOL.18</i>	<i>Armamento ferroviario</i>
<i>TOL.19</i>	<i>Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche</i>
<i>TOL.20</i>	<i>Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero</i>

2. Nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice, per ciascuna TOL, l'indice di riferimento di base è elaborato:



- a) ponderando il peso relativo a sei elementi di costo: costo del lavoro; materiali; macchine e attrezzature; energia, trasporto; rifiuti;
- b) individuando per ogni elemento di costo delle singole TOL i rispettivi componenti elementari.
3. I venti indici, elaborati sulla base della predetta metodologia, consentono di calcolare la revisione prezzi, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 4 del presente Allegato, per tutte le tipologie di lavorazioni.
4. La Tabella A.2. individua, relativamente alle TOL di cui alla Tabella A.1., le declaratorie che descrivono le lavorazioni e attività ricomprese all'interno di ciascuna di esse.

<i>TABELLA A.2.</i>				
<i>REVISIONE PREZZI - TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.) DECLARATORIE</i>				
<i>N.</i>	<i>CODICE T.O.L. SPECIALIZATE</i>	<i>CODICE T.O.L. GENERALI</i>	<i>DESCRIZIONE BREVE TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.)</i>	<i>DESCRIZIONE ESTESA TIPOLOGIE OMOGENEE LAVORAZIONI (T.O.L.)</i>
<i>1</i>		<i>T.O.L.1</i>	<i>Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali</i>	<i>Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione o il consolidamento di edifici civili e industriali non soggetti a tutela dei beni culturali quali, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli ospedali, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane e gli edifici aeroportuali. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: infissi e rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni, massetti e sottofondi, solai (esclusi quelli interamente in cemento armato), altri manufatti in materie plastiche, materiali vetrosi e simili, murature e tramezzature comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, opere di finitura quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, barriere al fuoco e opere di impermeabilizzazione, facciate continue e coperture in alluminio, apparecchi di appoggio in gomma. Sono da escludere: impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici, antintrusione, meccanici, termici, di</i>



				condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio (travi, coperture, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (pilastri, travi, pozzetti, serbatoi pensili e silos), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.
2		T.O.L.2	Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali	<p>Riguarda la manutenzione, la ristrutturazione o il consolidamento di edifici civili e industriali soggetti a tutela dei beni culturali quali, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, gli ospedali, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane e gli edifici aeroportuali.</p> <p>Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <p>infissi e rivestimenti interni ed esterni, pavimentazioni, massetti e sottofondi, solai (esclusi quelli interamente in cemento armato), altri manufatti in materie plastiche, materiali vetrosi e simili, murature e tramezzature comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, opere di finitura quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, barriere al fuoco e opere di impermeabilizzazione, facciate continue e coperture in alluminio, apparecchi di appoggio in gomma.</p> <p>Sono da escludere:</p> <p>impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici, antintrusione, meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio (travi, coperture, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (pilastri, travi, pozzetti, serbatoi pensili e silos), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale</p>



				<i>direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.</i>
3	T.O.L.3		<i>Scavi archeologici, restauri specialistici di beni del patrimonio culturale e di interesse storico</i>	<i>Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse da eseguirsi sia in aree dichiarate di interesse culturale sia in aree non dichiarate, condotti secondo normativa vigente. Per scavi archeologici si intendono anche quelli preparatori alla nuova costruzione, alla ristrutturazione, al restauro ed alla manutenzione da progettarsi, eseguirsi ed effettuarsi da imprese in possesso dei requisiti e della manodopera specializzata, secondo normativa vigente. Sono altresì inclusi gli scavi archeologici subacquei. Riguarda interventi relativi alla conservazione, alla diagnostica, al monitoraggio, alla manutenzione e al restauro di beni culturali di qualsiasi genere e materiale in tutti i tipi di contesto - museale, archeologico, di cantiere e/o laboratorio - effettuati da imprese qualificate e mano d'opera specializzata secondo la normativa vigente. Include la lavorazione di beni culturali mobili, superfici decorate e materiali storicizzati di beni architettonici ed archeologici, di beni demoetnoantropologici e di qualsiasi altro bene di interesse culturale appartenente a soggetti pubblici e privati, come stabilito dal Dlgs 42/2004.</i>



4	T.O.L.4		<p>Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde</p>	<p>di di e</p> <p>Riguarda lo scavo e i movimenti terra di qualsiasi genere, trincee e rilevati, ripristino, modifica e bonifica di volumi di terra, realizzati qualunque sia la natura del terreno da scavare, ripristinare e bonificare, i campionamenti di terreni e le analisi chimiche, le demolizioni in genere, compreso lo smontaggio di impianti, la demolizione completa di edifici e il taglio di strutture in cemento armato, le attività di raccolta dei materiali di risulta ed il loro conferimento, la realizzazione delle cunette, caditoie, canalette in terra o in calcestruzzo direttamente relazionate con i movimenti terra, la realizzazione del verde urbano, compresi gli arredi urbani e le opere a verde quali la realizzazione di tappeti erbosi, inerbimenti, la messa a dimora di piante arbustive o alberi, la piantagione di essenze arboree e la manutenzione del verde in generale, compresi i geotessuti, le geogriglie, le terre rinforzate, i materiali in grado di aumentare la capacità portante del rilevato, dune antirumore, la stabilizzazione a calce e/o cemento, il misto stabilizzato, il misto cementato e le trincee drenanti.</p>
5		T.O.L.5	<p>Pavimentazioni in conglomerato bituminoso</p>	<p>Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le pavimentazioni stradali, di piazzali e marciapiedi, le impermeabilizzazioni a base di materiali bituminosi di impalcati, la segnaletica orizzontale. Sono da escludere: le pavimentazioni in calcestruzzo, strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro smaltimento, e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.</p>



6	T.O.L.6		<i>Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio</i>	<i>Riguarda la produzione in stabilimenti industriali, il montaggio in situ e più in generale la nuova costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati in acciaio, compresi gli edifici in carpenteria pesante e leggera, ponti, viadotti e profilati, lavorazioni e trattamenti protettivi delle strutture in acciaio, i dispositivi strutturali quali, in via esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi tipologia di giunti di dilatazione, di apparecchi di appoggio, di dispositivi di ancoraggio e di ritegni antisismici, compresi elementi quali rotaie, paraurti ferroviari, dispositivi di sicurezza stradale in acciaio (barriere di sicurezza e fonoassorbenti, attenuatori, terminali, chiusure varchi), segnaletica stradale verticale, tralicci e pali, recinzioni, lamiere per copertura chiusini, canalette, passerelle portacavi, canali di gronda, portali stradali e ferroviari, reti paramassi, scale, tubi in acciaio di qualsiasi tipologia e applicazione. Comprende inoltre le coperture particolari quali per esempio le tensostrutture e le coperture geodetiche. Sono esclusi gli acciai d'armatura del calcestruzzo e i consolidamenti strutturali in galleria i quali si considerano inclusi nelle specifiche T.O.L. di riferimento.</i>
7	T.O.L.7		<i>Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato</i>	<i>Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati in cemento armato normale o precompresso, gettato in opera o prefabbricato, in elevazione o in fondazione, comprese le casseforme, l'acciaio di armatura e le reti d'acciaio elettrosaldate, compresi elementi particolari quali ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, pavimentazioni in calcestruzzo, cunicoli, pozzetti, cordoli, tubi prefabbricati, traverse ferroviarie, barriere stradali tipo New Jersey ed altri profili redirettivi in calcestruzzo anche per gallerie stradali, blocchi di fondazione per pali, apparecchi di appoggio in gomma, pannelli di calcestruzzo prefabbricato, canalette ecc. Riguarda altresì</i>



				<p>la realizzazione di opere atte a migliorare la capacità resistente e la duttilità delle strutture in cemento armato o in muratura mediante l'applicazione di materiali compositi fibrorinforzati (FRP) al fine di consentire un incremento dei carichi agenti e/o il miglioramento sismico. Comprende l'esecuzione di rinforzi di travi, pilastri, setti, solai, volte, mediante placcaggi o fasciature di materiali compositi a matrice polimerica (FRP).</p> <p>Sono escluse le fondazioni speciali profonde e i rivestimenti in galleria, i quali si considerano inclusi nelle specifiche T.O.L. Specializzate.</p>
8	T.O.L.8		Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno	<p>Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di strutture, opere di ingegneria e manufatti realizzati interamente o nella maggior parte in legno, compresi elementi particolari quali ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva, strutture portanti, tamponature, infissi, rivestimenti, pareti, coperture, la impermeabilizzazione o copertura con tegole o similari, scale, pavimenti, pannellature, ecc. Si includono anche la eventuale verniciatura e/o protezione esterna o interna del legno.</p>
9		T.O.L.9	Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale	<p>Riguarda la nuova costruzione attraverso il metodo di scavo tradizionale e la manutenzione, la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle opere d'arte in sottosuolo, qualsiasi sia il loro grado di importanza. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel, rivestimenti primari e definitivi, impermeabilizzazioni, strati separatori, segnaletica di emergenza, perforazioni e iniezioni, infilaggi sub orizzontali, armatura metallica e conglomerato cementizio per opere di sostegno e consolidamento, le centine e le opere di finitura. Sono esclusi: gli impianti elettrici e tecnologici per la sicurezza in galleria (Es: impianti di ventilazione, ecc.), pavimentazioni in conglomerato bituminoso e profili redirettivi, riconducibili alle T.O.L. Specializzate.</p>



10		T.O.L.10	Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato	Riguarda la nuova costruzione attraverso il metodo di scavo meccanizzato. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel, rivestimenti, impermeabilizzazioni, strati separatori, segnaletica di emergenza, perforazioni e iniezioni, infilaggi sub orizzontali, armatura metallica e conglomerato cementizio per opere di sostegno e consolidamento, opere di finitura, ecc. Sono esclusi gli impianti elettrici e tecnologici per la sicurezza in galleria (Es: impianti di ventilazione, ecc.), pavimentazioni in conglomerato bituminoso e profili redirettivi, riconducibili alle T.O.L. Specializzate.
11		T.O.L.11	Acquedotti, Gasdotti, Opere di irrigazione e fognature	Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete, gli acquedotti, le fognature, i gasdotti, gli oleodotti, le torri piezometriche, la rete di distribuzione all'utente finale, che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: la fornitura e la posa in opera delle tubazioni e dei manufatti idraulici in materiale plastico e di tutte le componenti accessorie, gli impianti elettromeccanici di sollevamento, realizzate all'aperto e/o in galleria. Sono da escludere: gli impianti (per ambienti interni) elettromeccanici, meccanici, idrico-sanitari, elettrici, elettronici e trasportatori, le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, comprese le tubazioni in acciaio o in cemento armato, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta, la loro separazione, il conferimento e l'eventuale riciclaggio e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.



12		T.O.L.12	Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali e di difesa del suolo	<p>Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, compresa la pulizia o bonifica idraulica. Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <p>scavi in alveo, scavi per l'apertura di nuovi canali, formazione di rilevati arginali, realizzazione di scogliere e relativi strati di base e a protezione delle fondazioni, le perforazioni, le iniezioni di miscele di acqua e cemento e le tubazioni in resina per interventi di consolidamento, la fornitura e la posa in opera di gabbioni metallici, le lavorazioni finalizzate alla difesa e/o bonifica del mare e dei fiumi. Sono da escludere: gli impianti elettromeccanici, meccanici, idrico-sanitari, elettrici, telefonici, elettronici e di sollevamento, le strutture e i manufatti in legno, in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, comprese le tubazioni in acciaio o in cemento armato, gli scavi e i movimenti terra diversi da quelli esplicitamente inclusi, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta, la loro separazione, il conferimento e l'eventuale riciclaggio e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.</p>
13		T.O.L.13	Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione, per la trazione elettrica e l'illuminazione pubblica	<p>Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la produzione, distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, gli impianti fotovoltaici, gli impianti eolici, geotermici e gli impianti di cogenerazione; la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici; la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.</p>



				<p><i>Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</i></p> <p><i>le turbine, i generatori, i pannelli fotovoltaici, le centrali e le cabine di trasformazione, i conduttori e cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci, pali o interrati, le canalizzazioni, i sistemi di controllo e automazione, i quadri, gli switch, i trasformatori, gli isolatori, gli scaricatori di tensione, le unità di alimentazione, sezionamento e misura/diagnostica, gli interruttori, i raddrizzatori, le sospensioni, gli apparecchi di appoggio in gomma, i morsetti, gli impianti di messa a terra, gli apparecchi di illuminazione stradale, ecc.</i></p> <p><i>Sono da escludere:</i></p> <p><i>le strutture e i manufatti in acciaio (Es: tralicci, pali, ecc.), in cemento armato prefabbricato o gettato in opera (Es: fondazioni, muri, pozzetti, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le fondazioni profonde, le demolizioni e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle relative T.O.L. Specializzate.</i></p>
14	T.O.L.14		<p><i>Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione</i></p>	<p><i>Riguarda la fornitura, l'installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme di impianti elettrici, tecnologici, antintrusione, antincendio (esclusa la parte idraulica), telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, per fabbricati e per la sicurezza in galleria.</i></p> <p><i>Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</i></p> <p><i>le cabine, gli armadi, i quadri elettrici, i cavi, le centraline di controllo a distanza, i rilevatori gas, le videocamere, gli apparecchi illuminanti da interno, i gruppi di continuità, ecc.</i></p> <p><i>Sono da escludere:</i></p> <p><i>gli impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori, le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato e in legno, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle altre T.O.L. Specializzate.</i></p>



15	T.O.L.15		<p><i>Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori</i></p>	<p><i>Riguarda la fornitura, l'installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti meccanici, idrosanitari, del gas, antincendio (solo la parte idraulica), termici e per il condizionamento del clima, pneumatici e di sollevamento e trasporto, per fabbricati e per la sicurezza in galleria. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le tubazioni in materiale plastico di adduzione e di scarico, i raccordi, le valvole, le pompe, le caldaie, i condizionatori, i sistemi di ventilazione dell'aria, i filtri, i sanitari, le cassette di scarico, gli idranti, gli ascensori, le scale mobili, ecc. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, in legno, gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro conferimento, non direttamente relazionati con gli stessi impianti e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle altre T.O.L. Specializzate.</i></p>
16		T.O.L.16	<p><i>Impianti di potabilizzazione e depurazione</i></p>	<p><i>Riguarda la fornitura, l'installazione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di potabilizzazione e depurazione. Include, in via esemplificativa e non esaustiva: le tubazioni in materiale plastico di adduzione e di scarico, i raccordi, le valvole, le pompe, i filtri, la ghiaia e sabbia, le centrifughe, le coclee, i ventilatori, ecc. Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio, in cemento armato gettato in opera o prefabbricato, in legno, i movimenti terra, le demolizioni, non direttamente relazionati con gli stessi impianti e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle oltre T.O.L. Specializzate.</i></p>



17		T.O.L.17	Impianti di segnalamento, sicurezza del traffico e telecomunicazioni.	<p>Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti di telecomunicazioni e gli impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario, aeroportuale, compreso il rilevamento e l'elaborazione delle informazioni.</p> <p>Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <p>le tecnologie hardware e software di elaborazione dei dati per il controllo a distanza, i sistemi di radiotrasmissione dei dati, i quadri, gli apparecchi di segnalazione luminosa, i pannelli a messaggio variabile, i sistemi di automazione e manovra elettrica, i sistemi di alimentazione, i sistemi di monitoraggio e diagnostica, i cavi elettrici e di trasmissione dati, le canalizzazioni.</p> <p>Sono da escludere: le strutture e i manufatti in acciaio (Es: tralicci, pali, ecc.), in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (Es: fondazioni, muri, pozzetti, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni, la raccolta di materiali di risulta e il loro conferimento, e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.</p>
18		T.O.L.18	Armamento ferroviario	<p>Riguarda la nuova costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.</p> <p>Include, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <p>la nuova costruzione, il rinnovo, il risanamento e la demolizione di binari; la posa e la rimozione del ballast, di traverse, rotaie, giunti, scambi, paraurti, ecc.; il taglio, la molatura e la saldatura di rotaie e scambi, il livellamento del ballast, ecc.</p> <p>Sono da escludere: la fornitura e lo smaltimento di ballast, di strutture e i manufatti in acciaio (Es: rotaie, scambi, paraurti, ecc.), e in cemento armato gettato in opera o prefabbricato (Es: travese in c.a.p., muretti parballast, ecc.), gli scavi e i movimenti terra, le demolizioni di opere civili, la raccolta di terreni di risulta e residui</p>



				<i>di demolizioni ed il loro smaltimento e qualsiasi lavorazione o materiale direttamente riconducibile alle T.O.L. Specializzate.</i>
19	T.O.L.19		<i>Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche</i>	<i>Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti e l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ. Comprende in via esemplificativa e non esaustiva: l'esecuzione di pali, micropali, palancolate e diaframmi di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni e dei piani di posa dei rilevati. Sono compresi inoltre, i monitoraggi geotecnici e strutturali e tutte le relative attrezzature, sondaggi geognostici, scavi esplorativi e prelievi di aggregati.</i>
20	T.O.L.20		<i>Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero</i>	<i>Riguarda lo smaltimento o recupero a discarica di qualsiasi tipo di rifiuto pericoloso o non pericoloso, prodotto ed autorizzato in ogni singolo progetto, costituito, in via esemplificativa e non esaustiva, da terre da scavi o perforazioni a cielo aperto, da scavi o perforazioni nel sottosuolo, da pietrisco di massicciate ferroviarie e dalle operazioni di demolizione, per i quali è particolarmente difficile determinare la specifica tipologia e quantità.</i>



## TABELLA B

(articolo 5, comma 4)

1. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è, calcolato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente Allegato, mediante applicazione della seguente formula:

se  $((I_{SpX} - I_{Smo}) / I_{Smo}) > 0,03$  allora

$$SAL_{rpx} = SAL_{cpx} * 0,9 * [((I_{SpX} - I_{Smo}) / I_{Smo}) - 0,03].$$

Altrimenti se  $((I_{SpX} - I_{Smo}) / I_{Smo}) < - 0,03$  allora

$$SAL_{rpx} = SAL_{cpx} * 0,9 * [((I_{SpX} - I_{Smo}) / I_{Smo}) + 0,03]$$

2. Nella formula di cui al punto 1:

- a)  $SAL_{rpx}$  è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;
  - b)  $SAL_{cpx}$  è il SAL relativo all'importo maturato nel periodo x di maturazione del SAL, comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
  - c)  $I_{SpX}$  è il valore più aggiornato dell'indice revisionale sintetico rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
  - e)  $I_{Smo}$  è il valore dell'indice revisionale sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
3. Ai fini dell'applicazione della formula di cui al punto 2, per ogni indice TOL, deve essere assunto come valore base - e posto uguale a 100 - il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
4. Il valore del coefficiente di revisione, ovvero il coefficiente  $((I_{SpX} - I_{Smo}) / I_{Smo})$ , risultante dalla formula è arrotondato alla quarta cifra decimale. L'arrotondamento viene operato per eccesso all'unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a 5.
5. L'importo revisionale - in aumento o diminuzione- è riconosciuto nella misura pari al 90% della sola parte eccedente il 3% dell'intera variazione intervenuta.
6. Durante il periodo di esecuzione del contratto, gli stati di avanzamento dei lavori revisionali sono determinati:
- a) in caso di SAL su base mensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base del valore degli indici TOL;
  - b) in caso di SAL su base plurimensile, applicando il coefficiente di revisione, calcolato sulla base della media del valore dei medesimi indici TOL più aggiornati rispetto al periodo di maturazione del SAL.
7. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.



## TABELLA C

(articolo 5, comma 4)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del presente Allegato, l'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è calcolato previa determinazione dell'indice sintetico relativo a ciascun stato di avanzamento dei lavori, nel rispetto della seguente metodologia:
- ciascuna voce del computo metrico estimativo è attribuita ad una sola delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), tenuto conto delle declaratorie di cui alla Tabella A.2., dando precedenza alle TOL specializzate. Tale attribuzione è esplicitata all'interno dei documenti iniziali di gara;
  - i costi della sicurezza, determinati nel computo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono ripartiti tra le TOL individuate ai sensi della lettera a), in base all'incidenza dei costi della sicurezza sulle singole lavorazioni o proporzionalmente alla incidenza percentuale di ciascuna di esse sull'importo dei lavori. Tale attribuzione è esplicitata all'interno dei documenti iniziali di gara;
  - è determinato il peso percentuale di ogni TOL individuata ai sensi della lettera a), calcolato attraverso il rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate alla singola TOL e l'importo complessivo dei lavori dell'appalto, compresi costi della sicurezza;
  - per ogni stato di avanzamento dei lavori contrattualmente previsto, è calcolato uno specifico indice sintetico basato sulle sole TOL rendicontate e sulle relative voci di prezzo, senza considerare nel calcolo stesso i costi della sicurezza;
  - il calcolo dell'indice sintetico specifico di ciascun stato di avanzamento lavori è effettuato secondo la formula di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), applicata alle sole TOL associate alle voci di prezzo rendicontate, tenuto conto dei relativi pesi percentuali, calcolati rispetto all'importo complessivo dello stato di avanzamento dei lavori; il calcolo è effettuato sulla base dei prezzi a base di gara;
  - il calcolo dell'importo dello stato di avanzamento lavori revisionale, comprensivo del costo della sicurezza, è effettuato mediante le seguenti formule:

Se  $((I_{SpX} - I_{SmO}) / I_{SmO}) \geq 0,03$  e  $((ISSAL_{pX} - ISSAL_{mO}) / ISSAL_{mO} - 0,03) \geq 0$  allora si applica la formula

$$SAL_{rpx} = SAL_{cpx} * 0,9 * [((ISSAL_{pX} - ISSAL_{mO}) / ISSAL_{mO}) - 0,03]$$

Se  $((I_{SpX} - I_{SmO}) / I_{SmO}) \leq - 0,03$  e  $((ISSAL_{pX} - ISSAL_{mO}) / ISSAL_{mO} + 0,03) \leq 0$  allora si applica la formula

$$SAL_{rpx} = SAL_{cpx} * 0,9 * [((ISSAL_{pX} - ISSAL_{mO}) / ISSAL_{mO}) + 0,03]$$

Negli altri casi, non viene applicata la revisione prezzi al SAL.

Nelle formule di cui sopra:

- $SAL_{rpx}$  è il SAL revisionale relativo al periodo x di maturazione del SAL;
- $SAL_{cpx}$  è il SAL relativo all'importo maturato<sup>2</sup> nel periodo x di maturazione del SAL, calcolato ai prezzi contrattuali indicati in sede di offerta;
- $I_{SpX}$  è il valore più aggiornato dell'indice sintetico del progetto rispetto al periodo x di maturazione del SAL;

<sup>2</sup> L'importo maturato è comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute.



- $I_{Smo}$  è il valore dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;
  - $ISSAL_{px}$  è il valore più aggiornato dell'indice sintetico del SAL rispetto al periodo x di maturazione del SAL;
  - $ISSAL_{mo}$  è il valore dell'indice sintetico del SAL relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. In caso di applicazione della presente metodologia, l'indice sintetico di cui all'articolo 4, calcolato considerando sempre tutti gli indici individuati, compresi quelli con peso percentuale inferiore o uguale al 4%, è funzionale esclusivamente alla verifica dell'attivazione dell'istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 5.
  3. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti e esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.

## TABELLA D

(articolo 11)

1. Le stazioni appaltanti utilizzano nei bandi e nelle procedure di gara il sistema di classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) per la descrizione dell'oggetto degli appalti pubblici. Il Common Procurement Vocabulary è un sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti da affidare utilizzato con lo scopo di uniformare e standardizzare la descrizione dell'oggetto della gara indicato nel bando a livello europeo, oltre che per fini statistici e di raccolta dati. Tramite i codici CPV gli operatori economici possono ricercare nella banca dati elettronica dove sono pubblicati tutti i bandi europei (TED) le gare pubbliche relative ai propri campi di interesse. Il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento (CE)n. 213/2008 è in vigore dal 17.09.2008. Il CPV comprende un vocabolario principale per la descrizione dell'oggetto degli appalti, che poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.
2. Al fine della definizione della clausola di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, le stazioni appaltanti indicano un'associazione tra i codici CPV individuati anche in maniera prevalente, e uno o più indici ISTAT disaggregati (per classificazione ECOICOP relativamente agli indici di prezzi al consumo, o per classificazione ATECO, relativamente agli altri indici) ricompreso tra quelli indicati dal comma 3, lettera b) del medesimo articolo.
3. Per gli appalti associati ad un codice CPV elencato nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3., le stazioni appaltanti utilizzano ai fini del calcolo della variazione del prezzo del contratto il corrispondente indice o il relativo sistema di ponderazione di più indici, come individuato nelle seguenti Tabelle.
4. L'elenco dei CPV è suddiviso in tre Tabelle corrispondenti alle seguenti casistiche:



<i>TABELLA D</i>	<i>TIPOLOGIA DI ASSOCIAZIONE</i>	<i>RAZIONALE</i>	<i>PONDERAZIONE</i>
<i>D.1. CPV con associazione univoca ad un indice ISTAT</i>	<i>Univoca</i>	<i>È presente un indice Istat che rappresenta in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell'oggetto della fornitura o del servizio identificato con il CPV</i>	<i>No</i>
<i>D.2. CPV con associazione ad uno o più indici ISTAT</i>	<i>Univoca (scelta su diverse opzioni di indici)</i>	<i>Sono presenti diversi indici che, a seconda delle caratteristiche e specificità del contratto, possono rappresentare in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell'oggetto della fornitura o del servizio identificato. Si richiede di selezionare un solo indice ritenuto maggiormente rappresentativo</i>	<i>No</i>
	<i>Media ponderata di diversi indici</i>	<i>Sono presenti diversi indici che, a seconda delle caratteristiche e specificità del contratto, possono rappresentare in maniera adeguata la dinamica di prezzo dell'oggetto della fornitura o del servizio identificato anche in ragione dell'eterogeneità del contratto. Si richiede di identificare una struttura di ponderazione che rappresenti il peso specifico di ogni componente del contratto rispetto agli indici ritenuti maggiormente rappresentativi</i>	<i>Si</i>
<i>D.3. CPV con associazione ad uno o più indici ISTAT in cui è necessaria una ponderazione</i>	<i>Media ponderata di diversi indici</i>	<i>Sono presenti diversi indici che concorrono alla migliore rappresentazione della dinamica di prezzo dell'oggetto della fornitura o del servizio identificato con il CPV. Si richiede di identificare una struttura di ponderazione di alcuni o tutti gli indici individuati che rappresenti il peso specifico di ogni componente del contratto</i>	<i>Si</i>

5. La stazione appaltante, al fine di applicare l'istituto della revisione dei prezzi:
- stabilisce l'oggetto dell'appalto in base alle proprie esigenze, osserva in quale CPV rientra l'oggetto specifico dell'appalto e indica il CPV nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato;
  - individua l'associazione fra il CPV selezionato e l'indice o gli indici ISTAT seguendo le



associazioni riportate nelle tabelle in Allegato<sup>3</sup>;

- c) solo nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, determina i pesi dei singoli indici ISTAT per la ponderazione in caso di indice composto da più indici ISTAT selezionati nell'associazione al CPV, indicandoli nel bando di gara e nel disciplinare o capitolato.
6. Ai fini dell'operatività della clausola di revisione dei prezzi, al tempo prestabilito la stazione appaltante procede a calcolare la variazione dell'indice o la media ponderata degli indici selezionati nell'associazione al CPV (utilizzando i pesi definiti nei documenti di gara, calcolando la differenza tra il valore al momento della rilevazione e il valore al tempo iniziale  $t_0$ ).
7. La stazione appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

$$V_t = \frac{I_t - I_0}{I_0} * 100$$

dove  $t = 0$  corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e  $t = 1, 2, 3, t$  corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e  $I$  è l'indice utilizzato.

Nei casi elencati nella Tabella D2 e D3, al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale:

$$V_t = w_1 \times V_t^{(1)} + w_2 \times V_t^{(2)} + \dots + w_i \times V_t^{(i)}$$

dove  $V_t^{(1)}, V_t^{(2)}, \dots, V_t^{(i)}$  sono le variazioni degli indici individuati e  $w_1, w_2, w_i$  i rispettivi pesi<sup>4</sup>.

Ai fini dell'applicazione della precedente formula, la stazione appaltante definisce il sistema di pesi maggiormente adeguato a rappresentare l'oggetto della fornitura o dei servizi, indicandola nel bando o procedura di gara. Nel caso dei servizi ad alta intensità di manodopera l'indice composto scelto dalla stazione appaltante potrà tenere conto dell'indice di retribuzione contrattuale di settore. In questi casi, nel determinare il peso relativo dell'indice di riferimento, la stazione appaltante prende a riferimento il valore stimato dell'incidenza della manodopera del servizio offerto, indicato nel bando di gara.

8. Al momento della individuazione degli indici nei documenti iniziali di gara, le stazioni appaltanti ne verificano l'effettiva disponibilità attraverso consultazione del portale ISTAT.
9. Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti ed esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.

<sup>3</sup> Qualora l'oggetto della fornitura o del servizio non rientri in quelli riportati nelle Tabelle in Allegato, la stazione appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al Codice Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un indice che ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una struttura di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento.

<sup>4</sup> La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%.



10. Al fine di individuare i CPV nelle diverse tabelle di ripartizione, si fornisce l'elenco totale dei CPV e la tabella di ripartizione di competenza.

<i>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</i>		
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TABELLA</i>
03100000-2	<i>Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura</i>	<i>DI</i>
03200000-3	<i>Cereali, patate, verdura, frutta e noci</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
03210000-6	<i>Cereali e patate</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
03211000-3	<i>Cereali</i>	<i>DI</i>
03212000-0	<i>Patate e ortaggi secchi</i>	<i>DI</i>
03220000-9	<i>Verdura, frutta e noci</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
03221000-6	<i>Ortaggi</i>	<i>DI</i>
03222000-3	<i>Frutta e frutta con guscio</i>	<i>DI</i>
03300000-2	<i>Prodotti dell'allevamento, della caccia e della pesca</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
03310000-5	<i>Pesce, crostacei e prodotti acquatici</i>	<i>DI</i>
03320000-8	<i>Bovini, bestiame e animali piccoli</i>	<i>DI</i>
03330000-3	<i>Prodotti di animali di allevamento</i>	<i>DI</i>
09100000-0	<i>Combustibili</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
09110000-3	<i>Combustibili solidi</i>	<i>DI</i>
09120000-6	<i>Combustibili gassosi</i>	<i>DI</i>
09130000-9	<i>Petrolio e distillati</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
09131000-6	<i>Cherosene avio</i>	<i>DI</i>
09132000-3	<i>Benzina</i>	<i>DI</i>
09133000-0	<i>Gas di petrolio liquefatto (GPL)</i>	<i>DI</i>
09134000-7	<i>Gasoli</i>	<i>DI</i>
09135000-4	<i>Oli combustibili</i>	<i>DI</i>
09200000-1	<i>Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli</i>	<i>DI</i>
09300000-2	<i>Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
09310000-5	<i>Elettricità</i>	<i>DI</i>
09320000-8	<i>Vapore, acqua calda e prodotti affini</i>	<i>DI</i>
09330000-1	<i>Energia solare</i>	<i>DI</i>
14200000-3	<i>Sabbia e argilla</i>	<i>DI</i>
14300000-4	<i>Prodotti inorganici chimici e fertilizzanti minerali</i>	<i>DI</i>
14400000-5	<i>Sale e cloruro di sodio puro</i>	<i>DI</i>
14500000-6	<i>Prodotti affini delle miniere e delle cave</i>	<i>DI</i>
14600000-7	<i>Minerali metalliferi e leghe</i>	<i>DI</i>
14700000-8	<i>Metalli di base</i>	<i>DI</i>
14800000-9	<i>Prodotti vari di minerali non metallici</i>	<i>DI</i>
15100000-9	<i>Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne</i>	<i>DI</i>
15200000-0	<i>Pesci preparati e conserve di pesce</i>	<i>DI</i>



<i>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</i>		
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TABELLA</i>
15300000-1	<i>Frutta, verdura e prodotti affini</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
15310000-4	<i>Patate e prodotti a base di patate</i>	<i>D1</i>
15320000-7	<i>Succhi di frutta e di verdura</i>	<i>D1</i>
15330000-0	<i>Frutta e verdura trasformata</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
15331000-7	<i>Verdura trasformata</i>	<i>D1</i>
15332000-4	<i>Frutta e noci trasformate</i>	<i>D1</i>
15400000-2	<i>Oli e grassi animali o vegetali</i>	<i>D1</i>
15500000-3	<i>Prodotti lattiero-caseari</i>	<i>D1</i>
15600000-4	<i>Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei</i>	<i>D1</i>
15700000-5	<i>Mangimi per bestiame</i>	<i>D1</i>
15800000-6	<i>Prodotti alimentari vari</i>	<i>D1</i>
15900000-7	<i>Bevande, tabacco e prodotti affini</i>	<i>D1</i>
16100000-6	<i>Macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione e coltivazione del suolo</i>	<i>D1</i>
16300000-8	<i>Macchinari per la raccolta delle messi</i>	<i>D1</i>
16400000-9	<i>Macchinari a spruzzo per orticoltura o agricoltura</i>	<i>D1</i>
16500000-0	<i>Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o scaricanti per uso agricolo</i>	<i>D1</i>
16600000-1	<i>Macchinari specialistici per l'agricoltura o la silvicoltura</i>	<i>D1</i>
16700000-2	<i>Trattori</i>	<i>D1</i>
16800000-3	<i>Parti di macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura</i>	<i>D1</i>
18100000-0	<i>Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori</i>	<i>D1</i>
18200000-1	<i>Indumenti esterni</i>	<i>D1</i>
18300000-2	<i>Indumenti</i>	<i>D1</i>
18400000-3	<i>Indumenti speciali ed accessori</i>	<i>D1</i>
18500000-4	<i>Gioielli, orologi e articoli affini</i>	<i>D1</i>
18600000-5	<i>Pellicce e articoli di pelliccia</i>	<i>D1</i>
18800000-7	<i>Calzature</i>	<i>D1</i>
18900000-8	<i>Bagagli, selleria, sacchi e borse</i>	<i>D1</i>
19100000-7	<i>Cuoio</i>	<i>D1</i>
19200000-8	<i>Tessuti e articoli connessi</i>	<i>D1</i>
19400000-0	<i>Filati e filo tessile</i>	<i>D1</i>
19500000-1	<i>Materiali di gomma e plastica</i>	<i>D1</i>
19600000-2	<i>Cascami di pelle, tessili, di gomma e di plastica</i>	<i>D1</i>
19700000-3	<i>Gomma e fibre sintetiche</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
19710000-6	<i>Gomma sintetica</i>	<i>D1</i>
19720000-9	<i>Fibre sintetiche</i>	<i>D1</i>
19730000-2	<i>Fibre artificiali</i>	<i>D1</i>
22100000-1	<i>Libri, opuscoli e pieghevoli</i>	<i>D2</i>
22200000-2	<i>Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali</i>	<i>D1</i>



<i>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</i>		
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TABELLA</i>
22300000-3	<i>Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampati</i>	<i>D1</i>
22400000-4	<i>Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicità professionale, cataloghi e manuali</i>	<i>D1</i>
22500000-5	<i>Cliché, cilindri o altro materiale per la stampa</i>	<i>D1</i>
22600000-6	<i>Inchiostri</i>	<i>D1</i>
22800000-8	<i>Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone</i>	<i>D1</i>
22900000-9	<i>Stampati di vario tipo</i>	<i>D1</i>
24100000-5	<i>Gas</i>	<i>D1</i>
24200000-6	<i>Coloranti e pigmenti</i>	<i>D1</i>
24300000-7	<i>Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
24310000-0	<i>Sostanze chimiche di base inorganiche</i>	<i>D1</i>
24320000-3	<i>Prodotti chimici di base organici</i>	<i>D1</i>
24400000-8	<i>Fertilizzanti e composti azotati</i>	<i>D1</i>
24500000-9	<i>Materie plastiche in forme primarie</i>	<i>D1</i>
24600000-0	<i>Esplosivi</i>	<i>D1</i>
24900000-3	<i>Prodotti chimici fini e vari</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
24910000-6	<i>Colle</i>	<i>D1</i>
24920000-9	<i>Oli essenziali</i>	<i>D1</i>
30100000-0	<i>Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili</i>	<i>D1</i>
30120000-6	<i>Fotocopiatrici e stampanti offset</i>	<i>D1</i>
30125000-1	<i>"Parti e accessori per fotocopiatrici [NB: include cartucce e toner]"</i>	<i>D1</i>
30190000-7	<i>Macchinari, attrezzature e forniture varie</i>	<i>D1</i>
30197000-6	<i>Attrezzatura minuta per uffici</i>	<i>D1</i>
30197630-1	<i>Carta da stampa</i>	<i>D2</i>
30199000-0	<i>Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta</i>	<i>D1</i>
30200000-1	<i>Apparecchiature informatiche e forniture</i>	<i>D1</i>
31100000-7	<i>Motori, generatori e trasformatori elettrici</i>	<i>D1</i>
31200000-8	<i>Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica</i>	<i>D1</i>
31300000-9	<i>Fili e cavi isolati</i>	<i>D1</i>
31400000-0	<i>Accumulatori, pile e batterie primarie</i>	<i>D1</i>
31500000-1	<i>Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche</i>	<i>D1</i>
31600000-2	<i>Attrezzature e apparecchiature elettriche</i>	<i>D1</i>
31700000-3	<i>Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico</i>	<i>D1</i>
32200000-5	<i>Apparecchi trasmettenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione</i>	<i>D1</i>
32250000-0	<i>Telefoni portatili</i>	<i>D1</i>



<i>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</i>		
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TABELLA</i>
32300000-6	<i>Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o dell'immagine</i>	<i>D1</i>
32320000-2	<i>Apparecchiature audiovisive e televisive</i>	<i>D1</i>
32323000-3	<i>Schermi video</i>	<i>D1</i>
32323500-8	<i>Sistema di videosorveglianza</i>	<i>D2</i>
32324000-0	<i>Televisori</i>	<i>D1</i>
32330000-5	<i>Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini</i>	<i>D1</i>
32333200-8	<i>Videocamere</i>	<i>D1</i>
32340000-8	<i>Microfoni e altoparlanti</i>	<i>D1</i>
32350000-1	<i>Parti di apparecchiature audio e video</i>	<i>D1</i>
32400000-7	<i>Network</i>	<i>D1</i>
32500000-8	<i>Materiali per telecomunicazioni</i>	<i>D1</i>
32521000-1	<i>Cavi per telecomunicazioni</i>	<i>D1</i>
32552100-8	<i>Apparecchi telefonici</i>	<i>D1</i>
32561000-3	<i>Connessioni a fibre ottiche</i>	<i>D1</i>
32562000-0	<i>Cavi a fibre ottiche</i>	<i>D1</i>
32572000-3	<i>Cavi per comunicazioni</i>	<i>D1</i>
33100000-1	<i>Apparecchiature mediche</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
33110000-4	<i>Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario</i>	<i>D1</i>
33120000-7	<i>Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione</i>	<i>D1</i>
33130000-0	<i>Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità</i>	<i>D1</i>
33140000-3	<i>Materiali medici</i>	<i>D1</i>
33150000-6	<i>Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica</i>	<i>D1</i>
33160000-9	<i>Tecnica operatoria</i>	<i>D1</i>
33170000-2	<i>Anestesia e rianimazione</i>	<i>D1</i>
33180000-5	<i>Sostegno funzionale</i>	<i>D1</i>
33190000-8	<i>Dispositivi e prodotti medici vari</i>	<i>D1</i>
33700000-7	<i>Prodotti per la cura personale</i>	<i>D1</i>
33710000-0	<i>Profumi, articoli di toletta e preservativi</i>	<i>D1</i>
33720000-3	<i>Rasoi e set per manicure o pedicure</i>	<i>D1</i>
33730000-6	<i>Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttive</i>	<i>D1</i>
33740000-9	<i>Prodotti per la cura delle mani e delle unghie</i>	<i>D1</i>
33750000-2	<i>Prodotti per la cura dei neonati</i>	<i>D1</i>
33751000-9	<i>Pannolini monouso</i>	<i>D1</i>
33760000-5	<i>Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli</i>	<i>D1</i>
33770000-8	<i>Salviette igieniche di carta</i>	<i>D1</i>
33790000-4	<i>Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceutico</i>	<i>D1</i>
33900000-9	<i>Attrezzature e forniture per autopsie e obitorio</i>	<i>D1</i>
34100000-8	<i>Veicoli a motore</i>	<i>D1</i>
34200000-9	<i>Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi</i>	<i>D1</i>



<i>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</i>		
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TABELLA</i>
34300000-0	<i>Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli</i>	<i>D1</i>
34400000-1	<i>Motocicli, biciclette e sidecar</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
34410000-4	<i>Motocicli</i>	<i>D1</i>
34420000-7	<i>Motoscooter e cicli con motori ausiliari</i>	<i>D1</i>
34430000-0	<i>Biciclette</i>	<i>D1</i>
34900000-6	<i>Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
34920000-2	<i>Attrezzature stradali</i>	<i>D2</i>
34930000-5	<i>Attrezzature marittime</i>	<i>D2</i>
34940000-8	<i>Attrezzature ferroviarie</i>	<i>D2</i>
34950000-1	<i>Strutture portanti</i>	<i>D2</i>
34960000-4	<i>Apparecchiature aeroportuali</i>	<i>D2</i>
34970000-7	<i>Attrezzature di monitoraggio del traffico</i>	<i>D2</i>
34980000-0	<i>Biglietti di trasporto</i>	<i>D1</i>
34990000-3	<i>Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazione e di illuminazione</i>	<i>D2</i>
34992000-7	<i>Cartelli stradali e cartelli stradali luminosi</i>	<i>D2</i>
34993000-4	<i>Illuminazione stradale</i>	<i>D1</i>
35100000-5	<i>Apparecchiature di emergenza e di sicurezza</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
35110000-8	<i>Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
35111000-5	<i>Attrezzature di lotta antincendio</i>	<i>D1</i>
35112000-2	<i>Attrezzature di salvataggio e di emergenza</i>	<i>D1</i>
35113000-9	<i>Attrezzature per la sicurezza</i>	<i>D1</i>
35120000-1	<i>Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza</i>	<i>D1</i>
35800000-2	<i>Attrezzature individuali e di supporto</i>	<i>D1</i>
37300000-1	<i>Strumenti musicali e loro parti</i>	<i>D1</i>
37400000-2	<i>Articoli ed attrezzature sportive</i>	<i>D1</i>
37500000-3	<i>Giochi e giocattoli, attrazioni da fiera</i>	<i>D1</i>
37800000-6	<i>Articoli per lavori di artigianato e artistici</i>	<i>D1</i>
38100000-6	<i>Strumenti per la navigazione e la meteorologia</i>	<i>D1</i>
38200000-7	<i>Strumenti geologici e geofisici</i>	<i>D1</i>
38300000-8	<i>Strumenti di misurazione</i>	<i>D1</i>
38400000-9	<i>Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche</i>	<i>D1</i>
38500000-0	<i>Apparecchi di prova e controllo</i>	<i>D1</i>
38600000-1	<i>Strumenti ottici</i>	<i>D1</i>
38700000-2	<i>Registratori di presenza e simili; parchimetri</i>	<i>D1</i>
38800000-3	<i>Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza</i>	<i>D1</i>
38900000-4	<i>Strumenti vari di valutazione o prova</i>	<i>D1</i>
39100000-3	<i>Mobili</i>	<i>D1</i>
39200000-4	<i>Arredamento</i>	<i>D1</i>
39300000-5	<i>Attrezzature varie</i>	<i>D2</i>



<i>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</i>		
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TABELLA</i>
39500000-7	<i>Articoli tessili</i>	<i>D2</i>
39700000-9	<i>Apparecchi domestici</i>	<i>D2</i>
39800000-0	<i>Prodotti per pulire e lucidare</i>	<i>D2</i>
41100000-0	<i>Acqua naturale</i>	<i>D2</i>
42100000-0	<i>Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica</i>	<i>D1</i>
42200000-8	<i>Macchine per il trattamento di alimenti, bevande e tabacco e relative parti</i>	<i>D1</i>
42300000-9	<i>Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorio</i>	<i>D1</i>
42400000-0	<i>Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti</i>	<i>D1</i>
42500000-1	<i>Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione</i>	<i>D1</i>
42600000-2	<i>Macchine utensili</i>	<i>D1</i>
42700000-3	<i>Macchinari per l'industria tessile, dell'abbigliamento e della concia</i>	<i>D1</i>
42800000-4	<i>Macchinari per la fabbricazione della carta e del cartone</i>	<i>D1</i>
42900000-5	<i>Macchinari vari per usi generali e specifici</i>	<i>D2</i>
43100000-4	<i>Macchine per l'industria mineraria</i>	<i>D1</i>
43200000-5	<i>Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti</i>	<i>D1</i>
43300000-6	<i>Macchinari e attrezzature per costruzione</i>	<i>D1</i>
43400000-7	<i>Macchinari per la preparazione dei minerali e la modellazione di forme per fonderia</i>	<i>D1</i>
43500000-8	<i>Veicoli cingolati</i>	<i>D1</i>
43600000-9	<i>Parti di macchine per miniere, cave e cantieri</i>	<i>D1</i>
43700000-0	<i>Macchinari per la metallurgia e loro parti</i>	<i>D1</i>
43800000-1	<i>Impianti per officine</i>	<i>D1</i>
44100000-1	<i>Materiali per costruzione e articoli connessi</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
44110000-4	<i>Materiali per costruzione</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
44111000-1	<i>Materiali da costruzione</i>	<i>D2</i>
44112000-8	<i>Strutture varie di costruzioni</i>	<i>D2</i>
44113000-5	<i>Materiali per costruzione stradale</i>	<i>D2</i>
44114000-2	<i>Calcestruzzo</i>	<i>D2</i>
44115000-9	<i>Impianti per edifici</i>	<i>D2</i>
44130000-0	<i>Condotte fognarie</i>	<i>D1</i>
44140000-3	<i>Prodotti connessi ai materiali da costruzione</i>	<i>D1</i>
44160000-9	<i>Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi</i>	<i>D1</i>
44170000-2	<i>Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a materiali da costruzione</i>	<i>D1</i>
44190000-8	<i>Materiali da costruzione vari</i>	<i>D2</i>



<i>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</i>		
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TABELLA</i>
44200000-2	<i>Prodotti strutturali</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
44210000-5	<i>Strutture e parti di strutture</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
44211000-2	<i>Edifici prefabbricati</i>	D2
44212000-9	<i>Prodotti strutturali e parti tranne edifici prefabbricati</i>	D2
44220000-8	<i>Falegnameria per costruzioni</i>	D1
44230000-1	<i>Carpenteria per costruzioni</i>	D1
44300000-3	<i>Cavi, fili metallici e prodotti affini</i>	D1
44400000-4	<i>Prodotti fabbricati vari e articoli affini</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
44410000-7	<i>Articoli per il bagno e la cucina</i>	D1
44420000-0	<i>Prodotti utilizzati nella costruzione</i>	D1
44430000-3	<i>Protezioni blindate</i>	D2
44440000-6	<i>Cuscinetti</i>	D1
44460000-2	<i>Puntelli e travi per miniera</i>	D2
44470000-5	<i>Prodotti in ghisa</i>	D2
44480000-8	<i>Attrezzature varie di protezione antincendio</i>	D2
44500000-5	<i>Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
44510000-8	<i>Utensili</i>	D1
44520000-1	<i>Serrature, chiavi e cerniere</i>	D1
44530000-4	<i>Elementi di fissaggio</i>	D1
44540000-7	<i>Catene</i>	D1
44550000-0	<i>Molle</i>	D1
44600000-6	<i>Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale</i>	D1
44800000-8	<i>Pitture, vernici e mastici</i>	D1
44900000-9	<i>Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso e ardesia</i>	D1
45500000-2	<i>"Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore.</i>	D2
48100000-9	<i>Pacchetti software specifici per l'industria</i>	D2
48200000-0	<i>Pacchetti software per reti, Internet e intranet</i>	D2
48300000-1	<i>Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, pianificazione e produttività</i>	D2
48400000-2	<i>Pacchetti software per transazioni commerciali e personali</i>	D2
48500000-3	<i>Pacchetti software di comunicazione e multimedia</i>	D2
48600000-4	<i>Pacchetti software operativi e base dati</i>	D2
48700000-5	<i>Utilities per pacchetti software</i>	D2
48800000-6	<i>Sistemi e server di informazione</i>	D2
48820000-2	<i>Server</i>	D1
48900000-7	<i>Pacchetti software e sistemi informatici vari</i>	D2



<i>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</i>		
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TABELLA</i>
50100000-6	<i>Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse</i>	<i>D1</i>
50200000-7	<i>Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, ferroviari, strade e servizi marittimi</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
50210000-0	<i>Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre attrezzature</i>	<i>D1</i>
50220000-3	<i>Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature</i>	<i>D1</i>
50230000-6	<i>Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
50232000-0	<i>Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori</i>	<i>D3</i>
50240000-9	<i>Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle navi ed altre attrezzature</i>	<i>D2</i>
50300000-8	<i>Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
50310000-1	<i>Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio</i>	<i>D3</i>
50312000-5	<i>Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica</i>	<i>D3</i>
50320000-4	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di computer personali</i>	<i>D3</i>
50330000-7	<i>Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni</i>	<i>D3</i>
50331000-4	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di linee per telecomunicazioni</i>	<i>D3</i>
50332000-1	<i>Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioni</i>	<i>D3</i>
50333000-8	<i>Servizi di manutenzione di attrezzature per radiocomunicazioni</i>	<i>D3</i>
50334000-5	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature telefoniche e telegrafiche</i>	<i>D3</i>
50334140-8	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi telefonici</i>	<i>D3</i>
50340000-0	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottiche</i>	<i>D3</i>
50400000-9	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione</i>	<i>D1</i>
50413200-5	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio</i>	<i>D1</i>
50500000-0	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari</i>	<i>D1</i>
50610000-4	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza</i>	<i>D1</i>
50700000-2	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>



<i>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</i>		
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TABELLA</i>
50710000-5	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
50711000-2	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici</i>	D2
50712000-9	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di impianti meccanici di edifici</i>	D2
50720000-8	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali</i>	D2
50730000-1	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento</i>	D2
50740000-4	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di scale mobili</i>	D3
50750000-7	<i>Servizi di manutenzione di ascensori</i>	D3
50760000-0	<i>Riparazione e manutenzione di gabinetti pubblici</i>	D1
50800000-3	<i>Servizi di riparazione e manutenzione vari</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
50820000-9	<i>Servizi di riparazione di articoli in cuoio</i>	D2
50830000-2	<i>Servizi di riparazione di indumenti e tessuti</i>	D2
50850000-8	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di mobili</i>	D3
50860000-1	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti musicali</i>	D3
51100000-3	<i>Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche</i>	D1
51200000-4	<i>Servizi di installazione di attrezzature di misurazione, controllo, collaudo e navigazione</i>	D1
51300000-5	<i>Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazione</i>	D1
51400000-6	<i>Servizi di installazione di attrezzature medico-chirurgiche</i>	D1
51500000-7	<i>Servizi di installazione di macchinari e attrezzature</i>	D1
51600000-8	<i>Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio</i>	D1
51700000-9	<i>Servizi di installazione di attrezzature antincendio</i>	D1
51800000-0	<i>Servizi di installazione di contenitori in metallo</i>	D1
51900000-1	<i>Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo</i>	D1
55100000-1	<i>Servizi alberghieri</i>	D1
55200000-2	<i>Campeggi ed altre sistemazioni non alberghiere</i>	D1
55300000-3	<i>Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti</i>	D3
55400000-4	<i>Servizi di miscita di bevande</i>	D1
55500000-5	<i>Servizi di mensa e servizi di catering</i>	D3
55900000-9	<i>Servizi di vendita al dettaglio</i>	D3
60100000-9	<i>Servizi di trasporto terrestre</i>	D2
60120000-5	<i>Servizi di taxi</i>	D1
60180000-3	<i>"Noleggio di veicoli per trasporto merci con autista.</i>	D2
60200000-0	<i>Servizi di trasporto ferroviario</i>	D1
60300000-1	<i>Servizi di trasporto mediante condutture</i>	D1
60400000-2	<i>Servizi di trasporto aereo</i>	D2



<i>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</i>		
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TABELLA</i>
60440000-4	<i>Servizi aerei e affini</i>	<i>D1</i>
60600000-4	<i>Trasporti e servizi affini per via d'acqua</i>	<i>D2</i>
63100000-0	<i>Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
63110000-3	<i>Servizi di movimentazione e magazzinaggio</i>	<i>D1</i>
63120000-6	<i>Servizi di magazzinaggio e deposito merci</i>	<i>D1</i>
63500000-4	<i>Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
63510000-7	<i>Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini</i>	<i>D2</i>
63520000-0	<i>Servizi di agenzie di trasporto</i>	<i>D1</i>
63700000-6	<i>Servizi di supporto al trasporto terrestre, per via d'acqua e aereo</i>	<i>D1</i>
64100000-7	<i>Servizi di poste e corriere</i>	<i>D1</i>
64200000-8	<i>Servizi di telecomunicazione</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
64210000-1	<i>Servizi telefonici e di trasmissione dati</i>	<i>D2</i>
64220000-4	<i>Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione dati</i>	<i>D1</i>
65100000-4	<i>Erogazione di acqua e servizi connessi</i>	<i>D1</i>
65200000-5	<i>Erogazione di gas e servizi connessi</i>	<i>D1</i>
65300000-6	<i>Erogazione di energia elettrica e servizi connessi</i>	<i>D1</i>
65500000-8	<i>Servizi di lettura contatori</i>	<i>D2</i>
71200000-0	<i>Servizi architettonici e servizi affini</i>	<i>D1</i>
71300000-1	<i>Servizi di ingegneria</i>	<i>D2</i>
71317000-3	<i>Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi</i>	<i>D1</i>
71317200-5	<i>Servizi sanitari e di sicurezza</i>	<i>D1</i>
71400000-2	<i>Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica</i>	<i>D1</i>
71500000-3	<i>Servizi connessi alla costruzione</i>	<i>D1</i>
71600000-4	<i>Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza</i>	<i>D2</i>
71700000-5	<i>Servizi di monitoraggio e controllo</i>	<i>D1</i>
71800000-6	<i>Servizi di consulenza per la fornitura di acqua e lo smaltimento dei rifiuti</i>	<i>D1</i>
71900000-7	<i>Servizi di laboratorio</i>	<i>D1</i>
72100000-6	<i>Servizi di consulenza per attrezzature informatiche</i>	<i>D1</i>
72200000-7	<i>Programmazione di software e servizi di consulenza</i>	<i>D1</i>
72300000-8	<i>Servizi di elaborazione dati</i>	<i>D1</i>
72400000-4	<i>Servizi di Internet</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
72410000-7	<i>Servizi di provider</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
72411000-4	<i>Fornitori di servizi Internet (ISP)</i>	<i>D1</i>
72412000-1	<i>Fornitori di servizi di posta elettronica</i>	<i>D1</i>
72413000-8	<i>Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)</i>	<i>D1</i>



<i>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</i>		
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TABELLA</i>
72414000-5	<i>Fornitori di motori di ricerca per il web</i>	<i>D1</i>
72415000-2	<i>Servizi di host per operazioni connesse a siti del World wide web (WWW)</i>	<i>D1</i>
72416000-9	<i>Fornitori di servizi di applicazioni</i>	<i>D1</i>
72417000-6	<i>Nomi di dominio di Internet</i>	<i>D1</i>
72420000-0	<i>Servizi di programmazione di Internet</i>	<i>D1</i>
72500000-0	<i>Servizi informatici</i>	<i>D2</i>
72600000-6	<i>Servizi di consulenza e assistenza informatica</i>	<i>D1</i>
72700000-7	<i>Servizi per rete informatica</i>	<i>D1</i>
72800000-8	<i>Servizi di audit e collaudo informatico</i>	<i>D1</i>
72900000-9	<i>Servizi di back-up informatico e di conversione informatica di cataloghi</i>	<i>D1</i>
75100000-7	<i>Servizi di pubblica amministrazione</i>	<i>D2</i>
75200000-8	<i>Servizi forniti all'intera collettività</i>	<i>D2</i>
77100000-1	<i>Servizi agricoli</i>	<i>D3</i>
77200000-2	<i>Servizi forestali</i>	<i>D3</i>
77300000-3	<i>Servizi di orticoltura</i>	<i>D3</i>
77400000-4	<i>Servizi zoologici</i>	<i>D3</i>
77500000-5	<i>Servizi zootecnici</i>	<i>D3</i>
77600000-6	<i>Servizi di caccia</i>	<i>D3</i>
77700000-7	<i>Servizi connessi alla pesca</i>	<i>D3</i>
77800000-8	<i>Servizi connessi all'acquacoltura</i>	<i>D3</i>
77900000-9	<i>Servizi connessi all'apicoltura</i>	<i>D3</i>
79100000-5	<i>Servizi giuridici</i>	<i>D1</i>
79200000-6	<i>Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali</i>	<i>D1</i>
79223000-3	<i>Servizi di agenti di dogana</i>	<i>D1</i>
79300000-7	<i>Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
79310000-0	<i>Servizi di ricerche di mercato</i>	<i>D3</i>
79311210-2	<i>Servizi di indagini telefoniche</i>	<i>D3</i>
79400000-8	<i>Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi</i>	<i>D2</i>
79500000-9	<i>Servizi di ufficio</i>	<i>D1</i>
79511000-9	<i>Servizi di operatore telefonico</i>	<i>D1</i>
79512000-6	<i>Centro di raccolta delle chiamate</i>	<i>D1</i>
79530000-8	<i>Servizi di traduzione</i>	<i>D1</i>
79540000-1	<i>Servizi di interpretariato</i>	<i>D1</i>
79600000-0	<i>Servizi di assunzione</i>	<i>D1</i>
79700000-1	<i>Servizi di investigazione e sicurezza</i>	<i>D2</i>
79800000-2	<i>Servizi di stampa e affini</i>	<i>D1</i>
79900000-3	<i>Servizi commerciali vari ed altri servizi</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
79920000-9	<i>Servizi di imballaggio e servizi affini</i>	<i>D3</i>
79930000-2	<i>Servizi di design specializzato</i>	<i>D1</i>



<i>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</i>		
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TABELLA</i>
79940000-5	<i>Servizi di organismi di riscossione</i>	<i>D2</i>
79950000-8	<i>Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi</i>	<i>D2</i>
79960000-1	<i>Servizi fotografici e servizi ausiliari</i>	<i>D1</i>
79970000-4	<i>Servizi di editoria</i>	<i>D2</i>
79990000-0	<i>Servizi aziendali vari</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
79991000-7	<i>Servizi di gestione delle scorte</i>	<i>D2</i>
79992000-4	<i>Servizi di accoglienza</i>	<i>D2</i>
79993000-1	<i>Servizi di amministrazione di edifici e gestione impianti</i>	<i>D2</i>
79994000-8	<i>Servizi di amministrazione contratti</i>	<i>D1</i>
79995000-5	<i>Servizi di amministrazione di biblioteche</i>	<i>D1</i>
79996000-2	<i>Servizi di organizzazione commerciale</i>	<i>D2</i>
79997000-9	<i>Servizi di viaggi commerciali</i>	<i>D2</i>
79998000-6	<i>Servizi di assistenza professionale</i>	<i>D1</i>
79999000-3	<i>Servizi di scansione e fatturazione</i>	<i>D1</i>
80500000-9	<i>Servizi di formazione</i>	<i>D1</i>
85100000-0	<i>Servizi sanitari</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
851110000-3	<i>Servizi ospedalieri e affini</i>	<i>D1</i>
85111000-0	<i>Servizio di sterilizzazione di strumentario chirurgico [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV]</i>	<i>D3</i>
85200000-1	<i>Servizi veterinari</i>	<i>D1</i>
85300000-2	<i>Servizi di assistenza sociale e servizi affini</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
85310000-5	<i>Servizi di assistenza sociale</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
85311000-2	<i>Servizi di assistenza sociale con alloggio</i>	<i>D2</i>
85312000-9	<i>Servizi di assistenza sociale senza alloggio</i>	<i>D2</i>
85320000-8	<i>Servizi sociali</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
85321000-5	<i>Servizi sociali amministrativi</i>	<i>D2</i>
85322000-2	<i>Programma di azione municipale</i>	<i>D2</i>
85323000-9	<i>Servizi sanitari municipali</i>	<i>D2</i>
90400000-1	<i>Servizi fognari</i>	<i>D2</i>
90500000-2	<i>Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
90510000-5	<i>Trattamento e smaltimento dei rifiuti</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
90511000-2	<i>Servizi di raccolta di rifiuti</i>	<i>D3</i>
90512000-9	<i>Servizi di trasporto di rifiuti</i>	<i>D3</i>
90513000-6	<i>Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi</i>	<i>D3</i>
90514000-3	<i>Servizi di riciclo dei rifiuti</i>	<i>D3</i>



<i>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</i>		
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TABELLA</i>
90520000-8	<i>Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi</i>	<i>D3</i>
90523300-2	<i>Servizi di sminamento</i>	<i>D3</i>
90530000-1	<i>Gestione di una discarica di rifiuti</i>	<i>D3</i>
90600000-3	<i>Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
90610000-6	<i>Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade</i>	<i>D3</i>
90620000-9	<i>Servizi di sgombero neve</i>	<i>D3</i>
90630000-2	<i>Servizi di lotta contro il gelo</i>	<i>D3</i>
90640000-5	<i>Servizi di pulizia a svuotamento di canali</i>	<i>D3</i>
90670000-4	<i>Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o rurali</i>	<i>D3</i>
90680000-7	<i>Servizi di pulizia di spiagge</i>	<i>D3</i>
90690000-0	<i>Servizi di rimozione di graffiti</i>	<i>D1</i>
90700000-4	<i>Servizi ambientali</i>	<i>D1</i>
90900000-6	<i>Servizi di pulizia e disinfestazione</i>	<i>D2</i>
92300000-4	<i>Servizi di intrattenimento</i>	<i>D1</i>
92400000-5	<i>Servizi di agenzie di stampa</i>	<i>D1</i>
92500000-6	<i>Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali</i>	<i>D1</i>
92600000-7	<i>Servizi sportivi</i>	<i>D1</i>
92700000-8	<i>Servizi di cybercafé</i>	<i>D3</i>
98110000-7	<i>Servizi prestati da organizzazioni commerciali, professionali e specializzate</i>	<i>D1</i>
98200000-5	<i>Servizi di consulenza in materia di pari opportunità</i>	<i>D1</i>
98300000-6	<i>Servizi vari</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
98310000-9	<i>Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco</i>	<i>D1</i>
98310000-9	<i>Servizi di lavanolo o simili (lavanderia industriale) [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV]</i>	<i>D3</i>
98320000-2	<i>Servizi di parrucchiere e trattamenti estetici</i>	<i>D1</i>
98330000-5	<i>Servizi per il benessere fisico</i>	<i>D1</i>
98340000-8	<i>Servizi di alloggio e d'ufficio</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
98341000-5	<i>Servizi di alloggio</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
98341100-6	<i>Servizi di gestione alloggi</i>	<i>D3</i>
98341110-9	<i>Servizi di economia domestica</i>	<i>D3</i>
98341120-2	<i>Servizi di portineria</i>	<i>D3</i>
98341130-5	<i>Servizi di custodia di edifici</i>	<i>D3</i>
98341140-8	<i>Servizi di vigilanza di edifici</i>	<i>D3</i>
98342000-2	<i>Servizi connessi all'ambiente di lavoro</i>	<i>D3</i>
98350000-1	<i>Servizi connessi alle infrastrutture collettive</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>



<i>ELENCO CPV E TABELLE DI PERTINENZA</i>		
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TABELLA</i>
98351000-8	<i>Servizi di gestione di parcheggi</i>	<i>D1</i>
98360000-4	<i>Servizi marini</i>	<i>D1</i>
98370000-7	<i>Servizi funerari e servizi affini</i>	<i>D1</i>
98380000-0	<i>Servizi di canile</i>	<i>D3</i>
98390000-3	<i>Altri servizi</i>	<i>Si vedano CPV di maggior dettaglio</i>
98392000-7	<i>Servizi di trasloco</i>	<i>D3</i>
98393000-4	<i>Servizi di sartoria</i>	<i>D2</i>
98394000-1	<i>Servizi di tappezzeria</i>	<i>D1</i>
98395000-8	<i>Servizi di fabbro</i>	<i>D1</i>

11. La Tabella D.1. reca l'elenco dei 282 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni univoche per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b).

<i>Tabella D1</i>			
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT</i>			
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (*) (**)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
03100000-2	<i>Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura</i>	<i>PC</i>	<i>[0117] Vegetali</i>
03211000-3	<i>Cereali</i>	<i>PC</i>	<i>[0111] Pane e cereali</i>
03212000-0	<i>Patate e ortaggi secchi</i>	<i>PC</i>	<i>[0117] Vegetali</i>
03221000-6	<i>Ortaggi</i>	<i>PC</i>	<i>[0117] Vegetali</i>
03222000-3	<i>Frutta e frutta con guscio</i>	<i>PC</i>	<i>[0116] Frutta</i>
03310000-5	<i>Pesce, crostacei e prodotti acquatici</i>	<i>PC</i>	<i>[0113] Pesci e prodotti ittici</i>
03320000-8	<i>Bovini, bestiame e animali piccoli</i>	<i>PC</i>	<i>[0112] Carni</i>
03330000-3	<i>Prodotti di animali di allevamento</i>	<i>PC</i>	<i>[011410] Latte intero</i>
09110000-3	<i>Combustibili solidi</i>	<i>PC</i>	<i>[0454] Combustibili solidi</i>
09120000-6	<i>Combustibili gassosi</i>	<i>PC</i>	<i>[0452] Gas</i>
09131000-6	<i>Cherosene avio</i>	<i>PC</i>	<i>[0722] Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati</i>
09132000-3	<i>Benzina</i>	<i>PC</i>	<i>[07222] Benzina</i>
09133000-0	<i>Gas di petrolio liquefatto (GPL)</i>	<i>PC</i>	<i>[07223] Altri carburanti per mezzi di trasporto privati</i>
09134000-7	<i>Gasoli</i>	<i>PC</i>	<i>[07221] Gasolio per mezzi di trasporto</i>
09135000-4	<i>Oli combustibili</i>	<i>PC</i>	<i>[07221] Gasolio per mezzi di trasporto</i>



<i>Tabella D1</i>			
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT</i>			
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (* (**))</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
09200000-1	<i>Prodotti derivati da petrolio, carbone e oli</i>	<i>PC</i>	<i>[07224] Lubrificanti</i>
09310000-5	<i>Elettricità</i>	<i>PC</i>	<i>[0451] Energia elettrica</i>
09320000-8	<i>Vapore, acqua calda e prodotti affini</i>	<i>PPI</i>	<i>[353] Fornitura di vapore e aria condizionata</i>
09330000-1	<i>Energia solare</i>	<i>PPI</i>	<i>[2711] Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici</i>
14200000-3	<i>Sabbia e argilla</i>	<i>PPI</i>	<i>[081] Estrazione di pietra, sabbia e argilla</i>
14300000-4	<i>Prodotti inorganici chimici e fertilizzanti minerali</i>	<i>PPI</i>	<i>[201] Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie</i>
14400000-5	<i>Sale e cloruro di sodio puro</i>	<i>PPI</i>	<i>[089] Estrazione di minerali da cave e miniere nca</i>
14500000-6	<i>Prodotti affini delle miniere e delle cave</i>	<i>PPI</i>	<i>[089] Estrazione di minerali da cave e miniere nca</i>
14600000-7	<i>Minerali metalliferi e leghe</i>	<i>PPI</i>	<i>[07] Estrazione di minerali metalliferi</i>
14700000-8	<i>Metalli di base</i>	<i>PPI</i>	<i>[07] Estrazione di minerali metalliferi</i>
14800000-9	<i>Prodotti vari di minerali non metallici</i>	<i>PPI</i>	<i>[08] Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere</i>
15100000-9	<i>Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne</i>	<i>PC</i>	<i>[0112] Carni</i>
15200000-0	<i>Pesci preparati e conserve di pesce</i>	<i>PC</i>	<i>[0113] Pesci e prodotti ittici</i>
15310000-4	<i>Patate e prodotti a base di patate</i>	<i>PC</i>	<i>[01174] Patate</i>
15320000-7	<i>Succhi di frutta e di verdura</i>	<i>PC</i>	<i>[01223] Succhi di frutta e verdura</i>
15331000-7	<i>Verdura trasformata</i>	<i>PC</i>	<i>[0117] Vegetali</i>
15332000-4	<i>Frutta e noci trasformate</i>	<i>PC</i>	<i>[0116] Frutta</i>
15400000-2	<i>Oli e grassi animali o vegetali</i>	<i>PC</i>	<i>[0115] Oli e grassi</i>
15500000-3	<i>Prodotti lattiero-caseari</i>	<i>PC</i>	<i>[0114] Latte, formaggi e uova</i>
15600000-4	<i>Prodotti della macinazione, amido e prodotti amilacei</i>	<i>PC</i>	<i>[0111] Pane e cereali</i>



<i>Tabella D1</i>			
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT</i>			
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (* (**))</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
15700000-5	<i>Mangimi per bestiame</i>	<i>PPI</i>	<i>[109] Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali</i>
15800000-6	<i>Prodotti alimentari vari</i>	<i>PC</i>	<i>[011] Prodotti Alimentari</i>
15900000-7	<i>Bevande, tabacco e prodotti affini</i>	<i>PC</i>	<i>[021] Bevande alcoliche</i>
16100000-6	<i>Macchinari agricoli e silvicoli per la lavorazione e coltivazione del suolo</i>	<i>PPI</i>	<i>[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura</i>
16300000-8	<i>Macchinari per la raccolta delle messi</i>	<i>PPI</i>	<i>[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura</i>
16400000-9	<i>Macchinari a spruzzo per orticoltura o agricoltura</i>	<i>PPI</i>	<i>[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura</i>
16500000-0	<i>Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o scaricanti per uso agricolo</i>	<i>PPI</i>	<i>[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura</i>
16600000-1	<i>Macchinari specialistici per l'agricoltura o la silvicoltura</i>	<i>PPI</i>	<i>[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura</i>
16700000-2	<i>Trattori</i>	<i>PPI</i>	<i>[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura</i>
16800000-3	<i>Parti di macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura</i>	<i>PPI</i>	<i>[283] Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura</i>
18100000-0	<i>Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori</i>	<i>PPI</i>	<i>[1412] Confezione di indumenti da lavoro</i>
18200000-1	<i>Indumenti esterni</i>	<i>PPI</i>	<i>[1413] Confezione di altro abbigliamento esterno</i>
18300000-2	<i>Indumenti</i>	<i>PPI</i>	<i>[14] Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia</i>
18400000-3	<i>Indumenti speciali ed accessori</i>	<i>PPI</i>	<i>[14] Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia</i>
18500000-4	<i>Gioielli, orologi e articoli affini</i>	<i>PC</i>	<i>[1231] Gioielleria ed orologeria</i>
18600000-5	<i>Pellicce e articoli di pelliccia</i>	<i>PPI</i>	<i>[142] Confezione di articoli in pelliccia</i>



<i>Tabella D1</i>			
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT</i>			
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (* (**))</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
18800000-7	<i>Calzature</i>	<i>PPI</i>	<i>[152] Fabbricazione di calzature</i>
18900000-8	<i>Bagagli, selleria, sacchi e borse</i>	<i>PPI</i>	<i>[1512] Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria</i>
19100000-7	<i>Cuoio</i>	<i>PPI</i>	<i>[151] Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce</i>
19200000-8	<i>Tessuti e articoli connessi</i>	<i>PPI</i>	<i>[13] Industrie tessili</i>
19400000-0	<i>Filati e filo tessile</i>	<i>PPI</i>	<i>[13] Industrie tessili</i>
19500000-1	<i>Materiali di gomma e plastica</i>	<i>PPI</i>	<i>[22] Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche</i>
19600000-2	<i>Cascami di pelle, tessili, di gomma e di plastica</i>	<i>PPI</i>	<i>[13] Industrie tessili</i>
19710000-6	<i>Gomma sintetica</i>	<i>PPI</i>	<i>[2017] Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie</i>
19720000-9	<i>Fibre sintetiche</i>	<i>PPI</i>	<i>[206] Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali</i>
19730000-2	<i>Fibre artificiali</i>	<i>PPI</i>	<i>[206] Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali</i>
22200000-2	<i>Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali</i>	<i>PC</i>	<i>[0952] Giornali e periodici</i>
22300000-3	<i>Cartoline postali, biglietti di auguri ed altri stampati</i>	<i>PPI</i>	<i>[1812] Altra stampa</i>
22400000-4	<i>Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicità professionale, cataloghi e manuali</i>	<i>PPI</i>	<i>[1812] Altra stampa</i>
22500000-5	<i>Cliché, cilindri o altro materiale per la stampa</i>	<i>PPI</i>	<i>[1813] Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media</i>
22600000-6	<i>Inchiostri</i>	<i>PPI</i>	<i>[203] Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici</i>
22800000-8	<i>Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone</i>	<i>PPI</i>	<i>[1812] Altra stampa</i>



<i>Tabella D1</i>			
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT</i>			
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (* (**))</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
22900000-9	<i>Stampati di vario tipo</i>	<i>PPI</i>	<i>[172] Fabbricazione di articoli di carta e cartone</i>
24100000-5	<i>Gas</i>	<i>PPI</i>	<i>[2011] Fabbricazione di gas industriali</i>
24200000-6	<i>Coloranti e pigmenti</i>	<i>PPI</i>	<i>[2012] Fabbricazione di coloranti e pigmenti</i>
24310000-0	<i>Sostanze chimiche di base inorganiche</i>	<i>PPI</i>	<i>[2013] Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici</i>
24320000-3	<i>Prodotti chimici di base organici</i>	<i>PPI</i>	<i>[2014] Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici</i>
24400000-8	<i>Fertilizzanti e composti azotati</i>	<i>PPI</i>	<i>[2015] Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati</i>
24500000-9	<i>Materie plastiche in forme primarie</i>	<i>PPI</i>	<i>[2016] Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie</i>
24600000-0	<i>Esplosivi</i>	<i>PPI</i>	<i>[2051] Fabbricazione di esplosivi</i>
24910000-6	<i>Colle</i>	<i>PPI</i>	<i>[2052] Fabbricazione di colle</i>
24920000-9	<i>Oli essenziali</i>	<i>PPI</i>	<i>[2053] Fabbricazione di oli essenziali</i>
30100000-0	<i>Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili</i>	<i>PPI</i>	<i>[2823] Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)</i>
30120000-6	<i>Fotocopiatrici e stampanti offset</i>	<i>PPI</i>	<i>[262] Fabbricazione di computer e unità periferiche</i>
30125000-1	<i>"Parti e accessori per fotocopiatrici {NB: include cartucce e toner}</i>	<i>PC</i>	<i>[095490] Altri articoli di cancelleria e materiale da disegno (inclusi cartucce e toner per stampanti)</i>
30190000-7	<i>Macchinari, attrezzature e forniture varie</i>	<i>PC</i>	<i>[0954] Articoli di cartoleria e materiale da disegno</i>
30197000-6	<i>Attrezzatura minuta per uffici</i>	<i>PC</i>	<i>[0954] Articoli di cartoleria e materiale da disegno</i>
30199000-0	<i>Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta</i>	<i>PC</i>	<i>[09541] Articoli di cartoleria</i>
30200000-1	<i>Apparecchiature informatiche e forniture</i>	<i>PPI</i>	<i>[262] Fabbricazione di computer e unità periferiche</i>



<i>Tabella D1</i>			
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT</i>			
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (* (**))</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
31100000-7	<i>Motori, generatori e trasformatori elettrici</i>	<i>PPI</i>	<i>[2711] Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici</i>
31200000-8	<i>Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica</i>	<i>PPI</i>	<i>[2712] Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità</i>
31300000-9	<i>Fili e cavi isolati</i>	<i>PPI</i>	<i>[273] Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio</i>
31400000-0	<i>Accumulatori, pile e batterie primarie</i>	<i>PPI</i>	<i>[272] Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici</i>
31500000-1	<i>Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche</i>	<i>PPI</i>	<i>[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione</i>
31600000-2	<i>Attrezzature e apparecchiature elettriche</i>	<i>PPI</i>	<i>[279] Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche</i>
31700000-3	<i>Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico</i>	<i>PPI</i>	<i>[261] Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche</i>
32200000-5	<i>Apparecchi trasmettenti per radiotelefonìa, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione</i>	<i>PPI</i>	<i>[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni</i>
32250000-0	<i>Telefoni portatili</i>	<i>PPI</i>	<i>[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni</i>
32300000-6	<i>Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o dell'immagine</i>	<i>PPI</i>	<i>[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video</i>
32320000-2	<i>Apparecchiature audiovisive e televisive</i>	<i>PPI</i>	<i>[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video</i>
32323000-3	<i>Schermi video</i>	<i>PPI</i>	<i>[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video</i>
32324000-0	<i>Televisori</i>	<i>PPI</i>	<i>[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video</i>



<i>Tabella D1</i>			
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT</i>			
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (* (**))</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
32330000-5	<i>Apparecchi per registrazione e riproduzione di suoni e immagini</i>	<i>PPI</i>	<i>[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video</i>
32333200-8	<i>Videocamere</i>	<i>PPI</i>	<i>[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video</i>
32340000-8	<i>Microfoni e altoparlanti</i>	<i>PPI</i>	<i>[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video</i>
32350000-1	<i>Parti di apparecchiature audio e video</i>	<i>PPI</i>	<i>[264] Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video</i>
32400000-7	<i>Network</i>	<i>PPI</i>	<i>[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni</i>
32500000-8	<i>Materiali per telecomunicazioni</i>	<i>PPI</i>	<i>[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni</i>
32521000-1	<i>Cavi per telecomunicazioni</i>	<i>PPI</i>	<i>[273] Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio</i>
32552100-8	<i>Apparecchi telefonici</i>	<i>PPI</i>	<i>[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni</i>
32561000-3	<i>Connessioni a fibre ottiche</i>	<i>PPI</i>	<i>[2731] Fabbricazione di cavi a fibra ottica</i>
32562000-0	<i>Cavi a fibre ottiche</i>	<i>PPI</i>	<i>[2731] Fabbricazione di cavi a fibra ottica</i>
32572000-3	<i>Cavi per comunicazioni</i>	<i>PPI</i>	<i>[273] Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio</i>
33110000-4	<i>Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario</i>	<i>PPI</i>	<i>[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche</i>
33120000-7	<i>Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione</i>	<i>PPI</i>	<i>[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche</i>



<i>Tabella D1</i>			
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT</i>			
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (* (**))</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
33130000-0	<i>Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità</i>	<i>PPI</i>	<i>[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche</i>
33140000-3	<i>Materiali medici</i>	<i>PPI</i>	<i>[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche</i>
33150000-6	<i>Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica</i>	<i>PPI</i>	<i>[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche</i>
33160000-9	<i>Tecnica operatoria</i>	<i>PPI</i>	<i>[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche</i>
33170000-2	<i>Anestesia e rianimazione</i>	<i>PPI</i>	<i>[266] Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche</i>
33180000-5	<i>Sostegno funzionale</i>	<i>PPI</i>	<i>[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche</i>
33190000-8	<i>Dispositivi e prodotti medici vari</i>	<i>PPI</i>	<i>[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche</i>
33700000-7	<i>Prodotti per la cura personale</i>	<i>PC</i>	<i>[121] Beni e servizi per la cura della persona</i>
33710000-0	<i>Profumi, articoli di toletta e preservativi</i>	<i>PC</i>	<i>[12132] Articoli per l'igiene personale e il benessere, prodotti naturali e prodotti di bellezza;</i>
33720000-3	<i>Rasoi e set per manicure o pedicure</i>	<i>PC</i>	<i>[12132] Articoli per l'igiene personale e il benessere, prodotti naturali e prodotti di bellezza;</i>
33730000-6	<i>Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttivi</i>	<i>PC</i>	<i>[06131] Occhiali e lenti a contatto correttivi</i>
33740000-9	<i>Prodotti per la cura delle mani e delle unghie</i>	<i>PC</i>	<i>[12132] Articoli per l'igiene personale e il benessere,</i>



<i>Tabella D1</i>			
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT</i>			
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (* (**))</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
			<i>prodotti naturali e prodotti di bellezza;</i>
33750000-2	<i>Prodotti per la cura dei neonati</i>	<i>PC</i>	<i>[0612] Altri prodotti medicali</i>
33751000-9	<i>Pannolini monouso</i>	<i>PPI</i>	<i>[1722] Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa</i>
33760000-5	<i>Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli</i>	<i>PPI</i>	<i>[1722] Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa</i>
33770000-8	<i>Salviette igieniche di carta</i>	<i>PPI</i>	<i>[1722] Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa</i>
33790000-4	<i>Articoli di vetro per laboratorio, uso igienico o farmaceutico</i>	<i>PPI</i>	<i>[2319] Fabbricazione e lavorazione di altro vetro, incluso vetro per usi tecnici, lavorazione di vetro cavo</i>
33900000-9	<i>Attrezzature e forniture per autopsie e obitorio</i>	<i>PPI</i>	<i>[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche</i>
34100000-8	<i>Veicoli a motore</i>	<i>PPI</i>	<i>[291] Fabbricazione di autoveicoli</i>
34200000-9	<i>Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi</i>	<i>PPI</i>	<i>[292] Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi</i>
34300000-0	<i>Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli</i>	<i>PPI</i>	<i>[293] Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori</i>
34410000-4	<i>Motocicli</i>	<i>PPI</i>	<i>[3091] Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)</i>
34420000-7	<i>Motoscooter e cicli con motori ausiliari</i>	<i>PPI</i>	<i>[3091] Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)</i>
34430000-0	<i>Biciclette</i>	<i>PPI</i>	<i>[3092] Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi</i>
34980000-0	<i>Biglietti di trasporto</i>	<i>PPI</i>	<i>[1723] Fabbricazione di prodotti cartotecnici</i>
34993000-4	<i>Illuminazione stradale</i>	<i>PPI</i>	<i>[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione</i>



<i>Tabella D1</i>			
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT</i>			
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (* (**))</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
35111000-5	<i>Attrezzature di lotta antincendio</i>	<i>PPI</i>	<i>[2829] Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca</i>
35112000-2	<i>Attrezzature di salvataggio e di emergenza</i>	<i>PPI</i>	<i>[3299] Altre industrie manifatturiere nca</i>
35113000-9	<i>Attrezzature per la sicurezza</i>	<i>PPI</i>	<i>[3299] Altre industrie manifatturiere nca</i>
35120000-1	<i>Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza</i>	<i>PPI</i>	<i>[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi</i>
35800000-2	<i>Attrezzature individuali e di supporto</i>	<i>PPI</i>	<i>[1412] Confezione di indumenti da lavoro</i>
37300000-1	<i>Strumenti musicali e loro parti</i>	<i>PPI</i>	<i>[322] Fabbricazione di strumenti musicali</i>
37400000-2	<i>Articoli ed attrezzature sportive</i>	<i>PPI</i>	<i>[323] Fabbricazione di articoli sportivi</i>
37500000-3	<i>Giochi e giocattoli, attrazioni da fiera</i>	<i>PPI</i>	<i>[324] Fabbricazione di giochi e giocattoli</i>
37800000-6	<i>Articoli per lavori di artigianato e artistici</i>	<i>PC</i>	<i>[0954] Articoli di cartoleria e materiale da disegno</i>
38100000-6	<i>Strumenti per la navigazione e la meteorologia</i>	<i>PPI</i>	<i>[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)</i>
38200000-7	<i>Strumenti geologici e geofisici</i>	<i>PPI</i>	<i>[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)</i>
38300000-8	<i>Strumenti di misurazione</i>	<i>PPI</i>	<i>[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)</i>
38400000-9	<i>Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche</i>	<i>PPI</i>	<i>[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e</i>



<i>Tabella D1</i>			
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT</i>			
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (* (**))</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
			<i>navigazione (esclusi quelli ottici)</i>
38500000-0	<i>Apparecchi di prova e controllo</i>	<i>PPI</i>	<i>[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)</i>
38600000-1	<i>Strumenti ottici</i>	<i>PPI</i>	<i>[267] Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche</i>
38700000-2	<i>Registratori di presenza e simili; parchimetri</i>	<i>PPI</i>	<i>[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi</i>
38800000-3	<i>Attrezzature di controllo dei processi industriali e attrezzature di controllo a distanza</i>	<i>PPI</i>	<i>[26] Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi</i>
38900000-4	<i>Strumenti vari di valutazione o prova</i>	<i>PPI</i>	<i>[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)</i>
39100000-3	<i>Mobili</i>	<i>PPI</i>	<i>[31] Fabbricazione di mobili</i>
39200000-4	<i>Arredamento</i>	<i>PC</i>	<i>[054] Cristalleria, stoviglie e utensili domestici</i>
42100000-0	<i>Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica</i>	<i>PPI</i>	<i>[281] Fabbricazione di macchine di impiego generale</i>
42200000-8	<i>Macchine per il trattamento di alimenti, bevande e tabacco e relative parti</i>	<i>PPI</i>	<i>[2893] Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco</i>
42300000-9	<i>Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorio</i>	<i>PPI</i>	<i>[2821] Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento</i>
42400000-0	<i>Apparecchiature di sollevamento e movimentazione e loro parti</i>	<i>PPI</i>	<i>[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di</i>



<i>Tabella D1</i>			
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT</i>			
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (* (**))</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
			<i>sollevamento e movimentazione</i>
42500000-1	<i>Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione</i>	PPI	<i>[2825] Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione</i>
42600000-2	<i>Macchine utensili</i>	PPI	<i>[284] Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili</i>
42700000-3	<i>Macchinari per l'industria tessile, dell'abbigliamento e della concia</i>	PPI	<i>[2894] Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)</i>
42800000-4	<i>Macchinari per la fabbricazione della carta e del cartone</i>	PPI	<i>[2895] Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)</i>
43100000-4	<i>Macchine per l'industria mineraria</i>	PPI	<i>[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere</i>
43200000-5	<i>Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti</i>	PPI	<i>[2822] Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione</i>
43300000-6	<i>Macchinari e attrezzature per costruzione</i>	PPI	<i>[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere</i>
43400000-7	<i>Macchinari per la preparazione dei minerali e la modellazione di forme per fonderia</i>	PPI	<i>[289] Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali</i>
43500000-8	<i>Veicoli cingolati</i>	PPI	<i>[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere</i>
43600000-9	<i>Parti di macchine per miniere, cave e cantieri</i>	PPI	<i>[2892] Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere</i>
43700000-0	<i>Macchinari per la metallurgia e loro parti</i>	PPI	<i>[289] Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali</i>



<i>Tabella D1</i>			
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT</i>			
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (* (**))</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
4380000-1	<i>Impianti per officine</i>	<i>PPI</i>	<i>[28] Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca</i>
44130000-0	<i>Condotte fognarie</i>	<i>PPI</i>	<i>[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)</i>
44140000-3	<i>Prodotti connessi ai materiali da costruzione</i>	<i>PPI</i>	<i>[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)</i>
44160000-9	<i>Condutture, tubi, tubazioni, alloggiamenti, tubaggi e articoli connessi</i>	<i>PPI</i>	<i>[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)</i>
44170000-2	<i>Piastre, fogli, strisce e lamine connessi a materiali da costruzione</i>	<i>PPI</i>	<i>[25] Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)</i>
44220000-8	<i>Falegnameria per costruzioni</i>	<i>PPI</i>	<i>[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia</i>
44230000-1	<i>Carpenteria per costruzioni</i>	<i>PPI</i>	<i>[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia</i>
44300000-3	<i>Cavi, fili metallici e prodotti affini</i>	<i>PPI</i>	<i>[242] Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio esclusi quelli in acciaio colato</i>
44410000-7	<i>Articoli per il bagno e la cucina</i>	<i>PPI</i>	<i>[2342] Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica</i>
44420000-0	<i>Prodotti utilizzati nella costruzione</i>	<i>PPI</i>	<i>[2599] Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca</i>
44440000-6	<i>Cuscinetti</i>	<i>PPI</i>	<i>[2815] Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione, (esclusi quelli idraulici)</i>
44510000-8	<i>Utensili</i>	<i>PPI</i>	<i>[2573] Fabbricazione di utensileria</i>
44520000-1	<i>Serrature, chiavi e cerniere</i>	<i>PPI</i>	<i>[2572] Fabbricazione di serrature e cerniere</i>
44530000-4	<i>Elementi di fissaggio</i>	<i>PPI</i>	<i>[2594] Fabbricazione di articoli di bulloneria</i>



<i>Tabella D1</i>			
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT</i>			
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (* (**))</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
44540000-7	<i>Catene</i>	<i>PPI</i>	<i>[2593] Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle</i>
44550000-0	<i>Molle</i>	<i>PPI</i>	<i>[2593] Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle</i>
44600000-6	<i>Cisterne, serbatoi e contenitori radiatori e caldaie per riscaldamento centrale</i>	<i>PPI</i>	<i>[252] Fabbricazione di cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo</i>
44800000-8	<i>Pitture, vernici e mastici</i>	<i>PPI</i>	<i>[203] Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici</i>
44900000-9	<i>Pietra da costruzione, pietra calcare, gesso e ardesia</i>	<i>PPI</i>	<i>[0811] Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia</i>
48820000-2	<i>Server</i>	<i>PPI</i>	<i>[262] Fabbricazione di computer e unità periferiche</i>
50100000-6	<i>Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse</i>	<i>PC</i>	<i>[0723] Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati</i>
50210000-0	<i>Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre attrezzature</i>	<i>PPI</i>	<i>[3316] Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali</i>
50220000-3	<i>Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature</i>	<i>PPI</i>	<i>[3317] Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori)</i>
50400000-9	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione</i>	<i>PPI</i>	<i>[3313] Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche</i>
50413200-5	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio</i>	<i>PPI</i>	<i>[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali</i>
50500000-0	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari</i>	<i>PPI</i>	<i>[331] Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature</i>



<i>Tabella D1</i>			
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT</i>			
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (* (**))</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
50610000-4	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza</i>	<i>PPI</i>	<i>[33] Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature</i>
50760000-0	<i>Riparazione e manutenzione di gabinetti pubblici</i>	<i>PC</i>	<i>[04321] Servizi degli idraulici</i>
51100000-3	<i>Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche</i>	<i>PPI</i>	<i>[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali</i>
51200000-4	<i>Servizi di installazione di attrezzature di misurazione, controllo, collaudo e navigazione</i>	<i>PPI</i>	<i>[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali</i>
51300000-5	<i>Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazione</i>	<i>PPI</i>	<i>[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali</i>
51400000-6	<i>Servizi di installazione di attrezzature medico-chirurgiche</i>	<i>PPI</i>	<i>[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali</i>
51500000-7	<i>Servizi di installazione di macchinari e attrezzature</i>	<i>PPI</i>	<i>[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali</i>
51600000-8	<i>Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio</i>	<i>PPS</i>	<i>[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse</i>
51700000-9	<i>Servizi di installazione di attrezzature antincendio</i>	<i>PPI</i>	<i>[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali</i>
51800000-0	<i>Servizi di installazione di contenitori in metallo</i>	<i>PPI</i>	<i>[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali</i>
51900000-1	<i>Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo</i>	<i>PPI</i>	<i>[332] Installazione di macchine ed apparecchiature industriali</i>
55100000-1	<i>Servizi alberghieri</i>	<i>PC</i>	<i>[11201] Alberghi, motel, pensioni e simili</i>
55200000-2	<i>Campeggi ed altre sistemazioni non alberghiere</i>	<i>PC</i>	<i>[11202] Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili</i>
55400000-4	<i>Servizi di miscita di bevande</i>	<i>PC</i>	<i>[111] Servizi di ristorazione</i>
60120000-5	<i>Servizi di taxi</i>	<i>PC</i>	<i>[07322] Trasporto passeggeri su taxi</i>



<i>Tabella D1</i>			
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT</i>			
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (* (**))</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
60200000-0	<i>Servizi di trasporto ferroviario</i>	<i>PC</i>	<i>[0731] Trasporto passeggeri su rotaia</i>
60300000-1	<i>Servizi di trasporto mediante condutture</i>	<i>PC</i>	<i>[0731] Trasporto passeggeri su rotaia</i>
60440000-4	<i>Servizi aerei e affini</i>	<i>PPS</i>	<i>[512] Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale</i>
63110000-3	<i>Servizi di movimentazione e magazzinaggio</i>	<i>PPS</i>	<i>[5224] Movimentazione merci</i>
63120000-6	<i>Servizi di magazzinaggio e deposito merci</i>	<i>PPS</i>	<i>[521] Magazzinaggio e custodia</i>
63520000-0	<i>Servizi di agenzie di trasporto</i>	<i>PPS</i>	<i>[5229] Altre attività di supporto connesse ai trasporti</i>
63700000-6	<i>Servizi di supporto al trasporto terrestre, per via d'acqua e aereo</i>	<i>PPS</i>	<i>[522] Attività di supporto ai trasporti</i>
64100000-7	<i>Servizi di poste e corriere</i>	<i>PPS</i>	<i>[53] Servizi postali e attività di corriere</i>
64220000-4	<i>Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione dati</i>	<i>PPS</i>	<i>[61] Telecomunicazioni</i>
65100000-4	<i>Erogazione di acqua e servizi connessi</i>	<i>PPI</i>	<i>[36] Raccolta, trattamento e fornitura di acqua</i>
65200000-5	<i>Erogazione di gas e servizi connessi</i>	<i>PPI</i>	<i>[352] Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte</i>
65300000-6	<i>Erogazione di energia elettrica e servizi connessi</i>	<i>PPI</i>	<i>[351] Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica</i>
71200000-0	<i>Servizi architettonici e servizi affini</i>	<i>PPS</i>	<i>[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche</i>
71317000-3	<i>Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi</i>	<i>PPS</i>	<i>[702] Attività di consulenza gestionale</i>
71317200-5	<i>Servizi sanitari e di sicurezza</i>	<i>PC</i>	<i>[862] Servizi degli studi medici e odontoiatrici</i>
71400000-2	<i>Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica</i>	<i>PPS</i>	<i>[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche</i>
71500000-3	<i>Servizi connessi alla costruzione</i>	<i>PPS</i>	<i>[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche</i>



<i>Tabella D1</i>			
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT</i>			
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (* (**))</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
71700000-5	<i>Servizi di monitoraggio e controllo</i>	<i>PPS</i>	<i>[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche</i>
71800000-6	<i>Servizi di consulenza per la fornitura di acqua e lo smaltimento dei rifiuti</i>	<i>PPS</i>	<i>[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche</i>
71900000-7	<i>Servizi di laboratorio</i>	<i>PPS</i>	<i>[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche</i>
72100000-6	<i>Servizi di consulenza per attrezzature informatiche</i>	<i>PPS</i>	<i>[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse</i>
72200000-7	<i>Programmazione di software e servizi di consulenza</i>	<i>PPS</i>	<i>[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse</i>
72300000-8	<i>Servizi di elaborazione dati</i>	<i>PPS</i>	<i>[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web</i>
72411000-4	<i>Fornitori di servizi Internet (ISP)</i>	<i>PC</i>	<i>[08303] Servizi di fornitura accesso ad internet</i>
72412000-1	<i>Fornitori di servizi di posta elettronica</i>	<i>PPS</i>	<i>[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web</i>
72413000-8	<i>Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)</i>	<i>PPS</i>	<i>[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse</i>
72414000-5	<i>Fornitori di motori di ricerca per il web</i>	<i>PPS</i>	<i>[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web</i>
72415000-2	<i>Servizi di host per operazioni connesse a siti del World wide web (WWW)</i>	<i>PPS</i>	<i>[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web</i>
72416000-9	<i>Fornitori di servizi di applicazioni</i>	<i>PPS</i>	<i>[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web</i>
72417000-6	<i>Nomi di dominio di Internet</i>	<i>PPS</i>	<i>[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web</i>
72420000-0	<i>Servizi di programmazione di Internet</i>	<i>PPS</i>	<i>[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse</i>



<i>Tabella D1</i>			
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT</i>			
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (* (**))</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
72600000-6	<i>Servizi di consulenza e assistenza informatica</i>	<i>PPS</i>	<i>[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse</i>
72700000-7	<i>Servizi per rete informatica</i>	<i>PPS</i>	<i>[61] Telecomunicazioni</i>
72800000-8	<i>Servizi di audit e collaudo informatico</i>	<i>PPS</i>	<i>[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse</i>
72900000-9	<i>Servizi di back-up informatico e di conversione informatica di cataloghi</i>	<i>PPS</i>	<i>[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web</i>
79100000-5	<i>Servizi giuridici</i>	<i>PPS</i>	<i>[691_692-702] Attività legali, contabilità, consulenza gestionale (691, 692, 702)</i>
79200000-6	<i>Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali</i>	<i>PPS</i>	<i>[691_692-702] Attività legali, contabilità, consulenza gestionale (691, 692, 702)</i>
79223000-3	<i>Servizi di agenti di dogana</i>	<i>PPS</i>	<i>[5229] Altre attività di supporto connesse ai trasporti</i>
79500000-9	<i>Servizi di ufficio</i>	<i>PPS</i>	<i>[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</i>
79511000-9	<i>Servizi di operatore telefonico</i>	<i>PPS</i>	<i>[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</i>
79512000-6	<i>Centro di raccolta delle chiamate</i>	<i>PPS</i>	<i>[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</i>
79530000-8	<i>Servizi di traduzione</i>	<i>PPS</i>	<i>[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</i>
79540000-1	<i>Servizi di interpretariato</i>	<i>PPS</i>	<i>[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</i>
79600000-0	<i>Servizi di assunzione</i>	<i>PPS</i>	<i>[78] Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale</i>



<i>Tabella D1</i>			
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT</i>			
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (* (**))</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
79800000-2	<i>Servizi di stampa e affini</i>	<i>PPI</i>	<i>[18] Stampa e riproduzione di supporti registrati</i>
79930000-2	<i>Servizi di design specializzato</i>	<i>PPS</i>	<i>[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche</i>
79960000-1	<i>Servizi fotografici e servizi ausiliari</i>	<i>PC</i>	<i>[09425] Servizi per la fotografia</i>
79994000-8	<i>Servizi di amministrazione contratti</i>	<i>PPS</i>	<i>[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</i>
79995000-5	<i>Servizi di amministrazione di biblioteche</i>	<i>PPS</i>	<i>[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</i>
79998000-6	<i>Servizi di assistenza professionale</i>	<i>PPS</i>	<i>[702] Attività di consulenza gestionale</i>
79999000-3	<i>Servizi di scansione e fatturazione</i>	<i>PPS</i>	<i>[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</i>
80500000-9	<i>Servizi di formazione</i>	<i>PC</i>	<i>[105] Corsi d'istruzione e di formazione</i>
85110000-3	<i>Servizi ospedalieri e affini</i>	<i>PC</i>	<i>[063] Servizi ospedalieri</i>
85200000-1	<i>Servizi veterinari</i>	<i>PC</i>	<i>[0935] Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici</i>
90690000-0	<i>Servizi di rimozione di graffiti</i>	<i>PPS</i>	<i>[812] Attività di pulizia e disinfestazione</i>
90700000-4	<i>Servizi ambientali</i>	<i>PPS</i>	<i>[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche</i>
92300000-4	<i>Servizi di intrattenimento</i>	<i>PC</i>	<i>[094] Servizi ricreativi e culturali</i>
92400000-5	<i>Servizi di agenzie di stampa</i>	<i>PPS</i>	<i>[639] Altre attività dei servizi d'informazione</i>
92500000-6	<i>Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali</i>	<i>PC</i>	<i>[0942] Servizi culturali</i>
92600000-7	<i>Servizi sportivi</i>	<i>PC</i>	<i>[0941] Servizi ricreativi e sportivi</i>



<i>Tabella D1</i>			
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE UNIVOCA AD UN INDICE ISTAT</i>			
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (* (**))</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
98110000-7	<i>Servizi prestati da organizzazioni commerciali, professionali e specializzate</i>	PPS	<i>[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</i>
98200000-5	<i>Servizi di consulenza in materia di pari opportunità</i>	PPS	<i>[702] Attività di consulenza gestionale</i>
98310000-9	<i>Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco</i>	PC	<i>[0314] Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti</i>
98320000-2	<i>Servizi di parrucchiere e trattamenti estetici</i>	PC	<i>[1211] Servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza</i>
98330000-5	<i>Servizi per il benessere fisico</i>	PC	<i>[06232] Cure termali, ginnastica correttiva, servizi di ambulanza e noleggio di attrezzature sanitarie</i>
98351000-8	<i>Servizi di gestione di parcheggi</i>	PPS	<i>[522] Attività di supporto ai trasporti</i>
98360000-4	<i>Servizi marini</i>	PPS	<i>[522] Attività di supporto ai trasporti</i>
98370000-7	<i>Servizi funerari e servizi affini</i>	PC	<i>[12703] Servizi funebri</i>
98394000-1	<i>Servizi di tappezzeria</i>	PPI	<i>[3109] Fabbricazione di altri mobili</i>
98395000-8	<i>Servizi di fabbro</i>	PPI	<i>[2599] Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca</i>

\* PC – prezzi al consumo, PPI – prezzi alla produzione dell’industria, PPS – prezzi alla produzione dei servizi.

Per gli indici PC si fa riferimento agli indici nazionali per l’intera collettività (NIC). Per gli indici PPI si suggerisce l’uso degli indici forniti per il mercato interno (ove non disponibili, si suggerisce l’uso degli indici per il mercato totale). Per gli indici PPS si suggerisce l’uso degli indici “business to business” (BtoB)

\*\* Gli indici PC seguono la classificazione ECOICOP, gli indici PPI, PPS e IR seguono la classificazione ATECO



12. La Tabella D.2. reca l'elenco dei 76 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell'oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante può scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, uno degli indici Istat indicati, ovvero una ponderazione degli stessi.

<i>TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI</i>							
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
22100000-1	Libri, opuscoli e pieghevoli	PC	[0951] Libri	PPI	[1812] Altra stampa		
30197630-1	Carta da stampa	PC	[09541] Articoli di cartoleria	PPI	[1723] Fabbricazione e di prodotti cartotecnici		
32323500-8	Sistema di videosorveglianza	PPI	[26] Fabbricazione e di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi	PPI	[264] Fabbricazione e di prodotti di elettronica di consumo audio e video		
34920000-2	Attrezzature stradali	PPI	[2511] Fabbricazione e di strutture metalliche e di parti di strutture	PPI	[259] Fabbricazione e di altri prodotti in metallo	PPI	[274] Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
34930000-5	Attrezzature marittime	PPI	[2511] Fabbricazione e di strutture metalliche e di parti di strutture	PPI	[259] Fabbricazione e di altri prodotti in metallo	PPI	[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione



<i>TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI</i>							
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE CE (*)(*) (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>	<i>TIPO INDICE CE (*)(*) (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>	<i>TIPO INDICE CE (*)(*) (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
							<i>(esclusi quelli ottici)</i>
<i>349400 00-8</i>	<i>Attrezzature ferroviarie</i>	<i>PPI</i>	<i>[2511] Fabbricazione e di strutture metalliche e di parti di strutture</i>	<i>PPI</i>	<i>[259] Fabbricazione e di altri prodotti in metallo</i>	<i>PPI</i>	<i>[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)</i>
<i>349500 00-1</i>	<i>Strutture portanti</i>	<i>PPI</i>	<i>[2511] Fabbricazione e di strutture metalliche e di parti di strutture</i>	<i>PPI</i>	<i>[259] Fabbricazione e di altri prodotti in metallo</i>		
<i>349600 00-4</i>	<i>Apparecchiature aeroportuali</i>	<i>PPI</i>	<i>[2511] Fabbricazione e di strutture metalliche e di parti di strutture</i>	<i>PPI</i>	<i>[259] Fabbricazione e di altri prodotti in metallo</i>	<i>PPI</i>	<i>[2651] Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)</i>
<i>349700 00-7</i>	<i>Attrezzature di monitoraggio del traffico</i>	<i>PPI</i>	<i>[26] Fabbricazione e di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi</i>	<i>PPI</i>	<i>[2651] Fabbricazione e di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)</i>	<i>PPI</i>	<i>[263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni</i>



TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI							
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
34990000-3	Attrezzature di controllo, di sicurezza, di segnalazione e di illuminazione	PPI	[26] Fabbricazione e di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi	PPI	[274] Fabbricazione e di apparecchiature per illuminazione		
34992000-7	Cartelli stradali e cartelli stradali luminosi	PPI	[259] Fabbricazione e di altri prodotti in metallo;	PPI	[274] Fabbricazione e di apparecchiature per illuminazione		
39300000-5	Attrezzature varie	PC	[054] Cristalleria, stoviglie e utensili domestici [052] Articoli tessili per la casa [053] Elettrodomestici e apparecchi per la casa [05611] Prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa	PPI	[31] Fabbricazione e di mobili [1392] Confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento o [275] Fabbricazione e di apparecchi per uso domestico [204] Fabbricazione e di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di		



TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI							
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
					profumi e cosmetici		
39500000-7	Articoli tessili	PC	[052] Articoli tessili per la casa	PPI	[1392] Confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento		
39700000-9	Apparecchi domestici	PC	[053] Elettrodomestici e apparecchi per la casa	PPI	[275] Fabbricazione e di apparecchi per uso domestico		
39800000-0	Prodotti per pulire e lucidare	PC	[05611] Prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa	PPI	[204] Fabbricazione e di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici		
41100000-0	Acqua naturale	PC	[0441] Fornitura acqua; [01221] Acque minerali	PPI	[1107] Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia		
42900000-5	Macchinari vari per usi generali e specifici	PPI	[28] Fabbricazione e di macchinari ed apparecchiature nca	PPI	[282] Fabbricazione e di altre macchine di impiego generale [2821]	PPI	[2824] Fabbricazione di utensili portatili a motore [2825] Fabbricazione



TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI							
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (*)(*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*)(*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*)(*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
			[281] Fabbricazione e di macchine di impiego generale [2812] Fabbricazione e di apparecchiature fluidodinamiche [2813] Fabbricazione e di altre pompe e compressori [2814] Fabbricazione e di altri rubinetti e valvole [2815] Fabbricazione e di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione, (esclusi quelli idraulici)		Fabbricazione e di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento [2822] Fabbricazione e di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione [2823] Fabbricazione e di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)		di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione [2829] Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca [263] Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni
44111000-1	Materiali da costruzione	PPI	[231] Fabbricazione e di vetro e di prodotti in vetro; [2311] Fabbricazione e di vetro piano; [2312] Lavorazione	PPI	[234] Fabbricazione e di altri prodotti in porcellana e in ceramica; [2341] Fabbricazione	PPI	[236] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso; [2361] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo



<i>TABELLA D2</i>							
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI</i>							
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
			<i>e trasformazioni e del vetro piano;[2313] Fabbricazione e di vetro cavo;[2314] Fabbricazione e di fibre di vetro;[2319] Fabbricazione e e lavorazione di altro vetro, incluso vetro per usi tecnici, lavorazione di vetro cavo;[232] Fabbricazione e di prodotti refrattari;[233] Fabbricazione e di materiali da costruzione in terracotta;[2331] Fabbricazione e di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti;[2332] Fabbricazione e di mattoni,</i>		<i>e di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;[2342] Fabbricazione e di articoli sanitari in ceramica;[2343] Fabbricazione e di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica;[2344] Fabbricazione e di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale;[2349] Fabbricazione e di altri prodotti in ceramica;[235] Produzione di cemento, calce e gesso;[2351] Produzione di cemento;[2352] Produzione di calce e gesso;</i>		<i>per l'edilizia;[2362] Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia;[2363] Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;[2364] Produzione di malta;[2365] Fabbricazione di prodotti in fibrocemento;[2369] Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento;[237] Taglio, modellatura e finitura di pietre;[239] Fabbricazione di prodotti abrasivi e di prodotti in minerali non metalliferi;[2391] Produzione di prodotti abrasivi;[2399] Fabbricazione di altri</i>



TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI							
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
			<i>tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta;</i>				<i>prodotti in minerali non metalliferi nca</i>
44112000-8	<i>Strutture varie di costruzioni</i>	PPI	<i>[25] Fabbricazione e di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)</i>	PPI	<i>[231] Fabbricazione e di vetro e di prodotti in vetro</i>	PPI	<i>[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia</i>
44113000-5	<i>Materiali per costruzione stradale</i>	PPI	<i>[192] Fabbricazione e di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio</i>	PPI	<i>[081] Estrazione di pietra, sabbia e argilla</i>		
44114000-2	<i>Calcestruzzo</i>	PPI	<i>[2363] Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso</i>	PPI	<i>[2369] Fabbricazione e di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento</i>	PPI	<i>[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia</i>
44115000-9	<i>Impianti per edifici</i>	PPI	<i>[25] Fabbricazione e di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)</i>	PPI	<i>[2223] Fabbricazione e di articoli in plastica per l'edilizia</i>		
44190000-8	<i>Materiali da costruzione vari</i>	PPI	<i>[25] Fabbricazione e di prodotti in metallo (esclusi</i>	PPI	<i>[2223] Fabbricazione e di articoli in plastica per l'edilizia</i>	PPI	<i>[1623] Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in</i>



<i>TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI</i>							
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE CE (*)(* *)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>	<i>TIPO INDICE CE (*)(* *)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>	<i>TIPO INDICE CE (*)(* *)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
			<i>macchinari e attrezzature)</i>				<i>legno e falegnameria per l'edilizia</i>
<i>442110 00-2</i>	<i>Edifici prefabbricati</i>	<i>PPI</i>	<i>[251] Fabbricazione e di elementi da costruzione in metallo</i>	<i>PPI</i>	<i>[1623] Fabbricazione e di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia</i>	<i>PPI</i>	<i>[2361] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia</i>
<i>442120 00-9</i>	<i>Prodotti strutturali e parti tranne edifici prefabbricati</i>	<i>PPI</i>	<i>[251] Fabbricazione e di elementi da costruzione in metallo</i>	<i>PPI</i>	<i>[2511] Fabbricazione e di strutture metalliche e di parti di strutture</i>	<i>PPI</i>	<i>[2361] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia</i>
<i>444300 00-3</i>	<i>Protezioni blindate</i>	<i>PPI</i>	<i>[259] Fabbricazione e di altri prodotti in metallo</i>	<i>PPI</i>	<i>[2599] Fabbricazione e di altri prodotti in metallo nca</i>		
<i>444600 00-2</i>	<i>Puntelli e travi per miniera</i>	<i>PPI</i>	<i>[251] Fabbricazione e di elementi da costruzione in metallo</i>	<i>PPI</i>	<i>[1623] Fabbricazione e di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia</i>		
<i>444700 00-5</i>	<i>Prodotti in ghisa</i>	<i>PPI</i>	<i>[251] Fabbricazione e di elementi da costruzione in metallo</i>	<i>PPI</i>	<i>[2451] Fusione di ghisa</i>		
<i>444800 00-8</i>	<i>Attrezzature varie di</i>	<i>PPI</i>	<i>[2822] Fabbricazione e di macchine</i>	<i>PPI</i>	<i>[2599] Fabbricazione e di altri</i>		



<i>TABELLA D2</i>							
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI</i>							
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
	<i>protezione antincendio</i>		<i>e apparecchi di sollevamento e movimentazione</i>		<i>prodotti in metallo nca</i>		
<i>45500000-2</i>	<i>Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore.</i>	<i>PPS</i>	<i>[773] Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali</i>	<i>IR</i>	<i>[0011] TOTALE INDUSTRIA (b-f) [NB: Non utilizzare in caso di noleggio senza operatore]</i>		
<i>48100000-9</i>	<i>Pacchetti software specifici per l'industria</i>	<i>PPS</i>	<i>[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse</i>	<i>PPS</i>	<i>[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]</i>		
<i>48200000-0</i>	<i>Pacchetti software per reti, Internet e intranet</i>	<i>PPS</i>	<i>[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse</i>	<i>PPS</i>	<i>[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]</i>		
<i>48300000-1</i>	<i>Pacchetti software per</i>	<i>PPS</i>	<i>[62] Produzione</i>	<i>PPS</i>	<i>[631] Elaborazione</i>		



TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI							
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
	creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, pianificazioni e e produttività		di software, consulenza informatica e attività connesse		dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]		
48400000-2	Pacchetti software per transazioni commerciali e personali	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]		
48500000-3	Pacchetti software di comunicazione e multimedia	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]		
48600000-4	Pacchetti software operativi e base dati	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per		



TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI							
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
					software in cloud SaaS]		
48700000-5	Utilities per pacchetti software	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]		
48800000-6	Sistemi e server di informazione	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]		
48900000-7	Pacchetti software e sistemi informatici vari	PPS	[62] Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	PPS	[631] Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web [NB: suggerito per software in cloud SaaS]		
50240000-9	Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle	PPI	[3315] Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni	PPI	[3312] Riparazione e manutenzione di macchinari		



<i>TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI</i>							
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
	<i>navi ed altre attrezzature</i>		<i>(esclusi i loro motori)</i>				
<i>50711000-2</i>	<i>Servizi di riparazione e manutenzione e di impianti elettrici di edifici</i>	<i>PC</i>	<i>[04322] Servizi degli elettricisti</i>	<i>PPI</i>	<i>[271] Fabbricazione e di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità</i>	<i>IR</i>	<i>[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione</i>
<i>50712000-9</i>	<i>Servizi di riparazione e manutenzione e di impianti meccanici di edifici</i>	<i>PC</i>	<i>[0432] Servizi per la riparazione e manutenzione della casa</i>	<i>PPI</i>	<i>[28] Fabbricazione e di macchinari ed apparecchiature nca</i>	<i>IR</i>	<i>[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione</i>
<i>50720000-8</i>	<i>Servizi di riparazione e manutenzione e di riscaldamenti centrali</i>	<i>PC</i>	<i>[04323] Servizi di manutenzione dei sistemi di riscaldamento</i>	<i>IR</i>	<i>[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] Indice generale senza tabacchi</i>
<i>50730000-1</i>	<i>Servizi di riparazione e manutenzione e di gruppi di raffreddamento</i>	<i>PC</i>	<i>[04323] Servizi di manutenzione dei sistemi di riscaldamento</i>	<i>IR</i>	<i>[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] Indice generale senza tabacchi</i>
<i>50820000-9</i>	<i>Servizi di riparazione</i>	<i>PPI</i>	<i>[151] Preparazione</i>	<i>IR</i>	<i>[151] Preparazione</i>		



<i>TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI</i>							
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE CE (*)(* *)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>	<i>TIPO INDICE CE (*)(* *)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>	<i>TIPO INDICE CE (*)(* *)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
	<i>di articoli in cuoio</i>		<i>e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce</i>		<i>e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce</i>		
<i>508300 00-2</i>	<i>Servizi di riparazione di indumenti e tessuti</i>	<i>PC</i>	<i>[03142] Riparazione e noleggio abiti</i>	<i>PPI</i>	<i>[13] Industrie tessili</i>		
<i>601000 00-9</i>	<i>Servizi di trasporto terrestre</i>	<i>PC</i>	<i>[0732] Trasporto passeggeri su strada</i>	<i>PPS</i>	<i>[49] Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte</i>		
<i>601800 00-3</i>	<i>Noleggio di veicoli per trasporto merci con autista.</i>	<i>PPS</i>	<i>[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;</i>	<i>PPS</i>	<i>[771] Noleggio di autoveicoli</i>		
<i>604000 00-2</i>	<i>Servizi di trasporto aereo</i>	<i>PC</i>	<i>[0733] Trasporto aereo passeggeri</i>	<i>PPS</i>	<i>[511] Trasporto aereo di passeggeri</i>	<i>PPS</i>	<i>[512] Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale</i>
<i>606000 00-4</i>	<i>Trasporti e servizi affini per via d'acqua</i>	<i>PC</i>	<i>[0734] Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</i>	<i>PPS</i>	<i>[50] Trasporto marittimo e per vie d'acqua</i>		



TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI							
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
63510000-7	Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini	IR	[79] Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi		
64210000-1	Servizi telefonici e di trasmissione dati	PPS	[611] Telecomunicazioni fisse	PPS	[612] Telecomunicazioni mobili		
65500000-8	Servizi di lettura contatori	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	IR	[829] Servizi di supporto alle imprese	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi
71300000-1	Servizi di ingegneria	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale		
71600000-4	Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche		
72500000-0	Servizi informatici	PPS	[62] Produzione	PPS	[631] Elaborazione		



TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI							
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I
			di software, consulenza informatica e attività connesse		dei dati, hosting e attività connesse, portali web		
75100000-7	Servizi di pubblica amministrazione	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale		
75200000-8	Servizi forniti all'intera collettività	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale		
79400000-8	Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi	PPS	[702] Attività di consulenza gestionale	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese		
79700000-1	Servizi di investigazione e sicurezza	PPS	[80] Servizi di vigilanza e investigazione	IR	[80] Servizi di vigilanza e investigazione	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi
79940000-5	Servizi di organismi di riscossione	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	IR	[829] Servizi di supporto alle imprese	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi
79950000-8	Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi	PPS	[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di	IR	[823] Organizzazione di convegni e fiere	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi



<i>TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI</i>							
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE CE (*)(* *)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>	<i>TIPO INDICE CE (*)(* *)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>	<i>TIPO INDICE CE (*)(* *)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
			<i>supporto alle imprese</i>				
<i>799700 00-4</i>	<i>Servizi di editoria</i>	<i>PPI</i>	<i>[18] Stampa e riproduzione di supporti registrati</i>	<i>IR</i>	<i>[581] Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali</i>		
<i>799910 00-7</i>	<i>Servizi di gestione delle scorte</i>	<i>PPS</i>	<i>[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</i>	<i>PPS</i>	<i>[702] Attività di consulenza gestionale</i>		
<i>799920 00-4</i>	<i>Servizi di accoglienza</i>	<i>PPS</i>	<i>[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</i>	<i>PPS</i>	<i>[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio</i>		
<i>799930 00-1</i>	<i>Servizi di amministrati one di edifici e gestione impianti</i>	<i>PPS</i>	<i>[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</i>	<i>PPS</i>	<i>[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio</i>		
<i>799960 00-2</i>	<i>Servizi di organizzazione commerciale</i>	<i>PPS</i>	<i>[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di</i>	<i>PPS</i>	<i>[702] Attività di consulenza gestionale</i>		



<i>TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI</i>							
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE CE (*)(* *)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>	<i>TIPO INDICE CE (*)(* *)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>	<i>TIPO INDICE CE (*)(* *)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
			<i>supporto alle imprese</i>				
<i>799970 00-9</i>	<i>Servizi di viaggi commerciali</i>	<i>PPS</i>	<i>[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</i>	<i>IR</i>	<i>[79] Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>
<i>853110 00-2</i>	<i>Servizi di assistenza sociale con alloggio</i>	<i>PC</i>	<i>[12402] Case di cura per anziani e residenze per persone disabili</i>	<i>IR</i>	<i>[87] Servizi di assistenza sociale residenziale</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>
<i>853120 00-9</i>	<i>Servizi di assistenza sociale senza alloggio</i>	<i>PC</i>	<i>[1240] Assistenza sociale</i>	<i>IR</i>	<i>[88] Assistenza sociale non residenziale</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>
<i>853210 00-5</i>	<i>Servizi sociali amministrati vi</i>	<i>PC</i>	<i>[1240] Assistenza sociale</i>	<i>IR</i>	<i>[88] Assistenza sociale non residenziale</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>
<i>853220 00-2</i>	<i>Programma di azione municipale</i>	<i>PC</i>	<i>[1240] Assistenza sociale</i>	<i>IR</i>	<i>[88] Assistenza sociale non residenziale</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>
<i>853230 00-9</i>	<i>Servizi sanitari municipali</i>	<i>PC</i>	<i>[06] -- servizi sanitari e spese per la salute</i>	<i>IR</i>	<i>[86] Assistenza sanitaria [87] Servizi di assistenza sociale residenziale</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>



<i>TABELLA D2 ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UNO O PIÙ INDICI ISTAT DA SCEGLIERE DA UNA SELEZIONE DI INDICI</i>							
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE CE (*)(* *)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>	<i>TIPO INDICE CE (*)(* *)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>	<i>TIPO INDICE CE (*)(* *)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I</i>
					<i>[88] Assistenza sociale non residenziale</i>		
<i>904000 00-1</i>	<i>Servizi fognari</i>	<i>PC</i>	<i>[0443] Raccolta acque di scarico</i>	<i>IR</i>	<i>[37] Gestione delle reti fognarie</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>
<i>909000 00-6</i>	<i>Servizi di pulizia e disinfestazio ne</i>	<i>PPS</i>	<i>[812] Attività di pulizia e disinfestazio ne</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>	<i>IR</i>	<i>[812] Attività di pulizia e disinfestazione</i>
<i>983930 00-4</i>	<i>Servizi di sartoria</i>	<i>PC</i>	<i>[03142] Riparazione e noleggio abiti</i>	<i>PPI</i>	<i>[1413] Confezione di altro abbigliamento o esterno</i>		

\* PC – prezzi al consumo, PPI – prezzi alla produzione dell’industria, PPS – prezzi alla produzione dei servizi.

Per gli indici PC si fa riferimento agli indici nazionali per l’intera collettività (NIC). Per gli indici PPI si suggerisce l’uso degli indici forniti per il mercato interno (ove non disponibili, si suggerisce l’uso degli indici per il mercato totale). Per gli indici PPS si suggerisce l’uso degli indici “business to business” (BtoB).

\*\* Gli indici PC seguono la classificazione ECOICOP, gli indici PPI, PPS e IR seguono la classificazione ATECO

13. La Tabella D.3. reca l’elenco dei 54 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l’individuazione degli indici Istat di cui all’articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell’oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante può scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, una struttura di pesi da associare agli stessi.



TABELLA D3							
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT							
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (*) (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1	TIPO INDICE (*) (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2	TIPO INDICE (*) (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3
50232000-0	Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori	PPI	[274] Fabbricazione e di apparecchiature per illuminazione	IR	[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione		
50310000-1	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio	PPI	[2823] Fabbricazione e di attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)	PPI	[331] Riparazione e manutenzione e di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature	IR	[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni
50312000-5	Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica	PPI	[262] Fabbricazione e di computer e unità periferiche	IR	[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni		
50320000-4	Servizi di riparazione e manutenzione di computer personali	PPI	[262] Fabbricazione e di computer e unità periferiche	IR	[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni		
50330000-7	Servizi di manutenzione di attrezzature per	PPI	[263] Fabbricazione e di apparecchiature per le	IR	[951] Riparazione di computer e di apparecchiature		



<i>TABELLA D3</i>							
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT</i>							
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3</i>
	<i>telecomunicazioni</i>		<i>telecomunicazioni</i>		<i>ure per le comunicazioni</i>		
<i>50331000-4</i>	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di linee per telecomunicazioni</i>	<i>PPI</i>	<i>[263] Fabbricazione e di apparecchiature per le telecomunicazioni</i>	<i>IR</i>	<i>[61] Telecomunicazioni</i>		
<i>50332000-1</i>	<i>Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioni</i>	<i>PPI</i>	<i>[263] Fabbricazione e di apparecchiature per le telecomunicazioni</i>	<i>IR</i>	<i>[61] Telecomunicazioni</i>		
<i>50333000-8</i>	<i>Servizi di manutenzione di attrezzature per radiocomunicazioni</i>	<i>PPI</i>	<i>[263] Fabbricazione e di apparecchiature per le telecomunicazioni</i>	<i>IR</i>	<i>[61] Telecomunicazioni</i>		
<i>50334000-5</i>	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature telefoniche e telegrafiche</i>	<i>PPI</i>	<i>[263] Fabbricazione e di apparecchiature per le telecomunicazioni</i>	<i>IR</i>	<i>[61] Telecomunicazioni</i>		
<i>50334140-8</i>	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi telefonici</i>	<i>PC</i>	<i>[08204] Riparazione apparecchi di telefonia e telefax</i>	<i>PPI</i>	<i>[263] Fabbricazione e di apparecchiature per le telecomunicazioni</i>	<i>IR</i>	<i>[61] Telecomunicazioni</i>



<i>TABELLA D3</i>							
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT</i>							
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3</i>
5034000-0	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottiche</i>	<i>PPI</i>	<i>[3313] Riparazione e manutenzione e di apparecchiature elettroniche ed ottiche</i>	<i>PPI</i>	<i>[264] Fabbricazione e di prodotti di elettronica di consumo audio e video</i>	<i>IR</i>	<i>[951] Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni</i>
5074000-4	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di scale mobili</i>	<i>PPI</i>	<i>[2822] Fabbricazione e di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione</i>	<i>IR</i>	<i>[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione</i>		
5075000-7	<i>Servizi di manutenzione di ascensori</i>	<i>PPI</i>	<i>[2822] Fabbricazione e di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione</i>	<i>IR</i>	<i>[432] Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione</i>		
5085000-8	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di mobili</i>	<i>PPI</i>	<i>[31] Fabbricazione e di mobili</i>	<i>IR</i>	<i>[31] Fabbricazione e di mobili</i>		
5086000-1	<i>Servizi di riparazione e manutenzione di strumenti musicali</i>	<i>PPI</i>	<i>[322] Fabbricazione e di strumenti musicali</i>	<i>IR</i>	<i>[322] Fabbricazione e di strumenti musicali</i>		



<i>TABELLA D3</i>							
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT</i>							
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3</i>
55300000-3	Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti	PC	[01] -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	PC	[00ST] Indice generale senza tabacchi	IR	[562] Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
55500000-5	Servizi di mensa e servizi di catering	PC	[01] -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	PC	[00ST] Indice generale senza tabacchi	IR	[562] Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
55900000-9	Servizi di vendita al dettaglio	PC	[00ST] Indice generale senza tabacchi	IR	[47] Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)		
77100000-1	Servizi agricoli	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca	PPS	[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;
77200000-2	Servizi forestali	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca	PPS	[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;
77300000-3	Servizi di orticoltura	PC	[00ST] indice generale	IR	[813] Cura e manutenzione e del paesaggio	PPS	[494] Trasporto di merci su strada e



<i>TABELLA D3</i>							
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT</i>							
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3</i>
			<i>senza tabacchi</i>				<i>servizi di trasloco;</i>
<i>774000 00-4</i>	<i>Servizi zoologici</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>	<i>IR</i>	<i>[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca</i>		
<i>775000 00-5</i>	<i>Servizi zootecnici</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>	<i>IR</i>	<i>[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca</i>		
<i>776000 00-6</i>	<i>Servizi di caccia</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>	<i>IR</i>	<i>[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca</i>		
<i>777000 00-7</i>	<i>Servizi connessi alla pesca</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>	<i>IR</i>	<i>[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca</i>		
<i>778000 00-8</i>	<i>Servizi connessi all'acquacoltura</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>	<i>IR</i>	<i>[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca</i>		
<i>779000 00-9</i>	<i>Servizi connessi all'apicoltura</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>	<i>IR</i>	<i>[A] Agricoltura, silvicoltura e pesca</i>		
<i>793100 00-0</i>	<i>Servizi di ricerche di mercato</i>	<i>PPS</i>	<i>[702] Attività di consulenza gestionale</i> <i>[82] Attività di supporto per le</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>	<i>IR</i>	<i>[732] Ricerche di mercato e sondaggi di opinione</i>



<i>TABELLA D3</i>							
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT</i>							
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3</i>
			<i>funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</i>				
<i>793112 10-2</i>	<i>Servizi di indagini telefoniche</i>	<i>PPS</i>	<i>[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>	<i>IR</i>	<i>[822] Attività dei call center</i>
<i>799200 00-9</i>	<i>Servizi di imballaggio e servizi affini</i>	<i>PPS</i>	<i>[82] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</i>	<i>PPI</i>	<i>[1624] Fabbricazione e di imballaggi in legno; [2592] Fabbricazione e di imballaggi leggeri in metallo; [2222] Fabbricazione e di imballaggi in materie plastiche; [1721] Fabbricazione e di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone;</i>	<i>IR</i>	<i>[829] Servizi di supporto alle imprese nca</i>
<i>851110 00-0</i>	<i>Servizio di sterilizzazione</i>	<i>IR</i>	<i>[9601] Lavanderia e</i>	<i>PPI</i>	<i>[325] Fabbricazione</i>	<i>PPI</i>	<i>[0020] TOTALE</i>



TABELLA D3							
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT							
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3
	di strumentario chirurgico [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV]		pulitura di articoli tessili e pelliccia		e di strumenti e forniture mediche e dentistiche		INDUSTRIA ESCLUSE COSTRUZIONI (b-e)
90511000-2	Servizi di raccolta di rifiuti	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	IR	[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali
90512000-9	Servizi di trasporto di rifiuti	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	PPS	[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	IR	[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali
90513000-6	Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali		
90514000-3	Servizi di riciclo dei rifiuti	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti		



<i>TABELLA D3</i>							
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT</i>							
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3</i>
					<i>recupero dei materiali</i>		
<i>905200 00-8</i>	<i>Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>	<i>PPS</i>	<i>[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco</i>	<i>IR</i>	<i>[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali</i>
<i>905233 00-2</i>	<i>Servizi di sminamento</i>	<i>PPS</i>	<i>[773] Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali</i>	<i>IR</i>	<i>[390] Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>
<i>905300 00-1</i>	<i>Gestione di una discarica di rifiuti</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>	<i>IR</i>	<i>[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali</i>		
<i>906100 00-6</i>	<i>Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>	<i>PPS</i>	<i>[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco</i>	<i>IR</i>	<i>[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio</i>
<i>906200 00-9</i>	<i>Servizi di sgombero neve</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>	<i>PPS</i>	<i>[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di</i>	<i>IR</i>	<i>[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio</i>



<i>TABELLA D3</i>							
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT</i>							
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3</i>
					<i>merci su strada e servizi di trasloco</i>		
<i>90630000-2</i>	<i>Servizi di lotta contro il gelo</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>	<i>PPS</i>	<i>[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco</i>	<i>IR</i>	<i>[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio</i>
<i>90640000-5</i>	<i>Servizi di pulizia a svuotamento di canali</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>	<i>PPS</i>	<i>[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco</i>	<i>IR</i>	<i>[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio</i>
<i>90670000-4</i>	<i>Servizi di disinfezione e disinfestazione e di aree urbane o rurali</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>	<i>PPS</i>	<i>[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco</i>	<i>IR</i>	<i>[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio</i>
<i>90680000-7</i>	<i>Servizi di pulizia di spiagge</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>	<i>PPS</i>	<i>[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494]</i>	<i>IR</i>	<i>[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio</i>



TABELLA D3							
ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT							
CPV	DESCRIZIONE CPV	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2	TIPO INDICE (*)	[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3
					Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco		
92700000-8	Servizi di cybercafé	PPS	[61] Telecomunicazioni	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi		
98310000-9	Servizi di lavanolo o simili (lavanderia industriale) [NB: la descrizione del servizio non corrisponde esattamente alla descrizione del CPV]	IR	[9601] Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia	PPI	[13] Industrie tessili	PPI	[0020] TOTALE INDUSTRIA ESCLUSE COSTRUZIONI (b-e)
98341100-6	Servizi di gestione alloggi	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[821] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio	IR	[811] Servizi integrati di gestione agli edifici
98341110-9	Servizi di economia domestica	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[821] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio	IR	[811] Servizi integrati di gestione agli edifici
98341120-2	Servizi di portineria	PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[821] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio;	PPS	[80] Servizi di vigilanza e investigazione



<i>TABELLA D3</i>							
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT</i>							
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3</i>
					<i>[811] Servizi integrati di gestione agli edifici;</i> <i>[80] Servizi di vigilanza e investigazione</i>		
<i>983411 30-5</i>	<i>Servizi di custodia di edifici</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>	<i>IR</i>	<i>[821] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio;</i> <i>[811] Servizi integrati di gestione agli edifici;</i> <i>[80] Servizi di vigilanza e investigazione</i>	<i>PPS</i>	<i>[80] Servizi di vigilanza e investigazione</i>
<i>983411 40-8</i>	<i>Servizi di vigilanza di edifici</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>	<i>PPS</i>	<i>[80] Servizi di vigilanza e investigazione</i>	<i>IR</i>	<i>[80] Servizi di vigilanza e investigazione</i>
<i>983420 00-2</i>	<i>Servizi connessi all'ambiente di lavoro</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>	<i>IR</i>	<i>[821] Attività di supporto per le funzioni d'ufficio</i>		
<i>983800 00-0</i>	<i>Servizi di canile</i>	<i>PC</i>	<i>[00ST] indice generale senza tabacchi</i>	<i>IR</i>	<i>[9609] Attività di servizi per la persona nca</i>		
<i>983920 00-7</i>	<i>Servizi di trasloco</i>	<i>PPS</i>	<i>[494] Trasporto di merci su</i>	<i>IR</i>	<i>[52] Magazzinaggio e attività</i>		



<i>TABELLA D3</i>							
<i>ELENCO CPV CON ASSOCIAZIONE AD UN INDICE COMPOSTO CON PONDERAZIONE DI INDICI ISTAT</i>							
<i>CPV</i>	<i>DESCRIZIONE CPV</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I1</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I2</i>	<i>TIPO INDICE (*)</i>	<i>[ATECO / ECOICOP] INDICE ISTAT - I3</i>
			<i>strada e servizi di trasloco</i>		<i>di supporto ai trasporti</i>		

\* PC – prezzi al consumo, PPI – prezzi alla produzione dell’industria, PPS – prezzi alla produzione dei servizi, IR – indici di retribuzione.

Per gli indici PC si fa riferimento agli indici nazionali per l’intera collettività (NIC). Per gli indici PPI si suggerisce l’uso degli indici forniti per il mercato interno (ove non disponibili, si suggerisce l’uso degli indici per il mercato totale). Per gli indici PPS si suggerisce l’uso degli indici “business to business” (BtoB).

\*\* Gli indici PC seguono la classificazione ECOICOP, gli indici PPI, PPS e IR seguono la classificazione ATECO.”.



**ART. 87****(Modifiche all'Allegato II. 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Soggetti con disabilità o svantaggi cui può essere riservata la partecipazione ad appalti)**

1. All'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'intestazione è sostituita dalla seguente: «Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate (Articolo 57, comma 2-bis)».

**ART. 88****(Modifiche all'Allegato II. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (Articolo 62))**

1. All'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.»;

2) al comma 6, le parole «Fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;

b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice.»;

c) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.»;

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8.

Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.



2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture:
- a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
  - b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
  - c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.
3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all'articolo 62, comma 1, del codice è subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonché al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture.
5. Resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'articolo 62, comma 1.»;
- e) all'articolo 11:
- 1) al comma 2:
    - 1.1. all'alinea, le parole: «può valutare» sono sostituite dalla seguente: «valuta»;
    - 1.2. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 62, comma 1;»;
    - 1.3. dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
      - «b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;
      - b-ter) l'efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni.»;
  - 1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
    - «4-bis. Le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. Quando il



tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione, recante:

- a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali;
- b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento.

4-ter. A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis, lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni, sulla base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e B.

4-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 4-bis secondo periodo o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11 del codice.»;

f) dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti:

#### «Articolo 13-bis

(Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza)

1. È istituito presso l'ANAC un Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate, presieduto da un rappresentante dell'ANAC e composto da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Ai componenti del Tavolo di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

- a) monitora l'attività di committenza svolta dalle stazioni appaltanti qualificate e dalle centrali di committenza qualificate in attuazione delle richieste trasmesse ai sensi dell'articolo 62, comma 9 e il processo di individuazione di una stazione appaltante o centrale di committenza di cui all'articolo 62, comma 10;
- b) individua eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove, si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attività di committenza;
- c) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per sfere di attività e ambiti settoriali, ivi incluso il ricorso al Partenariato pubblico privato e della finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale;



- d) individua le centrali di committenza qualificate dotate di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali;
- e) individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente per le attività di cui alle lettere precedenti;
- f) assicura il monitoraggio e il supporto ai processi di digitalizzazione, al fine di fornire alle amministrazioni territoriali una sede permanente di confronto e di cooperazione interistituzionale.
3. Resta fermo il coordinamento, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, dei soggetti aggregatori per quanto attiene agli indirizzi di finanza pubblica.

#### Articolo 13-ter

##### (Disposizioni transitorie)

1. Le Tabelle A, B e C, come modificate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano esclusivamente ai provvedimenti di qualificazione rilasciati dall'ANAC all'esito delle istanze presentate a decorrere dalla medesima data nonché in caso di rinnovo dei citati provvedimenti in sede di verifica biennale ai sensi dell'articolo 11. I provvedimenti di qualificazione già rilasciati dall'ANAC alla data di cui al primo periodo restano validi ed efficaci per il termine biennale di cui all'articolo 11.
  2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, nelle more della presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate per l'esecuzione di lavori ovvero di servizi e forniture e dell'attribuzione del livello di qualificazione per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, le stazioni appaltanti possono continuare ad eseguire i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.»;
- g) la Tabella A è sostituita dalla seguente:

«Tabella A - Requisiti riferiti all'articolo 4, comma 2

Requisito	Punteggio massimo ottenibile
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali	20 punti
Sistema di formazione e aggiornamento del personale	20 punti
Numero di gare di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all'articolo 11, comma 1	40 punti
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC	5 punti
Nuovi criteri di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b), b-bis) e b-ter)	10 punti, di cui 1 punto per ciascun criterio a), b) e b-bis), 7



	punti per il criterio b-ter), così suddivisi: - Media $\leq 80$ : 7 punti; - $80 < \text{Media} \leq 115$ : 5 punti; - Media $> 115$ : 0 punti
Acquisizione di lavori di importo inferiore a 500.000 euro nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate	5 punti

»

h) la Tabella B è sostituita dalla seguente:

«Tabella B - Requisiti riferiti all'articolo 6, comma 2

Requisito	Punteggio massimo ottenibile
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali	20 punti
Sistema di formazione e aggiornamento del personale	20 punti
Numero di gare di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all'articolo 11, comma 1	40 punti
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC	5 punti
Nuovi criteri di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b), b-bis) e b-ter)	10 punti, di cui 1 punto per ciascun criterio a), b) e b-bis), 7 punti per il criterio b-ter), così suddivisi: - Media $\leq 80$ : 7 punti; - $80 < \text{Media} \leq 115$ : 5 punti; - Media $> 115$ : 0 punti
Acquisizione di servizi e forniture inferiore alla soglia europea nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate	5 punti

»

i) la Tabella C è sostituita dalla seguente:

«Tabella C – Requisiti di qualificazione, indicatori elementari e pesi

Descrizione	Indicatori elementari	peso
Presenza di strutture organizzative stabili (SOS) di dipendenti aventi specifiche competenze (numero di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto, qualifica, titolo di studio,	INDICATORI ELEMENTARI 5.3 TITOLI DI STUDIO SOS  I53_1 - Numero dipendenti SOS/numero dipendenti SA I53_1b - Numero dirigenti SOS I53_1c - Numero funzionari SOS	INDICATORI ELEMENTARI 5.3 (peso w1=15); (peso w1b=15) (peso w1c =15)



eventuale iscrizione a ordini professionali, esperienza)	I53_1d - Numero impiegati SOS I53_2 - Numero laureati SPECIALISTICA SOS/numero dipendenti SOS I53_3 - Numero laureati 1 LIVELLO SOS/numero dipendenti SOS I53_4 - Numero DIPLOMATI TECNICI OS/numero DIPLOMATI SOS I53_5 - Numero dipendenti ESPERTI (5+) SOS/numero dipendenti SOS I53_6 - Numero dipendenti MASTER I SOS/numero dipendenti SOS I53_7 - Numero dipendenti MASTER II_dottorato SOS /numero dipendenti SOS I53_8 - Numero dipendenti ISCRITTI ALBO/numero dipendenti SOS I53_9 - Numero dipendenti adeguata competenza in PROJECTMANAGER SOS /numero dipendenti SOS I53_prod - Numero gare aggiudicate nel quinquennio ponderate sulla base della complessità della specifica procedura / Numero dipendenti SOS	(peso w1d =15) (peso w2=10); (peso w3=8); (peso w4=5); (peso w5=13); (peso w6=11); (peso w7=13); (peso w8=11); (peso w9=11); (peso w1prod =75)
Sistema di formazione e aggiornamento del personale	5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO I54form_base = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione BASE/numero dipendenti SOS I54form_spec = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione SPECIALISTICA/numero dipendenti SOS I54form_avan = Numero dipendenti che hanno fruito di formazione AVANZATA/numero dipendenti SOS	5.4 FORMAZIONE NEL TRIENNIO (peso 20) (peso 60) (peso 120)
Numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio (numero di gare aggiudicate, incluse quelle per conto di altri enti/amministrazioni, relativi importi, tempi di affidamento distinti per modalità di realizzazione della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate)	5.5 ESPERIENZA NELLE GARE DEI DIVERSI LIVELLI DI QUALIFICAZIONE I55_1 - Numero gare aggiudicate (valutate secondo livello di complessità determinato con i pesi derivanti dall'analisi di regressione) 5.5 TEMPI AFFIDAMENTO I55_2 - Percentuale media di ritardo nei tempi amministrativi rispetto ai valori attesi ottenuti tramite l'analisi di regressione 5.5 GARE DESERTE O NON AGGIUDICATE I55_3 - Numero di gare con esito non positivo /Numero complessivo di gare bandite	5.5 ESPERIENZA NELLE GARE (peso 85) (peso 10) (peso 5)
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati all'Autorità	I56_1 - Numero gare bandite per le quali risulta comunicazione dell'esito/Numero gare bandite;	(peso 50) (peso 50)



	I56_2 - numero gare aggiudicate (scheda aggiudicazione)/numero gare bandite (che non hanno comunicato esito diverso da aggiudicazione);	

»;

l) dopo la Tabella C sono aggiunte le seguenti:

«Tabella C-bis – Requisiti riferiti all’articolo 8, commi 2 e 3, per l’esecuzione di lavori

Requisiti/Livelli qualificazione	Livello base - L3*	Livello intermedio - L2*	Livello avanzato - L1*
Rispetto dei tempi pagamento	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti
Comunicazioni ANAC	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 12 mesi dall’impegno	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 euro entro 8 mesi dall’impegno	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a 500.000 - entro 4 mesi dall’impegno
Formazione/aggiornamento di almeno un soggetto coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ciascun contratto di importo superiore alla soglia di qualificazione	Un corso di 6 ore da completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione	Un corso di 10 ore e un corso sui metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) completati nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione	Un corso di 14 ore e un corso sui metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) completati nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione

\*I livelli sono determinati in relazione alle soglie di cui all’articolo 3, comma 1, del presente Allegato, per i lavori, e all’articolo 6, comma 1, del presente Allegato, per i servizi e forniture

Tabella C-ter – Requisiti riferiti all’articolo 8, commi 2 e 3, per l’esecuzione di servizi e forniture

Requisiti/Livelli qualificazione	Livello base - L3*	Livello intermedio - L2*	Livello avanzato - L1*
Rispetto dei tempi pagamento	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti	Dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sui pagamenti
Comunicazioni ANAC	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a	Comunicazione delle schede SIMOG per i CIG 2021-2023 di importo superiore a



	500.000 euro entro 12 mesi dall'impegno	500.000 euro entro 8 mesi dall'impegno	500.000 - entro 4 mesi dall'impegno
Formazione/aggiornamento di almeno un soggetto coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ciascun contratto di importo superiore alla soglia di qualificazione	Un corso di 6 ore da completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione	Un corso di 10 ore completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione	Un corso di 14 ore completato nel 2024 o entro 12 mesi dalla richiesta di qualificazione

\*I livelli sono determinati in relazione alle soglie di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Allegato, per i lavori, e all'articolo 6, comma 1, del presente Allegato, per i servizi e forniture».

### ART. 89

#### (Inserimento dell'Allegato II.6-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Accordo di collaborazione)

1. Dopo l'allegato II.6 del decreto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è inserito il seguente:

«Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione

(articolo 82-bis, comma 3)

#### Articolo 1 (Definizione)

1. Si definisce «accordo di collaborazione» l'accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1 mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo.

#### Articolo 2 (Parti dell'accordo e soggetti della collaborazione)

1. L'accordo di collaborazione è un accordo plurilaterale sottoscritto dalle parti coinvolte nell'esecuzione del contratto, individuate ai sensi del presente articolo in considerazione dell'oggetto e degli obiettivi dell'accordo. L'accordo è aperto all'adesione di altri soggetti alle condizioni stabilite nello stesso accordo di collaborazione, in conformità con le disposizioni del comma 3.

2. Sono parti dell'accordo:

a) la stazione appaltante, il R.U.P. e, ove previsto in relazione all'oggetto del contratto principale, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza, il Direttore dell'esecuzione, e il progettista per



le opere realizzate mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai sensi dell'articolo 43 del codice;

b) l'appaltatore;

c) i sub-appaltatori, i sub-contraenti e i fornitori che, su accordo della stazione appaltante e dell'appaltatore, sono coinvolti in misura significativa nella fase di esecuzione, tenuto conto dell'oggetto e del valore del subappalto, del sub-contratto o della fornitura, e della rilevanza delle prestazioni al fine del raggiungimento del risultato perseguito con il contratto principale.

3. La stazione appaltante, anche su motivata istanza dell'appaltatore, può altresì invitare ad aderire all'accordo di collaborazione ulteriori soggetti, pubblici e privati, inclusi gli investitori istituzionali, nonché le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di cui all'articolo 38 del codice, e, comunque, le amministrazioni e gli enti titolari di autorizzazioni e pareri e gli enti gestori di interferenze, coinvolti, a vario titolo, nelle attività e funzioni strumentali al raggiungimento del risultato dell'esecuzione. L'accordo di collaborazione definisce le funzioni e le attività svolte dai soggetti individuati ai sensi del primo periodo in coerenza con i compiti loro attribuiti dalla legge.

4. Le parti e i soggetti individuati ai sensi del presente articolo sottoscrivono l'accordo e collaborano secondo buona fede e correttezza al perseguimento degli obiettivi dell'accordo di collaborazione, individuando misure volte a prevenire e individuare tempestivamente eventuali criticità della fase di esecuzione, nonché a favorire il confronto sulle possibili soluzioni.

5. Fatta salva l'autonomia delle parti in ragione degli obiettivi e degli impegni della collaborazione, sono soggetti dell'esecuzione dell'accordo:

a) il direttore strategico, che è un soggetto imparziale, munito delle necessarie competenze e capacità organizzative, il quale coordina le parti anche al fine di migliorare la cooperazione;

b) eventuali consulenti delle parti di cui al comma 2, che monitorano l'andamento della collaborazione e supportano le parti nel raggiungimento degli obiettivi dell'accordo.

### Articolo 3 (Struttura e contenuti dell'accordo di collaborazione)

1. L'accordo di collaborazione, preceduto dalle premesse generali, individua:

a) l'oggetto, le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali, e i corrispondenti impegni delle parti;

b) le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione;

c) i meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle possibili controversie relative all'esecuzione dell'accordo, e il sistema di allerta di cui al comma 6;

d) le responsabilità per l'esecuzione dell'accordo, determinate in ragione delle attività e dei compiti conferiti a ciascuna parte;

e) le eventuali premialità relative al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo e i relativi meccanismi di operatività;

f) le funzioni e le attività delle parti e dei soggetti della collaborazione;

g) le ipotesi e modalità di scioglimento dell'accordo.



2. Le premesse generali costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. Le medesime illustrano il contesto di riferimento, le caratteristiche dell'appalto a cui si riferisce l'accordo di collaborazione, le ragioni alla base della stipulazione dell'accordo e i principi e gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione.
3. Gli obiettivi principali sono individuati in coerenza con l'oggetto e le caratteristiche specifiche dell'appalto e riguardano, in particolare, le attività, i compiti e lo scambio di informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione, le modalità di verifica delle prestazioni eseguite, il contenimento del costo o del prezzo del contratto entro i limiti di spesa dal medesimo fissati, nonché ogni ulteriore aspetto funzionale al raggiungimento del risultato.
4. Gli obiettivi collaterali individuano le attività e gli impegni a carico delle parti finalizzati al conseguimento di ulteriori benefici di comune interesse tenuto conto anche degli aspetti sociali, culturali e ambientali connessi all'appalto. Rientrano tra gli obiettivi collaterali la promozione della partecipazione ai subappalti o sub-contratti delle piccole e medie imprese con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento per le prestazioni di cui all'articolo 108, comma 7, terzo periodo.
5. L'accordo di collaborazione disciplina le modalità di verifica degli obiettivi di collaborazione conseguiti dalle parti mediante la definizione di indicatori di prestazione o di risultato e l'individuazione delle scadenze temporali del monitoraggio e di raggiungimento degli obiettivi ai quali sono connesse le eventuali premialità.
6. L'accordo di collaborazione individua un sistema di allerta finalizzato a prevenire eventuali criticità che potrebbero comprometterne la corretta esecuzione e a fornire tempestivi rimedi, in coerenza con il principio del risultato.
7. L'accordo di collaborazione può prevedere meccanismi di premialità, connessi al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali dell'accordo di collaborazione se previsti nello schema di accordo inserito nei documenti iniziali di gara.
8. Le premialità possono consistere:
  - a) nell'inserimento degli operatori economici aderenti all'accordo di collaborazione negli elenchi e negli albi per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, fermo restando il rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice;
  - b) nella previsione di opzioni nel rispetto delle disposizioni del codice;
  - c) in premi economici connessi al raggiungimento degli obiettivi della collaborazione, determinati dalla stazione appaltante nello schema di accordo in coerenza con l'articolo 126 del codice, tenuto conto della rilevanza dell'obiettivo raggiunto, e comunque nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del quadro economico dell'intervento;
  - d) in premi reputazionali consistenti nell'attribuzione di criteri premiali per le successive procedure di affidamento, secondo quanto previsto dall'articolo 108 del codice.
9. Le parti definiscono nell'accordo di collaborazione le ipotesi di scioglimento del medesimo, per cause attinenti al raggiungimento dello scopo e alla scadenza degli adempimenti previsti o per cause imputabili ad una grave e non giustificata violazione degli impegni concordati ad opera delle parti aderenti. L'accordo disciplina il procedimento di scioglimento del medesimo al verificarsi delle predette ipotesi.



Articolo 4 (Sistema di risoluzione alternativa delle controversie)

1. L'accordo di collaborazione impegna le parti a risolvere in buona fede, con gli strumenti collaborativi previsti dall'accordo medesimo, eventuali controversie sorte in sede di esecuzione dell'accordo. Se non è possibile risolvere in forma collaborativa la controversia, l'accordo individua, in coerenza con il contratto di appalto e con i contratti al medesimo collegati, il ricorso preferenziale agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie di cui al Titolo II della Parte I del Libro V del codice.

2. In caso di costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi degli articoli 215 o 218 del codice, le parti dell'accordo di collaborazione sono tenute ad osservare i pareri e le determinazioni del collegio, ove incidenti su aspetti da esso regolati.».

**ART. 90**

**(Modifiche all'Allegato II.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali)**

1. All'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «dalle stazioni appaltanti tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici».

**ART. 91**

**(Modifiche all'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura)**

1. All'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 5, la parola: «RID» è sostituita dalla seguente: «SEPA»;

b) all'articolo 16, comma 10, le parole: «Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 9,»;

c) all'articolo 17, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli 4 e 18, comma 5, lettera a), comma 6, lettere a) e c), comma 9, lettera a) e commi 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.»;

d) all'articolo 23, comma 1, lettera b), punto 2), le parole:

«in ciascuna delle categorie scorporabili» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di determinare la cifra di affari complessiva»;

e) all'articolo 24:



- 1) al comma 5, lettera a), la parola: «autentica» è soppressa;
- 2) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il consorzio di imprese artigiane, il consorzio di cooperative e il consorzio stabile può utilizzare i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo ovvero i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A per l'intero importo, in ciascuna delle categorie scorporabili.»;
- f) all'articolo 25, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- «2-bis. I soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni.»;
- g) all'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- «1-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.».

## ART. 92

### **(Modifiche all'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità)**

1. All'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 4, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito da seguente: «Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di strumenti digitali di registrazione dei controlli effettuati che siano interoperabili con gli strumenti di gestione informativa digitale e con l'ambiente di condivisione dati.»;
- b) all'articolo 5, il comma 11 è sostituito dal seguente:
- «11. L'Autorità pubblica le modificazioni contrattuali, comunicate secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice.»;
- c) all'articolo 12:
- 1) al comma 9, le parole: «con i modelli» sono sostituite dalle seguenti: «con i dati e le informazioni contenuti nei modelli»;
- 2) il comma 10 è sostituito dal seguente:
- «10. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di programmi di contabilità digitale, che usano formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali programmi di contabilità digitale devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la direzione dei



lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi di contabilità digitale devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'affidabilità, l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Allegato.»;

3) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore.»;

4) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.»;

d) all'articolo 29:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti alla stazione appaltante, il compenso spettante per l'attività di collaudo è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione» e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il compenso è determinato con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione, ad esclusione dei dipendenti della stazione appaltante, per i quali è determinato ai sensi dell'articolo 116, comma 4.»;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis Nel caso di commissione di collaudo, il compenso di cui al comma 1 non è calcolato interamente per ogni componente ma è aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo ed è calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione stessa, considerando che al presidente della commissione spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto agli altri componenti.

2-ter Il rimborso delle spese può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del rispettivo compenso. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno natura remunerativa.»;

e) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Articolo 29-bis. Compenso della segreteria.

1. Alla segreteria tecnico amministrativa di cui all'articolo 116, comma 4-ter, del codice, ove costituita, è riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 5 per cento a valere sui compensi spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.»;

f) all'articolo 32:



1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «particolare importanza,» sono inserite le seguenti: «gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e» e, al secondo periodo, le parole: «sono individuati» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.».

### ART. 93

#### (Modifiche all'Allegato II.18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali)

1. All'Allegato II.18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «dall'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 10»;

b) all'articolo 11, comma 3, lettera c), le parole: «a soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ad archeologi»;

c) all'articolo 13, comma 2, dopo la lettera i) è inserita la seguente: «i-bis) il disciplinare descrittivo e prestazionale;»;

d) all'articolo 16:

1) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 2, le parole: «La relazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il progetto» e dopo le parole: «è redatta da archeologi» sono inserite le seguenti: «di I fascia ai sensi del decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110»;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende gli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h) i) e l). In particolare, il capitolato speciale di cui alla lettera l) prevede dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e ne dispone le modalità esecutive.»;

4) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Qualora, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera b), l'affidamento dei lavori avvenga sulla base del PFTE, questo è integrato dagli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere f), g), h), i) ed l). Il quadro economico di cui alla lettera g) prevede adeguata copertura per l'integrazione della progettazione in corso d'opera.»;

e) all'articolo 18, comma 1, lettera c), le parole «scheda tecnica di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «relazione di cui all'articolo 16».



**ART. 94****(Sostituzione dell'Allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico)**

1. L'allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sostituito dal seguente:

## «Allegato V.2

## Modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico

(Articolo 215, comma 1)

## Articolo 1

## Formazione del collegio e compensi.

1. Il collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

2. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del Collegio con le modalità di cui al presente comma.

3. Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.

4. Fermo restando il diritto dei componenti del collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare:



a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro».

5. Il compenso complessivo spettante al Collegio non può superare il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022.

## Articolo 2

### Requisiti e incompatibilità

1. Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;

b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo del presente comma;



- c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  - d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;
  - e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
  - f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).
2. Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente.
3. Non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente coloro che:
- a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice;
  - b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;
  - c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
  - d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.
4. La sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricasazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

### Articolo 3

#### Costituzione e insediamento del Collegio.

1. Il collegio consultivo tecnico è costituito prima della data di avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.
2. Il CCT si intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente senza che vi sia la necessità di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di nomina dei membri del Collegio. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione è tenuta una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione



in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

3. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.

4. Il CCT può essere costituito in via facoltativa per lavori di importo inferiore alla soglia europea. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice.

5. Nel caso di CCT facoltativo di cui al comma 4, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.

#### Articolo 4.

##### Decisioni del collegio consultivo tecnico

1. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, del codice, resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta. In nessun caso il CCT si può pronunciare in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.

2. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo tecnico può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.

3. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio. Il Collegio è comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.

4. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del



caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo tecnico, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.

#### Articolo 5.

##### Decadenze, dimissioni e revoca

1. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.
2. Costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.
3. Le dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi di cui all'articolo 1. Il compenso spettante al sostituto sarà pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare.
4. I componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.

#### Articolo 6

##### Osservatorio

1. I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici, di seguito Osservatorio, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio.



2. L'Osservatorio si avvale della banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del codice.
3. L'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai collegi consultivi tecnici è consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del medesimo codice di procedura civile, mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in base agli articoli 35 e 36 del codice.
4. L'Osservatorio del CCT cura la tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti o appartenuti alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di presidente del CCT di cui all'articolo 2, comma 2.

#### Articolo 7

##### Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico

1. Il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 218 del codice è formato da tre componenti. Due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo è nominato, per le opere di interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per le opere di interesse locale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente articolo non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato ai sensi dell'articolo 1.
2. Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia di rilevanza europea. In tal caso il CCT può comunque conoscere delle questioni riguardanti l'intero contratto. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Allegato i contratti stipulati attraverso Accordi Quadro con uno o più operatori economici, in tali ipotesi, l'importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi.
3. Quando un'opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
4. In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento del contratto, ai sensi dell'articolo 218 sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui all'articolo 1, comma 5, ridotti del 20 per cento.

#### Articolo 8

##### Segreteria tecnico amministrativa

1. Per lavori di particolare complessità, il Collegio si avvale di una segreteria tecnico amministrativa per le attività istruttorie e di supporto amministrativo, composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente.



2. Alla segreteria tecnico amministrativa è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT. Il compenso della segreteria è posto a carico dei componenti del CCT e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del Collegio.».

#### **ART. 95**

##### **(Modifiche all'Allegato V.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Modalità di formazione della Cabina di regia)**

1. All'articolo 1, comma 1, dell'Allegato V.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti:

«n-bis) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

n-ter) un rappresentante della Struttura di missione PNRR;

n-quater) un rappresentante del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

#### **ART. 96**

##### **(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



**ART. 97****(Entrata in vigore)**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

ALBERTI CASELLATI, *Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*

LOCATELLI, *Ministro per le disabilità*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

PICHELLO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GIULI, *Ministro della cultura*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

**AVVERTENZA:**

Il presente decreto legislativo è pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

In Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 22 gennaio 2025, si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

**24G00231**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-SOL-007) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
 validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	<b>438,00</b>
		- semestrale €	<b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	<b>68,00</b>
		- semestrale €	<b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	<b>168,00</b>
		- semestrale €	<b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	<b>65,00</b>
		- semestrale €	<b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	<b>167,00</b>
		- semestrale €	<b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	<b>819,00</b>
		- semestrale €	<b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	<b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	<b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€	<b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	<b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	<b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



€ 12,00



\* 4 5 - 4 1 0 2 0 2 2 4 1 2 3 1 \*




# **Decreto «correttivo» (n. 209/2024) al Codice dei Contratti Pubblici (n. 36/2023)**

## **PRINCIPALI CONTENUTI**

## Premessa

- Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre 2024, supplemento ordinario n. 45, è stato pubblicato il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*».
- Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 31 dicembre u.s.
- Di seguito, una prima analisi **(in versione PDF, con quadro di sintesi delle principali modifiche «interattivo»)** delle principali novità di interesse per il settore dei lavori pubblici, ad opera della Direzione Legislazione Opere Pubbliche, con il contributo della Direzione Relazioni Industriali, della Direzione Edilizia e Territorio, della Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi e dell'Ufficio Transizione Digitale.

## Quadro di sintesi delle principali modifiche



## Progettazione

- I contratti di lavori di **manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati **sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica** costituito almeno da a) relazione generale b) computo estimativo dell'opera; c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste; d) piano di sicurezza e di coordinamento (elaborati di cui all'articolo 6, co 8-bis dell'Allegato I.7). L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo (art. 14, co 1, lett c, Correttivo e art. 41, co 5 bis, Codice);
- possibilità di ricorrere **all'appalto a corpo nei soli casi** in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, **motivandolo espressamente**, ne ritiene necessario il ricorso (art. 78 co 1, lett. e), Correttivo e all. I.7, art. 5, Codice).

## Prezzari

- Per i contratti relativi a lavori, viene precisato che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei **prezzari aggiornati predisposti annualmente** (art. 14, co 1, lett g), n. 3), Correttivo e art. 41, co 13, Codice);
- Ai fini dell'utilizzo di **prezzari diversi da quelli regionali** per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, viene introdotto la **necessità che vi sia un'espressa autorizzazione da parte del Ministero** delle infrastrutture e dei trasporti (art. 14, co 1, lett g), n. 3), Correttivo e art. 41, co 13, Codice);
- Introdotta tra i compiti del tavolo tecnico, istituito presso il MIT e coordinato dal CSLPP, in tema di aggiornamento dei prezzari, la definizione e realizzazione di uno **schema di analisi dei prezzi**, da **porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati** (art. 84, co 1, n. 1.3), Correttivo e All. II.14, art. 6, co 2), Codice.

## Procedure di gara

- Precipato che i **documenti iniziali** di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, **entro tre mesi** dalla data di **approvazione del progetto** (art. 5 e art. 76 Correttivo e All. I.3, co 1, Codice);
- Introdotta la possibilità per il bando di prevedere **l'offerta in aumento** individuandone i limiti di operatività (art. 28, Correttivo e art. 70, co 4, lett. f), Codice);
- Introdotta l'istituto **dell'accordo di collaborazione plurilaterale**, con il quale le parti rilevanti, coinvolte nell'esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, regolano le interazioni tra i loro rapporti e definiscono gli impegni, le attività e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato (art. 29, Correttivo e art. 82 bis, Codice); lo schema di accordo è redatto in coerenza con i contenuti dell'Allegato II.6-bis, appositamente previsto (art. 89, Correttivo).
- In linea con quanto auspicato da ANCE, è venuta meno, rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 ottobre, la previsione che, in tema di **illecito professionale**, rendeva rilevante, ai fini dell'esclusione, l'applicazione di **penali in misura pari o superiore al 2 per cento dell'ammontare del netto contrattuale** (art. 98).

*...segue...*

## Procedure di gara

- In tema di **garanzie**, viene chiarito che la **riduzione fino al 20 per cento**, dovuta al possesso delle certificazioni indicate nell'allegato II.13 del Codice, **è cumulabile con quella del 10 per cento**, prevista in caso di utilizzo di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (art. 35, Correttivo e art. 106, co 8, Codice);
- Ai fini dell'individuazione del **lotto quantitativo**, viene eliminata la necessità che questo sia **funzionalmente autonomo**, purché inserito in una programmazione idonea a garantire la realizzazione di opere funzionalmente autonome (art. 74, co 1, Correttivo e all. I.1, art. 3, co 1, lett. u, Codice).
- previsto, in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione prevedono in clausole espresse **le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare**, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione (art. 14, co 1, lett. f), Correttivo e art. 41, co 8 bis, Codice).

## Affidamenti Servizi di Ingegneria e Architettura

- Per agli affidamenti di **servizi di ingegneria e architettura** e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di **importo pari o superiore a 140 mila euro** (art. 14, co 1, lett. i, Correttivo e art. 41, co 15bis, Codice), si prevede che:
  - a. ai fini dell'individuazione **dell'importo da porre a base di gara**, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili, i corrispettivi sono determinati secondo le **modalità dell'Allegato I.13**, recante la determinazione dei parametri per la progettazione;
  - b. le stazioni appaltanti **procedono** all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio **dell'OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** nel rispetto dei seguenti criteri:
    1. per il **65 per cento dell'importo a base di gara**, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un **prezzo fisso** (art. 108, comma 5);
    2. il **restante 35** per cento dell'importo da porre a base di gara **può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte**.

...segue...

## Affidamenti Servizi di Ingegneria e Architettura

- c. La stazione appaltante definisce il **punteggio** relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo previsti all'articolo 2-bis dell'Allegato I.13 e stabilisce un **tetto massimo** per il punteggio economico, entro il **limite del 30 per cento**.
- Per i **servizi di ingegneria e di architettura** di importo **inferiore a 140 mila euro** (affidati ex art. 50, co 1, lett. b), i **corrispettivi** determinati secondo le modalità **dell'Allegato I.13** possono essere **ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento** (art. 14, co 1, lett. i), Correttivo e art. 41, co *15quater*, Codice).

## Lavori «Sottosoglia»

In relazione agli appalti di lavori “**sottosoglia**” che non presentano interesse transfrontaliero, viene:

- previsto che, in casi motivati, ove la stazione appaltante utilizzi le procedure negoziate senza bando, ai sensi dell’articolo 50, il **contraente uscente possa essere reinvitato o individuato** quale affidatario diretto, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa (art. 17, Correttivo e art. 49, co 4, Codice);
- introdotto **obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare sul proprio sito l’avvio di una consultazione** in caso di utilizzo delle **procedure negoziate «sottosoglia»** (art. 18, Correttivo e art. 50, co 2bis, Codice);
- precisato che gli importi delle **garanzie (provvisoria e definitiva)**, per tali contratti, **non sono soggetti alle riduzioni e agli aumenti** previste per il “soprasoglia” (art. 19, Correttivo e art. 53, co 4 bis, Codice);
- introdotta la possibilità per le SA di **riservare il diritto di partecipazione** alle procedure di appalto e/o concessione o di **riservarne l’esecuzione a piccole e medie imprese** (art. 24, co 1, lett. c), e art. 61, co 2bis, Codice);
- sistemato il **metodo A** per la determinazione della **soglia di anomalia**, ai fini dell’esclusione automatica (art. 85, co 1, Correttivo e all. II.2, Codice).

- Per quanto attiene l'istituto **della revisione prezzi** per i **lavori pubblici**, viene:
  - previsto che le clausole revisionali si attivano al verificarsi di **particolari condizioni di natura oggettiva** che determinano una **variazione** del costo dell'opera, in **aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento** dell'importo complessivo e opera nella **misura del 90 per cento del valore eccedente** la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire (art. 23, co 1, lett. b), Correttivo e art. 60, co 2, Codice);
  - introdotto **l'allegato II.2-bis** (art. 86, Correttivo) che, *inter alia*, prevede che:
    - ✓ la revisione si applica ai lavori di **nuova costruzione** e a quelli di **manutenzione ordinaria e straordinaria**;
    - ✓ il meccanismo revisionale **scatta automaticamente**, ogni qualvolta si verificano le condizioni di cui all'art. 60, comma 2 del Codice;
    - ✓ ai fini della variazione del costo del contratto, si utilizza **l'indice sintetico revisionale**, come individuato dal progettista, composto da una media ponderata di indici selezionati tra quelli individuati dal MIT, sentito l'Istat, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A dell'allegato, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara;
    - ✓ è **obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi** anche in caso **subappalto** o altri subcontratti. Tali clausole sono definite tra le parti tenuto conto delle specifiche prestazioni oggetto del contratto e si attivano al verificarsi delle condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2;
    - ✓ il momento di riferimento per il calcolo **è quello del mese del provvedimento di aggiudicazione**. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione, il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al **mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione**;

## Revisione dei prezzi

- ✓ in caso di **appalto integrato**, l'indice viene individuato in sede di approvazione del PFTE ed è ricalcolato al momento della progettazione esecutiva;
- ✓ il compenso a titolo revisionale viene corrisposto con **Sal revisionali o con un unico Sal** che riporti distintamente
- ✓ le somme quando le **somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento**, la stazione appaltante debba **attivare in tempo** utile le procedure per il reintegro delle somme, **nel caso degli appalti di lavori** anche attraverso **rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori**, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili **varianti in diminuzione del medesimo intervento**.

## Qualificazione Stazioni Appaltanti

- viene chiarito che il **sistema di qualificazione** delle stazioni appaltanti opera anche per la fase di **esecuzione**, fissando i relativi requisiti separatamente nell'allegato II.4 (art. 26, co 1, lett. b), Correttivo, e art. 63 Codice);
- viene chiarita maggiormente l'esclusione dei **soggetti privati** tenuti all'osservanza delle disposizioni del Codice (tra cui coloro che affidano le **opere di urbanizzazione» a scomputo»**) dal **sistema** di qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 25, co 1, lett. m), e art. 62, co 17, Codice);

## Qualificazione Operatori Economici

- In tema di **consorzi stabili** (art. 27, Correttivo e art. 67, Codice):
  - per gli appalti di **lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura**, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono **computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate**;
  - per gli appalti di **lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate** indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste **ultime in proprio**, ovvero **mediante avvalimento** (art. 67, co 1, Codice).
  - viene espressamente **vietata la partecipazione** a più di un consorzio stabile,
  - Viene precisato maggiormente il **divieto di avvalimento** per i requisiti del consorzio **non maturati in proprio**, con l'introduzione dell'obbligo di fornire specifica **indicazione di tali requisiti nell'attestazione di qualificazione SOA** (art. 67, co 7, Codice);
  - Le nuove disposizioni di cui all'articolo 67, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, **continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso**. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente **siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione** ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte (art. 225-bis, co 3 )

...segue...

## Qualificazione Operatori Economici

- viene **abrogato il rating d'impresa** (art. 37, Correttivo e art. 109, Codice); conseguentemente, **soppressa la rilevanza del rating di legalità**, ai fini della determinazione dello stesso **rating di impresa** (art. 67, Correttivo e art 222, co 7, Codice);
- **per gli appalti di lavoro di importo pari o superiore ad euro 20.658.000**, viene eliminata la possibilità per le SA di richiedere, in alternativa ad eventuali parametri economico-finanziari, un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando. Al contempo, rimane **nell'allegato II.12** l'obbligo per l'operatore di dimostrare **una cifra d'affari in misura pari a 2,5 volte l'importo a base di gara nel quinquennio antecedente** (art. 33, co 1, Correttivo e art. 103, co 1, Codice);
- in caso di **avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta**, il previsto **divieto di partecipare alla medesima gara** per l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, viene mitigato, ritenendolo operativo **salvo che l'impresa ausiliata non dimostri in concrete e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda**, su richiesta della stazione appaltante, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad uno stesso **centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.**» (art. 34, co 1, Correttivo e art 104, co 12, Codice). ...segue...

## Qualificazione Operatori Economici

- ai fini della **qualificazione dell'operatore economico attraverso i "lavori privati"**, viene eliminata la necessità di allegare una copia del progetto approvato che sia anche **autenticata** (art. 91, co 1, lett. d, n. 1), Correttivo e all. II.12, art. 24, co 5, Codice);
- i soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di **direttore tecnico** risultante da un attestato in corso di validità **possono continuare a svolgere tali funzioni** (art. 91, co 1, lett. f), Correttivo e all. II.12, art. 25, co 2bis, Codice).

## Esecuzione

- Quando, in sede di **stipula** dei **contratti attuativi** di un **accordo quadro**, non sia possibile preservare **l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo** mediante una **rinegoziazione** secondo oggettiva buona fede, è sempre fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di **non procedere alla stipula** (art. 59, co 5 bis); Quando in **fase di attuazione dei singoli contratti attuativi** dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, **è fatta salva la facoltà** della stazione appaltante o dell'appaltatore di **invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta**, fermo restando il diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti (art. 22, co 1, lett. b), Correttivo e art. 59, co 5bis, Codice);
- introdotta una disciplina più compiuta delle **varianti in corso d'opera** (art. 42, co 1, lett. a), Correttivo e art. 120, co 1, Codice), richiamando esplicitamente come causa delle stesse:
  - 1) le esigenze derivanti da **nuove disposizioni legislative o regolamentari** o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
  - 2) gli eventi **naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore** che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
  - 3) I **rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili** con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
  - 4) le **difficoltà di esecuzione** derivanti da **cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti** in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione. ...segue...

## Esecuzione

- precisato meglio che **non sono considerate sostanziali (cd varianti «non varianti»)** le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera (art. 42, co 1, lett. b), Correttivo e art. 120, co 7, Codice):
  - a) si **assicurino risparmi**, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in **compensazione** per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
  - b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, **ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione** che possono determinare, **senza incremento dei costi, significativi miglioramenti** nella qualità dell'opera od in parte di essa, **o riduzione dei tempi di ultimazione**;
  - c) gli **interventi imposti dal direttore dei lavori** per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere **finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera**.
- previsto l'**obbligo** per le stazioni appaltanti di **verificare in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva** che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di **progettazione esecutiva** coerenti con il principio del risultato. Ciò, resta fermo art. 41, co 8bis. (art. 42, co 1, lett. c), Correttivo e art. 120, co 15bis, Codice).

...segue...

## Esecuzione

- introdotto **il premio di accelerazione in via obbligatoria**, da corrispondere a seguito della **conclusione delle operazioni di collaudo** (art. 45, co 1, lett b), Correttivo e art. 126, co 2, Codice). In particolare:
  - ✓ l'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, **in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive**;
  - ✓ a tal fine, la stazione appaltante **stabilisce i criteri per il riconoscimento del premio secondo soglie progressive, in ragione dell'interesse all'esecuzione anticipata dei lavori, e determina gli scaglioni temporali al cui raggiungimento il premio è riconosciuto**. Tale premio viene riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

...segue...

## Esecuzione

- **innalzati** - rispetto all'attuale disciplina del Codice 36/2023 - **i criteri di calcolo in misura giornaliera delle penali**, che vengono portati ad un range compreso tra lo **0,5 per mille e l'1,5 per mille**, e non più tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille (art. 45, co 1, lett a), Correttivo e art. 126, co 1, Codice);
- chiarito che il **RUP rilascia il certificato di esecuzione** dei lavori entro **trenta giorni** dalla richiesta dell'esecutore (art. 75, co 1, lett. b), n.1, Correttivo e all. I.2, art. 8, co 1);
- introdotto **l'obbligo di compilazione dei libretti** delle misure attraverso la registrazione delle misure **rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore** (art. 92, co 1, lett. c, n. 3, Correttivo e all. II.14, art. 12, co 11, Codice); previsto, inoltre, **per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, contabilità semplificata** (art. 92, co 1, lett. c, n. 4, Correttivo e All. II.14, art. 12, co 11-bis, Codice).

## Subappalto

- In tema di **subappalto** (art. 41, co 1, Correttivo e art.119, Codice), viene previsto:
  - l'obbligo di stipulare il relativo **contratto in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese**, ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta una **diversa soglia** di affidamento delle prestazioni **che si intende subappaltare** alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento (art. 119, co 2);
  - nei contratti di sub-appalto o negli altri sub-contratti comunicati alla stazione appaltante, obbligo di inserire **clausole di revisione prezzi** riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del sub-appalto o del sub-contratto, e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 (art. 119, co 2-bis);
  - **l'obbligo per il subappaltatore di applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale**, ovvero un differente contratto collettivo, **purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative** di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente; **qualora nel bando sia indicato anche il CCNL applicabile alle prestazioni scorporabili, obbligo per il subappaltatore di applicare tale CCNL o un altro CCNL che garantisca le stesse tutele economiche e normative** (art. 119, co 12);
  - la possibilità **per i soli subappaltatori di utilizzare i CEL relativi alle prestazioni eseguite** (art. 119, co 20), limitando per l'appaltatore l'utilizzo dei lavori dati in subappalto nelle categorie scorporabili, **in sede di qualificazione dell'appaltatore stesso, ai solo fini della dimostrazione della cifra d'affari complessiva** (All. II.12, art. 23).

## Anticipazione del prezzo

- In tema di **anticipazione del prezzo contrattuale** (art. 44, co 1, Correttivo e art.125, co 1, Codice), viene:
  - superata l'errata applicazione della sua suddivisione per anni **contabili nei lavori pluriennali**, chiarendo che tale modalità di erogazione opera solo per i servizi e forniture; conseguentemente, **per i lavori** l'anticipazione dovrà essere calcolata **sull'importo complessivo del contratto di appalto**, anche nel caso di contratti pluriennali;
  - in caso di **appalto integrato**, precisato che l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
  - **l'importo della stessa** è confermato essere pari al **20 per cento, con la possibilità di innalzarlo in sede di gara fino al 30 per cento**. Per i lavori di importo **superiore a 500 milioni di euro**, l'anticipazione è corrisposta all'appaltatore nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività.

## Settori Speciali (art. 141)

- la disciplina delle **garanzie** nei settori speciali viene resa omogenea a quella prevista nei settori ordinari, sia per quanto attiene a quella provvisoria sia per quanto attiene a quella definitiva (art. 47, co 1, Correttivo e art. 141, co 3, Codice);
- viene prevista in via **obbligatoria l'applicazione dell'istituto dell'anticipazione del prezzo contrattuale**, del **CCT** e del **collaudo** (art. 47, co 1, Correttivo e art. 141, co 3, Codice);
- viene chiarito che la possibilità per le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi di **stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali** deve avvenire nel **rispetto dei criteri di cui all'articolo 98**, validi per i settori ordinari (art. 50, Correttivo e art. 169, co 1, Codice).

## PPP

In tema di PPP, viene riscritta la disciplina per l'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante **finanza di progetto** (art. 57, Correttivo e art. 193, Codice). Il nuovo testo rende più immediata la distinzione tra la finanza di progetto su iniziativa privata e quella su iniziativa dell'ente concedente. Tuttavia, appare notevolmente aumentata la complessità della procedura, soprattutto nella fase di valutazione delle proposte da parte degli Enti concedenti.

Tra le principali novità si evidenzia:

- l'introduzione di un **progetto di fattibilità a contenuto ridotto per la finanza di progetto** (All. I.7, art. 6 bis), al fine di alleggerire gli importanti oneri iniziali della proposta e rendere più agevole avanzare idee progettuali;
- la previsione, in caso di iniziativa privata, di una **manifestazione preliminare di interesse**, con la quale gli "aspiranti" promotori possono richiedere all'ente concedente informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta;
- la previsione di una **fase preliminare di valutazione comparativa** tra la proposta del promotore e quelle pervenute da altri operatori;
- l'**estensione del diritto di prelazione**, tradizionalmente riservato al promotore, anche agli altri proponenti.

## Contratti collettivi e clausole sociali

- Introdotto **l'allegato I.01**, in materia di contratti collettivi:
  - stabiliti criteri per individuare il CCNL da indicare nel bando: 1) stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto (sottosettori Archivio Cnel) con prestazioni oggetto di appalto (codice Ateco); 2) maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni datoriali e sindacali (→ **CCNL presi a riferimento da Ministero Lavoro per tabelle costo medio lavoro**);
  - ai fini della verifica della dichiarazione di equivalenza tutele, **per gli appalti del settore edile esplicitata l'equivalenza dei CCNL con codice F012 (Ance/Coop), F015 (Artigiani), F018 (Confapi Aniem)**;
  - ai fini della medesima verifica, nel caso in cui l'operatore economico indichi nell'offerta un CCNL diverso, stabiliti parametri per la valutazione sia delle tutele economiche che delle tutele normative (tra queste ultime, anche *«obblighi di denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico»*); **previsto decreto MLPS-MIT con linee guida**;
  - per contratti soggetti a specifici vincoli normativi, in ragione dei settori di riferimento, è possibile riferirsi, ai fini dell'equivalenza, al rispetto di tali vincoli, ferma restando la verifica delle ulteriori tutele.

## Contratti collettivi e clausole sociali

- Modificato **art. 2** del Codice, in materia di contratti collettivi: ferma restando l'indicazione nel bando del CCNL applicabile per l'attività oggetto di appalto svolta in maniera prevalente, in presenza di **prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie**, se diverse da quella prevalente e se riferite, per una soglia pari o superiore al 30%, alla medesima categoria omogenea di attività, **obbligo di indicare nel bando anche il CCNL applicabile a tali prestazioni**, in conformità ad Allegato I.01.
- Modificato **art. 57 co. 1** del Codice, in materia di **clausole sociali**: in tema di misure per le **pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa delle persone con disabilità**, introdotto riferimento all'**Allegato II.3** (in precedenza richiamato invece dall'art. 61 relativo ai soli contratti c.d. riservati), recante le stesse disposizioni dell'art. 47 del DL n. 77/2021, incluse le quote del 30% di nuove assunzioni per giovani e donne.

## Gestione Informativa Digitale

Viene innalzata la **soglia economica per l'obbligatorietà del BIM** da 1 a 2 milioni di euro a partire dal 1° gennaio 2025, per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti (Art. 43 comma 1). Inoltre, il BIM diventa obbligatorio per gli interventi su edifici classificati come beni culturali, qualora l'importo lavori superi la soglia comunitaria di 5.538.000 euro.

Nell'allegato I.9:

- viene chiarito che **a decorrere dall'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43**, la **prevalenza contrattuale dei contenuti informativi** è definita dai modelli informativi nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente (All. I.9 Art. 1 Comma 10 Lettere g, h, i).
- **Il modello AS-BUILT diventa parte del collaudo**, infatti per il collaudo o la verifica di conformità, l'affidatario consegna i **modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato** e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra fra le attività dell'organo di collaudo (All. I.9 Art. 1 comma 11).

...segue...

## Gestione Informativa Digitale

Nell'allegato I.7:

- viene introdotto il concetto di **modello informativo di cantiere** che la stazione appaltante può richiedere **al fine di recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento**, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale. (All. I.7 Art. 15 comma 1 bis, ter; Art. 28 comma 3 bis, ter)
- viene disposto il contenuto della **Relazione specialistica sulla modellazione informativa in fase di PFTE (All. I.7 Art. 13) e del progetto esecutivo (All. I.7 Art. 32-bis)**
- viene data la possibilità, che dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale **i requisiti previsti dai CAM possono essere integrati nella gestione informativa digitale (All. I.7 Art. 3- Comma 1)**

## Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

- In relazione a tale istituto, viene
  - chiarita la sua applicazione ad appalti e **concessioni** (art. 62, Correttivo e art. 215, co 1, Codice);
  - disposto che il CCT garantisca «**indipendenza di giudizio e valutazione**» (art. 62, Correttivo e art. 215, co 1, Codice);
  - chiarito che il collegio «esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile»
  - previsto l'obbligo di acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del Collegio nei casi di iscrizione di **riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori "sopra-soglia"**, nonché in caso di **risoluzione contrattuale**; se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale, è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve; (art. 63, Correttivo e art. 216, co 1, Codice)
  - **esclusa la possibilità che la pronuncia del CCT assuma natura di lodo arbitrale** nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla **risoluzione contrattuale**, oltre che alla già prevista ipotesi di parere sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori (art. 64, Correttivo e art. 217, co 1, Codice);
  - precisato che il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano **riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo**; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia (art. 65, Correttivo e art. 219, Codice);
  - disposto che le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e dell'Allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore del provvedimento in commento, **si applicano, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data solo se le parti lo richiedano** (art. 70, Correttivo e art. 225-bis, Codice).

...segue...

## Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

- In relazione **all'Allegato V.2** (art. 94, Correttivo), che regola le modalità di costituzione di costituzione del Collegio, vengono apportate le seguenti modifiche:
    - previsto che, fermo restando il diritto dei componenti a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, **la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, co 7-bis, del dl 76/2020** e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del collegio non può superare:
      - a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da **tre componenti**, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;
      - b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da **cinque componenti**, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro (art. 1 co 4);
    - confermata la previsione generale secondo cui **il compenso complessivo spettante al collegio non può superare il triplo della parte fissa** (art. 1, co 5);
    - introdotto il diritto dei componenti **ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo** (All. V.2, art. 1 co 5);
    - precisato che la **causa di incompatibilità** relativa **all'aver svolto attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti, con riferimento ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento**, è riferita esclusivamente al **presidente del Collegio**, e non agli altri membri (all. V.2, art. 2, co 3, lett. c)
- ...segue...*

## Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

- rimesso ad **apposite linee guida adottate con decreto MIT, previo parere conforme del CSLPP, la definizione dei parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo** che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa (All. V.2, art. 1 co 6)\*;
- Il collegio è comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti (All. V.2, art. 4, co 3);
- precisato che le **dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili** solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo; inoltre, che i componenti del CCT **non possono essere revocati** successivamente alla sua costituzione (All. V.2, art. 5);
- previsto che, quando un'opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per **lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea**, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti (All. V.2, art. 7, co 3);
- statuito che alla **segreteria tecnico amministrativa** è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT. Detto compenso **è posto a carico dei componenti** del CCT e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del collegio (All. V.2, art. 8);

\***Nb.** Nelle more dell'adozione di tale decreto, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella GURI n. 55 del 7 marzo 2022.

## Semplificazione e regolamenti

Viene introdotta una **disposizione di semplificazione normativa** (art. 72, co 1, Correttivo e art. 226bis, Codice) che apre alla possibilità di adottare uno o più regolamenti attuativi con l'obiettivo di sostituire i principali allegati al Codice.

Tali regolamenti possono avere essere adottati con diverse forme e contenuti:

- con **decreto del Presidente della Repubblica**, previa deliberazione del CDM, viene prevista la possibilità di sostituire gli allegati relativi ai **termini delle procedure di appalto** (All. I.3) e al **sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori** (All. II.12);
- con **decreto ministeriale**, possono invece essere adottati i regolamenti, ad esempio, in tema di **contratti collettivi** (I.01), contenuti minimi dei **documenti progettuali** (I.7) ed **elenchi degli operatori economici e indagini di mercato** per gli affidamenti di contratti "sottosoglia" (II.2); ,
- gli attuali allegati al Codice saranno abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti, che li sostituiranno integralmente, anche in qualità di allegati al codice stesso (comma 4).

*...segue...*

## Semplificazione e regolamenti

- con riferimento ai **criteri di criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzi regionali** (I.14), il relativo regolamento dovrà essere adottato con decreto del MIT, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'ISTAT, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- sempre con decreto del MIT, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, potrà essere adottato il regolamento in tema di «**direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità**» (II.14).

## **LL.PP.4-25 - PNRR: pubblicato il Decreto per accelerare i pagamenti**

**Publicato il decreto MEF che regola l'erogazione delle risorse PNRR. I trasferimenti, fino al 90% del costo dell'intervento, avvengono entro 30 giorni dalla richiesta del soggetto attuatore, mentre i controlli principali si concentrano prima del saldo finale. Una procedura più snella che punta a ridurre i tempi di pagamento e accelerare l'attuazione dei progetti**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 6 dicembre 2024, che stabilisce i criteri e le modalità operative per l'attivazione dei trasferimenti delle risorse del PNRR. Il decreto è stato adottato in attuazione dell'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, noto come "DI Omnibus".

L'obiettivo principale della norma è accelerare i trasferimenti dei fondi PNRR agli enti titolari dei progetti. Le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR trasferiscono fino al 90% del costo dell'intervento, rinviando alla fase del saldo finale i controlli principali.

Il decreto introduce un iter dettagliato per il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori, articolato in tre fasi:

- **Anticipazioni:**

Un primo importo, pari di norma al 30% dell'assegnazione complessiva, può essere erogato come anticipazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. L'erogazione è subordinata alla verifica, da parte delle amministrazioni titolari, che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore o da un dirigente/funziario designato e che l'intervento sia stato regolarmente censito, tramite il CUP, nel sistema ReGiS.

In caso di incompletezza della documentazione, il soggetto attuatore ha un massimo di 5 giorni per integrare quanto richiesto. Durante questo periodo, il termine dei 30 giorni per l'erogazione dell'anticipazione è sospeso.

- **Trasferimenti Intermedi:**

I trasferimenti successivi, fino al 90% dell'assegnazione complessiva, devono essere effettuati entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, previa verifica della regolarità formale.

Le amministrazioni centrali verificano, in particolare, che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore o da un dirigente/funziario designato e che sia redatta secondo il modello previsto dall'allegato 1 del Decreto "PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi". Viene, inoltre, verificato che i dati di monitoraggio siano aggiornati nel sistema ReGiS oppure, in caso di alimentazione indiretta del sistema, che i dati richiesti siano stati comunicati o che il soggetto attuatore si impegni ad aggiornarli entro 60 giorni dall'erogazione.

Analogamente a quanto previsto per l'anticipazione, il soggetto attuatore può integrare la richiesta in caso di incompletezza documentale, entro un termine massimo di 5 giorni. Durante questo periodo, il termine dei 30 giorni per l'erogazione è sospeso.

- **Saldo Finale:**

Il saldo finale, di norma pari al 10% dell'assegnazione, deve essere erogato entro 30 giorni dalla richiesta, previa verifica formale della documentazione giustificativa delle spese.

In particolare, le amministrazioni verificano che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante, o da un dirigente o funzionario designato, e che sia redatta secondo il modello di cui all'allegato 2 del Decreto "PNRR – Richiesta Saldo" e che il soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, o abbia comunicato i dati richiesti in caso di alimentazione indiretta di ReGis.

In questa fase, le amministrazioni centrali effettuano controlli a campione sulla documentazione giustificativa delle spese dichiarate per verificare la correttezza e l'ammissibilità delle stesse.

In caso di richieste di integrazioni, viene fissato un termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere.

I soggetti attuatori sono obbligati a conservare, anche in formato digitale, tutta la documentazione necessaria a supporto delle spese, rendendola disponibile per le verifiche da parte delle amministrazioni centrali e delle Autorità di controllo nazionali ed europee.

Le suddette procedure si applicano a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del PNRR, compresi i progetti PNRR finanziati a valere sul bilancio dello Stato salvo, data la loro particolare natura, quelle relative agli strumenti finanziari, agli incentivi, ai crediti d'imposta, alle spese di personale e alle misure gestite con la modalità dei costi semplificati.

Di seguito è disponibile il Decreto del Ministero dell'economia 6 dicembre 2024, recante "Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse Pnrr".

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 dicembre 2024.

### **Criteria e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR.**

#### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, come modificata dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024 e dalla decisione del Consiglio ECOFIN del 12 novembre 2024;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'art. 6 che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato compiti di coordinamento operativo, tra l'altro, sulla gestione finanziaria delle risorse del PNRR;

Visto, altresì, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e, in particolare, l'art. 12, comma 4, secondo cui «Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico» e, in particolare, l'art. 18-*quinquies* che, nell'indicare al comma 1 che «le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR», dispone al comma 2 che «i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR» e prescrive inoltre, al comma 3, che «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono stabiliti i criteri e le modalità cui le amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 della medesima norma»;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali», in corso di conversione in legge;



Decreta:

*Articolo unico*

1. Con il presente decreto si stabiliscono i criteri e le modalità cui le amministrazioni titolari delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e i soggetti attuatori dei relativi interventi si attengono nel dare seguito agli adempimenti previsti dall'art. 18-*quinquies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

2. Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, le amministrazioni titolari delle misure finanziate dal PNRR provvedono a rendere disponibili le risorse occorrenti ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi, mediante anticipazioni, trasferimenti intermedi e saldo finale, nel Termine di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle relative richieste presentate dai soggetti attuatori attraverso l'apposita funzionalità del sistema ReGiS ovvero, nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo della piattaforma ReGiS, gli altri canali indicati dall'amministrazione titolare della misura PNRR.

3. Una volta perfezionato il provvedimento di assegnazione del finanziamento a carico del PNRR, le amministrazioni titolari provvedono a erogare in favore dei soggetti attuatori un primo importo a titolo di anticipazione, in unica o più soluzioni, di norma pari complessivamente al 30 per cento dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di anticipazione presentata dal soggetto attuatore. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative che prevedano, per settori o casi specifici, l'erogazione di anticipi superiori al 30 per cento. Ai fini dell'erogazione, le amministrazioni titolari verificano che: *a)* la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato; *b)* l'intervento per il quale si chiede l'anticipazione sia censito, tramite il codice unico di progetto (CUP), sul sistema di monitoraggio ReGiS. Qualora la richiesta sia carente degli elementi di cui al presente comma, l'amministrazione titolare fissa un termine, non superiore a cinque giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere alle relative integrazioni o modifiche. In tal caso, il termine di trenta giorni entro cui l'amministrazione titolare deve erogare l'anticipazione è sospeso, con atto motivato, e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acquisizione, da parte dell'amministrazione stessa, degli elementi integrativi di cui sopra.

4. Le amministrazioni titolari delle misure provvedono ai trasferimenti intermedi, successivi all'anticipazione, fino al raggiungimento della soglia complessiva del 90 per cento dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di trasferimento presentata dal soggetto attuatore. Ai fini dell'erogazione, le amministrazioni titolari verificano la regolarità formale della richiesta. Le predette amministrazioni, in particolare, verificano che:

*a)* la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato dall'ente a presentarla e sia redatta sul modello di cui all'allegato 1 al presente decreto «PNRR - Richiesta Trasferimenti intermedi»;

*b)* il soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, ovvero abbia comunicato i dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del sistema ReGiS, secondo le scadenze previste dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27, ovvero si sia impegnato all'aggiornamento degli eventuali elementi mancanti entro i sessanta giorni successivi all'erogazione.

5. Qualora la richiesta di cui all'allegato 1 sia carente di uno o più degli elementi ivi indicati, l'amministrazione titolare fissa un termine, non superiore a cinque giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere all'integrazione o alla modifica della richiesta. In tal caso, il termine di trenta giorni entro cui l'amministrazione titolare deve erogare le risorse è sospeso - con atto motivato - e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acquisizione, da parte dell'amministrazione stessa, degli elementi integrativi di cui sopra.

6. Ai fini della conclusione dell'intervento, le amministrazioni titolari delle misure provvedono all'erogazione del saldo finale, pari di norma al 10 per cento dell'importo dell'assegnazione a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta di saldo presentata dal soggetto attuatore. Ai fini dell'erogazione



del saldo, le amministrazioni titolari verificano la regolarità formale della richiesta e, mediante appropriati metodi di campionamento, la documentazione giustificativa delle spese dichiarate. Le predette amministrazioni, in particolare, verificano che:

a) la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato dall'ente a presentarla e sia redatta sul modello di cui all'allegato 2 al presente decreto «PNRR - Richiesta saldo»;

b) il soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, ovvero abbia comunicato i dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del sistema ReGiS, secondo le scadenze previste dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27.

7. Le verifiche a campione sulla documentazione giustificativa delle spese di cui al comma 6 sono rivolte ad accertare la correttezza e l'ammissibilità delle spese dichiarate, nonché il rispetto degli altri obblighi a carico del soggetto attuatore secondo quanto previsto nel dispositivo di assegnazione delle risorse PNRR all'intervento. Oltre che in sede di erogazione del saldo, tali verifiche, sempre mediante appropriati metodi di campionamento, sono svolte dalle amministrazioni titolari ai fini delle attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

8. Al fine di agevolare le verifiche a campione, il soggetto attuatore conserva, anche in formato digitale, la documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione ed esecuzione dell'intervento. Tale documentazione è messa a disposizione dell'amministrazione centrale titolare della misura e delle altre Autorità di controllo nazionali ed europee.

9. Qualora in sede di istruttoria della richiesta di saldo, l'amministrazione titolare ritenga non sufficienti gli elementi necessari per l'erogazione, viene fissato un termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere alle relative integrazioni o alla modifica della richiesta. In tal caso, il termine di trenta giorni entro cui l'amministrazione titolare deve erogare il saldo è sospeso - con atto motivato - e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acquisizione, da parte dell'amministrazione stessa, degli elementi integrativi o delle modifiche di cui sopra.

10. Le procedure di cui al presente articolo si applicano a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del PNRR, salvo, data la loro particolare natura, quelle relative agli strumenti finanziari, agli incentivi, ai crediti d'imposta, alle spese di personale e alle misure gestite con la modalità dei costi semplificati. Le procedure di cui al presente articolo, inoltre, si applicano di norma anche alle erogazioni relative ai progetti PNRR finanziati a valere sul bilancio dello Stato, nonché, in quanto compatibili, alle erogazioni relative ai progetti non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, i cui soggetti attuatori sono gli enti locali.

11. Relativamente alle richieste di trasferimento presentate dai soggetti attuatori anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni centrali titolari di misura danno corso ai relativi trasferimenti con le procedure del presente decreto, richiamando nella comunicazione di erogazione l'obbligo del beneficiario di completare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS eventualmente mancanti entro i sessanta giorni successivi all'erogazione.

12. A fronte delle erogazioni effettuate ai sensi del presente decreto, le amministrazioni titolari di misura provvedono, con cadenza mensile, ad aggiornare sul sistema di monitoraggio ReGiS i dati dei trasferimenti disposti in favore dei soggetti attuatori.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2024

*Il Ministro:* GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1751



Carta intestata all'ente

### **PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi**

**(Art. 18-quinquies D.L. 113/2024 convertito dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ (Sindaco/RUP/Dirigente/ecc.) del \_\_\_\_\_ (denominazione dell'ente), soggetto attuatore dell'intervento \_\_\_\_\_ CUP \_\_\_\_\_, finanziato con risorse PNRR pari ad euro \_\_\_\_\_, come da assegnazione disposta con \_\_\_\_\_ (delibera/decreto/ecc.) del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, chiede l'erogazione dell'importo di euro \_\_\_\_\_ a titolo di pagamento intermedio per il citato intervento. A tal fine, sotto la propria responsabilità,

#### **dichiara:**

- che le spese relative alla realizzazione dell'intervento \_\_\_\_\_ (descrizione) CUP \_\_\_\_\_ alla data del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ sono pari a \_\_\_\_\_ (indicare importo), come risultanti dall'ultimo stato di avanzamento dell'intervento positivamente verificato;
- che i dati risultanti dal sistema di monitoraggio ReGiS, risultano aggiornati e coerenti con lo stato di attuazione dell'intervento;
- ovvero (in alternativa al punto precedente): che l'ente si impegna a completare l'aggiornamento dei dati nel sistema di monitoraggio ReGiS entro i 60 giorni successivi all'erogazione di cui alla presente richiesta;
- che, sulla base dei controlli di competenza svolti, relativi anche alla regolarità amministrativo-contabile:
  - le procedure di attivazione ed esecuzione dell'intervento e le relative spese sono corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi della Misura PNRR \_\_\_\_\_ che finanzia l'intervento, nonché conformi alla normativa nazionale ed europea applicabile;
  - la realizzazione dell'intervento procede secondo il cronoprogramma previsto e rispetta gli obblighi assunti con il finanziamento dell'intervento a carico della citata Misura PNRR \_\_\_\_\_.

La documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione ed esecuzione dell'intervento è conservata agli atti dell'ente ed è a disposizione dell'amministrazione centrale titolare della misura e delle altre Autorità di controllo nazionali ed europee.

Luogo e data

Firma

*Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*



Carta intestata all'ente

### PNRR – Richiesta Saldo

(Art. 18-quinquies D.L. 113/2024, convertito dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ (Sindaco/RUP/Dirigente/ecc.) del \_\_\_\_\_ (denominazione dell'ente), soggetto attuatore dell'intervento \_\_\_\_\_ CUP \_\_\_\_\_, finanziato con risorse PNRR pari ad euro \_\_\_\_\_, come da assegnazione disposta con \_\_\_\_\_ (delibera/decreto/ecc.) del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, chiede l'erogazione dell'importo di euro \_\_\_\_\_ a titolo di saldo per il citato intervento. A tal fine, sotto la propria responsabilità,

#### dichiara:

- che l'intervento \_\_\_\_\_ (descrizione) CUP \_\_\_\_\_, sulla base dell'ultimo stato di avanzamento positivamente verificato, alla data del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, risulta concluso e che l'ammontare della spesa da saldare al prestatore/realizzatore dell'intervento è pari a \_\_\_\_\_ (indicare importo)
- che le spese finali, ivi incluse quelle ancora da saldare al prestatore/realizzatore dell'intervento, alla predetta data del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, ammontano a \_\_\_\_\_ e sono pari a \_\_\_\_\_ (indicare la percentuale) del costo ammesso al finanziamento PNRR;
- che i dati risultanti dal sistema di monitoraggio ReGiS, risultano aggiornati e coerenti con lo stato di attuazione dell'intervento;
- che, sulla base dei controlli di competenza svolti, relativi anche alla regolarità amministrativo-contabile:
  - le procedure di attivazione ed esecuzione dell'intervento e le relative spese sono corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi della Misura PNRR \_\_\_\_\_ che finanzia l'intervento, nonché conformi alla normativa nazionale ed europea applicabile;
  - l'esecuzione dell'intervento ha rispettato gli obblighi assunti con il finanziamento a carico della citata Misura PNRR \_\_\_\_\_.

La documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione ed esecuzione dell'intervento è conservata agli atti dell'ente ed è a disposizione dell'amministrazione centrale titolare della misura e delle altre Autorità di controllo nazionali ed europee.

Luogo e data

Firma

*Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*



## **LL.PP.5-25 - Pubblicati i Decreti di rettifica delle variazioni percentuali dei prezzi registrate nel 2018 e nel primo semestre 2021**

**Via libera alle rettifiche delle variazioni percentuali di prezzo registrate nel 2018 rispetto ai prezzi medi del 2017, nonché delle variazioni straordinarie registrate nel primo semestre del 2021 rispetto ai prezzi medi del 2020 e a quelli antecedenti fino al 2003**

Via libera alle rettifiche delle variazioni percentuali di prezzo registrate nel 2018 rispetto ai prezzi medi del 2017, nonché delle variazioni straordinarie registrate nel primo semestre del 2021 rispetto ai prezzi medi del 2020 e a quelli antecedenti fino al 2003.

Sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 3) del 4 gennaio scorso sono stati infatti pubblicati i due decreti che danno attuazione alle rettifiche. In particolare:

Decreto 20 dicembre 2024, di rettifica dell'Allegato 1 del decreto 20 maggio 2019, recante "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi".

Decreto 20 dicembre 2024, di rettifica degli allegati 1 e 2 del decreto 11 novembre 2021, recante "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, come rettificato dal decreto 7 dicembre 2021". Con i due provvedimenti, il MIT ha rettificato le variazioni percentuali di prezzo registrate nel 2018 e nel primo semestre del 2021 dopo un lungo e complesso percorso giurisdizionale promosso da ANCE – con il supporto dello studio legale Satta-Romano & Associati – contro i decreti originali del 2018 e del primo semestre 2021, ottenendo vittoria sia in primo grado che in appello.

I giudici, infatti, hanno accolto le contestazioni sollevate da ANCE, riconoscendo la presenza di gravi anomalie nel metodo di rilevazione utilizzato dal MIT, che hanno causato, per taluni materiali, forti disallineamenti rispetto al reale andamento del mercato. Il Ministero è stato quindi chiamato ad effettuare un supplemento di istruttoria per i materiali oggetto di contestazione, al fine di rilevare correttamente le variazioni di prezzo intervenute, anche attraverso la possibilità di raffrontare i dati riportati dalle proprie fonti ufficiali (Istat, Provveditorati e Camere di Commercio) con quelli risultanti da banche dati nazionali ed internazionali di primario riferimento per tali materiali.

Si tratta quindi di un risultato di notevole importanza per il settore, che rende merito all'impegno profuso in questi anni da ANCE al fianco delle imprese, volto anche a superare il modello "compensativo" a favore di quello revisionale, come poi introdotto nel Codice 36/2023.

La rettifica prevista dai decreti ha riguardato i seguenti materiali:

– per l'anno sul 2018 sul 2017, il bitume

– per il primo semestre del 2021 rispetto agli anni precedenti, i seguenti 16 materiali:

- Lamiera in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate
- Lamiera in acciaio "Corten"

- Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)
- Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati
- Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale
- Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrukturali
- Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente
- Tubazioni in acciaio nero senza saldatura
- Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100
- Tubazione in PVC rigido
- Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici
- Tubi di rame per impianti idrosanitari
- Legname per infissi
- Legname abete sottomisura
- Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)
- Bitume

Il supplemento di istruttoria svolto dal Ministero ha portato, per quasi tutti i materiali, a correzioni, anche consistenti, in aumento delle variazioni di prezzo riportate in entrambi i decreti.

L'unico caso di revisione al ribasso riguarda il prezzo del Legname Abete Sottomisura, registrato nel primo semestre 2021.

A questo punto, le imprese interessate dovranno presentare istanza alle committenti per ottenere la compensazione dovuta in relazione alle nuove variazioni dei prezzi – naturalmente, al netto di quanto eventualmente già percepito sulla base delle variazioni indicate nei decreti originari – entro i termini di decadenza previsti dalla normativa di riferimento per i predetti decreti, e quindi:

– per quanto riguarda il prezzo del bitume relativo al 2018, ai sensi dell'articolo 133 del d.lgs. 163/2006, 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta, che scadranno mercoledì 5 marzo p.v.;

– per quanto riguarda il prezzo dei diversi materiali relativi al primo semestre del 2021, ai sensi dell'articolo 1-septies del DL 73/2021, 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, che scadranno domenica 19 gennaio p.v.

Trattandosi di termini fissati a pena di decadenza, si raccomanda alle imprese interessate di prestare la massima attenzione al riguardo, adottando il comportamento più cautelativo, al fine di non incorrere in tardività nella presentazione delle istanze, che comprometterebbe definitivamente il diritto di ottenere i riconoscimenti compensativi.

Infine, si ricorda che le istanze dovranno:

– riguardare esclusivamente i materiali indicati nelle Tabelle dei decreti e sempre che gli stessi siano stati effettivamente impiegati in lavori eseguiti e contabilizzati nei due periodi di riferimento (rispettivamente, l'annualità del 2018, e il primo semestre 2021

– utilizzare, ai fini del calcolo, la percentuale di variazione indicata in decreto, al netto della relativa alea (ossia, per le variazioni relative al 2018, il 10%; per le variazioni relative al primo semestre 2021, l'8%, nel caso di offerte presentate nel 2020, e il 10% complessivo per le offerte antecedenti).

Per completezza espositiva, si ricorda che il ricorso giurisdizionale relativo al decreto concernente il secondo semestre 2021 non si è ancora concluso, essendo pendente in

secondo grado. Al riguardo, saranno resi alle imprese ulteriori aggiornamenti, non appena disponibili.

DECRETO 20 dicembre 2024.

**Rettifica dell'allegato 1 del decreto 20 maggio 2019, recante: «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi».**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER GLI AFFARI LEGALI, SOCIETARI  
E CONTRATTI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 133;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali» e, in particolare, l'art. 106 nonché l'art. 216, comma 27-ter, introdotto dall'art. 128, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del predetto codice e in corso di esecuzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 151 del 30 maggio 2024, recante l'individuazione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

Visto il decreto 20 maggio 2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n.126 del 31 maggio 2019;

Viste le sentenze del Consiglio di Stato n. 7355/2023 e del TAR Lazio n. 3953/2024;

Considerato che, in esecuzione delle predette sentenze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha effettuato un supplemento istruttorio in merito alla rilevazione della variazione percentuale, verificatesi nell'anno 2018, del prezzo del materiale da costruzione «Bitume»;

Preso atto che la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, formalizzata per effetto del decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007, così come modificato e integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 mar-



zo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, n. 109 del 26 marzo 2019, dal decreto n. 2 del 26 febbraio 2020, e, da ultimo, dal decreto n. 5 del 25 febbraio 2021 si è riunita in presenza e in videoconferenza in data 19 dicembre 2024;

Considerato che la Commissione consultiva nella seduta del 19 dicembre 2024 ha espresso, all'unanimità, il proprio parere favorevole, in ordine agli esiti della predetta istruttoria svolta dal Ministero in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 7355/2023 e del TAR Lazio n. 3953/2024 e ne ha approvato le conseguenti rilevazioni;

Considerato che, per quanto sopra, è necessario rettificare l'Allegato 1 al decreto 20 maggio 2019 con riferimento alla rilevazione concernente il materiale: «Bitume»;

Decreta:

Art. 1.


Nell'allegato 1 al decreto ministeriale 20 maggio 2019, la variazione percentuale anno 2018 su anno 2017 relativa al materiale «Bitume» è rettificata in «17,97%» in luogo di «10,57%».

Il presente provvedimento è pubblicato nelle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2024

*Il direttore generale ff.:* QUINZI

24A07018



DECRETO 20 dicembre 2024.

**Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 11 novembre 2021, recante: «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi», come rettificato dal decreto 7 dicembre 2021.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER GLI AFFARI LEGALI,  
SOCIETARI E CONTRATTI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 133;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali» e, in particolare, l'art. 106 nonché l'art. 216, comma 27-ter, introdotto dall'art. 128, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del predetto codice e in corso di esecuzione;

Visto l'art. 1, comma 1 lettera d), del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 264 dell'11 novembre 2022, con il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha assunto la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 151 del 30 maggio 2024, recante l'individuazione del numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

Visto l'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto il decreto 11 novembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 279 del 23 novembre 2021;

Visto il decreto 7 dicembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante la rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 11 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 294 dell'11 dicembre 2021;

Visto il decreto prot. n. 125 del 20 dicembre 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante la «Rettifica dell'allegato 1 del decreto 20 maggio 2019, recante: "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi" con riferimento al materiale "Bitume"»;

Viste le sentenze del Consiglio di Stato n. 7359/2023 e del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 3951/2024;

Considerato che, in esecuzione delle predette sentenze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha effettuato un supplemento istruttorio in merito alla rilevazione delle variazioni percentuali, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei prezzi dei materiali da costruzione di seguito riportati: «Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate», «Lamiere in acciaio "Corten"», «Lamiere in acciaio zincate per latorneria (gronde, pluviali e relativi accessori)», «Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati», «Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale», «Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrukturali», «Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente», «Tubazioni in acciaio nero senza saldatura», «Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100», «Tubazione in PVC rigido», «Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici», «Tubi di rame per impianti idrosanitari», «Legname per infissi», «Legname abete sottomisura», «Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)»;



Preso atto che la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, formalizzata per effetto del decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007, così come modificato e integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, n. 109 del 26 marzo 2019, dal decreto n. 2 del 26 febbraio 2020, e, da ultimo, dal decreto n. 5 del 25 febbraio 2021 si è riunita in presenza e in videoconferenza in data 19 dicembre 2024;

Considerato che la Commissione consultiva nella seduta del 19 dicembre 2024 ha espresso, all'unanimità, il proprio parere favorevole circa la predetta istruttoria svolta dal Ministero in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 7359/2023 e del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 3951/2024 e ne ha approvato le conseguenti rilevazioni;

Considerato che, per quanto sopra, è necessario rettificare l'allegato 1 e l'allegato 2 al decreto 11 novembre 2021, come modificato dal decreto 7 dicembre 2021, con riferimento alle rilevazioni concernenti i seguenti materiali: «Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate», «Lamiere in acciaio "Corten"», «Lamiere in acciaio zincate per latorneria (gronde, pluviali e relativi accessori)», «Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati», «Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale», «Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrukturali», «Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente», «Tubazioni in acciaio nero senza saldatura», «Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100», «Tubazione in PVC rigido», «Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici», «Tubi di rame per impianti idrosanitari», «Legname per infissi», «Legname abete sottomisura», «Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)», «Bitume»;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente ai materiali «Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate», «Lamiere in acciaio "Corten"», «Lamiere in acciaio zincate per latorneria (gronde, pluviali e relativi accessori)», «Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati», «Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale», «Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrukturali», «Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente», «Tubazioni in acciaio nero senza saldatura», «Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100», «Tubazione in PVC rigido», «Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici», «Tubi di rame per impianti idrosanitari», «Legname per infissi», «Legname abete sottomisura», «Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)», «Bitume», le rilevazioni riportate nell'allegato 1 al decreto ministeriale 11 novembre 2021, come modificato dal decreto 7 dicembre 2021, sono rettificate dalle rilevazioni riportate nell'unito allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Limitatamente ai materiali di cui al comma 1, le rilevazioni riportate nell'allegato 2 al decreto ministeriale 11 novembre 2021, come modificato dal decreto 7 dicembre 2021, sono rettificate dalle rilevazioni riportate nell'unito allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente provvedimento è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2024

*Il direttore generale f.f.:* QUINZI



ALLEGATO 1

MATERIALI DA COSTRUZIONE CON VARIAZIONE PERCENTUALE DEL PREZZO SUPERIORE ALL'8% VERIFICATE IN NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2021 RISPETTO AL PREZZO MEDIO DELL'ANNO 2020				
MATERIALI	Unità di misura	Prezzo medio 2020 [€]	Variazione % 1° sem. 2021 su 2020	
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	Kg	0,77	88,04	
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,86	80,40	
Lamiere in acciaio zincate per lattomeria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,77	84,07	
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	3,19	90,06	
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	2,10	35,52	
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrukturali	Kg	1,69	39,35	
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,45	47,21	
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	2,14	55,72	
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	5,47	21,58	
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,95	42,98	
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,36	50,23	
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	8,32	27,53	
Legname per infissi	mc	496,70	36,24	
Legname abete sottomisura	mc	263,95	36,948	
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,85	40,34	
Bitume	q	48,33	18,15	

ALLEGATO 2

MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di misura	2003		2004		2005		2006		2007	
		Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	Kg	0,38	276,74%	0,50	189,34%	0,63	129,63%	0,67	115,92%	0,73	98,18%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,43	259,95%	0,56	176,39%	0,71	118,00%	0,75	106,92%	0,85	82,09%
Lamiere in acciaio zincate per lattomeria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	0,90	261,21%	1,12	190,26%	1,33	144,43%	1,48	119,65%	1,58	105,75%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	1,35	348,48%	1,93	213,70%	2,22	172,72%	2,56	136,50%	2,94	105,93%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	1,24	130,05%	1,29	121,13%	1,34	112,88%	1,38	106,71%	1,44	98,10%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrukturali	Kg	0,70	237,07%	0,83	184,28%	0,98	140,77%	1,16	103,41%	1,34	76,08%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	0,70	204,17%	1,22	74,53%	1,32	61,30%	1,09	95,34%	1,13	88,43%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	1,25	167,59%	1,46	128,18%	1,55	114,93%	1,64	103,14%	1,73	92,57%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	3,54	87,87%	3,54	87,87%	3,54	87,87%	3,54	87,87%	4,51	47,46%
Tubazione in PVC rigido	Kg	2,99	88,99%	3,15	79,39%	3,32	70,20%	3,50	61,45%	3,68	53,55%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,14	65,69%	2,14	65,69%	2,14	65,69%	2,14	65,69%	2,00	77,29%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	9,08	16,78%	10,92	-2,85%	12,07	-12,12%	6,71	58,10%	6,96	52,42%
Legname per infissi	mc	378,97	78,56%	411,25	61,04%	420,20	61,04%	397,82	70,10%	424,09	59,56%
Legname abete sottomisura	mc	208,23	73,59%	209,39	72,62%	213,87	69,01%	217,16	66,45%	233,09	55,07%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,15	125,75%	1,05	147,25%	1,25	107,69%	1,05	147,25%	1,64	58,30%
Bitume	q	18,80	203,73%	19,15	198,18%	22,11	158,26%	27,19	110,01%	33,89	68,49%

MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di misura	2008		2009		2010		2011		2012	
		Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021
		0,85	70,20%	0,71	103,76%	0,77	87,88%	0,79	83,13%	0,80	80,84%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	Kg	1,05	47,41%	0,87	77,91%	0,84	84,26%	0,85	82,09%	0,87	77,91%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	1,78	82,63%	1,61	101,92%	1,72	89,00%	1,71	90,11%	1,74	86,83%
Lamiere in acciaio zincate per lattenoria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	3,26	85,72%	2,77	118,57%	3,00	101,82%	3,01	101,15%	2,89	109,50%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	1,58	80,55%	1,67	70,82%	1,70	67,80%	1,80	58,48%	1,83	55,86%
Chiusini e caddole in ghisa sferoidale	Kg	1,49	58,36%	1,45	62,73%	1,56	51,25%	1,57	50,22%	1,54	53,22%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostutturali	Kg	1,19	78,92%	1,12	90,11%	1,18	80,44%	1,23	73,11%	1,29	65,05%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,90	75,34%	1,87	78,15%	1,98	68,26%	2,08	60,17%	2,16	54,24%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	4,80	38,56%	4,51	47,46%	4,42	50,47%	4,50	47,79%	4,78	39,13%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	3,99	41,62%	3,45	63,79%	3,54	59,62%	3,57	58,28%	3,39	66,69%
Tubazione in PVC rigido	Kg	2,11	68,05%	2,23	59,00%	2,32	52,82%	2,49	42,40%	2,46	44,14%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	6,72	57,86%	6,12	73,34%	6,72	57,86%	7,20	47,34%	7,36	44,14%
Tubi di rame per impianti idrosantari	Kg	441,18	53,38%	435,31	55,45%	445,34	51,95%	446,93	51,41%	459,08	47,40%
Legname per infissi	mc	236,71	52,70%	246,33	46,74%	252,04	43,41%	255,48	41,48%	249,67	44,77%
Legname abete sottomisura	mc	1,93	34,52%	1,77	46,67%	1,90	36,64%	1,81	43,43%	1,79	45,04%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	37,05	54,12%	35,35	61,53%	38,49	48,36%	43,23	32,09%	48,79	17,04%
Bitume	q										

MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di misura	2013		2014		2015		2016		2017	
		Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021
		0,77	87,88%	0,73	98,18%	0,73	98,18%	0,75	92,89%	0,75	92,89%
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	Kg	0,84	84,26%	0,84	84,26%	0,80	93,47%	0,79	95,92%	0,81	91,08%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	1,71	90,11%	1,67	94,66%	1,68	93,51%	1,64	98,22%	1,69	92,36%
Lamiere in acciaio zincate per lattenoria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	2,93	106,64%	2,81	115,46%	2,65	128,47%	2,77	118,57%	2,98	103,17%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	1,87	52,55%	1,91	49,35%	2,00	42,63%	2,02	41,22%	2,05	39,15%
Chiusini e caddole in ghisa sferoidale	Kg	1,56	51,25%	1,61	46,55%	1,64	43,87%	1,59	48,40%	1,62	45,65%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostutturali	Kg	1,34	58,90%	1,37	55,42%	1,31	62,53%	1,36	56,56%	1,38	54,29%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	2,07	60,94%	2,06	61,72%	2,08	60,17%	2,03	64,11%	2,07	60,94%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	4,85	37,13%	5,05	31,18%	5,07	31,18%	5,11	30,15%	5,15	29,14%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	3,54	59,62%	3,74	51,09%	3,87	46,01%	3,74	51,09%	3,88	45,64%
Tubazione in PVC rigido	Kg	2,40	47,74%	2,32	52,83%	2,30	54,16%	2,37	49,61%	2,32	52,83%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	7,45	42,40%	7,60	39,58%	7,70	37,77%	7,94	33,61%	8,13	30,49%
Tubi di rame per impianti idrosantari	Kg	458,57	47,56%	450,91	50,07%	466,63	45,01%	474,50	42,61%	479,09	41,24%
Legname per infissi	mc	249,78	44,71%	252,06	43,40%	248,25	45,60%	246,73	46,50%	252,52	43,14%
Legname abete sottomisura	mc	1,82	42,65%	1,87	55,46%	1,73	50,07%	1,88	54,53%	1,80	44,25%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	50,91	12,16%	51,15	11,64%	48,09	18,74%	46,33	23,25%	44,99	26,92%
Bitume	q										

MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di misura	2018		2019	
		Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	Kg	0,76	90,35%	0,76	90,35%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,95	82,09%	0,90	71,98%
Lamiere in acciaio zincate per lattomia (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,75	85,76%	1,80	80,60%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	3,15	92,21%	2,98	103,17%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	2,06	38,48%	2,04	39,83%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostutturali	Kg	1,68	40,45%	1,55	52,23%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,44	47,86%	1,43	48,90%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	2,12	57,15%	2,12	57,15%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	5,45	22,03%	5,67	17,30%
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,90	44,89%	4,01	40,92%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,36	50,24%	2,49	42,40%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	8,19	29,53%	7,69	37,95%
Legname per infissi	mc	500,53	35,19%	486,17	39,19%
Legname abete sottomisura	mc	266,12	35,82%	265,87	35,95%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,84	41,09%	1,84	41,09%
Bitume	q	53,07	7,60%	52,98	7,77%





## **LL.PP.6-25 - DI Aiuti, con la legge di Bilancio 2025, verrà confermata la proroga della disciplina sull'incremento dei prezzi**

**In procinto di approvazione la legge di Bilancio 2025, con la quale la disciplina dell'articolo 26 del DI Aiuti, in scadenza al 31 dicembre 2024, viene estesa ai lavori eseguiti nel 2025**

A seguire l'approvazione della legge di Bilancio 2025 è stata confermata dall'articolo 1, comma 532, la proroga dell'articolo 26 del Decreto-Legge "Aiuti" (DL 50/2022) – contenente lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi – anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nell'anno 2025.

Si tratta di un risultato assai importante, fortemente atteso dagli operatori, che tiene conto anche dell'intensa azione associativa svolta a tal fine.

Più in particolare, la proroga al 2025 viene introdotta:

- per gli appalti di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso entro il 31 dicembre 2021, di cui al comma 6-bis dell'articolo 26;
- per gli appalti di lavori (compresi gli accordi-quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, di cui al comma 6-ter dell'articolo 26;
- per gli accordi-quadro di lavori derivanti da offerte comprese entro il 31 dicembre 2021, di cui al comma 8 dell'articolo 26, sia con riferimento a quelli menzionati al primo periodo del comma – cioè non ancora avviati alla data di entrata in vigore dell'articolo 26 (18 maggio 2022) – sia con riferimento a quelli menzionati all'ultimo periodo – cioè quelli già in corso di esecuzione a quella medesima data;
- per gli appalti di lavori nonché gli accordi-quadro delle società del Gruppo RFI, dell'Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali;
- per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo RFI e ANAS, già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore dell'art. 26, di cui al comma 12 del medesimo articolo, estendendo all'anno 2025 la possibilità di apportare un incremento forfettario del 20 per cento. Ciò, però, ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 18, comma 2 del cd DL "Assett", n. 104/2023, convertito con Legge 136/2023. Per questi interventi, infatti, era previsto uno specifico meccanismo a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi, ma solo fino al 2024. La mancata proroga di quest'ultimo termine evidenzia notevoli criticità applicative, anche con riferimento all'incremento del 20% prima cennato, che, in linea di principio, non può comunque comprendere gli interventi di cui al predetto art. 18, comma 2, del DL Assett.

Un'importante novità viene introdotta anche sul fronte delle risorse interne che le committenti possono utilizzare per far fronte al pagamento delle maggiori somme, prima di procedere con la richiesta di accesso ai Fondi Ministeriali.

Infatti, accanto a quelle già previste (50% degli accantonamenti per imprevisti, ulteriori somme a disposizione stanziata per lo stesso intervento, ribassi d'asta, somme disponibili derivanti da altri interventi già collaudati) vengono ora menzionate anche le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale .

Viene infine precisato, nell'ambito del comma 6-bis, che l'applicazione dei prezzari annualmente aggiornati avverrà sia in aumento che in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara

, al netto dei ribassi d'asta. Gli eventuali minori importi rimarranno nella disponibilità della stazione appaltante fino al momento del collaudo, per essere utilizzati nell'ambito del medesimo intervento.

Tale previsione suscita forti perplessità.

Infatti, la stessa, oltre a rivelarsi in contrasto con la ratio ispiratrice del DL "Aiuti" – vale a dire fornire un sostegno alle imprese esecutrici di lavori pubblici travolti dagli incrementi straordinari dei prezzi degli ultimi anni – appare opinabile anche sul piano più squisitamente giuridico, in quanto, laddove possa dar luogo ad una modifica in peius dei prezzi contrattuali originari, tale effetto risulterebbe disancorato da qualunque clausola in tal senso nelle procedure di gara "a monte" dei contratti stessi.

Sulle criticità evidenziate, occorrerà pertanto avviare un'azione di sensibilizzazione degli interlocutori istituzionali, volta a trovare le più opportune soluzioni.

ex Art. 80.

532. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 » e dopo le parole: del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando » sono inserite le seguenti: « , in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, »;

2) al secondo periodo, le parole: « quarto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quinto periodo » e le parole: « quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « sesto periodo »;

3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Gli eventuali minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell'ambito del medesimo intervento »;

4) al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del

ex Art. 80.

quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale »;

5) al quinto periodo, le parole: « per l'anno 2023 e l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 »;

6) al sesto periodo, le parole: « ed entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025 »;

b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 »;

c) al comma 6-quater, le parole: « e di 100 milioni per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 300 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni per l'anno 2026 »;

d) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole: « Fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti « Fino al 31 dicembre 2025 »;

2) al terzo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 »;

e) al comma 12, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

## **N1-25 - Pubblicate dai Vigili del Fuoco alcune indicazioni operative per l'applicazione del Decreto controlli**

**È stata pubblicata dal Ministero dell'Interno la circolare del 3 dicembre, che fornisce indicazioni operative per l'applicazione del cd. Decreto controlli**

Confindustria informa che è stata pubblicata dal Ministero dell'Interno (Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) la circolare n. 19631 del 3 dicembre 2024, che fornisce indicazioni operative per l'applicazione del Decreto controlli (DM 1 settembre 2021 - criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio), e dei successivi decreti di modifica.

La circolare chiarisce diversi aspetti delle modifiche introdotte dal recente decreto 13 settembre 2024 (vedasi notizia N34-24 di ANCE FVG Informa n° 28/2024).

Tra i punti principali si segnalano:

- La proroga al 25 settembre 2025 per le disposizioni sulla qualifica dei tecnici manutentori.
- La revisione dei requisiti e delle modalità di qualificazione dei manutentori, con l'introduzione di un decreto direttoriale che semplificherà le procedure.
- L'aggiornamento delle tariffe, mentre tutte le altre disposizioni del Decreto controlli rimangono invariate.

La circolare specifica anche le modalità di presentazione e rilascio degli attestati di idoneità durante la fase transitoria, permettendo ai manutentori di proseguire l'attività dopo aver richiesto l'ammissione all'esame, in attesa del certificato di idoneità. A seguito della domanda, un nulla osta transitorio (NOT) sarà emesso per ciascun presidio antincendio, dopo i controlli necessari.

La gestione di queste procedure avverrà esclusivamente per via telematica, con un'implementazione graduale del sistema informatico per l'iscrizione dei soggetti formatori e dei tecnici manutentori qualificati.

Sono previste due tipologie di esame:

- **Esame completo** : frequentazione di un corso di formazione con eventuale valutazione del curriculum.
- **Esame ridotto** : previsto per norme transitorie, comprende un esame orale-pratico e la valutazione obbligatoria del curriculum, applicabile solo a chi possedeva i requisiti entro il 25 settembre 2022.

Confindustria fa presente che saranno necessari chiarimenti da parte dei VVF dal momento che le modalità descritte nella circolare differiscono da quelle contenute nella circolare n. 14804 del 06 ottobre 2021.

La circolare, inoltre, fornisce uno schema dettagliato per la valutazione uniforme dei curriculum ed introduce anche novità sull'aggiornamento obbligatorio dei tecnici manutentori, non previsto dal Decreto controlli. Tale aggiornamento, da effettuarsi ogni 5

anni, richiede un corso pari almeno al 50% delle ore di teoria previste per la formazione iniziale. La mancata conformità comporta la sospensione della qualifica e l'esclusione dagli elenchi pubblici in attesa degli adempimenti previsti.

Si fa presente infine che Confindustria ed altre associazioni datoriali hanno sollecitato i Vigili del Fuoco per garantire una rapida attuazione del decreto.

# Prevenzione incendi – Pubblicata circolare con istruzioni operative - Decreto controlli



18 dicembre 2024

È stata pubblicata la circolare n. 19631 del 3 dicembre 2024 del Ministero dell'Interno (Corpo nazionale del VVFF), che fornisce **istruzioni operative per l'applicazione del cosiddetto Decreto controlli** (DM 1 settembre 2021 – criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio) e successivi decreti di modifica.

La circolare fornisce, infatti, numerosi chiarimenti relativamente alle novità introdotte dal decreto 13 settembre 2024, che ha modificato di recente il decreto controlli (vedi per ultimo nostra [news del 19 settembre 2024](#)). Tra le principali si segnala la proroga al 25 settembre 2025 delle disposizioni relative alla qualifica dei tecnici manutentori, nonché la revisione dei requisiti e delle modalità di qualificazione dei manutentori, con un rinvio ad un apposito decreto direttoriale che individuerà modalità semplificate. Il decreto, inoltre, ha previsto un aggiornamento delle tariffe. Tutte le altre disposizioni del decreto controlli sono rimaste invariate.

La circolare specifica le modalità per la presentazione ed il rilascio degli attestati di idoneità, durante questa fase transitoria.

Si evidenzia, in particolare, che in questa fase **i manutentori una volta presentata la richiesta di ammissione all'esame potranno continuare a svolgere la propria attività, in attesa di svolgere l'esame e di avere il certificato di idoneità.**

A seguito della richiesta d'esame, dopo i necessari controlli, verrà rilasciato un nulla osta transitorio (NOT), per ogni singolo presidio antincendio.

Si segnala che con l'implementazione della procedura informatica, **l'iter di gestione viene gestito esclusivamente per via telematica.**



La circolare fornisce poi dettagli sulle procedure attive e su quelle che si attiveranno per potersi qualificare come tecnico manutentore, sottolineando che è in corso l'informatizzazione sia dell'iter di iscrizione all'elenco dei soggetti formatori che dei tecnici manutentori qualificati.

È precisato, inoltre, che la procedura per la presentazione della domanda d'esame, così come quella di rilascio del NOT è già attiva, mentre quella di organizzazione dell'esame sarà disponibile successivamente.

È definito anche il disciplinare d'esame individuando due casi: esame completo e ridotto.

Nel merito:

- CASO 1: Esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione, più valutazione del curriculum vitae (facoltativo).
- CASO 2: Esame ridotto (esame oral-pratico), più valutazione del curriculum vitae (obbligatorio).

La procedura denominata CASO 2 riguarda esclusivamente le norme transitorie e potrà essere attivata solo da candidati in possesso dei requisiti richiesti alla data del 25 settembre 2022. Per maggiori dettagli, si rimanda alla circolare allegata.

Va notato che le modalità descritte nella circolare differiscono da quelle contenute nella circolare n. 14804 del 06 ottobre 2021, che dovrebbe essere quindi ormai superata, rispetto a questo tema. Chiederemo chiarimenti ai VVFF al riguardo.

Infine, viene fornito uno schema dettagliato della valutazione del curriculum vitae al fine di uniformare i criteri di giudizio.

La circolare affronta anche gli aspetti relativi all'**aggiornamento dei tecnici manutentori qualificati**, aspetto non previsto dal decreto controlli, precisando che il corso di aggiornamento dovrà avere una durata non inferiore al 50% delle ore previste per la parte teorica per l'attrezzatura di riferimento. L'attestato di qualificazione avrà una validità di 5 anni, al termine dei quali sarà necessario seguire un corso di aggiornamento. In caso di mancato adempimento, la circolare precisa che il tecnico manutentore qualificato perde temporaneamente la qualifica e viene sospeso dagli elenchi pubblici, in attesa degli adempimenti previsti.

Disposizioni specifiche in merito saranno emanate successivamente.

Sul tema Confindustria ha scritto nei mesi scorsi ai VVFF, insieme ad altre associazioni datoriali, per sollecitare una veloce ed efficace attuazione del decreto.

**Circolare 19631 del 3 dicembre 2024.pdf**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA,  
ANTINCENDIO ED ENERGETICA

Alle Direzioni Centrali

Alle Direzioni regionali ed interregionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei Vigili del fuoco

All' Ufficio centrale ispettivo

E, p.c. all' Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

OGGETTO: DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

**D.M. 13 Settembre 2024 – Prime istruzioni operative**

## Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219, del 18 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto interministeriale 13 settembre 2024 - modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante «*Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*».

L’emanazione del citato decreto si è reso necessario per far fronte alle difficoltà segnalate, anche dalle principali associazioni di categoria, in merito alla predisposizione di idonee sedi di esame provviste di particolari apparecchiature ed impianti dedicati, che al momento non sono uniformemente distribuite sul territorio nazionale.

Le modifiche principali introdotte nel DM 13 settembre 2024 includono:

- Aggiornamenti alle modalità di **qualificazione dei tecnici manutentori** antincendio;
- La proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni che regolano la qualifica dei tecnici manutentori al **25 settembre 2025**;
- L’aggiornamento della tariffa concernente l’attività di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore.

Si rammenta che tutte le altre disposizioni del DM 1° settembre 2021, come i criteri generali di manutenzione e sorveglianza antincendio, sono già in vigore dal 25 settembre 2022.

# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA,  
ANTINCENDIO ED ENERGETICA

Pertanto nella fase transitoria, che si concluderà il 25 settembre 2025, a fronte della presentazione dell'apposita richiesta di ammissione all'esame e nelle more dell'espletamento delle relative procedure per lo svolgimento dell'esame stesso e/o per il rilascio degli attestati di idoneità, i manutentori potranno continuare a svolgere la propria attività. A tal fine, a valle della procedura di presentazione della richiesta di ammissione all'esame e previo controllo formale della documentazione trasmessa, verrà rilasciato il Nulla Osta Transitorio (NOT), di cui alla nota DCPREV n. 8191 del 17 maggio 2024, specifico per il singolo presidio antincendio.

Con l'implementazione della specifica applicazione informatica, l'iter di gestione dell'esame viene gestito esclusivamente per via telematica, come meglio descritto nei paragrafi successivi. Pertanto verranno abrogati il modello "Mod. Esami Manutentori rev01/23" e il modello "Mod. A e B – Soggetti formatori/sedi d'esame" rispettivamente la "richiesta di ammissione all'esame per l'abilitazione a tecnico manutentore qualificato di impianti, sistemi e attrezzature antincendio" e la "richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti formatori".

Relativamente all'aggiornamento della tariffa concernente l'attività di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore, si fa presente che coloro che abbiano già inoltrato l'istanza prima dell'entrata in vigore del decreto 13 settembre 2024, dovranno provvedere all'integrazione di pagamento tramite la piattaforma informatica dedicata alla procedura.

## **1. Portale dei servizi al cittadino: "Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati".**

Nell'ottica di digitalizzazione dei servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni, si sta provvedendo ad informatizzare, sia l'iter di gestione delle richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti formatori, sia l'iter di gestione delle richieste di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati garantendo:

- Da parte del cittadino l'invio della richiesta nell'ambito del nuovo portale e la successiva presa visione dello stato della richiesta, con possibilità di essere costantemente aggiornato sullo stato di avanzamento;
- Da parte del CNVVF l'evasione della richiesta mediante il supporto della nuova applicazione del portale di erogazione dei servizi al cittadino che consente di gestire e tracciare tutti i livelli di autorizzazione propri di ciascuna fattispecie.

Sarà realizzata un'applicazione all'interno del portale ad uso esclusivo dei soggetti formatori, al fine di interagire direttamente con le direzioni regionali/interregionale e la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica, Antincendio ed Energetica per l'organizzazione degli esami dei candidati tecnici manutentori qualificati.

A tal fine sono stati pre-caricati i dati relativi ai soggetti formatori, a tutt'oggi autorizzati, comprensivi delle rispettive sedi d'esame per consentire la corretta compilazione della domanda da parte del cittadino.

Il pagamento degli importi dovuti avverrà tramite il portale PagoPA.

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA,  
ANTINCENDIO ED ENERGETICA

In ogni caso, il cittadino che intende qualificarsi come tecnico manutentore prima di procedere alla presentazione dell'istanza, collegandosi al portale in parola secondo la procedura riportata nel successivo paragrafo, è tenuto a prendere preventivamente contatto con la sede d'esame presso cui intende svolgere l'esame per gli adempimenti amministrativi correlati allo svolgimento dell'esame stesso.

Nel paragrafo successivo sono indicate le procedure già attive e quelle che si attiveranno successivamente.

## 2. Modalità di presentazione della domanda di esame e organizzazione dell'esame.

I cittadini che desiderano ottenere la qualifica di Tecnici Manutentori Qualificati (c.d. candidati) devono presentare una domanda di ammissione all'esame, alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica o alla Direzione VF Regionale competente per territorio rispetto alla sede scelta per l'esame, accedendo al portale, previa autenticazione digitale tramite SPID/ CIE, e compilando l'apposito form web.

La procedura guiderà il candidato nella compilazione della richiesta, fornendo evidenza di eventuali campi obbligatori e/o errori in fase di compilazione.

In fase di compilazione della domanda, il cittadino potrà inserire uno o più presidi.

Per ciascun presidio selezionato, il cittadino dovrà scegliere una sede tra quelle disponibili per presidio indicato e specificare in quale caso d'esame rientra (caso 1 o caso 2) per procedere poi ad inserire gli allegati richiesti. **A tal riguardo si precisa che per il riconoscimento dei requisiti per il caso 2, la documentazione da allegare dovrà essere attinente allo specifico presidio oggetto d'esame** (attestazione di servizio e certificati vari).

Per completare la richiesta, il candidato dovrà verificare la correttezza dei dati inseriti e provvedere al **pagamento della marca da bollo e del contributo amministrativo tramite PagoPA**. Infine, confermando sul portale la richiesta, la stessa sarà trasmessa automaticamente alla Direzione VF competente. **Il cittadino può compilare la richiesta anche per conto di un delegante.**

La Direzione VF competente, dopo aver ricevuto notifica della nuova richiesta pervenuta, che è protocollata automaticamente tramite VIGILIA, verifica la conformità dei requisiti previsti dal D.M. 1° settembre 2021 e ss mm. ii. del richiedente l'esame e, qualora siano necessarie integrazioni, può generare tramite portale apposita nota, che sarà trasmessa al candidato.

Qualora le integrazioni fornite dal richiedente non risultino conformi a quanto richiesto in fase di accettazione della domanda, la Direzione VF competente potrà procedere, tramite portale, al diniego della richiesta ovvero richiedere ulteriori integrazioni.

In caso di esito positivo della valutazione dei requisiti, la Direzione VF competente registra il candidato nell'elenco pubblico e rilascia tramite portale il **Nulla Osta Transitorio (NOT)**. Per ogni presidio, e quindi per ciascuna sotto-richiesta, sarà associato un NOT univoco identificato automaticamente dal sistema.

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA,  
ANTINCENDIO ED ENERGETICA

**Per le funzionalità sopra riportate il portale in parola è già attivo, mentre le funzionalità riportate di seguito saranno disponibili successivamente e saranno tempestivamente comunicate.**

Il Soggetto formatore, o suo delegato per sede d'esame, viene informato tramite portale dei candidati ammessi che hanno selezionato come sede d'esame uno dei centri di formazione di appartenenza, con evidenza della tipologia di prova d'esame e di presidio selezionato, accedendo alla propria area riservata. Attraverso la stessa può presentare una proposta di calendario d'esame, creando delle «classi», e fornire i nominativi dei tecnici manutentori con caratteristica di docenti di cui le Commissioni esaminatrici si avvarranno, da trasmettere tramite portale alla Direzione VF competente per la validazione.

Infine il Soggetto formatore concorderà con la Direzione VF la data dell'esame e successivamente comunicherà al candidato l'ammissione all'esame e la data prevista.

In caso di esito positivo all'esame, la Direzione VF competente rilascia **l'attestato di qualificazione**, valido su tutto il territorio nazionale, che il candidato può scaricare direttamente dal portale e registra il nuovo Tecnico Manutentore Qualificato nel registro pubblico, disponibile sul sito istituzionale.

## 2.1 Procedura provvisoria organizzativa dell'esame.

Nelle more della piena attivazione delle suddette procedure, l'organizzazione dell'esame dovrà essere effettuata secondo i seguenti step:

- La Direzione VF competente, ricevuta e convalidata la richiesta di esame del candidato, trasmetterà una copia al Soggetto formatore, o al suo delegato per la sede d'esame scelta dal candidato.
- Il Soggetto formatore, o il suo delegato per la sede d'esame, sarà incaricato di raccogliere le istanze ricevute. Successivamente, al raggiungimento del numero minimo di candidati (da concordare con la Direzione VF), presenterà una formale richiesta di esame alla Direzione VF competente specificando:
  - Una proposta per la data dell'esame, che la Direzione VF potrà approvare o respingere secondo le proprie necessità operative;
  - L'indicazione del presidio antincendio oggetto della prova;
  - L'indirizzo della sede d'esame;
  - L'elenco dei candidati completo dei rispettivi dati anagrafici;
  - Una proposta di tecnici manutentori con i requisiti di docenti a supporto della commissione d'esame, corredata dai dati anagrafici di ciascun docente e da un'autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e firmata dal docente stesso, che attesti il rispetto dei requisiti previsti ai sensi del punto 2 dell'allegato II del Decreto e della Circolare prot. n. 14804 del 6.10.2021.

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA,  
ANTINCENDIO ED ENERGETICA

- La Direzione VF procede alla designazione della commissione d'esame per la data concordata.

### 3. **Soggetti formatori, centri di formazione e sedi d'esame.**

I soggetti formatori, per il tramite dei centri di formazione/sedi d'esame, organizzano i corsi di formazione per tecnici manutentori qualificati.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei Soggetti formatori il portale prevederà in un successivo upgrade la possibilità per ciascun ente richiedente, eseguito l'accesso al portale, previa autenticazione digitale tramite SPID/CIE, di presentare la richiesta di abilitazione alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica compilando il form web e seguendo l'apposita procedura guidata volta a indirizzare il soggetto richiedente durante la compilazione, fornendo evidenza di eventuali campi obbligatori e/o errori in fase di compilazione.

In caso di esito positivo della valutazione dei requisiti, verrà trasmessa la **nota di autorizzazione** al Soggetto formatore e si procederà alla registrazione nell'elenco pubblico. Il Soggetto formatore sarà, così, abilitato all'erogazione dei corsi di formazione e/o di esami e, accedendo all'applicazione di gestione dei Soggetti formatori, previa autenticazione digitale tramite SPID/CIE, potrà inserire e aggiornare all'occorrenza e in autonomia, o per delega, i dati relativi ai centri di formazione e alle sedi degli esami.

Si rammenta che il riconoscimento come Soggetto formatore ha validità triennale. Alla scadenza di tale periodo si dovrà procedere all'invio di una nuova istanza ripetendo l'iter sul portale come indicato nei capoversi precedenti. Nel caso in cui non verrà fatto il rinnovo, il Soggetto formatore con i relativi suoi centri di formazione/sedi d'esame saranno sospesi dall'elenco pubblico.

Si evidenzia, infine, che i Soggetti formatori sono responsabili del rispetto dei requisiti indicati nella Circolare prot. n.14804 del 6.10.2021 relativamente ai propri centri di formazione e sedi d'esame.

### 4. **Disciplinare d'esame per la qualifica di Tecnico Manutentore Qualificato Antincendio**

L'esame ha lo scopo di verificare le conoscenze teoriche e le competenze pratiche del candidato per garantire la corretta manutenzione di impianti e attrezzature antincendio in conformità alla normativa di sicurezza antincendio vigente.

Si sottolinea che il candidato che richieda la qualifica per più tipologie di impianti, attrezzature o sistemi, dovrà essere sottoposto ad esami distinti per ciascun ambito per il quale viene richiesta l'abilitazione, con valutazioni ugualmente distinte e separate.

Alla luce del nuovo decreto 13 settembre 2024, i casi di esame previsti sono due:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA,  
ANTINCENDIO ED ENERGETICA

- CASO 1: Esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione, più valutazione del curriculum vitae (facoltativo).
- CASO 2: Esame ridotto (esame oral-pratico), più valutazione del curriculum vitae (obbligatorio).

La procedura denominata CASO 2 afferisce alle sole norme transitorie e potrà essere attivata solo da candidati in possesso dei requisiti richiesti alla data del 25 settembre 2022.

Il sistema di valutazione dei requisiti è quello rappresentato al punto 4 dell'allegato II del D.M. 1° settembre 2021 e ss.mm.ii. con le specifiche e integrazioni di seguito riportate.

a) Per il CASO 1:

La commissione esaminatrice attribuisce un punteggio per ogni singola prova, oltre all'eventuale valutazione del curriculum vitae:

- Valutazione del curriculum vitae (facoltativo): fino a 10 punti;
- Prova scritta: fino a 20 punti;
- Prova oral-pratica: fino a 70 punti (50 per la parte pratica + 20 per la parte orale).

**L'esame si intende superato se il candidato ottiene un voto complessivo non inferiore a 70/100, avendo superato ciascuna prova con un punteggio non inferiore alla metà del massimo.**

Il curriculum vitae può essere presentato anche dai candidati che fanno parte del CASO 1 anche se facoltativo, e sarà comunque oggetto di valutazione e contribuirà alla valutazione finale dell'esame.

b) Per il CASO 2:

La commissione esaminatrice attribuisce un punteggio per la sola prova oral-pratica, oltre alla valutazione del curriculum vitae.

- Valutazione del curriculum vitae (obbligatorio): fino a 10 punti;
- Prova oral-pratica: fino a 70 punti (50 per la parte pratica + 20 per la parte orale);

Nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati con un'attestazione di idoneità tecnica rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o con certificazione in corso di validità di parte terza di un organismo riconosciuto da Accredia prima dell'entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021 e ss.mm.ii. con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti 3.1-3.14 dell'allegato II del citato D.M. vengono riconosciuti **5 punti per la certificazione sopracitata e 10 punti per il curriculum vitae** che quindi è esente dalla valutazione da parte della commissione esaminatrice.

**L'esame si intende superato se il candidato ottiene un voto complessivo non inferiore a 50.**

Si precisa che i requisiti richiamati dal Decreto e dalla Circolare prot. n.14804 del 6.10.2021 per cui il candidato è ammesso al caso 2 devono comunque essere rispettati e occorrerà in ogni caso allegare il curriculum vitae all'atto di presentazione della domanda d'esame.

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA,  
ANTINCENDIO ED ENERGETICA

Si rammenta, inoltre, come da nota DCPREV n. 15491 del 7.11.2022, che possono essere riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione diretta alla prova di esame ridotto, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del D.M. 1° settembre 2022 (25 settembre 2022), siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022.

Per uniformare il giudizio sul curriculum vitae si riporta il seguente schema di valutazione di massima:

Parametro	Punteggio			Valore massimo del parametro
Esperienza pregressa*	1 punto per ogni anno di esperienza pregressa			10 punti
	2 punti bonus se il candidato è investito da almeno 3 anni della carica di Responsabile Tecnico ai sensi del DM 37/2008			2 punti
Titolo di studio (tecnico o professionale)**	Diploma di scuola secondaria di secondo grado	Laurea triennale	Laurea magistrale	3 punti
	1 punto	2 punti	3 punti	
Corsi e aggiornamenti inerenti alla specializzazione richiesta***	1 punto per ogni corso di formazione di almeno 8 ore relativo alla manutenzione o installazione del presidio oggetto d'esame, svolti dai soggetti formatori individuati dal presente decreto prima dell'emissione dello stesso;			5 punti
	<b>Punteggio massimo totalizzabile ****</b>			<b>10 punti</b>
* Viene valutata l'esperienza pregressa attinente al presidio antincendio oggetto d'esame. ** I titoli di studio non sono cumulabili. *** È escluso il corso di formazione D.M. 1/09/2021 per l'ammissione all'esame per i candidati del CASO 1 **** Si precisa che il punteggio massimo ottenibile è pari a 10 punti				

In caso di non idoneità, il candidato dovrà ripresentare la domanda d'esame tramite portale e avrà la possibilità di ripetere la prova una sola volta. Qualora l'esito fosse nuovamente negativo, il candidato sarà tenuto a ripetere (per il caso 1) o a frequentare ex novo (per il caso 2) il corso di formazione erogato dai soggetti formatori abilitati.

I modelli dei verbali d'esame sono riportati in allegato alla presente Circolare .

## 5. Aggiornamento dei tecnici manutentori qualificati.

L'attestato di qualificazione ha una validità di **5 anni**, al termine del quale si dovrà svolgere un corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi ed in particolare delle normative tecniche applicabili ai presidi antincendio oggetto di formazione della durata non inferiore al 50% delle ore previste per la parte teorica per l'attrezzatura di riferimento di cui allegato II del D.M. 1° settembre 2021 e ss.mm.ii.

# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
**DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA,  
ANTINCENDIO ED ENERGETICA**

In caso di non adempimento, il tecnico manutentore qualificato perde temporaneamente la qualifica e viene sospeso dagli elenchi pubblici, in attesa degli adempimenti previsti.

In merito saranno emanate specifiche disposizioni a riguardo.

Si prega di dare massima diffusione alla presente circolare.

ME /GP/ pm

**IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI  
VIGILI DEL FUOCO**

**(DALL'OPPIO)**

*Doc. firmato digitalmente*



ESEMPIO

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Regionale Vigili del Fuoco \_\_\_\_\_

(oppure Direzione Interregionale.....oppure Direzione Centrale.....)

## VERBALE DI ESAME PER L'IDONEITA' A TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO DI IMPIANTI, SISTEMI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO

VERBALE DI SESSIONE D'ESAME DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IN DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ DALLE ORE \_\_\_\_: \_\_\_\_, La Commissione, nominata con provvedimento Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, è composta da:

- \_\_\_\_\_ (Presidente)
- \_\_\_\_\_ (Componente)
- \_\_\_\_\_ (Segretario)

(Indicare Qualifica Nome e Cognome)

ha esaminato, secondo le modalità previste dal DM 1° Settembre 2021 ss.mm.ii. e relative circolari attuative, presso la sede d'esame di:

Denominazione sede d'esame: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Per il seguente presidio antincendio (barrare la voce d'interesse):

<input type="checkbox"/> <b>P.1</b> - Estintori d'incendio portatili e carrellati	<input type="checkbox"/> <b>P.2</b> - Reti idranti antincendio	<input type="checkbox"/> <b>P.3</b> - Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)
<input type="checkbox"/> <b>P.4</b> - Sistemi automatici a sprinkler	<input type="checkbox"/> <b>P.5</b> - Impianti di rivelazione e allarme incendio	<input type="checkbox"/> <b>P.6</b> - Sistemi di allarme vocale per gestione emergenza (EVAC)
<input type="checkbox"/> <b>P.7</b> - Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso	<input type="checkbox"/> <b>P.8.1</b> - Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SEFFC)	<input type="checkbox"/> <b>P.8.2</b> - Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)
<input type="checkbox"/> <b>P.9</b> - Sistemi a pressione differenziale	<input type="checkbox"/> <b>P.10</b> - Sistemi a schiuma	<input type="checkbox"/> <b>P.11</b> - Sistemi di estinzione ad aerosol condensato
<input type="checkbox"/> <b>P.12</b> - Sistemi a riduzione di ossigeno	<input type="checkbox"/> <b>P.13</b> - Sistemi ad Acqua nebulizzata	<input type="checkbox"/> <b>P.14</b> - Sistemi a polvere



**Gli aspiranti tecnici manutentori qualificati di seguito elencati**

	NOMINATIVO		CASO 1	CASO 2	VALUTAZIONE
	NOME	COGNOME			SUPERATO: [SI] NON SUPERATO: [NO]
1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

La sessione si è conclusa alle ore \_\_\_\_: \_\_\_\_ con i seguenti risultati:

- Tecnici manutentori qualificati n. \_\_\_\_\_
- Tecnici manutentori non qualificati n. \_\_\_\_\_

Si allegano n. \_\_\_\_\_ verbali di accertamento (dal n. \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_).

**I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE**

**FIRMA**

\_\_\_\_\_  
(Indicare Qualifica Nome e Cognome)

\_\_\_\_\_  
(Indicare Qualifica Nome e Cognome)

**IL PRESIDENTE**

\_\_\_\_\_  
(Indicare Qualifica Nome e Cognome)

**Note:**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Regionale Vigili del Fuoco \_\_\_\_\_

(oppure Direzione Interregionale.....oppure Direzione Centrale.....)

## VERBALE DI ACCERTAMENTO ESAME DI IDONEITA' A TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO DI IMPIANTI, SISTEMI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO

VERBALE DI ESAME DI ABILITAZIONE DEI TECNICI MANUTENTORI QUALIFICATI

VERBALE N. \_\_\_\_\_

DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### DATI ANAGRAFICI DELL'ASPIRANTE TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
_____	_____	_____

### DOCUMENTO DI IDENTITA'

TIPO	NUMERO	RILASCIATO DA
_____	_____	_____

### PRESIDIO ANTINCENDIO

<input type="checkbox"/> <b>P.1</b> - Estintori d'incendio portatili e carrellati	<input type="checkbox"/> <b>P.2</b> - Reti idranti antincendio	<input type="checkbox"/> <b>P.3</b> - Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)
<input type="checkbox"/> <b>P.4</b> - Sistemi automatici a sprinkler	<input type="checkbox"/> <b>P.5</b> - Impianti di rivelazione e allarme incendio	<input type="checkbox"/> <b>P.6</b> - Sistemi di allarme vocale per gestione emergenza (EVAC)
<input type="checkbox"/> <b>P.7</b> - Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso	<input type="checkbox"/> <b>P.8.1</b> - Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)	<input type="checkbox"/> <b>P.8.2</b> - Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)
<input type="checkbox"/> <b>P.9</b> - Sistemi a pressione differenziale	<input type="checkbox"/> <b>P.10</b> - Sistemi a schiuma	<input type="checkbox"/> <b>P.11</b> - Sistemi di estinzione ad aerosol condensato
<input type="checkbox"/> <b>P.12</b> - Sistemi a riduzione di ossigeno	<input type="checkbox"/> <b>P.13</b> - Sistemi ad Acqua nebulizzata	<input type="checkbox"/> <b>P.14</b> - Sistemi a polvere

### TIPOLOGIA DI ESAME

<input type="checkbox"/> <b>CASO 1:</b> ESAME COMPLETO	<input type="checkbox"/> <b>CASO 2:</b> ESAME RIDOTTO
--	---



### In possesso di certificazione volontaria?

Nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati con un'attestazione di idoneità tecnica rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o con certificazione in corso di validità di parte terza di un organismo riconosciuto da Accredia prima dell'entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021 e ss.mm.ii. con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti 3.1-3.14 dell'allegato II del citato D.M. vengono riconosciuti **5 punti per la certificazione sopracitata e 10 punti per il curriculum vitae** che quindi è esente dalla valutazione da parte della commissione esaminatrice.

SI  NO

### VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE

(Caso 1: facoltativo - Caso 2: obbligatorio)

PARAMETRI			PUNTEGGIO
Esperienza pregressa*	1 punto per ogni anno di esperienza pregressa		____/10
	2 punti bonus se il candidato è investito da almeno 3 anni della carica di Responsabile Tecnico ai sensi del DM 37/2008		____/2
Titolo di studio (tecnico o professionale)**	Diploma di scuola secondaria di secondo grado	Laurea triennale	____/3
	1 punto	2 punti	
Corsi e aggiornamenti inerenti alla specializzazione richiesta***	1 punto per ogni corso di formazione di almeno 8 ore relativo alla manutenzione o installazione del presidio oggetto d'esame, svolti dai soggetti formatori individuati dal presente decreto prima dell'emissione dello stesso;		____/5
<b>PUNTEGGIO TOTALE****</b>			<b>____/10</b>

\* Viene valutata l'esperienza pregressa attinente al presidio antincendio oggetto d'esame.

\*\* I titoli di studio non sono cumulabili.

\*\*\* È escluso il corso di formazione D.M. 1/09/2021 per l'ammissione all'esame per i candidati del CASO 1

\*\*\*\* **Si precisa che il punteggio massimo ottenibile è pari a 10 punti**







ESITO DELL'ESAME	FIRME DELLA COMMISSIONE	FIRMA DEL CANDIDATO
<input type="checkbox"/> <b>IDONEO</b>  <input type="checkbox"/> <b>NON IDONEO</b>	<b>IL PRESIDENTE</b>  _____ NOME COGNOME  _____ FIRMA	Per presa visione delle valutazioni della Commissione e dell'esito dell'esame:  <b>FIRMA</b>
Eventuali note della commissione _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	<b>1° COMPONENTE</b>  _____ NOME COGNOME  _____ FIRMA	
	<b>IL SEGRETARIO</b>  _____ NOME COGNOME  _____ FIRMA	

## **N2-25 - Recepimento direttiva agenti cancerogeni/mutageni: nota illustrativa di Confindustria**

**Confindustria ha diramato una nota illustrativa delle modifiche apportate al D.lgs. n.81/08 in seguito al recepimento della direttiva relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni durante il lavoro**

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul tema (vedasi da ultima la notizia N35-24 di ANCE FVG Informa n°31/2024) per trasmettere la nota illustrativa con cui Confindustria fornisce ulteriori dettagli relativamente alla pubblicazione del D.lgs. n. 135/2024 che attua la direttiva 2022/431 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni durante il lavoro.

Confindustria evidenzia che il decreto, entrato in vigore lo scorso 11 ottobre, introduce importanti modifiche sia all'articolato che agli allegati del D.lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), in attuazione di quanto disposto della direttiva (UE) 2022/431.

In particolare, viene esteso il campo di applicazione del Titolo IX, capo II del D.lgs. n. 81/08, sulla protezione da agenti cancerogeni e mutageni, includendo anche le sostanze tossiche per la riproduzione e prevedendo nuovi o aggiornati valori limite occupazionali per i composti dell'acrilonitrile, del benzene e del nichel e per diverse sostanze tossiche per la riproduzione.

Il decreto, inoltre, modifica numerosi articoli del Testo unico sulla sicurezza con particolare riferimento al titolo IX, capo II, per quanto riguarda definizioni, sostituzione e riduzione, valutazione del rischio, informazione e formazione, registro di esposizione.

Infine, Confindustria informa che è in programma uno specifico incontro sul tema durante il quale saranno coinvolte le istituzioni interessate e di cui sarà data notizia a breve.

Per una disamina completa delle disposizioni di interesse, si rinvia alla nota riprodotta di seguito.

# Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Modificato Dlgs 81/08 – Recepimento direttiva agenti cancerogeni/mutageni



20 dicembre 2024

Facciamo seguito alla nostra [news del 1 ottobre 2024](#) per fornire, nella nota allegata, ulteriori dettagli relativamente alla pubblicazione del Dlgs 4 settembre 2024, n. 135 (scaricabile al seguente link) che attua la direttiva relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni durante il lavoro (GU n. 226 del 26/09/2024).

Il decreto introduce importanti modifiche sia all'articolo che agli allegati del Dlgs 81/2008 (in attuazione della direttiva (UE) 2022/431), ed è **entrato in vigore l'11 ottobre 2024**. In particolare, estende il campo di applicazione del Titolo IX, capo II del Dgs 81/08, sulla protezione da agenti cancerogeni e mutageni, includendo anche alle sostanze tossiche per la riproduzione (art. 233 del Dlgs 81/08) e prevede nuovi o aggiornati valori limite occupazionali per i composti dell'acrilonitrile, del benzene e del nichel e per diverse sostanze tossiche per la riproduzione.

Il decreto, inoltre, modifica numerosi articoli Dlgs 81/08 (in particolare, sempre in riferimento al titolo IX, capo II, per quanto riguarda definizioni, sostituzione e riduzione, valutazione del rischio, informazione e formazione, registro di esposizione).

Trovate in allegato il testo del decreto, la nota di sintesi ed i pareri, approvati dal Comitato consultivo salute e sicurezza della Commissione europea, relativi ad una prossima proposta di modifica della direttiva cancerogeni/mutageni/reprotossici. Tali pareri vengono, infatti, presi a riferimento dalla Commissione per la definizione delle proposte di direttiva (nella nota ulteriori dettagli).

Infine, Vi anticipiamo che stiamo organizzando un incontro sul tema, coinvolgendo le istituzioni interessate, e forniremo ulteriori informazioni al riguardo a breve.

[Pareri ACSH Sostanze pericolose.zip](#)



Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Nota - Modificato Dlgs 81\_08 Recepimento  
direttiva cancerogeni ndfl





CONFINDUSTRIA

Salute e sicurezza sul lavoro –

Modificato Dlgs 81/08

Recepimento direttiva agenti cancerogeni/mutageni

13 dicembre 2024

## SOMMARIO

<b>1.</b>	<b>Modificato il Dlgs 81/08 – recepita la direttiva agenti cancerogeni /mutageni</b>	<b>2</b>
<b>1.1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>2</b>
<b>1.2</b>	<b>Iter legislativo</b>	<b>3</b>
<b>1.3</b>	<b>Principali novità</b>	<b>4</b>
	<input type="checkbox"/> Campo di applicazione (art. 233)	4
	<input type="checkbox"/> Definizioni (art. 234)	4
	<input type="checkbox"/> Sostituzione e riduzione (art. 235)	5
	<input type="checkbox"/> Valutazione dei rischi (art. 236, commi 1, 2 e 4), misure tecniche, organizzative, procedurali (art. 237), esposizione non prevedibile (articolo 240) e operazioni lavorative particolari (articolo 241)	5
	<input type="checkbox"/> Informazione e formazione (art. 239)	6
	<input type="checkbox"/> Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche (art. 242)	6
	<input type="checkbox"/> Registro di esposizione e cartelle sanitarie (articolo 243)	6
	<input type="checkbox"/> Allegati XXXVIII e XLIII	8
	<input type="checkbox"/> Allegato XLIII – bis	9
	<input type="checkbox"/> Allegato XXXIX	9
	<input type="checkbox"/> Altre modifiche	9
<b>1.4</b>	<b>Conclusioni</b>	<b>10</b>

# 1. Modificato il Dlgs 81/08 – recepita la direttiva agenti cancerogeni /mutageni

## 1.1 Introduzione

È stato pubblicato il Dlgs 4 settembre 2024, n. 135 che attua la direttiva relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni durante il lavoro (GU n. 226 del 26/09/2024) – vedi nostra [news del 1 ottobre 2024](#).

Il decreto introduce importanti modifiche sia all'articolato che agli allegati del Dlgs 81/2008 (in attuazione della direttiva (UE) 2022/431), ed è **entrato in vigore l'11 ottobre 2024**.

La direttiva cancerogeni/mutageni è stata modificata cinque volte dal 2017, principalmente ai fini di un aggiornamento tecnico della stessa ed è parte di un progetto di revisione complessivo della materia salute e sicurezza che la Commissione europea ha avviato da qualche anno.

Di seguito una sintesi, delle direttive e dei recepimenti:

- ✓ Direttiva (UE) 2017/2398 – vedi nostra [news del 15 gennaio 2018](#)
  - recepita con il Dlgs 1 giugno 2020 n. 144 (vedi nostra [news dell'11 giugno 2020](#))
- ✓ Direttiva (UE) 2019/130 – vedi nostra [news del 3 aprile 2019](#)
  - recepita con il Decreto interministeriale 11 febbraio 2021 (vedi nostra [news del 17 febbraio 2021](#))
- ✓ Direttiva (UE) 2019/983 - vedi nostra [news del 15 luglio 2019](#)
  - recepita con il Decreto interministeriale 11 febbraio 2021 (vedi nostra [news del 17 febbraio 2021](#))
- ✓ Direttiva (UE) 2022/431– vedi nostra [news del 1 aprile 2022](#)
  - recepita con il Dlgs 4 settembre 2024 n. 135
- ✓ Direttiva (UE) 2024/869 vedi nostra [news del 22 marzo 2022](#)
  - da recepire entro il 9 aprile 2026.

Inoltre, è in fase di definizione una nuova proposta di direttiva da parte della Commissione europea, sono stati infatti approvati i seguenti pareri (allegati) nel Comitato consultivo salute e sicurezza:

- ✓ Parere sul valore limite vincolante di esposizione professionale (BOEL) dell'UE per gli **idrocarburi policiclici aromatici (IPA)**

- ✓ Parere sul valore limite vincolante di esposizione professionale (BOEL) per l'**isoprene**
- ✓ Parere sul valore limite vincolante di esposizione professionale (BOEL) e osservazioni per il **cobalto e i suoi composti inorganici**
- ✓ Parere sull'introduzione nell'Allegato I dei Lavori comportanti esposizione a **fumi da processi di saldatura** contenenti sostanze che soddisfano i criteri per la CMR categoria 1A/1B di cui all'Allegato I del Regolamento CLP
- ✓ Parere su un valore limite vincolante di esposizione professionale (BOEL), un limite di esposizione a breve termine (STEL), un valore limite biologico (BLV) e una osservazione cutanea per l'**1,4-diossano**.

I pareri del Comitato sono poi utilizzati dalla Commissione europea come riferimento per definire le proposte di direttiva.

## 1.2 Iter legislativo

Di seguito, una breve descrizione dell'iter di definizione del decreto di recepimento della direttiva, da Confindustria costantemente monitorato, con il supporto delle associazioni del Sistema sin dalla definizione della direttiva stessa, intervenendo nelle diverse fasi legislative, sia a livello nazionale che europeo.

È importante evidenziare che Confindustria aveva chiesto l'apertura di un tavolo di confronto con il Ministero, appena pubblicata la direttiva, vista la rilevanza del tema e le numerose e importanti modifiche previste.

Il Ministero del lavoro ha dato avvio all'iter per il recepimento della Direttiva (UE) 2022/431, diversamente da quanto successo per i recepimenti precedenti, trasmettendo via e-mail lo schema del decreto lo scorso giugno.

Confindustria si è fatta parte attiva coinvolgendo le altre associazioni di rappresentanza delle imprese e presentando al Ministero del lavoro e alle altre istituzioni coinvolte, una proposta comune, affinché, tra l'altro, fossero confermati, nell'ordinamento interno, i valori limite e le altre previsioni della direttiva. Ha, altresì, evidenziando le criticità presenti nel testo ed avanzato proposte, chiedendo, in particolare, ad un tempo adeguato per la loro implementazione.

Lato Parlamento, Confindustria ha seguito attivamente, avanzando proposte, insieme alle associazioni del Sistema maggiormente interessate, l'iter della legge di delegazione europea (DDL recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti

dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023" AC 1342), che presentava numerosi emendamenti ritenuti critici. Diverse istanze di Confindustria sono state accolte.

Nel merito, lo schema di decreto è stato approvato, in esame preliminare, nel Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2024 ed assegnato alle Commissioni competenti di Camera e Senato.

Le Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) hanno espresso successivamente un parere favorevole con osservazioni (atto 157).

La Conferenza Stato – Regioni ha espresso il parere in merito il 27 giugno, proponendo principalmente correzioni all'articolo e agli allegati.

Infine, il Consiglio dei ministri, ha approvato il testo del decreto lo scorso 30 agosto.

### 1.3 Principali novità

Il decreto in esame comprende 22 articoli e tre allegati, modificando numerosi articoli del Dlgs 81/2008.

Le novità più rilevanti riguardano l'estensione delle previsioni anche agli agenti tossici per la riproduzione e le modifiche degli allegati.

Di seguito, un dettaglio delle principali modifiche apportate ai vari articoli del Dlgs 81/08, a partire dalla rubrica del Titolo IX, capo II, che ora è "Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione".

- **Campo di applicazione** (art. 233)

Viene **ampliato il campo di applicazione anche alle sostanze tossiche per la riproduzione.**

- **Definizioni** (art. 234)

- Sono inserite **tre nuove definizioni** (nuove lettere b-bis, b-ter, b-quater, art. 234, comma 1) relative alle **sostanze tossiche per la riproduzione in generale**, in base ai criteri di classificazione del regolamento in materia (Regolamento 1272/2008, cd CLP), e alle **sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e con soglia**. Nel caso delle sostanze reprotossiche "prive di soglia" non esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi, mentre nel caso delle sostanze reprotossiche con soglia esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi. In entrambi i casi si rinvia all'identificazione nella colonna osservazioni dell'allegato III del decreto. Si segnala che attualmente la colonna non riporta alcun riferimento;

- è **stata modificata la definizione di valore limite** (lettera c, art. 234, comma 1) al fine di inserire le sostanze tossiche per la riproduzione;
- sono state **aggiunte le definizioni di valore limite biologico e sorveglianza sanitaria** (nuove lettere c-bis e c-ter, art. 234, comma 1): le due definizioni riprendono i testi della direttiva agenti chimici (presenti nell'art. 222 del Dlgs 81/08), rivedendoli ed adattandoli alle sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche.
- **Sostituzione e riduzione** (art. 235)
  - Gli obblighi del datore di lavoro sono estesi alle sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare con riferimento alle previsioni inerenti la "sostituzione" e il "sistema chiuso" (commi 1, 2). Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo è stato modificato prevedendo che, laddove il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile, il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori all'agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione "priva di soglia", sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. È stato quindi aggiunto il riferimento alla sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia.
  - Sono state poi inseriti due differenti ipotesi, in due nuovi commi:
    - la prima (comma 3 bis) prevede che il datore di lavoro provveda affinché l'esposizione sia ridotta al minimo se non è tecnicamente possibile utilizzare /produrre una sostanza tossica per la riproduzione **con valore soglia** in un sistema chiuso;
    - la seconda ipotesi (comma 3-ter), che rimane da chiarire, si riferisce alle sostanze tossiche per la riproduzione (diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia), per le quali il datore di lavoro applica quanto previsto nella suddetta prima ipotesi (comma 3 bis). In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell'effettuare la valutazione dei rischi, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo.
  - Il nuovo comma 3 quater, infine, prevede che l'esposizione non debba superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione (CMR) stabilito nell'allegato XLII. Tale previsione era, di fatto, già presente nel Dlgs 81/08 ed è stata ora estesa anche ai reprotossici.
- **Valutazione dei rischi** (art. 236, commi 1, 2 e 4), **misure tecniche, organizzative, procedurali** (art. 237), **esposizione non prevedibile** (articolo 240) e **operazioni lavorative particolari** (articolo 241)

Gli obblighi del datore di lavoro sono estesi anche alle sostanze tossiche per la riproduzione.

- **Informazione e formazione** (art. 239)

- L'obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, **informazioni ed istruzioni** (comma 1) ora include anche:

- le **sostanze tossiche per la riproduzione** presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi connessi al loro impiego, etc. (comma 1, lett. a).

- l'**obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria** per le sostanze per le quali è stato fissato un valore limite biologico di cui all'allegato XLIII-bis (comma 1, lett. e-bis).

Si ricorda che, anche per gli agenti chimici (art. 229, comma 3), è previsto il monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico.

La nuova previsione è stata mutuata, infatti, dalla direttiva agenti chimici (direttiva 98/24/CE).

- le previsioni del comma 3, relative alla informazione e la formazione (da fornire prima che i lavoratori siano adibiti alle attività e da ripetere con frequenza almeno quinquennale) sono estese "*in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, **compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi**, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro*".

- è introdotta una nuova previsione (al comma 3- bis), che riguarda **l'informazione e la formazione** da fornire periodicamente, con periodicità almeno quinquennale, **nelle strutture sanitarie pubbliche e private** a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze.

- l'**etichettatura** degli impianti, dei contenitori, degli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni (comma 4) è estesa anche alle sostanze tossiche per la riproduzione, **introducendo**, correttamente, **il riferimento al regolamento cosiddetto CLP (CE n. 1272/2008)**.

- **Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche** (art. 242)

Il medico competente deve ora informare il datore di lavoro anche laddove **si constati che un valore limite biologico è stato superato** (comma 4).

- **Registro di esposizione e cartelle sanitarie** (articolo 243)

Sono previste numerose le modifiche a questo articolo, che presenta diversi aspetti critici, segnalati al Ministero del lavoro, nel posizionamento comune fornito in fase di recepimento, chiedendo di fare chiarezza.

Nel dettaglio, le modifiche riguardano:

- l'inserimento nel registro, sul quale sono iscritti i lavoratori di cui all'articolo 242 (cioè i lavoratori esposti per cui è stato valutato esserci un rischio per la salute), in aggiunta agli agenti cancerogeni o mutageni, anche delle sostanze tossiche per la riproduzione utilizzate (comma 1).
- le annotazioni individuali contenute nel registro suddetto, nonché le cartelle sanitarie e di rischio, sono conservate:
  - dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro (come già previsto in precedenza)
  - dall'Inail:
    - fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni
    - **fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione**
- l'estensione delle previsioni relative al registro (comma 8) anche alle sostanze tossiche per la riproduzione. Nel merito, il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni **o a sostanze tossiche per la riproduzione**:
  - a) *trasmette copia del registro all'**INAIL** ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;*
  - b) *consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro;*
  - c) *in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro all'organo di vigilanza competente per territorio;*
  - d) *in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni **o a sostanze tossiche per la riproduzione**, il datore di lavoro chiede all'**INAIL** copia delle annotazioni individuali contenute nel registro, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso.*

Riguardo a questo tema, abbiamo sollecitato il Ministero del lavoro, durante la fase di recepimento, ad armonizzare le previsioni del Dlgs 81/08 evidenziando, in particolare, le criticità

relative all'articolo 243 del decreto stesso, che fa riferimento, nei commi di seguito riportati, a diverse sostanze:

- il comma 1 prevede che nel registro in cui sono iscritti i lavoratori sia riportato, tra l'altro, **l'agente cancerogeno, o mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione utilizzato**
- al comma 9 è previsto che i modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto 155/2007 ("Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni). Il decreto è tuttora vigente, non aggiornato finora, e fa riferimento solo **agli agenti cancerogeni ed a un registro cartaceo**;
- il comma 8, sempre inerente al registro, fa riferimento **agli agenti cancerogeni o alle sostanze tossiche per la riproduzione**;

Inoltre, la circolare Inail (n. 43 del 12 ottobre 2012) fornisce indicazioni inerenti le modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento del registro di esposizione in riferimento agli **agenti cancerogeni e mutageni**.

È possibile comunque, ad oggi, caricare online sul registro telematico gli esposti a sostanze tossiche per la riproduzione, inserendoli nella sezione sostanze cancerogene.

Alla luce delle suddette incongruenze è necessario vengano forniti chiarimenti sull'oggetto del registro di esposizione e sulle modalità operative di tenuta e trasmissione.

#### • **Allegati XXXVIII e XLIII**

Sono interamente sostituiti dagli allegati A e B del decreto in esame, che contengono i valori limite di esposizione professionale sia per gli agenti chimici che cancerogeni/mutageni/reprotossici.

Nel merito, **i valori limite di esposizione professionale delle seguenti 12 sostanze reprotossiche presenti nell'Allegato XXXVIII** (che fa riferimento alla "protezione da agenti chimici" Capo I del Titolo IX) **sono stati spostati nell'Allegato XLIII** (relativo alla "protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione" Capo II del Titolo IX):

- piombo inorganico e suoi composti;
- 2-Etossi etanolo (CAS 110-80-5);
- 2-Etossietilacetato (CAS 111-15-9);
- 2-Metossietanolo (CAS 109-86-4);
- 2-Metiossietil acetato (CAS 110-49-6);
- bisfenolo A; 4,4'- isopropilidendifenolo, (CAS 80-05-7);

- mercurio e composti inorganici bivalenti del mercurio compresi ossido mercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio);
- monossido di carbonio (CAS 630-08-0);
- N,N Dimetilformamide (CAS 68-12-2);
- N,N-dimetilacetammide(CAS 127-19-5)A;
- Nitrobenzene (CAS 98-95-3);
- N-metil-2-pirrolidone (CAS 872-50-4).

Nell'**Allegato XXXVIII** (che fa riferimento alla “protezione da agenti chimici” Capo I del Titolo IX) **sono state introdotti i valori limite per le seguenti sostanze**: stagno, platino, piridina, acido picrico, naftalene, cresoli, come previsto dalla direttiva 91/322/CEE.

Nell'**Allegato XLIII** è **abbassato il valore limite di esposizione professionale** del benzene (CAS 71-43-2) e **sono introdotti nuovi valori** per i composti del nichel e per l'acrilonitrile (CAS 107-13-1); tali valori e le relative misure transitorie sono stati recepiti secondo quanto previsto dalla direttiva.

- **Allegato XLIII – bis**

È nuovo e contiene il valore limite biologico e la procedura di sorveglianza sanitaria per il piombo (allegato C del decreto in esame). Questo allegato è sostanzialmente analogo all'allegato XXXIX del Dlgs 81/08, che viene, invece, abrogato. Il piombo, infatti, non rientra più tra gli agenti chimici ma tra gli agenti cancerogeni/mutageni e reprotossici (passando dall'attuale capo I protezione da agenti chimici al capo II – protezione da agenti cancerogeni/ mutageni/ sostanze tossiche per la riproduzione del titolo IX del Dlgs 81/08).

- **Allegato XXXIX**

È abrogato

- **Altre modifiche**

Vengono, inoltre, modificati altri articoli del Dlgs 81/08 che richiamano gli agenti cancerogeni e mutageni, estendendone l'applicazione anche alle “sostanze tossiche per la riproduzione”, quali:

- **Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione** (art. 26, comma 3-bis).

Nel merito la previsione riguarda l'obbligo relativo alla elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi che non si applica in talune ipotesi, sempre che esse non comportino alcuni rischi tra cui quelli derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici ora estesi anche agli agenti tossici per la riproduzione.

Importante quindi valutare questa tipologia di documenti, se presenti in azienda.

- **Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi** (articolo 29, al comma 7).  
La possibilità per i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori di utilizzare le procedure standardizzate non si applica alle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori anche ad agenti tossici per la riproduzione. Ricordiamo che, comunque, le disposizioni non si applicano anche per l'esposizione ad agenti chimici.
- **Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente** (articolo 55, al comma 2, lett.b), vengono estese alcune sanzioni anche alla casistica legata all'esposizione agli agenti tossici per la riproduzione.
- **Sorveglianza sanitaria** (articolo 229, comma 1): è aggiornato l'elenco degli agenti "chimici" pericolosi per i quali i lavoratori esposti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

## 1.4 Conclusioni

Come evidenziato nel paragrafo precedente, il decreto, pur confermando sostanzialmente i contenuti della direttiva, con particolare riguardo ai valori limite, introduce numerose novità e criticità, in particolare riguardo alla definizione di sostanza tossica per la riproduzione e al registro di esposizione. Auspichiamo il Ministero possa fornire a breve chiarimenti sui diversi punti sopra illustrati. Abbiamo, informalmente, sentito anche l'Inail sul tema che sta lavorando sull'aggiornamento del registro telematico.

Inoltre, l'estensione del campo di applicazione ai reprotossici ha impatto su diverse previsioni del DLgs 81/08. Pertanto, è importante non solo rivedere gli adempimenti in essere relativi al rischio chimico e cancerogeno/mutageno/reprotossico ma procedere anche ad una analisi delle diverse disposizioni connesse.

Stiamo, infine, organizzando un incontro sul tema con le Istituzioni interessate e auspichiamo di dare a breve aggiornamenti.

## V1-25 - EUROFOUND, pubblicato lo studio di rappresentatività sul settore delle costruzioni. FIEC la più rappresentativa a livello europeo

**Lo studio, al quale l'ANCE ha contribuito attivamente, ha premiato la costanza del dialogo sociale tra FIEC e EFBWW e la copertura di FIEC in termini di associazioni nazionali affiliate**

Il 13 dicembre 2024 la Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, EUROFOUND, ha pubblicato lo studio di rappresentatività sul settore delle costruzioni. L'obiettivo degli studi di EUROFOUND sulla rappresentatività è identificare le organizzazioni delle parti sociali nazionali ed europee rilevanti nel campo delle relazioni industriali negli Stati membri dell'UE. Questo studio, in particolare, fornisce informazioni che consentono di valutare la rappresentatività degli attori coinvolti nel Comitato settoriale europeo di dialogo sociale ( European sectorial social dialogue committee , ESSDC) sul settore delle costruzioni, focalizzandosi in particolare sulla FIEC, Federazione dell'industria europea delle costruzioni, che rappresenta i datori di lavoro in 24 Stati membri, e della Federazione europea dei lavoratori dell'edilizia e del legno, ( European Federation of Building and Woodworkers , EFBWW) che rappresenta i lavoratori in 24 Stati membri, come organizzazioni di parti sociali a livello europeo nel Comitato settoriale europeo di dialogo sociale per il settore delle costruzioni. In questo studio viene inoltre analizzata la rappresentatività della Confederazione europea dei costruttori, ( European Builders Confederation , EBC) che rappresenta i datori di lavoro delle piccole e medie imprese e gli artigiani di 15 Stati membri.

La parte introduttiva sottolinea come la FIEC sia una delle due parti sociali europee ufficialmente riconosciute nel settore delle costruzioni assieme alla controparte EFBWW. La collaborazione tra le due federazioni ha origine nel 1983, e gradualmente si è sviluppata fino alla nascita di un vero e proprio dialogo sociale all'inizio degli anni '90. Nel 1999 nasce ufficialmente l'ESSDC del settore delle costruzioni. Gli ultimi due decenni di dialogo sociale europeo nel settore delle costruzioni indicano una cooperazione relativamente stabile e produttiva tra le due parti sociali ufficialmente riconosciute, con 41 testi congiunti adottati tra il 1996 e il 2024.

Dopo la parte di introduzione, il rapporto espone le caratteristiche del settore delle costruzioni, soffermandosi sugli aspetti economici e occupazionali. Successivamente, EUROFOUND analizza le organizzazioni delle parti sociali in tutti gli Stati membri dell'UE, in particolare la copertura in termini di imprese associate, il coinvolgimento nella contrattazione collettiva e nel dialogo sociale e la partecipazione alle istituzioni paritetiche. Nello specifico, per quanto riguarda l'Italia, nell'approfondimento condotto sulla bilateralità, sono state evidenziate le importanti funzioni e il ruolo svolto dagli Enti paritetici di settore ( Formedil – Ente unico formazione e sicurezza, CNCE, Fondo Prevedi e Fondo Sanedil). L'ANCE ha contribuito attivamente allo studio di rappresentatività.

L'ultima parte dell'analisi prende in considerazione le associazioni rappresentative a livello europeo. La metodologia applicata è legata ai criteri individuati nella decisione 98/500/CE della Commissione, tra cui l'attinenza al settore, le adesioni e la capacità organizzativa. I risultati dello studio sono eccellenti per quanto riguarda la FIEC: la federazione di cui l'ANCE è membro è stata riconosciuta come l'organizzazione datoriale europea più rappresentativa nel settore delle costruzioni. Come riportato dal rapporto, attraverso i suoi affiliati la FIEC copre l'intero settore delle costruzioni o gran parte di esso nei 24 Stati membri in cui è rappresentata. Nella categoria delle microimprese con 0-9 dipendenti, la

forza associativa dell'EBC è maggiore in termini di numero di aziende, e ancora di più se si includono i lavoratori autonomi senza dipendenti. Tuttavia, la FIEC è considerata l'Organizzazione datoriale più rappresentativa sia delle Grandi Imprese che delle PMI e delle micro imprese del settore .

Il rapporto è consultabile al link

[www.eurofound.europa.eu/en/publications/2024/representativeness-european-social-partner-organisations-construction-3](http://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2024/representativeness-european-social-partner-organisations-construction-3)